



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016–2017

Sedute dall'11 al 14 aprile 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 181 dell'8.6.2017.

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 12 aprile 2016

2018/C 058/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 su aspetti relativi alla pesca nel quadro dell'accordo internazionale sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (2015/2109(INI))	2
2018/C 058/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (2015/2095(INI))	9
2018/C 058/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2014/2252(INI))	33
2018/C 058/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (2014/2150(INI))	39
2018/C 058/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 «Verso una migliore normativa sul mercato unico» (2015/2089(INI))	48
2018/C 058/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 Apprendere l'UE a scuola (2015/2138(INI))	57

2018/C 058/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus + e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente (2015/2257(INI))	65
2018/C 058/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (2015/2060(INI))	76
2018/C 058/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca (2015/2090(INI))	82
2018/C 058/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (2015/2091(INI)) . .	93

Mercoledì 13 aprile 2016

2018/C 058/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281/01 — 2016/2624(RSP))	102
2018/C 058/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso (2015/2272(INI))	109
2018/C 058/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale (2015/2220(INI))	119
2018/C 058/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sull'epidemia del virus Zika (2016/2584(RSP))	142
2018/C 058/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia (2015/3031(RSP))	148

Giovedì 14 aprile 2016

2018/C 058/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore (2016/2644(RSP))	151
2018/C 058/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sull'Honduras: situazione dei difensori dei diritti umani (2016/2648(RSP))	155
2018/C 058/18	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla Nigeria (2016/2649(RSP))	159
2018/C 058/19	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Turchia (2015/2898(RSP))	164
2018/C 058/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sull'Albania (2015/2896(RSP))	175
2018/C 058/21	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina (2015/2897(RSP))	182
2018/C 058/22	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie (2015/2223(INI))	192

2018/C 058/23	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul settore privato e lo sviluppo (2014/2205(INI))	209
---------------	--	-----

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 12 aprile 2016

2018/C 058/24	Decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hermann Winkler (2016/2000(IMM))	223
---------------	---	-----

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 12 aprile 2016

2018/C 058/25	P8_TA(2016)0094 Prodotti originari di alcuni Stati ACP ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (COM(2015)0282 — C8-0154/2015 — 2015/0128(COD)) P8_TC1-COD(2015)0128 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 aprile 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)	225
2018/C 058/26	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (11634/2015 — C8-0377/2015 — 2015/0152(NLE))	227
2018/C 058/27	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese (05255/2014 — C8-0040/2015 — 2012/0015(NLE))	228
2018/C 058/28	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima (COM(2015)0646 — C8-0009/2016 — 2015/0296(CNS))	229

2018/C 058/29	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell'ufficio europeo di polizia (Europol), dell'accordo sulla cooperazione strategica tra la Repubblica federativa del Brasile ed Europol (13980/2015 — C8-0010/2016 — 2016/0801(CNS))	230
2018/C 058/30	P8_TA(2016)0101 Animali riproduttori e loro materiale germinale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (COM(2014)0005 — C7-0032/2014 — 2014/0032(COD)) P8_TC1-COD(2014)0032 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 aprile 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)	231
Mercoledì 13 aprile 2016		
2018/C 058/31	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia) (COM(2016)0061 — C8-0033/2016 — 2016/2022(BUD))	232
2018/C 058/32	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2016)0078 — C8-0095/2016 — 2016/2025(BUD))	237
2018/C 058/33	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, nuovo strumento che fornisce sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (07068/2016 — C8-0122/2016 — 2016/2037(BUD))	242
2018/C 058/34	Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Samo Jereb a membro della Corte dei conti (C8-0025/2016 — 2016/0804(NLE))	245
2018/C 058/35	Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Mihails Kozlovs a membro della Corte dei conti (C8-0411/2015 — 2015/0814(NLE))	246
2018/C 058/36	Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Jan Gregor a membro della Corte dei conti (C8-0412/2015 — 2015/0815(NLE))	247
2018/C 058/37	Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Ladislav Balko a membro della Corte dei conti (C8-0413/2015 — 2015/0816(NLE))	248
2018/C 058/38	Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Janusz Wojciechowski a membro della Corte dei conti (C8-0414/2015 — 2015/0817(NLE))	249

Giovedì 14 aprile 2016

2018/C 058/39	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 5 aprile 2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (C(2016)01934 — 2016/2639(DEA))	250
2018/C 058/40	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (05419/1/2016 — C8-0140/2016 — 2012/0011(COD))	252
2018/C 058/41	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (05418/1/2016 — C8-0139/2016 — 2012/0010(COD))	253
2018/C 058/42	P8_TA(2016)0127 Usò dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)0032 — C7-0039/2011 — 2011/0023(COD)) P8_TC1-COD(2011)0023 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 aprile 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi	254
2018/C 058/43	P8_TA(2016)0131 Protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013)0813 — C7-0431/2013 — 2013/0402(COD)) P8_TC1-COD(2013)0402 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 aprile 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti	256
2018/C 058/44	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 (2016/2019(BUD))	257

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016–2017

Sedute dall'11 al 14 aprile 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 181 dell'8.6.2017.

TESTI APPROVATI

Martedì 12 aprile 2016

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0100

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare: aspetti relativi alla pesca

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 su aspetti relativi alla pesca nel quadro dell'accordo internazionale sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (2015/2109(INI))

(2018/C 058/01)

Il Parlamento europeo,

- visti la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e i suoi due accordi di attuazione: l'accordo di attuazione della parte XI e l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sullo sviluppo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale,
- visto il documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile — tenutasi nel 2012 a Rio de Janeiro — intitolato «Il futuro che vogliamo»,
- viste le relazioni del gruppo di lavoro ad hoc informale aperto delle Nazioni Unite,
- visti la convenzione sulla diversità biologica (CBD) e gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità adottati dalle parti della CBD, in particolare gli obiettivi 6, 10 e 11,
- visti i criteri e gli orientamenti scientifici delle Azzorre, del 2009, per l'individuazione di zone marine significative dal punto di vista ecologico o biologico (EBSA) e la designazione di reti rappresentative di aree marine protette in acque oceaniche aperte e habitat delle profondità marine, adottati dalle parti della CBD,
- visto il processo CBD ai fini della definizione delle EBSA, che ha già portato alla delimitazione di 204 zone rientranti nei criteri, molte delle quali in zone non sottoposte a giurisdizione nazionale,
- vista la circostanza che le EBSA sono state repertorate nell'oceano Indiano meridionale, nel Pacifico orientale tropicale e temperato, nel Pacifico settentrionale, nell'Atlantico sudorientale, nell'Artico, nell'Atlantico nordoccidentale, nel Mediterraneo, nel Pacifico sudoccidentale, nell'insieme dei Caraibi e nell'Atlantico centroccidentale, mentre altre regioni non vi rientrano ancora,

Martedì 12 aprile 2016

- visti la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'Agenda 21, il programma per l'ulteriore attuazione dell'Agenda 21, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e piano di attuazione),
 - visto il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), adottato nell'ottobre 1995 dalla conferenza della FAO e gli strumenti correlati, segnatamente l'accordo del 1995 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare,
 - vista l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UNGA A/RES/70/1 approvata nel 2015) nonché l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14: «Conservare e sfruttare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile»,
 - visto l'obiettivo 14 del programma di sviluppo sostenibile dell'ONU,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0042/2016),
- A. considerando che il mare occupa il 71 % della superficie della Terra e contiene il 97 % dell'acqua del pianeta; che esso ospita una parte considerevole della biodiversità mondiale in gran parte ancora inesplorata;
- B. considerando che un'area stimata al 64 % del mare, segnatamente il mare aperto e i fondali marini, è zona non sottoposta a giurisdizione nazionale e disciplinata dal diritto internazionale;
- C. considerando che gli oceani svolgono un ruolo fondamentale in molti sistemi della Terra compresi quello climatico e meteorologico e che in essi si svolge un'ampia gamma di attività umane quali la pesca, l'energia, i trasporti, gli scambi commerciali;
- D. considerando che meno dell'1 % delle zone non sottoposte alla giurisdizione nazionale è tutelato attraverso la definizione di zone marine protette, che nella stragrande maggioranza delle regioni oceaniche non esiste alcun quadro gestionale stabile con un mandato giuridico per delimitare zone marine protette;
- E. considerando che la conservazione e la salvaguardia della diversità biologica marina costituiscono una preoccupazione comune dell'umanità da trattare come tale;
- F. considerando che il mantenimento di habitat marini sani e di stock ittici sostenibili è essenziale per la sostenibilità a lungo termine della pesca;
- G. considerando che a livello mondiale gli ecosistemi protetti coprivano, nel 2014, il 15,2 % delle terre emerse e solo l'8,4 % delle zone marine;
- H. considerando che i cambiamenti climatici e l'acidificazione aggravano le ripercussioni negative dovute al sovrasfruttamento, all'inquinamento, ai rifiuti marini e alla distruzione degli habitat ed ecosistemi marini;
- I. considerando che nel documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 2012), intitolato «Il futuro che vogliamo», si sottolineava che la protezione e la gestione delle risorse naturali alla base dello sviluppo economico e sociale costituiscono gli obiettivi generali e i presupposti essenziali dello sviluppo sostenibile;
- J. considerando che i mari e gli oceani possiedono un potenziale ancora ampiamente non valorizzato, in campi come le energie rinnovabili e i prodotti farmaceutici, che può essere ritenuto anche un valido percorso di sviluppo per i paesi attualmente in via di sviluppo; considerando che lo sviluppo marittimo e il suo potenziale di crescita blu hanno come prerequisiti lo sviluppo delle conoscenze sulle specie marine e dell'ambiente marino, della sua batimetria e della cartografia degli ecosistemi vulnerabili marini;

Martedì 12 aprile 2016

- K. considerando che la conservazione della biodiversità marina e il suo utilizzo sostenibile sono direttamente collegati allo sviluppo sostenibile a lungo termine e quindi hanno una rilevanza sociale, economica e ambientale per tutti i paesi e territori;
- L. considerando che l'attuale quadro giuridico sulle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, messo a punto più di trent'anni fa e basato sulla dottrina della libertà dei mari, esige ulteriore elaborazione per promuovere proficuamente la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale;
- M. considerando che negli ultimi decenni è aumentata molto la gamma delle attività realizzate nell'ambiente marino; che occorre prendere atto delle interazioni dinamiche tra le diverse attività eseguite in alto mare e della loro incidenza sulla biodiversità marina;
- N. considerando che occorre prendere atto delle interazioni e degli effetti cumulativi tra le diverse attività che si svolgono in alto mare nonché della loro incidenza sulla biodiversità marina;
- O. considerando che, nel 2004, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito il gruppo di lavoro ad hoc informale aperto con il proposito di studiare e analizzare la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale;
- P. considerando che, nel 2011, il gruppo di lavoro ha raccomandato che fosse avviato un processo per individuare le carenze e le soluzioni, tra cui l'eventuale elaborazione di un accordo multilaterale nel quadro dell'UNCLOS, e che lo stesso avrebbe dovuto contemplare, assieme e nel loro insieme, le risorse genetiche marine, comprese questioni come la condivisione dei benefici, le misure quali gli strumenti gestionali in zone delimitate, tra cui le aree marine protette, i processi di valutazione dell'impatto ambientale, la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina;
- Q. considerando che la sintesi 2011 redatta dai copresidenti del gruppo di lavoro ha tenuto conto dello scarto tra il processo scientifico per la descrizione di zone significative sotto il profilo ecologico e biologico e l'effettiva identificazione/designazione di dette zone, dato che non esiste ancora un'istanza globale con un mandato ufficiale e le istanze regionali e settoriali esistenti sono confrontate a problemi di legittimità in merito;
- R. considerando che nella sintesi 2011 redatta dai copresidenti del gruppo di lavoro sono stati generalmente riconosciuti i limiti e le carenze dello statu quo;
- S. considerando che nel documento finale di Rio+20 del giugno 2012 i capi di Stato e di governo si sono impegnati ad affrontare, su base urgente, partendo dall'operato del gruppo di lavoro, nonché entro la fine della 69a sessione dell'Assemblea generale, la questione della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, anche adottando una decisione sullo sviluppo di uno strumento internazionale nel quadro della convenzione sul diritto del mare;
- T. considerando che la pesca, da sola e combinata con i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino o altre attività umane, ha un impatto notevole sulla biomassa e sulla biodiversità marina e che pertanto tale impatto sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale dovrebbe essere affrontato globalmente con misure di conservazione e di gestione, al fine di evitare o minimizzarne l'incidenza; che inoltre la pesca non è il solo fattore di mortalità indotta dalle attività umane nelle risorse degli oceani e non deve costituire l'unico strumento dell'azione internazionale;
- U. considerando che, in modo non esaustivo, l'estrazione di minerali, le trivellazioni energetiche, l'utilizzazione di spazi sul fondale per piattaforme urbane sono oggi altri fattori di mortalità delle risorse e che lo sviluppo marittimo futuro potrebbe innescare fattori di mortalità non previsti, su cui occorrerà esercitare la massima attenzione;

Martedì 12 aprile 2016

- V. considerando che la biodiversità marina ha già subito un declino significativo; che sussiste uno stretto legame tra la salvaguardia delle possibilità di pesca per le generazioni future e la protezione della biodiversità marina nonché la conservazione degli ecosistemi marini;
- W. considerando che le tecniche di pesca selettiva e sostenibile rappresentano uno strumento indispensabile ai fini della gestione sostenibile delle risorse ittiche e per minimizzare le catture accidentali e quindi contribuiscono a preservare la biodiversità marina;
- X. considerando che il coordinamento e la consultazione di tutti gli attori dell'attività marittima sono la modalità migliori per assicurare la conservazione della diversità biologica marina e l'uso sostenibile delle risorse;
- Y. considerano che le regioni ultraperiferiche europee hanno specificità uniche per conformazione geografica e talvolta geopolitica e che esse comprendono meccanismi specifici di cooperazione regionale;
- Z. considerando che la pesca è un'attività molto importante che si svolge sia in zone sottoposte a giurisdizione nazionale sia in zone che si trovano oltre tale giurisdizione;
- AA. considerando che l'Unione svolge un ruolo centrale nella governance mondiale di mari e oceani e possiede un'influenza rilevante sulla scena internazionale in materia di pesca anche per la sua partecipazione a 17 organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP); che tale ruolo di protagonista centrale comporta per l'Unione la responsabilità di adottare una politica proattiva in materia di preservazione della biodiversità marina su scala mondiale;
- AB. considerando che l'UNFSA, dato che definisce i diritti e gli obblighi degli Stati firmatari in materia di conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, non va modificato perché è un documento globale e lungimirante la cui piena attuazione va assicurata con un processo di cooperazione rafforzata da adottare nel nuovo strumento internazionale;
- AC. considerando opportuno trarre lezioni dalle recenti divergenze dell'UE con le isole Fær Øer e l'Islanda, al fine di consentire una gestione sostenibile degli stock a livello mondiale;
- AD. considerando che ogni paese ha il diritto di beneficiare della conservazione e dell'uso sostenibile delle proprie risorse, come previsto dall'UNCLOS;
- AE. considerando che si riconosce l'obbligo degli Stati di proteggere e preservare l'ambiente marino, compresa la protezione degli ecosistemi rari o delicati e dell'habitat di specie vulnerabili, in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione, e di altre forme di vita marina;
- AF. considerando che l'UNFSA fornisce un quadro per l'applicazione di approcci precauzionali e approcci basati sull'ecosistema per la gestione della pesca, misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici transzonali e altamente migratori, la cooperazione internazionale e la definizione di organizzazioni e accordi subregionali e regionali di gestione della pesca (ORGP); che occorre migliorarne l'effettiva attuazione;
- AG. considerando che le risoluzioni 61/105 e 64/72 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sollecitano gli Stati e le ORGP a varare una serie di misure per garantire la conservazione effettiva delle risorse delle acque profonde e prevenire impatti nocivi rilevanti della pesca demersale in ecosistemi marini vulnerabili nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale;
- AH. considerando che si riconoscono e si sostengono i diritti e le esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo nel contesto della creazione di capacità volte a consentire loro di trarre vantaggio dalla conservazione e dall'uso sostenibile delle risorse ittiche, degli stock ittici transzonali e di quelli altamente migratori;

Martedì 12 aprile 2016

- AI. considerando che la linea d'azione del cosiddetto «Processo Kobe» riconosce gli sforzi già espliciti da quelle ORGP che hanno intrapreso valutazioni indipendenti dei risultati, e invita tutte le ORGP a procedere su base regolare a valutazioni di questo tipo rendendone pubblici i risultati e attuando pienamente le raccomandazioni che ne emergono; che organi come l'UNGA e il COFI hanno a loro volta invitato le altre ORGP a provvedere a che siano effettuate dette valutazioni;
- AJ. considerando che esistono organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) e che alcune di esse operano per istituire aree marine protette al fine di conservare e ricostituire gli stock ittici a un livello sostenibile;
- AK. considerando che la CBD ha promosso una serie di seminari per descrivere le EBSA anche nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale e che i risultati di tali seminari sono ora ampiamente disponibili a fini di consultazione sul sito web della CBD;
- AL. considerando che è estremamente necessario raccogliere e condividere le conoscenze e i dati scientifici, onde adottare decisioni in buona fede e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
- AM. considerando che il problema ambientale dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino rappresenta una minaccia per la biodiversità marina, che le dimensioni e i mezzi per contrastare il problema restano non adeguatamente studiati e che l'azione per farvi fronte può diventare un'opportunità economica;
- AN. considerando che, nel suo documento del 23 gennaio 2015, il gruppo di lavoro ha sottolineato la necessità che il regime globale affronti in modo migliore la conservazione e la gestione della diversità biologica marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale;
- AO. considerando che l'UE sviluppa e incoraggia attivamente le migliori prassi per conseguire un uso sostenibile degli stock ittici e, grazie a programmi quali Orizzonte 2020, incoraggia e finanzia la raccolta dei dati, la ricerca e lo sviluppo sostenibile;
- AP. considerando che, il 23 gennaio 2015, il gruppo di lavoro ha dato il proprio appoggio a una raccomandazione per la messa a punto di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro della convenzione;
- AQ. considerando che, il 19 giugno 2015, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sullo sviluppo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro dell'UNCLOS per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale;
1. accoglie con favore la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel contesto dell'UNCLOS relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale, con lo scopo di affrontare le carenze attuali; sottolinea che tale processo non pregiudica gli strumenti e i quadri pertinenti già in vigore, né gli organismi globali, regionali e settoriali competenti (quali le ORGP); insiste sull'importanza di avanzare in modo rapido e attento nell'elaborazione di questo nuovo strumento e di rispettare l'obiettivo previsto di completarne la redazione entro il 2017;
 2. sottolinea le prospettive, le opportunità e le conseguenze di buone relazioni tra gli Stati e per lo sfruttamento sostenibile delle risorse nell'ambito dell'UNCLOS, riconoscendo al contempo che, alla luce delle nuove pressioni e delle nuove opportunità, sono necessari adeguamenti;

Martedì 12 aprile 2016

3. sottolinea l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile degli oceani e dei mari, nonché delle loro risorse; invita l'UE e la comunità internazionale a promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina applicando, fra le altre misure, gli approcci moderni e sostenibili di gestione degli ecosistemi marini, i principi di governance degli oceani e la gestione dello sfruttamento delle risorse marine (estrazione di minerali, trivellazioni energetiche, ecc.) e della pesca, fra cui una governance marina basata sulla scienza, che mantenga gli stock a livelli atti a produrre un rendimento massimo sostenibile, una gestione e una conservazione della biodiversità marina basate sugli ecosistemi, l'applicazione della legislazione vigente e l'approccio precauzionale;
4. sottolinea che, per far fronte alle pressioni sulla biodiversità marina entro il 2020, gli Stati membri dovranno avviare iniziative mirate ad attuare i piani di gestione, monitorare l'applicazione delle norme, approfondire la base di conoscenze e potenziare le reti di ricerca e il coordinamento delle informazioni sulla biodiversità marina;
5. riconosce e sostiene il positivo ruolo guida svolto dall'UE e dalla Commissione, tenendo conto della posizione di attore principale del settore e del mercato ittico dell'Unione e il fatto che la politica europea della pesca è orientata alla sostenibilità;
6. riconosce che l'UE ha svolto un ruolo di rilievo nell'assicurare la gestione sostenibile delle risorse marine viventi, segnatamente nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); sottolinea che la pesca INN minaccia, per la sua stessa natura, la biodiversità marina e compromette gravemente la preservazione degli ecosistemi marini; evidenzia che l'UE ha fatto della lotta contro la pesca INN una priorità e che la cooperazione internazionale è primordiale per procedere adeguatamente in tale lotta; sollecita la FAO e le ORGP a rafforzare ulteriormente i propri sforzi per migliorare la cooperazione multilaterale;
7. sottolinea il ruolo positivo dell'etichettatura ecologica nel settore dei prodotti alieutici, in quanto consente al consumatore di contribuire alla sostenibilità delle risorse e alla preservazione della biodiversità marina esercitando una scelta informata;
8. incoraggia la Commissione a continuare a promuovere, coordinare e garantire che, nel contesto di questo nuovo accordo internazionale, si affronti efficacemente l'impatto delle attività umane, compresa la pesca e tutte le modalità di sfruttamento dei fondali e degli oceani, sulla biodiversità nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale; segnala pertanto l'esigenza di promuovere ancora l'applicazione della legislazione esistente e di sviluppare i necessari strumenti gestionali per assicurarne coerente e coesione;
9. invita le ORGP a provvedere alla piena applicazione delle loro raccomandazioni, a proseguire la regolare valutazione indipendente e assicurare la corretta esecuzione di dette valutazioni;
10. sollecita la Commissione a sostenere e promuovere un approccio olistico e globale relativamente alle aree marine protette, dal momento che nessuna reale cooperazione e nessun coordinamento degli sforzi di conservazione sono possibili senza la partecipazione del più ampio numero possibile di soggetti coinvolti in una grande varietà di attività marittime umane negli oceani e nei mari;
11. incoraggia e sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la designazione e l'attuazione delle EBSA nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale;
12. sollecita la Commissione a operare d'intesa con tutte le parti interessate e a continuare a sostenere e a promuovere, nel contesto del nuovo accordo internazionale in virtù dell'UNCLOS, lo sviluppo di un meccanismo istituzionale per la designazione, la gestione e l'introduzione delle disposizioni necessarie ai fini del monitoraggio e dell'esecuzione di reti di aree marine protette connesse, coerenti e rappresentative, poiché tale strumento è essenziale per garantire l'interconnessione ecologica e biologica;

Martedì 12 aprile 2016

13. chiede alla Commissione di elaborare dati esaustivi sulla biodiversità marina nei mari regionali europei; considera che la raccolta di questi dati rappresenta una sfida necessaria, considerato che l'80 % delle specie e degli habitat contemplati dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è classificato come sconosciuto;
 14. invita l'UE ad assumere un ruolo di primo piano nella lotta ai rifiuti plastici in mare e nella corrispondente ricerca da finanziare a titolo dell'economia blu;
 15. sottolinea che questo nuovo accordo internazionale dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i soggetti interessati; ritiene che il nuovo accordo internazionale dovrebbe tenere in conto anche le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente dei piccoli Stati insulari, in materia di rafforzamento delle capacità necessarie al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale, tra cui le zone marine protette;
 16. sollecita la Commissione a promuovere maggiore cooperazione, coordinamento, trasparenza e responsabilità fra tutti gli attori coinvolti, ivi compreso fra i nuovi strumenti negoziati, gli strumenti già esistenti nell'ambito dell'UNFSA e della FAO, le ORGP e altri organismi settoriali quali, tra gli altri, l'Autorità internazionale dei fondi marini e l'Organizzazione marittima internazionale;
 17. invita le Nazioni Unite a cooperare con gli Stati nell'attuazione più efficace delle normative vigenti e se del caso introdurre ulteriori norme che possano indirettamente contribuire a proteggere la biodiversità nelle zone di alto mare e migliorare le condizioni sociali, di sicurezza e di monitoraggio, ad esempio uno strumento centralizzato per la registrazione delle navi come il registro globale dei pescherecci attualmente in fase di sviluppo sotto l'autorità della FAO, evitando nel contempo di aumentare gli oneri burocratici per i pescatori;
 18. sottolinea che le ripercussioni della pesca sulla biodiversità marina nelle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale devono rientrare nel mandato delle ORGP;
 19. sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e promuovere, nel mandato del nuovo accordo internazionale in virtù dell'UNCLOS, lo sviluppo di un meccanismo istituzionale per realizzare una valutazione preliminare di impatto ambientale per le attività che possano avere un impatto significativo sull'ambiente marino, come previsto dall'articolo 206 dell'UNCLOS, anche per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse marine, con una base scientifica solida e accompagnando tali attività con un monitoraggio ambientale e socioeconomico dettagliato;
 20. chiede alla Commissione di puntare nel contesto del nuovo accordo internazionale al riconoscimento del danno ecologico in mare e all'accertamento della catena di responsabilità per tale danno;
 21. sollecita la Commissione a invitare gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare l'UNCLOS o ad aderirvi;
 22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nonché al comitato preparatorio incaricato della redazione del testo del futuro accordo internazionale.
-

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0102

Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (2015/2095(INI))**

(2018/C 058/02)

Il Parlamento europeo,

- visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i relativi protocolli aggiuntivi, e in particolare il diritto al non respingimento,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ⁽¹⁾,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 1979, quale modificata,
- vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la comunicazione della Commissione «Piano d'azione sui minori non accompagnati» (2010-2014) (COM(2010)0213) e la risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa ⁽⁴⁾,
- visti i dibattiti tenutisi nel 2015 in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo: il 14 aprile, alla presenza del Commissario Avramopoulos; il 6 maggio, sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso; il 26 maggio, sulla strategia di cooperazione con i paesi terzi; il 4 giugno, sulla creazione di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati all'Unione europea e sull'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS); il 25 giugno, sulla lotta al traffico criminale e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo, sulla creazione di canali legali adeguati per la migrazione economica e sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti; il 2 luglio, sulle modalità di spesa dei fondi

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0070.⁽²⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 165.⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0176.⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0317.

Martedì 12 aprile 2016

destinati agli affari interni nel contesto delle migrazioni e dello sviluppo; il 6 luglio, sul primo pacchetto di proposte della Commissione in seguito all'agenda europea sulla migrazione e sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso, nonché la creazione di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati all'Unione europea; il 16 luglio, alla presenza di esperti, sui fondi dell'UE per le politiche migratorie, sulle politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati negli Stati membri dell'UE e in Norvegia, sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione e su nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione economica; il 22 settembre, sul secondo pacchetto di proposte della Commissione in seguito all'agenda sulla migrazione; il 23 settembre, con i parlamenti nazionali, sull'approccio basato sui punti di crisi («hotspot») e sulla gestione della migrazione a livello nazionale e locale; il 19 ottobre, sulla lotta al traffico e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo; il 10 novembre, sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0510); il 19 novembre, sui finanziamenti interni ed esterni dell'UE relativi alla politica in materia di migrazione e di asilo; il 10 dicembre, sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione; il 21 dicembre, sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti, su un'attuazione efficace del CEAS e sulla creazione di canali legali adeguati per la migrazione economica,

- visti i dibattiti tenutisi il 1° aprile 2015, nella riunione congiunta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo, sul nesso tra sviluppo e migrazione, e il 15 settembre 2015, nella riunione congiunta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti dell'uomo, sul rispetto dei diritti umani nel contesto dei flussi migratori nel Mediterraneo,
- viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulle visite effettuate dalle sue delegazioni a Lampedusa riguardo alle operazioni di ricerca e soccorso nel settembre 2015 e in Tunisia riguardo alla cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione, asilo e controllo delle frontiere nell'ottobre 2015, e vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita della loro delegazione congiunta in Sicilia su come affrontare la pressione migratoria nella regione, anche, in particolare, dal punto di vista del bilancio, nel luglio 2015,
- visto il piano d'azione della Commissione in dieci punti sulla migrazione presentato nella sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» e «Affari interni» del 20 aprile 2015 a Lussemburgo,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0240),
- vista la decisione (PESC) 2015/778 del 18 maggio 2015 del Consiglio relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED),
- viste la decisione di avviare la seconda fase dell'operazione EUNAVFOR MED, rinominata operazione Sophia, presa dagli ambasciatori dell'UE in seno al comitato politico e di sicurezza ⁽¹⁾ e le operazioni condotte sotto la guida della NATO nel Mar Egeo,
- vista la risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 9 ottobre 2015,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)» (COM(2015)0285),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali (SWD(2015)0150),

⁽¹⁾ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/>.

Martedì 12 aprile 2016

- viste la raccomandazione della Commissione relativa a un programma di reinsediamento europeo (C(2015)3560) e le conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento mediante programmi multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, presentate in occasione della riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 20 luglio 2015,
- viste la nota esplicativa della Commissione sull'approccio basato sui punti di crisi («hotspot») e le relazioni sullo stato di attuazione delle azioni da parte della Grecia e dell'Italia, del 10 febbraio 2016, nonché la relazione sui progressi compiuti dalla Grecia, del 4 marzo 2016,
- vista la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia,
- vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia,
- vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione nello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450),
- vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio» (COM(2015)0453),
- visti la raccomandazione della Commissione che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (C(2015)6250) e il relativo allegato,
- vista la comunicazione della Commissione sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM(2015)0454),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante intitolata dal titolo «Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2015)0040),
- vista la decisione della Commissione sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C(2015)7293),
- visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0490) e i relativi allegati,
- visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0510) e i relativi allegati,
- viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Una guardia costiera e di frontiera europea e una gestione efficiente delle frontiere esterne dell'Europa» (COM(2015)0673) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015)0671), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015)0668), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)0670), la proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente

Martedì 12 aprile 2016

all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0677), e la raccomandazione della Commissione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015)9490),

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0085),
- vista la raccomandazione della Commissione rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (C(2016)0871),
- vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2016)0080),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio dal titolo «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia» (COM(2016)0120),
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti» (COM(2016)0140) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0097),
- visti la proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM(2016)0115), e il futuro bilancio rettificativo per il 2016 inteso a creare la linea di bilancio per lo strumento in questione,
- viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria del 23 aprile 2015, nella riunione del 25-26 giugno 2015, nella riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'UE sulla migrazione del 23 settembre 2015, nella riunione del 15 ottobre 2015, nella riunione del 17-18 dicembre 2015 e nella riunione del 18-19 febbraio 2016,
- viste le conclusioni adottate dal Consiglio sui paesi di origine sicuri nella riunione del 20 luglio 2015, sulla migrazione nella riunione del 20 luglio 2015, sul futuro della politica di rimpatrio nella riunione dell'8 ottobre 2015, sulla migrazione nella riunione del 12 ottobre 2015, sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti nella riunione del 9 novembre 2015, sull'apolidia nella riunione del 4 dicembre 2015 e sul traffico di migranti nella riunione del 10 marzo 2016,
- viste le conclusioni della Presidenza adottate il 14 settembre 2015,
- viste le conclusioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 20 luglio 2015 in sede di Consiglio, sul reinsediamento mediante programmi multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale,
- visti il piano d'azione congiunto UE-Turchia del 15 ottobre 2015 e le relative relazioni di attuazione del 10 febbraio e del 4 marzo 2016,
- vista la dichiarazione rilasciata dai capi di Stato e di governo il 7 marzo 2016,
- viste la dichiarazione della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali, adottata l'8 ottobre 2015, e la dichiarazione dei leader sui flussi di rifugiati lungo la rotta dei Balcani occidentali, adottata nella riunione del 25 ottobre 2015, nonché la relazione sui progressi compiuti, del 10 febbraio 2016,

Martedì 12 aprile 2016

- visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla migrazione, tenutosi a La Valletta l'11-12 novembre 2015,
- visti i lavori e le relazioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare la relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea nel 2014 e le tendenze in materia di asilo («Asylum Trends») mensili,
- visti i lavori e le relazioni di Frontex, in particolare l'analisi annuale dei rischi 2015 e le relazioni trimestrali della sua rete di analisi dei rischi,
- visti i lavori e le relazioni di Europol, in particolare la squadra operativa congiunta MARE, e l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) nell'ambito di Europol,
- visti i lavori e le relazioni di Eurojust, in particolare le relazioni sulla tratta di esseri umani,
- visti i lavori, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in particolare gli studi sulle forme gravi di sfruttamento del lavoro e sulla criminalizzazione dei migranti in situazione irregolare e delle persone che prestano loro assistenza,
- visti gli studi del dipartimento tematico C sull'attuazione dell'articolo 80 TFUE, su nuove strategie, modalità e mezzi d'accesso alternativi alle procedure d'asilo per i richiedenti protezione internazionale, su nuovi scenari per la legislazione in materia di immigrazione di manodopera nell'UE, sul rafforzamento del sistema europeo comune di asilo e sulle alternative al sistema di Dublino, sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione, nonché sull'accoglienza delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE, e visti lo studio del dipartimento tematico D sui fondi dell'UE per le politiche migratorie: analisi di efficienza e migliori pratiche per il futuro, e lo studio del dipartimento tematico EXPO sui migranti nel Mediterraneo: protezione dei diritti umani,
- visti gli studi della rete europea sulle migrazioni (REM), in particolare lo studio sulle politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati,
- visti i lavori e le relazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
- visti i lavori e le relazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,
- visti i lavori, le relazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa,
- visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM),
- visti i lavori e le relazioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine,
- visto il parere del Comitato europeo delle regioni — Agenda europea sulla migrazione, approvato nella 115^a seduta plenaria del 3-4 dicembre 2015,
- visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo sull'agenda europea sulla migrazione e sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti,
- vista la propria risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni ⁽¹⁾,
- visto il documento di lavoro sull'articolo 80 — solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0105.

Martedì 12 aprile 2016

- visto il documento di lavoro sulla lotta al traffico criminale e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo,
 - visto il documento di lavoro sulla gestione delle frontiere e la politica in materia di visti, ivi compreso il ruolo di Frontex e delle altre agenzie competenti,
 - visto il documento di lavoro sulla creazione di vie sicure e legali di accesso all'UE per i richiedenti asilo e i rifugiati, ivi compresa la politica di reinsediamento dell'Unione e le corrispondenti politiche di integrazione,
 - visto il documento di lavoro sullo sviluppo di canali legali adeguati per la migrazione economica,
 - visto il documento di lavoro sui finanziamenti interni ed esterni dell'UE relativi alla politica in materia di migrazione e di asilo,
 - visto il documento di lavoro sull'attuazione efficace del CEAS, ivi incluso il ruolo dell'EASO,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0066/2016),
- A. considerando che, nella sua risoluzione del 17 dicembre 2014, ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di valutare le varie politiche in gioco, sviluppare una serie di raccomandazioni e presentare una relazione d'iniziativa strategica in Aula;
- B. considerando che, stando ai dati di Frontex⁽¹⁾, nel 2015 sono stati rilevati 1,83 milioni di persone che tentavano di attraversare irregolarmente le frontiere esterne dell'UE, il che costituisce un record senza precedenti rispetto ai 282 500 migranti giunti in Europa nel corso dell'intero 2014; che, secondo i dati OIM/UNICEF, il 20 % circa della totalità dei migranti che arrivano via mare è costituito da bambini⁽²⁾;
- C. considerando che, secondo i dati dell'EASO⁽³⁾, nel 2015 sono state presentate nell'UE+ oltre 1,4 milioni di domande di protezione internazionale⁽⁴⁾, con numeri in costante incremento da aprile, mentre la quota di domande ripetute è diminuita, e che, per il 6 % circa dei richiedenti, si tratterebbe di minori non accompagnati; che nel febbraio 2016 il 22 % delle persone giunte via mare in Grecia erano donne e il 40 % bambini⁽⁵⁾;
- D. considerando che, ai fini della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, si intende per fanciullo ogni essere umano di età inferiore a diciotto anni;

⁽¹⁾ Frontex news, <http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V>.

⁽²⁾ OIM e UNICEF, Data Brief: Migrazione di bambini verso l'Europa, http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf.

⁽³⁾ Bollettino EASO, novembre-dicembre 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf.

⁽⁴⁾ L'UE+ è costituita dai 28 Stati membri dell'UE, più la Norvegia e la Svizzera.

⁽⁵⁾ UNHCR — Panoramica dei dati relativi alla Grecia — 7 marzo 2016.

Martedì 12 aprile 2016

- E. considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel 2015 oltre 3 771 persone sono state segnalate come morte o disperse nel Mediterraneo ⁽¹⁾; che all'8 marzo 2016 si contano 444 persone morte per annegamento nel Mediterraneo e che nei primi nove mesi del 2016 sono morti 77 bambini (in media, più di uno al giorno); che, secondo dati recenti di Europol, almeno 10 000 minori non accompagnati sono scomparsi dopo essere arrivati in Europa;
- F. considerando che il 3 ottobre dovrebbe essere riconosciuto come Giornata della memoria per ricordare tutti gli uomini, le donne e i bambini che perdono la vita mentre cercano di fuggire dal loro paese a causa di persecuzioni, conflitti e guerre, come pure tutti gli uomini e le donne che rischiano la vita ogni giorno per salvarli;
- G. considerando che alcune regioni del mondo sono colpite da guerre e violenze e dagli effetti combinati di povertà estrema, degrado ambientale e mancanza di opportunità per i giovani, il che potrebbe innescare una violenza e un'insicurezza ancora più grandi e dar luogo a ulteriori spostamenti di popolazione;

Articolo 80 TFUE — Solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso

- H. considerando che l'articolo 80 TFUE pone i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità al cuore dell'intero sistema dell'Unione, fornendo una base giuridica per l'attuazione di tali principi nelle politiche dell'Unione in materia di asilo, migrazione e controllo delle frontiere;
- I. considerando che la solidarietà può assumere la forma della solidarietà interna ed esterna; che la ricollocazione, il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, le misure operative di sostegno, un'interpretazione proattiva dell'attuale regolamento di Dublino e la direttiva sulla protezione temporanea sono tutti strumenti di solidarietà interna, mentre il reinsediamento, l'ammissione umanitaria nonché la ricerca e il soccorso in mare promuovono la solidarietà esterna, e il meccanismo di protezione civile può essere mirato a entrambe;
- J. considerando che, al 3 marzo 2016, dei 39 600 richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza italiane in attesa di essere assegnati ad altri Stati membri, ne sono stati effettivamente ricollocati soltanto 338, mentre in Grecia sono stati 322 i ricollocamenti effettuati sui 66 400 previsti;

Lotta alle attività criminose di traffico, tratta e sfruttamento lavorativo dei migranti irregolari

- K. considerando che il traffico, la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti sono fenomeni giuridici distinti, oggetto di quadri giuridici distinti a livello unionale e internazionale, che richiedono risposte adeguatamente mirate, mentre spesso si sovrappongono nella pratica; che le reti criminali di traffico e tratta possono cambiare molto rapidamente il proprio modus operandi, il che richiede un rapido adeguamento delle risposte sulla base dei dati più recenti e accurati; che gli sforzi volti a contrastare il traffico criminale di migranti non dovrebbero nuocere a coloro che forniscono assistenza umanitaria ai migranti irregolari;
- L. considerando che la lotta contro il traffico, la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti necessita di risposte a breve, medio e lungo termine, fra cui misure per smantellare le reti criminali e assicurare i criminali alla giustizia, modalità di raccolta e analisi dei dati, misure per proteggere le vittime e rimpatriare i migranti che soggiornano irregolarmente, come pure cooperazione con i paesi terzi e strategie a lungo termine per affrontare la domanda di persone oggetto di traffico e tratta e le cause all'origine della migrazione, che spingono le persone nelle mani di trafficanti criminali;

⁽¹⁾ OIM, Progetto migranti dispersi, <http://missingmigrants.iom.int/>.

Martedì 12 aprile 2016

Gestione delle frontiere e politica in materia di visti, compreso il ruolo dell'Agenzia per le frontiere e di altre agenzie competenti

- M. considerando che è in corso di applicazione la procedura legislativa ordinaria per varie proposte della Commissione nell'ambito delle frontiere e della politica dei visti, in particolare la proposta di regolamento relativo al codice dei visti dell'Unione (rifusione) (2014/0094(COD)), la proposta di regolamento che istituisce un visto turistico (2014/0095(COD)) e la proposta di regolamento relativo al modello uniforme per i visti: sicurezza (2015/0134(COD)); che sono state recentemente avviate dalla Commissione nuove proposte in quest'ambito, le quali saranno esaminate nel quadro della procedura legislativa ordinaria;
- N. considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve andare di pari passo con una gestione efficace delle frontiere esterne, elevati standard comuni, uno scambio di informazioni efficace tra gli Stati membri e il pieno rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno;
- O. considerando che il Parlamento europeo ha chiesto all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne di rafforzare la propria capacità di gestire eventuali violazioni dei diritti fondamentali, anche nell'ambito degli accordi di lavoro stipulati con le autorità competenti dei paesi terzi, e che la proposta della Commissione relativa a una nuova Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere prevede un meccanismo per le denunce;
- P. considerando che l'attuale codice dei visti consente agli Stati membri di discostarsi dai normali criteri di ammissibilità di una domanda di visto «per motivi umanitari» (articoli 19 e 25);

Sviluppo di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati nell'UE, comprese la politica di reinsediamento e le corrispondenti politiche di integrazione dell'Unione

- Q. considerando che l'86 % del numero di rifugiati di tutto il mondo è ospite di paesi non industrializzati; che le reti criminali e i trafficanti sfruttano la disperazione di chi cerca di entrare nell'Unione sfuggendo alle persecuzioni o alla guerra;
- R. considerando che le vie sicure e legali di accesso dei rifugiati all'Unione sono limitate e molti continuano a correre il rischio di avviarsi su vie pericolose; che la creazione di nuove vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati all'Unione, sulla base della legislazione e delle pratiche esistenti, consentirebbe all'Unione e agli Stati membri di avere una migliore panoramica delle esigenze di protezione e dell'afflusso nell'Unione, nonché di minare il modello di business dei trafficanti;

Strategia di cooperazione con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i programmi di protezione regionale, il reinsediamento e i rimpatri e per affrontare le cause profonde della migrazione

- S. considerando che la cooperazione tra UE e paesi terzi si sviluppa attraverso strumenti politici, come i dialoghi regionali, i dialoghi bilaterali, le agende comuni per la migrazione e la mobilità e i partenariati per la mobilità, attraverso strumenti giuridici come le clausole di migrazione in «accordi globali», accordi di riammissione, accordi di facilitazione del visto e accordi di esenzione dai visti, nonché attraverso strumenti operativi quali i programmi di protezione regionale (PPR), i programmi di protezione e sviluppo regionale (PPSR), gli accordi di lavoro di Frontex e la cooperazione di EASO con i paesi terzi;
- T. considerando che singoli Stati membri continuano a sviluppare un'intensa azione esterna sulla migrazione a livello bilaterale;
- U. considerando che l'Unione ha intensificato la propria cooperazione esterna con i paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo, onde rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei rifugiati, e ha lanciato nuove iniziative di cooperazione quali il piano d'azione comune UE-Turchia, gli impegni assunti sulle rotte dei Balcani occidentali e il piano d'azione adottato al vertice della Valletta;

Martedì 12 aprile 2016

Sviluppo di canali legali adeguati per la migrazione economica

- V. considerando che la popolazione in età lavorativa nell'Unione dovrebbe diminuire di 7,5 milioni entro il 2020; che le proiezioni relative all'andamento delle esigenze del mercato nell'Unione indicano carenze emergenti e future in settori specifici; che i cittadini di paesi terzi hanno molte difficoltà a ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche estere e quindi tendono a essere troppo qualificati per i lavori che svolgono;
- W. considerando che l'attuale approccio dell'Unione alla migrazione a fini lavorativi è frammentato, con numerose direttive concentrate su categorie specifiche di lavoratori e cittadini di paesi terzi che sono autorizzati, a determinate condizioni, a lavorare; che tale approccio può servire solo per soddisfare esigenze specifiche di breve respiro;

Analisi delle modalità di spesa dei fondi destinati agli affari interni nel contesto delle migrazioni e dello sviluppo, compresi i fondi di emergenza

- X. considerando che esistono vari strumenti finanziari dell'Unione per sostenere le azioni degli Stati membri e dei paesi terzi nell'ambito della migrazione, dell'asilo e della gestione delle frontiere; che, in particolare, i fondi per gli Stati membri sono assegnati principalmente attraverso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo per la sicurezza interna (ISF), ma che numerosi altri programmi e fondi possono essere utilizzati per attività connesse alla migrazione; che i finanziamenti ai paesi terzi, pur essendo stanziati principalmente attraverso lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), sono amministrati da numerose direzioni generali della Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
- Y. considerando che l'attuale frammentazione delle linee di bilancio e delle responsabilità può rendere difficile fornire una panoramica completa delle modalità di utilizzo dei fondi e persino quantificare esattamente quanto spenda l'Unione in materia di migrazione;

Attuazione efficace del sistema comune europeo di asilo (CEAS), ivi compreso il ruolo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

- Z. considerando che il sistema comune europeo di asilo (CEAS) include una serie di regole comuni per una politica comune in materia di asilo, uno status uniforme in materia di asilo e procedure di asilo comuni valide in tutta l'Unione; che, tuttavia, molti segnali di allarme, tra cui le decisioni di infrazione adottate dalla Commissione, evidenziano che il CEAS non è stato pienamente attuato in vari Stati membri; che l'attuazione è essenziale al fine di armonizzare le legislazioni nazionali e promuovere la solidarietà tra gli Stati membri e che gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'EASO per soddisfare gli standard richiesti dal CEAS; che l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza e delle procedure di asilo può evitare di creare pressioni eccessive su paesi che offrono condizioni migliori ed è fondamentale per la condivisione delle responsabilità;
- AA. considerando che gli attuali meccanismi del sistema di Dublino non sono riusciti a essere obiettivi, a stabilire criteri equi per la ripartizione della responsabilità riguardo alle domande di protezione internazionale e a fornire un accesso rapido alla protezione; che il sistema non viene applicato nella pratica e sono state adottate deroghe esplicite con due decisioni del Consiglio sulla ricollocazione temporanea; che la Commissione aveva annunciato una proposta per un'opportuna revisione del regolamento Dublino III entro il marzo 2016;
- AB. considerando che, a norma dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra del 1951, gli Stati membri non operano discriminazioni nei confronti dei rifugiati in base alla razza, alla religione o al paese di origine;

Martedì 12 aprile 2016

Solidarietà

1. sottolinea che la solidarietà deve essere il principio su cui si basa l'azione dell'Unione in materia di migrazione; rileva che il principio di solidarietà, quale sancito dall'articolo 80 TFUE, riguarda le politiche di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere; è del parere che l'articolo 80 fornisca una base giuridica «congiuntamente» agli articoli da 77 a 79 TFUE per attuare il principio di solidarietà in tali settori;

Ricerca e soccorso

2. parte dal presupposto che salvare vite deve essere una priorità assoluta e che è essenziale disporre di finanziamenti adeguati, a livello di Unione e di Stati membri, per le operazioni di ricerca e soccorso; rileva che si è verificato un incremento degli arrivi irregolari per via marittima, così come un aumento allarmante dei decessi in mare, e che è tuttora necessaria una risposta migliore da parte dell'Europa;

3. ricorda che salvare vite è un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma anche un obbligo giuridico di diritto internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione — richiede che si presti assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare;

4. ritiene che una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia fondamentale per scongiurare un ulteriore incremento del numero di migranti che perdono la vita mentre tentano di attraversare il Mediterraneo;

5. suggerisce, a tale riguardo, che occorre rafforzare le capacità di ricerca e soccorso e che i governi degli Stati membri devono mobilitare maggiori risorse — in termini di assistenza e mezzi finanziari — nel contesto di un'operazione umanitaria a livello di Unione dedicata alla ricerca, al soccorso e all'assistenza dei migranti in pericolo, che consenta di metterli in salvo nel luogo sicuro più vicino;

6. sottolinea che i comandanti privati o le organizzazioni non governative (ONG) che assistono veramente le persone in pericolo in mare non devono rischiare sanzioni per aver fornito tale assistenza; ritiene che la marina mercantile non debba fornire un'opzione alternativa al soddisfacimento degli obblighi in materia di ricerca e soccorso da parte degli Stati membri e dell'Unione;

Affrontare la tratta e il traffico criminale di esseri umani

7. chiede una chiara distinzione tra chi viene fatto entrare illegalmente nell'Unione e chi è vittima della tratta verso l'Unione in quanto, se è vero che la risposta strategica deve essere debitamente integrata, è altrettanto vero che essa deve essere correttamente mirata; dichiara che, in termini generali, il traffico criminale di migranti consiste nell'agevolare l'ingresso irregolare di una persona in uno Stato membro, mentre la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, nel trasporto o nell'accoglienza di una persona con metodi violenti, ingannevoli o abusivi a fini di sfruttamento;

8. ritiene che un approccio globale alla migrazione debba necessariamente prevedere misure volte a smantellare le attività delle reti criminali coinvolte nella tratta e nel traffico di persone;

9. si compiace del ruolo positivo sinora svolto dalle navi militari nel salvataggio di vite in mare e nello smantellamento delle reti criminali; sostiene gli obiettivi di operazioni della marina come l'operazione Sophia e sottolinea la necessità di proteggere le vite umane, ponendo l'accento sul fatto che tutti gli aspetti dell'operazione dovrebbero garantire la tutela della vita dei migranti;

10. sottolinea che le operazioni militari non dovrebbero costituire l'aspetto predominante di un qualsivoglia approccio globale alla migrazione e ribadisce che l'operazione Sophia non deve distrarre mezzi già dispiegati nel Mediterraneo dal salvataggio di vite in mare;

Martedì 12 aprile 2016

Ruolo delle agenzie dell'Unione nella lotta contro il traffico criminale

11. fa presente che, dal momento che i criminali possono cambiare molto rapidamente il loro *modus operandi*, e lo fanno, le risposte politiche devono adeguarsi ai dati più recenti e accurati; registra come positivo passo in avanti il fatto che il 27 maggio 2015 la Commissione abbia adottato un piano d'azione dell'Unione contro il traffico di migranti (il «piano d'azione sul traffico»), nel cui contesto prevede la creazione di un gruppo di contatto delle agenzie dell'Unione sul traffico di migranti, per rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra le agenzie;

12. sottolinea che occorre fare pieno uso degli strumenti esistenti, quali ad esempio le analisi dei rischi realizzate dalle agenzie; osserva che le agenzie dell'Unione, oltre a cooperare pienamente tra loro, devono anche intensificare la collaborazione con gli Stati membri; rileva che un migliore coordinamento degli sforzi dovrebbe comprendere la raccolta di dati a livello nazionale e il loro inoltro alle agenzie;

Ricollocazione

13. ricorda che il processo di ricollocazione — cioè il trasferimento di un richiedente protezione internazionale, o di un beneficiario di protezione internazionale, da uno Stato membro a un altro — è un esempio pratico di solidarietà all'interno dell'Unione; ricorda inoltre che il Parlamento europeo ha chiesto fin dal 2009 un meccanismo vincolante per la distribuzione dei richiedenti asilo fra tutti gli Stati membri;

14. rileva che lo scorso anno il Consiglio ha adottato due decisioni per misure temporanee di ricollocazione nell'Unione (le «decisioni di ricollocazione») ⁽¹⁾, le quali comportano il trasferimento di richiedenti protezione internazionale dalla Grecia e dall'Italia in altri Stati Membri; osserva che, sebbene le decisioni di ricollocazione non eliminino le vigenti norme di Dublino sull'attribuzione della competenza, esse costituiscono però una «deroga temporanea» a tali norme;

15. ritiene che l'istituzione di misure urgenti di ricollocazione sia un passo nella giusta direzione e invita gli Stati membri ad adempiere quanto prima i loro obblighi connessi a tali misure;

16. ricorda che, ai fini delle decisioni di ricollocazione di cui sopra, la ricollocazione si applica solo alle nazionalità per le quali la percentuale di decisioni positive di riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione è stata pari o superiore al 75 % nel trimestre precedente, in base ai dati Eurostat; osserva che le decisioni di ricollocazione interesseranno un numero relativamente piccolo di persone, escludendo il gran numero di richiedenti provenienti da altri paesi terzi, che non possono essere ricollocati in forza di tali decisioni;

17. è preoccupato per il fatto che, conformemente alle attuali decisioni di ricollocazione, gli Stati membri di primo arrivo devono tuttora trattare le domande di protezione internazionale più complesse (e i ricorsi più complessi), organizzare periodi di accoglienza più lunghi, nonché coordinare i rimpatri delle persone cui alla fine non sarà riconosciuto il diritto alla protezione internazionale; ribadisce che qualsiasi nuova modalità di gestione del sistema comune europeo di asilo deve basarsi sulla solidarietà e su un'equa ripartizione delle responsabilità;

18. è del parere che, oltre ai criteri contenuti nelle decisioni di ricollocazione, vale a dire il PIL dello Stato membro, la popolazione dello Stato membro, il tasso di disoccupazione nello Stato membro e i numeri di richiedenti asilo nello Stato membro in passato, occorra prendere in considerazione altri due criteri, vale a dire le dimensioni del territorio dello Stato membro e la densità di popolazione dello Stato membro;

19. ritiene che nell'eseguire le ricollocazioni si dovrebbe tener conto, per quanto possibile nella pratica, delle preferenze del richiedente; riconosce che questo è un modo di scoraggiare i movimenti secondari e di incoraggiare i richiedenti stessi ad accettare le decisioni in materia di ricollocazione, ma che ciò non dovrebbe bloccare il processo di ricollocazione;

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.

Martedì 12 aprile 2016

Reinsediamento

20. ritiene che il reinsediamento sia una delle opzioni privilegiate per concedere un accesso sicuro e legale all'Unione ai rifugiati e a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale, qualora i rifugiati stessi non possano far ritorno nei loro paesi d'origine, né possano ricevere una protezione efficace o essere integrati nel paese ospitante;

21. osserva inoltre che il reinsediamento sotto gli auspici dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) è un programma umanitario consolidato e un utile strumento per gestire arrivi ordinati nel territorio degli Stati membri di persone che hanno bisogno di protezione internazionale;

22. sottolinea che, dati i flussi senza precedenti di migranti che hanno raggiunto e continuano a raggiungere le frontiere esterne dell'Unione, e dato il costante aumento del numero di persone che chiedono protezione internazionale, l'Unione ha bisogno di un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento, quale enunciato nell'agenda della Commissione sulla migrazione; raccomanda che tale approccio, per avere un impatto, preveda il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati rispetto al numero complessivo dei rifugiati che chiedono protezione internazionale nell'Unione, tenendo conto altresì delle esigenze globali di reinsediamento pubblicate ogni anno dall'UNHCR;

23. sottolinea che è necessario un programma permanente di reinsediamento a livello dell'Unione, con la partecipazione obbligatoria degli Stati membri, che preveda il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati, sulla base del numero complessivo di rifugiati che chiedono protezione nell'Unione;

Ammissione umanitaria

24. ricorda che l'ammissione umanitaria può essere utilizzata quale complemento del reinsediamento per dare protezione urgente, spesso di natura temporanea, quando ve n'è bisogno, ai soggetti più vulnerabili, ad esempio i minori non accompagnati o i rifugiati con disabilità, oppure quanti necessitano urgentemente di evacuazione sanitaria;

25. sottolinea che, nella misura in cui il reinsediamento rimane non disponibile per i cittadini di paesi terzi, tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire e attuare programmi di ammissione umanitaria;

Visti umanitari

26. ricorda che i visti umanitari danno modo a persone che hanno bisogno di protezione internazionale di entrare in un paese terzo per chiedere asilo; invita gli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità esistenti per fornire, in particolare alle persone vulnerabili, visti umanitari presso le ambasciate e gli uffici consolari dell'Unione nei paesi d'origine o di transito;

27. ritiene che coloro che necessitano di protezione internazionale dovrebbero poter richiedere un visto umanitario europeo direttamente presso qualsiasi consolato o ambasciata degli Stati membri e che, una volta concesso previa valutazione, tale visto umanitario dovrebbe consentire al suo possessore di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato, al solo scopo di presentare una richiesta di protezione internazionale; reputa pertanto necessario modificare il codice dei visti dell'Unione per includervi disposizioni più specifiche sui visti umanitari;

Sistema europeo comune di asilo (CEAS)

28. fa presente che sono necessarie ulteriori iniziative per garantire che il CEAS diventi un sistema davvero uniforme;

Martedì 12 aprile 2016

29. ricorda che, per migliorare l'armonizzazione, è assolutamente necessaria una valutazione globale (sotto forma di relazioni di valutazione della Commissione) dell'attuazione di questo pacchetto, seguita da rapidi interventi qualora l'attuazione sia insoddisfacente in taluni Stati membri;

30. osserva, ad esempio, che le domande inammissibili, le domande reiterate, le procedure accelerate e le procedure di frontiera sono tutte casi specifici in cui la rifusione della direttiva sulle procedure di asilo ha cercato di realizzare un delicato equilibrio tra l'efficienza del sistema e i diritti dei richiedenti, in particolare quelli delle persone vulnerabili, e sottolinea che tale equilibrio può essere conseguito soltanto se la legislazione è attuata pienamente e correttamente;

31. sottolinea l'importanza del controllo giudiziario su tutte le forme di trattenimento ai sensi delle leggi in materia di immigrazione e di asilo; ricorda che sia il diritto internazionale, sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione impongono agli Stati membri di esaminare opzioni alternative al trattenimento; invita gli Stati membri ad applicare correttamente le direttive sulle procedure di asilo e sulle condizioni di accoglienza in relazione all'accesso ai Centri di identificazione ed espulsione;

32. ricorda l'importanza di ridurre il numero di persone apolidi e incoraggia gli Stati membri a introdurre procedure per la determinazione dell'apolidia e a condividere buone prassi per quanto riguarda la raccolta di dati affidabili sugli apolidi e le procedure per la determinazione dell'apolidia;

Revisione del regolamento Dublino III

33. osserva che il funzionamento del regolamento Dublino III⁽¹⁾ ha fatto nascere molti interrogativi riguardo all'equità e alla solidarietà nella determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale; rileva che il sistema attuale non tiene sufficientemente conto della particolare pressione migratoria a cui sono sottoposti gli Stati membri situati ai confini esterni dell'Unione; ritiene che gli Stati membri debbano ammettere le difficoltà attualmente esistenti riguardo alla logica di Dublino e che l'Unione dovrebbe sviluppare opzioni di solidarietà sia tra gli Stati membri che tra i migranti interessati;

34. mette in rilievo che la pressione esercitata dal crescente numero di migranti che giungono nell'Unione sul sistema creato dal regolamento di Dublino ha mostrato che il sistema, così com'è attuato, ha ampiamente mancato i suoi due obiettivi primari: stabilire criteri obiettivi ed equi per l'attribuzione della competenza e assicurare un rapido accesso alla protezione internazionale; ribadisce le sue riserve circa l'attuale criterio in base al quale, attualmente, è lo Stato membro di primo ingresso a essere determinato come lo Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, e ritiene che tale criterio debba essere riveduto;

35. rileva inoltre che, allo stesso tempo, rimane alta l'incidenza dei movimenti secondari attraverso l'Unione; ritiene essere del tutto evidente che il sistema di Dublino, fin dalla sua creazione, non è stato concepito per ripartire la responsabilità tra gli Stati membri, bensì ha avuto come scopo principale la rapida attribuzione ad un unico Stato membro della competenza per il trattamento di una domanda d'asilo;

36. raccomanda che i criteri su cui si basano le due decisioni di ricollocazione siano direttamente incorporati nelle norme ordinarie dell'Unione per l'attribuzione della competenza per il trattamento delle domande di protezione internazionale; sottolinea che, in sede di revisione del regolamento di Dublino, occorre riesaminare il concetto di «richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale», dal momento che i migranti e i rifugiati che non rientrano in tale categoria dovranno poi comunque essere gestiti dallo Stato membro di primo arrivo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Martedì 12 aprile 2016

37. è del parere che l'Unione europea debba assicurare agli Stati membri che ricevono il maggior numero di domande d'asilo un sostegno finanziario e tecnico proporzionato e adeguato; ritiene che la solidarietà e le misure per la condivisione della responsabilità abbiano la loro ragione fondamentale nella necessità di migliorare la qualità e il funzionamento del CEAS;

38. fa presente che una possibile opzione per una revisione di fondo del sistema di Dublino consisterebbe nell'istituire una raccolta centralizzata delle domande a livello di Unione — considerando ciascun richiedente asilo come una persona che cerca asilo nell'Unione, vista come un tutto unico, e non in un singolo Stato membro — e nell'istituire un sistema centrale per l'attribuzione della competenza per tutti coloro che chiedono asilo nell'Unione; suggerisce che tale sistema potrebbe prevedere determinate soglie per Stato membro relative al numero degli arrivi, il che potrebbe probabilmente contribuire a disincentivare i movimenti secondari, dal momento che tutti gli Stati membri parteciperebbero pienamente al sistema centralizzato e non avrebbero più una competenza individuale per l'assegnazione dei richiedenti ad altri Stati membri; ritiene che tale sistema potrebbe funzionare sulla base di un certo numero di punti di crisi («hotspot»), a partire dai quali dovrebbe aver luogo la distribuzione nell'Unione; sottolinea che qualunque nuovo sistema per la determinazione della competenza dovrà tener conto dei concetti chiave di unità familiare e di interesse superiore del minore;

Riconoscimento reciproco

39. osserva che attualmente gli Stati membri riconoscono le decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri solo quando sono negative; ribadisce che il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle decisioni positive in materia di asilo costituisce un passo logico verso la corretta attuazione dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera a) TFUE, il quale prevede «uno status uniforme in materia di asilo (...) valido in tutta l'Unione»;

Direttiva sulla protezione temporanea

40. ricorda che, in caso di afflusso massiccio, la Commissione, di propria iniziativa o previo esame di una richiesta presentata da uno Stato membro, può proporre l'attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulla protezione temporanea (la «direttiva sulla protezione temporanea») ⁽¹⁾; osserva che l'attivazione effettiva richiede una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata; fa presente che la direttiva dovrebbe essere attivata quando vi è il rischio che il sistema d'asilo dell'Unione non sia in grado di far fronte all'afflusso massiccio o all'imminente afflusso massiccio di sfollati; mette tuttavia in evidenza che, dalla sua adozione nel 2001, la direttiva sulla protezione temporanea non è mai stata attivata;

41. rileva che la direttiva sulla protezione temporanea prevede anche l'eventualità dell'evacuazione di sfollati da paesi terzi, e che tale evacuazione consentirebbe l'uso di corridoi umanitari, in cooperazione con l'UNHCR, con l'obbligo per gli Stati membri di fornire all'occorrenza ogni agevolazione utile per l'ottenimento dei visti;

42. ritiene che i sistemi di asilo di alcuni Stati membri che si trovano in prima linea siano già chiaramente sovraccarichi e che si sarebbe dovuto fare ricorso alla direttiva sulla protezione temporanea, secondo la sua stessa logica; chiede in ogni caso che in sede di revisione di tale direttiva si stabilisca una chiara definizione di «afflusso massiccio»; ritiene che tale revisione della direttiva sulla protezione temporanea possa far parte del riesame del sistema di Dublino;

Integrazione

43. osserva che la partecipazione di tutti gli attori che intervengono nella società è essenziale e, pertanto, raccomanda che, nel rispetto delle competenze degli Stati membri per quanto concerne le misure di integrazione, si proceda a un rafforzamento dello scambio delle migliori pratiche in questo ambito; sottolinea che le misure di integrazione per tutti i cittadini di paesi terzi legalmente residenti dovrebbero promuovere l'inclusione, piuttosto che l'isolamento; rileva che gli enti regionali e locali, incluse le città, svolgono un ruolo chiave nei processi di integrazione;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Martedì 12 aprile 2016

44. mette in rilievo che gli Stati membri ospitanti devono offrire ai rifugiati sostegno e opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società; osserva che ciò dovrebbe includere necessariamente l'alloggio, corsi di alfabetizzazione e di lingua, il dialogo interculturale, l'istruzione e la formazione professionale come pure l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società, come previsto nella direttiva qualifiche⁽¹⁾; fa presente che i rifugiati, esattamente come i cittadini dell'Unione, hanno diritti e doveri negli Stati membri di accoglienza; sottolinea pertanto che l'integrazione è un processo bidirezionale e che il rispetto dei valori su cui è costruita l'Unione deve essere parte integrante del processo d'integrazione, così come deve esserlo il rispetto dei diritti fondamentali dei rifugiati;

45. ricorda che, a norma dell'articolo 15 della direttiva sulle condizioni di accoglienza, spetta agli Stati membri decidere a quali condizioni è concesso ai richiedenti protezione internazionale l'accesso ai rispettivi mercati del lavoro, purché tale accesso sia effettivo e sia assicurato entro i termini stabiliti al paragrafo 1 di tale articolo; riconosce che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare;

46. è del parere che, qualora le persone a cui è stata concessa protezione internazionale nell'Unione ricevano un'offerta di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata loro concessa la protezione, esse debbano avere la possibilità di usufruire di tale offerta;

47. ribadisce che un migliore riconoscimento delle qualifiche estere è un modo pratico per assicurare una maggiore integrazione dei cittadini di paesi terzi già presenti nell'Unione, e invita la Commissione ad avanzare proposte appropriate al riguardo;

48. esorta ad attuare programmi di integrazione privati e comunitari per le persone accettate per il reinsediamento, in cooperazione con gli Stati membri e le autorità locali e sulla base delle loro migliori pratiche;

Unità del nucleo familiare

49. incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per tenere uniti i nuclei familiari, il che sosterrà nel lungo termine le prospettive di integrazione, poiché in tal modo l'attenzione può essere focalizzata sulla costruzione di una nuova esistenza anziché sulle preoccupazioni per i familiari che continuano a trovarsi in condizioni di insicurezza;

50. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero superare gli eventuali ostacoli giuridici e pratici per accelerare il processo decisionale relativo al ricongiungimento familiare;

51. ritiene importante che, fintanto che il regolamento Dublino non sia stato sottoposto a una revisione radicale, gli Stati membri facciano un uso migliore delle clausole discrezionali in modo da rispettare il principio dell'unità familiare;

Minori

52. pone l'accento sulla posizione vulnerabile dei minori che giungono nell'Unione e ribadisce il diritto di ciascun minore di essere trattato in primo luogo come tale; invita gli Stati membri ad applicare integralmente le disposizioni specifiche del CEAS riguardanti i minori non accompagnati, compreso l'accesso all'assistenza legale, la tutela, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'alloggio e all'istruzione, il diritto a comunicare in una lingua che comprendono e di avere colloqui con funzionari debitamente formati; ribadisce che gli Stati membri non dovrebbero trattare i minori a causa della loro condizione di migranti;

53. ricorda che l'assistenza, l'informazione e la protezione dovrebbero essere estese anche ai minori non accompagnati e separati dalle famiglie, conformemente ai loro interessi superiori, e che è opportuno velocizzare il trattamento delle domande di ricongiungimento familiare presentate da minori non accompagnati e separati dalle famiglie;

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

Martedì 12 aprile 2016

54. rileva che una tutela efficace e un sistema di protezione che tenga conto delle esigenze dei minori sono elementi essenziali per prevenire abusi, negligenza e sfruttamento di minori privati delle cure genitoriali; sottolinea l'importanza di definire orientamenti dell'Unione per un sistema di tutela inteso a fornire adeguato sostegno e protezione e a garantire parità di trattamento per i minori stranieri e nazionali;

55. ritiene che l'accertamento dell'età debba essere svolto nel modo meno invasivo possibile, essere multidisciplinare e sicuro, rispettare l'integrità fisica e la dignità umana dei minori, prestando particolare attenzione alle ragazze, ed essere effettuato da professionisti ed esperti indipendenti e qualificati;

56. chiede agli Stati membri di raccogliere dati disaggregati sulla situazione dei minori rifugiati e migranti al fine di migliorare la capacità dei sistemi di garantirne l'integrazione;

Rimpatri

57. è consapevole che uno degli elementi da porre in essere nel quadro di una corretta attuazione del CEAS è un sistema di rimpatrio in condizioni di sicurezza per coloro che, a seguito di una valutazione individuale della domanda di asilo, sono dichiarati non ammissibili a beneficiare di protezione nell'Unione;

58. riconosce che, alla luce del fatto che nel 2014 il 36 % dei cittadini di paesi terzi ai quali era stato ingiunto di lasciare l'Unione è stato effettivamente rimpatriato, vi è l'esigenza di migliorare l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione;

59. ritiene che, per migliorare l'efficienza delle riammissioni e garantire la coerenza dei rimpatri a livello europeo, occorrerà adottare nuovi accordi UE in materia di riammissione, che dovrebbero prevalere rispetto agli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi;

60. ritiene che il rimpatrio dei migranti debba essere effettuato solo in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e procedurali dei migranti interessati e qualora il paese nel quale i migranti stanno per essere rimpatriati sia considerato sicuro; ribadisce a tal riguardo che i rimpatri volontari dovrebbero avere la priorità su quelli forzati;

61. fa presente che qualsiasi tentativo da parte degli Stati membri di «respingere» i migranti ai quali non è stata data l'opportunità di presentare domanda di asilo è contrario al diritto dell'Unione nonché al diritto internazionale e reputa che la Commissione dovrebbe adottare misure opportune nei confronti di eventuali Stati membri che tentino di attuare tali «respingimenti»;

Elenco dei paesi di origine sicuri

62. prende atto della recente proposta della Commissione relativa a un elenco dell'Unione dei paesi di origine sicuri, che modifica la direttiva sulle procedure d'asilo ⁽¹⁾; osserva che, qualora un siffatto elenco dell'Unione diventasse obbligatorio per gli Stati membri, potrebbe rappresentare, in linea di principio, uno strumento importante per facilitare le procedure di asilo, compreso il rimpatrio;

63. si rammarica dell'attuale situazione in cui gli Stati membri applicano elenchi diversi, che contengono paesi sicuri differenti, ostacolando così l'uniformità dell'applicazione e incentivando i movimenti secondari;

64. sottolinea, in ogni caso, che qualsiasi elenco di paesi di origine sicuri non dovrebbe pregiudicare il principio secondo cui ogni persona ha diritto a un adeguato esame individuale della propria domanda di protezione internazionale;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Martedì 12 aprile 2016

Procedure di infrazione

65. prende atto che, nel settembre 2015, la Commissione ha dovuto adottare 40 decisioni di infrazione relative all'attuazione del CEAS nei confronti di 19 Stati membri, che si aggiungono ad altre 34 procedure pendenti; ribadisce che il Parlamento dovrebbe essere tenuto pienamente informato delle procedure avviate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri che non hanno attuato il diritto dell'Unione in quest'ambito, o che non lo hanno attuato correttamente;
66. pone nuovamente in rilievo come sia essenziale che, una volta concordata e adottata la legislazione dell'Unione, gli Stati membri facciano la loro parte provvedendo alla sua attuazione;
67. prende atto, inoltre, che è impossibile valutare adeguatamente i vantaggi e gli svantaggi di taluni aspetti del CEAS, dato che numerosi Stati membri non hanno ancora attuato pienamente la legislazione;

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

68. raccomanda che l'EASO diventi, a lungo termine, l'organo di coordinamento principale del CEAS, al fine di garantire l'omogenea applicazione delle norme che disciplinano tale sistema; ribadisce che, nella misura in cui il CEAS diventerà autenticamente europeo, l'EASO deve a sua volta diventare, da semplice gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri, una vera e propria agenzia dell'Unione che fornisca sostegno operativo agli Stati membri e alle frontiere esterne; sottolinea a tale riguardo che occorre dotare l'EASO dei finanziamenti necessari e delle risorse umane richieste a breve, medio e lungo termine;
69. constata che il bilancio dell'EASO per il 2015 per la ricollocazione, il reinsediamento e la dimensione esterna ammontava a soli 30 000 euro; ribadisce che un bilancio così ridotto non può essere preso seriamente in considerazione alla luce degli avvenimenti in atto nel Mediterraneo e considerando i molteplici riferimenti all'EASO che figurano nelle decisioni in materia di ricollocazione; ricorda che saranno necessari, a breve, medio e lungo termine, aumenti significativi del bilancio dell'EASO, sia in termini di risorse umane che degli importi stanziati per le attività di ricollocazione e di reinsediamento;

Frontex e il nuovo sistema europeo di guardia costiera e di frontiera proposto

70. prende atto del ruolo recentemente svolto da Frontex nel prestare assistenza a eventuali imbarcazioni o persone in difficoltà in mare e riconosce il contributo che ha apportato, per mezzo delle operazioni congiunte Triton e Poseidon, al soccorso e al salvataggio di numerose vite umane nel Mediterraneo;
71. è consapevole che il sistema europeo di guardia costiera e di frontiera recentemente proposto è inteso a sostituire Frontex ed è finalizzato a garantire una gestione integrata delle frontiere a livello europeo alle frontiere esterne al fine di gestire efficacemente la migrazione e assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno; fa notare che, in linea con i trattati e i relativi protocolli, gli Stati membri che sono firmatari degli accordi Schengen ma che non fanno ancora parte dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, possono partecipare a tutte le azioni previste nell'ambito della nuova proposta e/o beneficiare delle stesse;
72. attende con interesse le negoziazioni su tale proposta all'interno delle istituzioni che ricoprono il ruolo di colegislatori e tra di esse, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 294 TFUE;

Schengen e la gestione e sicurezza delle frontiere esterne

73. ricorda che, sin dall'istituzione dello spazio Schengen, l'Unione è uno spazio privo di frontiere interne, che gli Stati membri di Schengen hanno elaborato una politica comune, da attuare in varie tappe, riguardo alle sue frontiere esterne e che un siffatto sistema si è sempre basato sulla logica intrinseca secondo cui l'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve andare di pari passo con misure compensatorie che rafforzino le frontiere esterne dello spazio Schengen, nonché la condivisione di informazioni attraverso il Sistema di informazione Schengen («SIS»);
74. riconosce che l'integrità dello spazio Schengen e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne sono subordinate a una gestione efficace delle frontiere esterne, all'applicazione di elevati standard comuni da parte di tutti gli Stati membri alle frontiere esterne, nonché all'efficacia dello scambio di informazioni tra gli Stati membri;

Martedì 12 aprile 2016

75. accetta il fatto che l'Unione abbia bisogno di rafforzare la protezione delle sue frontiere esterne e di sviluppare ulteriormente il CEAS, nonché il fatto che siano necessarie misure volte a migliorare la capacità dello spazio Schengen di raccogliere le nuove sfide che si profilano per l'Europa, salvaguardando i principi fondamentali della sicurezza e della libera circolazione delle persone;

76. segnala che l'accesso al territorio dello spazio Schengen è generalmente controllato alle frontiere esterne conformemente al codice frontiere Schengen e che, inoltre, ai cittadini di numerosi paesi terzi è richiesto un visto per entrare nello spazio Schengen;

77. ribadisce l'appello dell'UNHCR secondo cui il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali può essere garantito soltanto se le procedure e i piani operativi traducono tali obblighi in orientamenti pratici e chiari per il personale in forza alle frontiere, comprese le frontiere terrestri, marittime e aeree; segnala l'esigenza di rafforzare ulteriormente il meccanismo di protezione civile dell'Unione onde reagire agli eventi con ripercussioni di ampia portata che coinvolgono un numero rilevante di Stati membri;

78. sottolinea ancora una volta che, come nel caso della legislazione specifica in materia di asilo e migrazione, affinché la legislazione relativa alle frontiere interne ed esterne sia efficace, è essenziale che le misure stabilite a livello di Unione siano correttamente attuate dagli Stati membri; sottolinea che una migliore attuazione, da parte degli Stati membri, di tali misure alle frontiere esterne a seguito di un aumento della pressione è fondamentale e contribuirà, in certa misura, a dissipare i timori dei cittadini relativamente alla sicurezza;

79. prende atto che il 15 dicembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di revisione mirata del codice frontiere Schengen, che prevede l'introduzione di controlli sistematici per tutti i cittadini dell'Unione (non solo per i cittadini dei paesi terzi) tramite la consultazione delle pertinenti banche dati alle frontiere esterne dello spazio Schengen;

80. ritiene che lo spazio Schengen sia una delle maggiori conquiste dell'integrazione europea; osserva che il conflitto in Siria e i conflitti in altri luoghi della regione hanno determinato un numero senza precedenti di arrivi di migranti e rifugiati nell'Unione, una situazione che, a sua volta, ha rivelato le carenze in alcune parti delle frontiere esterne dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che, in risposta a ciò, alcuni Stati membri abbiano sentito la necessità di chiudere le proprie frontiere interne o di introdurre controlli temporanei alle frontiere, mettendo così in discussione il corretto funzionamento dello spazio Schengen;

Punti di crisi («hotspot»)

81. ricorda che, nel quadro dell'approccio basato sui punti di crisi («hotspot») proposto dalla Commissione nell'Agenda europea sulla migrazione, l'Agenzia per le frontiere, EASO, Europol ed Eurojust sono chiamati a prestare assistenza operativa agli Stati membri conformemente ai rispettivi mandati;

82. segnala, a tale proposito, che le agenzie dell'Unione hanno bisogno delle risorse necessarie per poter svolgere i compiti loro assegnati; insiste sulla necessità che le agenzie dell'Unione e gli Stati membri tengano il Parlamento pienamente informato delle attività svolte nei punti di crisi;

83. prende atto che entrambe le decisioni in materia di ricollocazione prevedono che sia fornito un sostegno operativo all'Italia e alla Grecia nei punti di crisi per effettuare lo screening dei migranti subito dopo il loro arrivo, registrarne la domanda di protezione internazionale, fornire informazioni sulla ricollocazione ai richiedenti, organizzare le operazioni di rimpatrio per quanti non hanno fatto domanda di protezione internazionale e non hanno altrimenti diritto a rimanere o per coloro la cui domanda non ha avuto buon esito, nonché per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione;

84. chiede che tali punti di crisi siano istituiti quanto prima, in modo da fornire una concreta assistenza operativa agli Stati membri interessati; chiede che siano assegnate risorse tecniche e finanziarie e che sia garantito il sostegno agli Stati membri di primo arrivo, come l'Italia e la Grecia, onde assicurare la registrazione rapida ed efficace di tutti i migranti in arrivo nell'Unione e il loro rinvio alle autorità competenti, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali; ritiene che un sostegno rapido ed efficace da parte dell'Unione agli Stati membri e l'accettazione di tale sostegno siano importanti ai fini della fiducia reciproca;

Martedì 12 aprile 2016

85. riconosce che uno degli scopi principali dei punti di crisi è quello di consentire all'Unione di accordare protezione e assistenza umanitaria in modo rapido a coloro che ne hanno bisogno; sottolinea che occorre prestare una grande attenzione onde garantire che la classificazione dei migranti nei punti di crisi sia effettuata nel pieno rispetto dei diritti di tutti i migranti; riconosce, tuttavia, che una corretta identificazione dei richiedenti protezione internazionale nel primo punto di arrivo nell'Unione dovrebbe contribuire ad agevolare il funzionamento complessivo di un CEAS riformato;

Diritto penale correlato alla migrazione

86. prende atto che, nel piano d'azione contro il traffico di migranti, la Commissione afferma che sta valutando una revisione della direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;

87. ritiene che una siffatta revisione sia necessaria e che debba essere altresì valutata l'introduzione di un sistema che consenta alle vittime della tratta e del traffico di esseri umani di farsi avanti e contribuire a un'efficace azione penale nei confronti dei responsabili, senza temere di essere a loro volta perseguiti penalmente;

88. prende atto che la Commissione sta valutando una revisione della direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; è del parere che chi fornisce diversi tipi di assistenza umanitaria a quanti ne hanno bisogno non dovrebbe essere criminalizzato e che la legislazione dell'Unione dovrebbe rispecchiare questo principio;

89. sottolinea che un altro passo decisivo verso lo smantellamento delle reti criminali di traffico e tratta consiste nel privilegiare le indagini finanziarie, poiché rintracciare e confiscare i proventi di tali reti criminali è fondamentale ai fini del loro indebolimento e, infine, smantellamento; invita gli Stati membri, a tale proposito, a recepire in modo rapido ed efficace la quarta direttiva antiriciclaggio;

90. ricorda che, onde garantire che le indagini penali siano condotte in modo efficace, la formazione degli operatori è essenziale affinché gli attori interessati comprendano appieno il fenomeno che cercano di contrastare e sappiano riconoscerlo in fase iniziale;

Cooperazione con i paesi terzi

91. segnala che il pilastro in materia di asilo e protezione internazionale costituito dall'approccio globale dell'UE in materia di migrazione e mobilità (Global Approach to Migration and Mobility — GAMM) dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, con un maggiore coinvolgimento dei paesi terzi; constata che le iniziative in atto in questo settore, nel quadro dei programmi di protezione regionale (PPR) o dei programmi di protezione e sviluppo regionale (PPSR), sono incentrate sullo sviluppo di capacità per contrastare le reti criminali di traffico e tratta di esseri umani all'interno dei paesi terzi di origine e di transito; prende atto, nel contempo, che la componente di reinsediamento all'interno di questi programmi continua a essere limitata; ritiene che gli sforzi in termini di sviluppo di capacità e le attività di reinsediamento debbano essere intensificati e attuati di concerto con i paesi terzi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati;

92. riconosce che lo strumento fondamentale che fissa gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione in materia di migrazione, asilo e frontiere è il GAMM; prende atto che questa denominazione comprende vari strumenti, tra cui i dialoghi regionali, i dialoghi bilaterali, i partenariati per la mobilità, le agende comuni sulla migrazione e la mobilità, gli accordi di riammissione, gli accordi di facilitazione del visto e di esenzione dai visti nonché i PPR e i PPSR;

Martedì 12 aprile 2016

93. è consapevole che la dimensione esterna dovrebbe focalizzarsi sulla cooperazione con i paesi terzi nel contrastare i flussi irregolari verso l'Europa, affrontandone le cause profonde; è altresì consapevole che il partenariato e la cooperazione con i principali paesi di origine, transito e destinazione dovrebbero continuare a essere in primo piano, ad esempio mediante i processi di Khartoum e di Rabat, il dialogo Africa-UE sulla migrazione e la mobilità, il processo di Budapest e il processo di Praga;

94. ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri devono essere selettivi nel dare sostegno alle autorità di contrasto dei paesi terzi, tenendo conto dei loro eventuali precedenti in materia di violazione dei diritti umani dei migranti;

95. raccomanda che la cooperazione con i paesi terzi comporti la valutazione dei sistemi di asilo di tali paesi, del loro sostegno a favore dei rifugiati e della loro capacità e volontà di lottare contro la tratta e il traffico di esseri umani verso e attraverso i suddetti paesi;

96. invita l'Unione ad assistere i paesi terzi nella costruzione di sistemi di asilo e strategie di integrazione, onde consentire ai cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale di cercare tale protezione sul posto; ritiene che l'Unione debba adottare nei confronti della cooperazione con i paesi terzi un approccio che sia vincente per tutte le parti interessate, ovvero vantaggioso per l'Unione, per il paese terzo in questione nonché per i rifugiati e i migranti nel paese terzo;

97. ricorda che l'UE ha intensificato la propria cooperazione esterna con i paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo per rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei rifugiati e ha lanciato nuove iniziative di cooperazione, come il piano d'azione comune UE-Turchia; sottolinea, a tale proposito, la necessità che tutte le parti in gioco rispettino gli impegni che incombono loro in virtù del piano d'azione comune, fra cui quello di affrontare le cause profonde dell'afflusso massiccio di siriani, quello di potenziare la cooperazione per dare sostegno ai siriani sotto protezione temporanea e alle comunità che li ospitano in Turchia, nonché, per quest'ultima, l'impegno di prevenire i flussi migratori irregolari diretti dal proprio territorio verso l'Unione;

Campagne di sensibilizzazione

98. segnala che molte delle persone che si affidano alle reti di trafficanti hanno una certa consapevolezza dei pericoli che dovranno affrontare nel viaggio potenzialmente pericoloso verso l'Europa, ma scelgono comunque di intraprendere tale viaggio in quanto i rischi ad esso associati sono considerati minori rispetto a quelli che correrebbero restando;

99. si compiace del fatto che il Piano d'azione contro il traffico di migranti colleghi il lancio di nuove campagne di sensibilizzazione alla valutazione di quelle esistenti; raccomanda che, nell'ambito di tali campagne, siano fornite informazioni sui criteri utilizzati per determinare lo status di protezione nell'UE, in quanto tali informazioni potrebbero convincere alcuni migranti (che rischiano di imbarcarsi in un viaggio pericoloso solo per poi essere rimpatriati qualora non venga loro concessa la protezione) a non effettuare il viaggio;

Affrontare le cause profonde

100. ribadisce che l'Unione deve adottare una strategia di lungo periodo per contribuire a contrastare i «fattori di spinta» (conflitti, persecuzioni, pulizia etnica, violenza generalizzata o altri fattori come la povertà estrema, i cambiamenti climatici o le catastrofi naturali) che costringono le persone a mettersi nelle mani delle reti criminali di trafficanti, che vedono come l'unica possibilità per raggiungere l'Unione;

101. rammenta che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha altresì invitato l'Unione ad aprire canali di migrazione regolare, in modo da consentire ai migranti di utilizzare sistemi formali di entrata e di uscita, anziché dover ricorrere alle reti criminali dei trafficanti;

102. sottolinea che il recente aumento dell'afflusso di rifugiati nell'Unione ha dimostrato che le misure preventive, da sole, non bastano a gestire l'attuale fenomeno migratorio;

Martedì 12 aprile 2016

103. riconosce che, nel lungo termine, occorre dare un maggiore impulso per risolvere le questioni geopolitiche che incidono sulle cause profonde della migrazione, dal momento che in situazioni di guerra, povertà, corruzione, fame e mancanza di opportunità, le persone continueranno a sentirsi costrette a fuggire in Europa, a meno che l'Unione non pensi a come contribuire alla ricostruzione di tali paesi; osserva che ciò significa che la Commissione e gli Stati membri devono mettere a disposizione risorse finanziarie per contribuire allo sviluppo di capacità nei paesi terzi, ad esempio facilitando gli investimenti e l'istruzione, potenziando e applicando i sistemi di asilo, aiutando a gestire meglio le frontiere e rafforzando gli assetti giuridici e i sistemi giudiziari in tali paesi;

Finanziamenti destinati ai paesi terzi

104. osserva che il principale strumento di finanziamento destinato ai paesi terzi è costituito dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), che include l'unico finanziamento tematico globale dell'UE per la migrazione disponibile nell'ambito del Programma su beni pubblici e sfide globali, e gestito dalla Direzione generale (DG) della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DEVCO); osserva inoltre che, come avviene per i fondi assegnati direttamente agli Stati membri, altre DG della Commissione europea e organismi dell'UE sono coinvolti nella gestione del DCI: ad esempio, l'assistenza dell'Unione ai paesi della politica di vicinato è fornita dalla DG Politica di vicinato e negoziati di allargamento attraverso lo Strumento per l'assistenza preadesione, gli aiuti umanitari sono forniti dalla DG Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO), mentre il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestisce lo Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace; ricorda che, dal momento che i due fondi gestiti dalla DG Migrazione e affari interni (HOME) — l'AMIF e l'ISF — presentano anche una dimensione esterna, il panorama del finanziamento esterno contempla ora un nuovo soggetto;

105. si compiace della recente istituzione del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa e dell'impegno di destinare 1,8 miliardi di euro al Fondo, il che aggiunge un elemento supplementare ai finanziamenti destinati ai paesi terzi; invita gli Stati membri a continuare a contribuire al Fondo;

106. raccomanda che, in linea con quanto previsto dal GAMM, i quattro pilastri tematici che affrontano (i) migrazione legale e mobilità, (ii) migrazione irregolare e tratta degli esseri umani, (iii) protezione internazionale e (iv) impatto della migrazione sullo sviluppo, siano considerati di pari importanza nel quadro della politica esterna e dei finanziamenti dell'UE;

Trasparenza dei finanziamenti

107. osserva che la politica dell'UE in materia di migrazione trova attuazione mediante diversi strumenti strategici, ciascuno dei quali persegue obiettivi specifici che non sono necessariamente interconnessi, e rileva che il coordinamento dei finanziamenti tra i numerosi attori coinvolti risulta essere insufficiente; fa notare che la frammentazione delle linee di bilancio e delle responsabilità crea una struttura gestionale che potrebbe rendere difficile fornire una panoramica globale delle modalità con cui i diversi fondi disponibili vengono assegnati e infine utilizzati; fa notare inoltre che tale frammentazione rende più arduo quantificare l'entità complessiva della spesa dell'Unione per la politica migratoria;

108. è dell'avviso che occorra fornire tale panoramica globale dei finanziamenti dell'Unione in materia di migrazione, sia all'interno che all'esterno dell'UE, in quanto la sua assenza costituirebbe un chiaro ostacolo alla trasparenza e alla sana definizione delle politiche; segnala, a tale proposito, che un'eventuale opzione potrebbe essere quella di prevedere un sito Internet contenente una banca dati di tutti i progetti finanziati dall'UE in relazione alla politica migratoria; sottolinea che la necessità di trasparenza si estende anche alle linee di bilancio, al fine di garantire finanziamenti adeguati per tutti gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di migrazione;

109. ricorda che l'impatto positivo dei fondi dell'UE in materia di migrazione si basa su processi a livello nazionale e unionale volti a garantire la trasparenza; ritiene opportuno esaminare in che modo le attività di monitoraggio e valutazione possano assumere carattere permanente anziché essere solamente processi ex post e reputa che il ruolo della Corte dei conti dovrebbe essere rafforzato in questo senso; osserva che sarebbe opportuno definire indicatori qualitativi e quantitativi comparabili che consentano di misurare l'impatto dei fondi UE e valutare se i loro obiettivi sono stati raggiunti;

Martedì 12 aprile 2016

Finanziamenti aggiuntivi per la migrazione

110. accoglie con favore i finanziamenti aggiuntivi resi disponibili nel bilancio 2016 dell'Unione per avviare le azioni intese ad affrontare gli attuali fenomeni migratori; segnala che la maggior parte di tali nuovi fondi costituisce un finanziamento a titolo del Quadro finanziario pluriennale (QFP) anticipato, con il risultato che l'UE spenderà oggi ciò che era previsto spendesse domani;

111. concorda sul fatto che, mentre le recenti proposte di bilancio e i finanziamenti aggiuntivi previsti nel bilancio dell'Unione per il 2016, incluso l'utilizzo dello strumento di flessibilità, andrebbero accolti con favore, i finanziamenti a medio e lungo termine continuano a suscitare preoccupazione; è preoccupato per il fatto che l'aumento degli importi proposto per le linee di bilancio nel quadro dell'AMIF per il 2016 non è stato accompagnato da una proposta di revisione delle risorse complessive disponibili a titolo di tale fondo per il periodo di finanziamento 2014-2020; è consapevole che, in assenza di interventi, i finanziamenti disponibili nel quadro dell'AMIF saranno esauriti ben prima del 2020;

112. incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente legati alla politica migratoria, ma che è possibile utilizzare per finanziare le azioni in tale settore (ad esempio azioni di integrazione), come quelli disponibili nel quadro del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di Orizzonte 2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza»;

113. raccomanda che nell'ambito della revisione del QFP, in programma per la fine del 2016, siano previste sostanziali risorse aggiuntive nel quadro della rubrica 3 del bilancio dell'Unione (Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia), affinché siano resi disponibili finanziamenti adeguati, commisurati alle tendenze migratorie e al relativo fabbisogno finanziario delle politiche dell'UE e degli Stati membri in materia di asilo, migrazione e integrazione;

Coinvolgimento della società civile

114. osserva che l'ottenimento di fondi operativi costituisce una delle sfide fondamentali per le ONG, dal momento che la maggior parte dei finanziamenti concessi sono legati ai progetti; afferma che le iniziative di volontariato e della società civile intese a fornire assistenza ai migranti dovrebbero essere promosse e, se del caso, finanziate dalla Commissione e dagli Stati membri; invita gli Stati membri e la Commissione a cercare, ove possibile e opportuno, di finanziare progetti gestiti da organizzazioni della società civile che operano nei settori della migrazione, dell'integrazione e dell'asilo;

115. ribadisce che occorre garantire il coinvolgimento della società civile nello sviluppo delle azioni dell'Unione e dei programmi nazionali, in linea con il principio di partenariato quale sancito nell'AMIF; propone che, a livello dell'Unione, sia valutata la possibilità di prevedere consultazioni regolari tra la Commissione e le pertinenti organizzazioni della società civile che si occupano di questioni legate a migrazione, asilo e integrazione;

Tendenze demografiche

116. rileva che, prima dell'aumento degli afflussi migratori verso l'Unione registrato nel 2015, uno studio condotto dall'OCSE e dalla Commissione nel 2014 indicava che la popolazione in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) nell'Unione sarebbe diminuita di 7,5 milioni di persone tra il 2013 e il 2020 e che, se la migrazione netta fosse esclusa dalle proiezioni, tale diminuzione sarebbe ancora più pronunciata, pari cioè a 11,7 milioni di persone in meno tra la popolazione in età lavorativa;

117. fa notare, tuttavia, che a novembre 2015 il tasso di disoccupazione giovanile tra tutti gli Stati membri si attestava al 20 %;

118. osserva inoltre che, stando a recenti proiezioni di Eurostat, la proporzione tra le persone di età pari o superiore a 65 anni rispetto a quelle di età compresa tra i 15 e i 64 anni passerà dal 27,5 % dell'inizio del 2013 a quasi il 50 % entro il 2050; osserva che, in base a tali dati, l'attuale proporzione di quattro persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni si trasformerà in una proporzione di solo due persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni;

Martedì 12 aprile 2016

Migrazione legale di lavoratori

119. afferma che la base giuridica per la gestione della migrazione legale a livello dell'Unione è definita all'articolo 79 TFUE;

120. riconosce che l'articolo 79, paragrafo 5, attribuisce agli Stati membri il diritto specifico di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercare un lavoro;

121. fa notare che la strategia Europa 2020 ha individuato la necessità di definire una politica globale in materia di migrazione dei lavoratori e di garantire una maggiore integrazione dei migranti al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

122. osserva che il vigente quadro legislativo dell'Unione che disciplina l'accesso di cittadini di paesi terzi al lavoro nell'Unione è piuttosto frammentato, in quanto si concentra su specifiche categorie di lavoratori anziché regolamentare in maniera generale la situazione di tutti i lavoratori migranti;

123. è dell'avviso che, nel lungo periodo, l'Unione dovrà definire regole più generali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione al suo interno, nell'ottica di superare le lacune individuate nel mercato del lavoro dell'Unione;

Necessità di dati più adeguati

124. sollecita una panoramica globale del mercato del lavoro nell'Unione quale prerequisito fondamentale per l'elaborazione di politiche a favore del mercato del lavoro; segnala la necessità di sviluppare strumenti atti a individuare e prevedere in maniera più adeguata le esigenze, presenti e future, del mercato del lavoro dell'Unione; suggerisce, a tal proposito, che gli strumenti esistenti, come quelli messi a punto dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) o dall'OCSE, siano migliorati sulla base delle statistiche internazionali relative alla potenziale offerta di manodopera proveniente da paesi terzi, o inglobino addirittura tali statistiche, al fine di fornire un quadro più accurato della situazione;

125. è dell'avviso che dati migliori e strumenti potenziati per l'analisi di tali dati possano aiutare i responsabili politici a determinare le future politiche in materia di migrazione dei lavoratori, e ritiene che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero individuare le lacune presenti nei rispettivi mercati del lavoro, così da coprire i posti di lavoro che, altrimenti, rimarrebbero vacanti;

Sfruttamento lavorativo

126. rileva che lo sfruttamento lavorativo può avvenire in conseguenza della tratta di esseri umani, del traffico di migranti, o persino in assenza di tali fenomeni, con il risultato che gli sfruttatori dei migranti irregolari, negli Stati membri ove ciò non costituisce reato, rimangono impuniti;

127. deplora che il basso rischio di essere individuati e/o perseguiti penalmente a cui sono esposti i datori di lavoro che sfruttano la manodopera di migranti irregolari rappresenti un fattore importante nello sfruttamento lavorativo, soprattutto nei settori maggiormente a rischio (l'agricoltura, il settore edile, il settore alberghiero e della ristorazione nonché quello dei collaboratori domestici e dei servizi di assistenza); ritiene che per affrontare questa situazione di impunità sia necessario, in primo luogo, assicurare che tutti i casi di grave sfruttamento di manodopera siano considerati reato e adeguatamente puniti a norma del diritto nazionale e, in secondo luogo, aumentare le ispezioni sul lavoro nei settori a rischio;

128. prende atto del fatto che, attualmente, in numerosi Stati membri, lo sfruttamento lavorativo costituisce reato soltanto quando ha luogo come una forma della tratta di esseri umani, cosa che lascia un grande vuoto legislativo in tutti i casi in cui gli sfruttatori della manodopera non sono stati coinvolti nella tratta stessa ovvero non è stato possibile dimostrarne il coinvolgimento;

Martedì 12 aprile 2016

129. ribadisce che occorre attuare pienamente e applicare correttamente nella pratica le procedure speciali volte ad assicurare l'agevolazione delle denunce previste dalla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sulle «sanzioni nei confronti dei datori di lavoro»); ritiene che sia necessaria una maggiore protezione per le vittime della tratta di esseri umani o del traffico di migranti introdotte illegalmente nell'Unione che cooperano e, così facendo, agevolano il perseguimento degli autori di tali reati; suggerisce, inoltre, di sostenere l'istituzione di una coalizione europea delle imprese contro la tratta di esseri umani (come proposto nella strategia dell'UE contro la tratta degli esseri umani del 2014), con l'obiettivo di sviluppare catene di approvvigionamento non colluse con la tratta di esseri umani;

130. ritiene che, in conclusione, qualsiasi sforzo per eliminare lo sfruttamento lavorativo dei migranti debba seguire un duplice approccio: da un lato, perseguire efficacemente i datori di lavoro che commettono abusi, dall'altro proteggere le vittime di tale sfruttamento;

Revisione della «Carta blu»

131. rammenta che, nell'Agenda sulla migrazione, la Commissione aveva annunciato la sua intenzione di rivedere la direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (direttiva «Carta blu»), esaminando in particolare le questioni del campo di applicazione (inclusendovi eventualmente gli imprenditori disposti a investire in Europa) e del miglioramento delle norme in materia di mobilità all'interno dell'UE;

132. ribadisce che la relazione di attuazione della Commissione sulla vigente direttiva «Carta blu» ne sottolinea le carenze, fra cui il livello assai ridotto di armonizzazione, dovuto all'ampio potere discrezionale conferito agli Stati membri in materia di attuazione, in particolare per quanto riguarda il diritto degli Stati membri di mantenere regimi nazionali paralleli;

133. ritiene inoltre che la direttiva non debba concentrarsi soltanto sulle attività lavorative altamente qualificate, ma anche su attività mirate che richiedono qualifiche elevate e per le quali sia dimostrato esservi carenza di manodopera; ritiene inoltre che la revisione della Carta blu debba essere ambiziosa e mirata allo stesso tempo e cercare di eliminare le incoerenze della direttiva esistente, in particolare per quanto riguarda i regimi nazionali paralleli; raccomanda di prendere in considerazione la possibilità di rivedere il suo campo di applicazione al fine di includervi i cittadini di paesi terzi che potrebbero contribuire a superare le carenze individuate nei mercati del lavoro dell'Unione;

o

o o

134. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché all'EASO, a Frontex, a Europol, a Eurojust, alla FRA, a eu-LISA, al Consiglio d'Europa, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0103

Relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulle relazioni annuali 2012 e 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (2014/2252(INI))**

(2018/C 058/03)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽¹⁾,
- viste le modalità pratiche, convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'applicazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del TFUE in caso di accordi in prima lettura,
- vista la propria risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità («Legiferare meglio» — 19^a relazione riguardante l'anno 2011) ⁽²⁾,
- vista la propria risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18^a relazione riguardante l'anno 2010 — «Legiferare meglio» — applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ⁽³⁾,
- vista la propria risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente ⁽⁴⁾,
- viste la relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità della Commissione (COM(2013)0566) e la relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità della Commissione (COM(2014)0506),
- viste le conclusioni del Consiglio sulla regolamentazione intelligente del 4 dicembre 2014,
- viste le conclusioni della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea del 21 aprile 2015,
- viste le relazioni semestrali della COSAC «on Developments in European Union Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny» (sugli sviluppi delle procedure e delle pratiche dell'Unione europea relative al controllo parlamentare) del 27 settembre 2012, del 17 maggio 2013, del 4 ottobre 2013, del 19 giugno 2014 e del 14 novembre 2014,
- vista la relazione finale, del 14 ottobre 2014, del «High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens» (gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi), intitolata «Cutting Red Tape in Europe — Legacy and Outlook» (Alleggerire le formalità amministrative in Europa — Bilancio e prospettive) ⁽⁵⁾,
- visti gli articoli 52 e 132 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per gli affari costituzionali(A8-0301/2015),

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0061.

⁽³⁾ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.

⁽⁴⁾ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf

Martedì 12 aprile 2016

- A. considerando che nel 2012 la Commissione ha ricevuto pareri motivati riguardanti 83 proposte legislative; che il numero totale dei pareri pervenuti nel 2012 è stato di 292, inclusi i pareri che non avevano i requisiti per essere considerati pareri motivati;
- B. considerando che nel 2013 la Commissione ha ricevuto pareri motivati riguardanti 99 proposte legislative; che il numero totale dei pareri pervenuti nel 2013 è stato di 313, inclusi i pareri che non avevano i requisiti per essere considerati pareri motivati;
- C. considerando che nel 2012 i parlamenti nazionali hanno formulato 12 pareri motivati sulla proposta Monti II ⁽¹⁾, per un totale di 19 voti (la soglia essendo di 18 voti), facendo così scattare per la prima volta il cosiddetto «cartellino giallo», che obbliga l'istituzione che ha presentato la proposta a riesaminarla e a motivare la decisione con cui ritira, modifica o mantiene la proposta;
- D. considerando che la Commissione ha ritirato la proposta Monti II, dichiarando tuttavia di considerarla conforme al principio della sussidiarietà e di ritirarla a causa dell'insufficiente appoggio alla proposta in seno al Parlamento europeo e al Consiglio ⁽²⁾;
- E. considerando che nel 2013 i parlamenti nazionali hanno formulato 13 pareri motivati sulla proposta per l'istituzione della Procura europea ⁽³⁾, per un totale di 18 voti, facendo così scattare per la seconda volta la procedura del cartellino giallo;
- F. considerando che la Commissione ha concluso che la proposta era conforme al principio di sussidiarietà e che non era necessario ritirarla né modificarla; che la Commissione ha dichiarato che avrebbe tenuto in debita considerazione i pareri motivati nel corso del processo legislativo ⁽⁴⁾;
- G. considerando che diversi parlamenti nazionali hanno espresso preoccupazione per l'impostazione della Commissione, giudicando insufficienti le motivazioni e le argomentazioni da essa adottate; che la commissione giuridica e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo hanno tenuto discussioni su tale questione;
- H. considerando che nei successivi negoziati con il Consiglio riguardo al Procuratore europeo il campo d'applicazione e le metodologie di lavoro sono state ridotte rispetto alla proposta originaria sulla quale erano stati formulati i pareri motivati;
- I. considerando che, in virtù del suo diritto d'iniziativa, la Commissione ha la responsabilità di assicurare che le scelte appropriate circa l'opportunità di proporre un'azione a livello di UE e le modalità di tale proposta siano fatte in una fase precoce dello sviluppo delle politiche;
- J. considerando che la Commissione si sta accingendo a una revisione degli orientamenti per il processo della valutazione d'impatto, che prende in considerazione anche gli aspetti della sussidiarietà e della proporzionalità;
- K. considerando che il Parlamento ha istituito una propria Unità Valutazione d'impatto, la quale nel 2013 ha prodotto 50 analisi iniziali e due analisi dettagliate delle valutazioni d'impatto della Commissione;
- L. considerando che i parlamenti nazionali hanno osservato che quando s'introducono importanti e numerosi poteri delegati diventa difficile valutare adeguatamente se le norme finali rispetteranno il principio di sussidiarietà;

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi — (COM(2012)0130).

⁽²⁾ Lettera del 12 settembre 2012 del Vicepresidente Šefčovič ai parlamenti nazionali.

⁽³⁾ Proposta della Commissione per l'istituzione della Procura europea — (COM(2013)0534).

⁽⁴⁾ Comunicazione del 27 novembre 2013 al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali sul riesame della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, a norma del protocollo n. 2 (COM(2013)0851).

Martedì 12 aprile 2016

M. considerando che il controllo della sussidiarietà e della proporzionalità, come pure la valutazione d'impatto, sono eseguiti soltanto all'inizio del processo legislativo;

1. osserva che i principi di sussidiarietà e proporzionalità sono principi guida fondamentali per l'Unione europea;
2. sottolinea che l'esercizio delle competenze dell'UE dovrebbe essere guidato dai principi di sussidiarietà e proporzionalità, come sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea; valuta positivamente il fatto che nel 2012 e nel 2013 il rispetto di questi due principi sia stato oggetto di attento controllo da parte delle istituzioni dell'UE e dei parlamenti nazionali;
3. accoglie con favore la maggiore partecipazione e il più stretto coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo negli ultimi anni, il che ha condotto a un'accresciuta consapevolezza circa i principi su cui è fondata l'UE, ivi inclusi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nel contesto interistituzionale; rileva tuttavia che vi è ancora del lavoro da fare in questo campo; propone, come primo passo, che la Commissione s'impegni in un dibattito annuale con ciascun parlamento nazionale al fine di rafforzare il suo dialogo con tali parlamenti;
4. ritiene inoltre che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità rappresentano il punto di partenza per la formulazione delle politiche; sottolinea pertanto l'importanza di valutare all'inizio del processo legislativo se gli obiettivi politici possano essere conseguiti meglio a livello europeo piuttosto che attraverso iniziative nazionali o regionali;
5. mette in rilievo l'importanza dei parlamenti e della loro incidenza sul territorio e vicinanza ai cittadini, e chiede che, ove opportuno, essi siano maggiormente coinvolti nel sistema di allerta precoce;
6. rileva tuttavia che la maggior parte dei pareri dei parlamenti nazionali è presentata soltanto da un numero ridotto di camere nazionali; incoraggia le altre camere a partecipare di più al dibattito europeo;
7. sottolinea che le istituzioni europee devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 2 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, principi che sono di carattere generale e che vincolano le istituzioni nell'esercizio delle competenze dell'Unione, fatta eccezione per i settori di competenza esclusiva dell'Unione stessa, nei quali il principio di sussidiarietà non è applicabile;
8. ritiene che il meccanismo per la verifica del principio di sussidiarietà rivesta grande importanza per la cooperazione tra istituzioni europee e nazionali;
9. osserva che le relazioni annuali preparate dalla Commissione hanno un carattere alquanto routinario e invita la Commissione a valutare la possibilità di preparare relazioni più approfondite riguardo al modo in cui il principio di sussidiarietà e di proporzionalità sono osservati nella definizione delle politiche dell'UE;
10. prende atto della metodologia adottata dalla Commissione nelle relazioni annuali per il 2012 e il 2013, nelle quali si utilizzano statistiche che classificano i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali su un pacchetto di proposte come un unico parere motivato, anziché come un parere motivato per ciascuna delle singole proposte;
11. osserva che, globalmente, la percentuale di pareri motivati sul totale dei pareri presentati è aumentata in modo significativo rispetto al 2010 e al 2011, e che nel 2012 i pareri motivati hanno rappresentato il 25 % del totale, mentre nel 2013 hanno costituito il 30 % dei pareri presentati dai parlamenti nazionali nel quadro della procedura del protocollo n. 2; rileva a questo proposito la consultazione dei parlamenti nazionali nel processo legislativo;

Martedì 12 aprile 2016

12. sottolinea che il 2012 è stato l'anno in cui i parlamenti nazionali hanno fatto scattare per la prima volta la procedura cosiddetta del «cartellino giallo» riguardo al principio di sussidiarietà, il che è avvenuto in risposta alla proposta della Commissione per un regolamento sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (Monti II); nota che la Commissione, pur concludendo che non vi era stata violazione del principio di sussidiarietà, ha ritirato la proposta a causa dell'insufficiente sostegno politico; osserva che un secondo «cartellino giallo» è scattato nel 2013 sulla proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (EPPO); prende atto che la Commissione ha concluso che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà e ha deciso di mantenerla;

13. osserva che i pareri motivati emessi dai parlamenti nazionali mettono in evidenza l'esistenza di diverse interpretazioni dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; ricorda in questo contesto che il principio di sussidiarietà, quale formulato nei trattati, consente all'Unione di agire nei settori che non sono di sua competenza esclusiva soltanto «se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione»; ricorda altresì che, «in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati»; incoraggia i parlamenti nazionali ad essere fedeli alla lettera del TUE nel valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; raccomanda vivamente che i parlamenti nazionali e le istituzioni europee procedano a scambi di opinioni e prassi in materia di controllo della sussidiarietà e della proporzionalità;

14. osserva che i pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali variano notevolmente per quanto riguarda il tipo di argomentazioni sollevate e la forma; si duole dell'assenza di modelli comuni, che rende più difficile valutare su quale base i parlamenti nazionali intervengono;

15. ricorda le perplessità manifestate in precedenti relazioni dal Parlamento riguardo a casi in cui l'aspetto della sussidiarietà non era stato adeguatamente trattato nelle valutazioni d'impatto elaborate dalla Commissione; ricorda inoltre che tale problema è stato sollevato nelle relazioni annuali del comitato per la valutazione d'impatto; rileva che tale comitato ha ritenuto che in più del 30 % delle valutazioni d'impatto da esso esaminate nel 2012 e nel 2013 l'analisi del principio di sussidiarietà fosse insoddisfacente; è preoccupato del fatto che nel 2014 tale percentuale è salita al 50 %, e sollecita la Commissione ad affrontare questo problema nella sua revisione degli orientamenti per le valutazioni d'impatto e a invertire la tendenza;

16. rimarca l'importanza delle valutazioni d'impatto quale ausilio alle decisioni nel processo legislativo e sottolinea in tale contesto la necessità di tenere in debita considerazione le questioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità;

17. sottolinea che valutazioni d'impatto esaustive, che valutino in modo approfondito il rispetto della sussidiarietà, sono essenziali per accrescere la fiducia dei cittadini, i quali spesso considerano il principio di sussidiarietà un aspetto fondamentale del processo democratico; mette pertanto in rilievo il fatto che controlli di sussidiarietà rafforzati potrebbero essere considerati uno strumento importante per ridurre il cosiddetto «deficit democratico»;

18. ribadisce l'invito, contenuto nella sua summenzionata risoluzione del 14 settembre 2011, a ricorrere a valutazioni d'impatto nazionali per integrare quelle effettuate dalla Commissione — la cui riforma è in corso di discussione — a supporto della normativa proposta; ritiene che le unità per la valutazione d'impatto create di recente dal Parlamento offriranno utili complementi al lavoro della Commissione;

19. esprime delusione per la risposta della Commissione ai parlamenti nazionali nei casi in cui si è arrivati al «cartellino giallo»; ritiene necessario che la Commissione risponda in modo esauriente a ogni perplessità sollevata dai parlamenti nazionali, e individualmente nell'ambito di un dialogo in aggiunta agli eventuali pareri pubblicati; considera altresì necessario che la Commissione europea si presenti dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo per spiegare in dettaglio la sua posizione;

Martedì 12 aprile 2016

20. sottolinea che la procedura del «cartellino giallo», che è uno strumento per influenzare il processo decisionale dell'UE, potrebbe essere efficacemente rafforzata da uno scambio preliminare di informazioni sulle posizioni dei parlamenti nazionali; incoraggia pertanto questi ultimi a scambiarsi opinioni sui metodi di valutazione impiegati per verificare la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sulla portata di tale processo;

21. ritiene che il dialogo politico sia sempre più importante per garantire il rispetto della sussidiarietà; considera auspicabile migliorare il dialogo politico non solo in caso di cartellino giallo o arancione, ma come regola generale; plaude a questo proposito all'impegno assunto dalla Commissione Juncker di presentarsi di fronte a un maggior numero di parlamenti nazionali, e chiede che il Parlamento europeo prenda in considerazione iniziative analoghe; ritiene che si potrebbero incoraggiare i relatori a rapportarsi più spesso con i parlamenti nazionali, specialmente grazie alla sempre maggior facilità ed efficacia di sistemi quali la videoconferenza e altri metodi di comunicazione online;

22. sottolinea che le istituzioni europee e i parlamenti nazionali dovrebbero continuare ad adoperarsi per promuovere una «cultura della sussidiarietà» in tutta l'UE; raccomanda due iniziative specifiche che contribuiranno a migliorare da subito l'esame della sussidiarietà nel processo legislativo, e cioè facilitare una maggiore integrazione delle posizioni, delle prospettive o di altri suggerimenti formulati dai parlamenti nazionali nel dialogo politico, in particolare nel corso dei lavori preparatori come i libri verdi o bianchi prodotti dalla Commissione, e prendere in considerazione la possibilità di estendere il periodo per la consultazione dei parlamenti nazionali nell'ambito della verifica della sussidiarietà, qualora questi lo chiedano a causa di ristrettezze di tempo dovute a ragioni obiettive e giustificate, come calamità naturali o periodi di sospensione dei lavori parlamentari, estensione da concordare tra i parlamenti nazionali e la Commissione; ritiene che in una prima fase ciò potrebbe essere fatto attraverso un impegno politico concordato tra le istituzioni e i parlamenti nazionali, senza dar luogo a ritardi nell'adozione della legislazione in questione;

23. è del parere che, se gli Stati membri concordano di estendere il termine concesso ai parlamenti nazionali per elaborare un parere motivato a norma dell'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si dovrebbe tenerne conto nella prossima revisione del trattato; osserva che tale periodo di proroga potrebbe quindi essere fissato anche nella legislazione secondaria;

24. considera importante che la procedura del cartellino giallo sia facilmente applicabile per i parlamenti, riaffermando nel contempo il principio di sussidiarietà conformemente ai trattati;

25. rileva che diversi parlamenti nazionali, in sede di COSAC, hanno espresso il loro interesse a proporre l'introduzione di un «cartellino verde», come strumento per migliorare il dialogo politico che darebbe ai parlamenti nazionali l'opportunità, dopo essersi assicurati il sostegno del Parlamento europeo, di formulare proposte costruttive da sottoporre all'esame della Commissione, nel dovuto rispetto del diritto d'iniziativa di quest'ultima;

26. osserva che le proposte legislative possono subire cambiamenti radicali nel loro iter fino all'adozione da parte delle istituzioni; ricorda che la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà avviene solo all'inizio e non alla conclusione del processo legislativo; ricorda inoltre che, più in generale, vengono redatte valutazioni d'impatto solo per le fasi iniziali e non per quelle finali del processo legislativo; sottolinea la necessità di una valutazione intermedia dopo l'avvio della procedura di adozione, nonché al termine del processo legislativo, prevedendo la possibilità, in determinati casi, di rivolgere un avvertimento agli Stati membri che non rispettino il principio di sussidiarietà;

27. chiede pertanto che una nuova verifica della sussidiarietà e una valutazione completa dell'impatto siano intraprese alla conclusione dei negoziati legislativi e prima dell'adozione del testo definitivo, affinché possa essere garantito il rispetto del principio di sussidiarietà e si possano compiere valutazioni concernenti anche la proporzionalità; ritiene che un siffatto «periodo di riflessione» aiuterebbe i decisori politici a valutare la conformità della legislazione ai principi dell'Unione e aumenterebbe la trasparenza riguardo ai risultati di periodi di negoziazione spesso piuttosto intensa;

28. prende atto degli obiettivi strategici della nuova Commissione per quanto riguarda le iniziative e le proposte legislative unionali: minimizzare il costo; apportare benefici a cittadini, imprese e lavoratori; evitare oneri normativi superflui;

Martedì 12 aprile 2016

29. ritiene che i programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dovrebbero valutare e provare la conformità al principio di sussidiarietà in termini di valore aggiunto dimostrabile negli Stati membri beneficiari;
 30. invita la Commissione, conformemente ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, a semplificare la procedura per la richiesta di fondi UE, al fine di renderla più efficiente e orientata ai risultati;
 31. sottolinea il proprio impegno ad assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità mediante la valutazione delle proprie relazioni d'iniziativa legislativa, l'analisi ex ante delle valutazioni d'impatto della Commissione e la costante valutazione del potenziale valore aggiunto unionale e del «costo della non Europa»;
 32. rileva le recenti discussioni sul tema della risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) e le proposte della Commissione per sostituire il modello vigente; ricorda che l'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la politica commerciale comune è un settore interamente di competenza esclusiva dell'Unione, che deve basarsi su principi uniformi; osserva pertanto che il principio di sussidiarietà non si applica alla politica commerciale comune;
 33. invita gli Stati membri a sbloccare la convenzione UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato basato su trattati, affinché la Commissione possa firmare tale convenzione a nome dell'intera Unione; deplora l'attuale situazione, nella quale alcuni Stati membri sono parte della convenzione e altri non lo sono; ritiene che questo esempio sottolinei la necessità di maggiore chiarezza sotto tutti gli aspetti in merito alla portata della competenza esclusiva dell'Unione in materia di investimenti esteri diretti; ricorda che le politiche diverse attuate dagli Stati membri per quanto riguarda la protezione degli investimenti hanno portato alla situazione attuale in cui gli Stati membri sono parti di circa 1 400 trattati bilaterali di investimento, con disposizioni talvolta diverse, il che può portare a differenze di trattamento degli investitori dell'UE all'estero, a seconda dell'origine dell'investimento in questione;
 34. chiede, in relazione all'assistenza finanziaria dell'UE ad altri paesi, in particolare l'assistenza macrofinanziaria, valutazioni d'impatto ex ante ed ex post più approfondite per quanto riguarda la proporzionalità delle misure proposte, affinché l'assistenza sia efficiente e realmente utile ai nostri partner in difficoltà; insiste sulla necessità di subordinare l'erogazione dell'assistenza alla condizionalità e di assicurare un adeguato controllo dell'utilizzo dei fondi che comprenda misure riguardanti la prevenzione e la lotta contro la frode e la corruzione, nonché sulla necessità di un esame dettagliato da parte del Parlamento; chiede una forte integrazione degli strumenti esterni dell'UE che combini il commercio, lo sviluppo e la politica estera e di sicurezza; sottolinea che gli Stati membri devono mostrare maggiore impegno a questo proposito;
 35. sottolinea l'estrema importanza di forme adeguate di consultazione e dialogo e di coinvolgimento dei cittadini, delle imprese (in particolare le PMI) e della società civile nel processo decisionale dell'UE in materia di politica commerciale;
 36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0104

Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT)**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (2014/2150(INI))**

(2018/C 058/04)

Il Parlamento europeo,

- visti gli accordi interistituzionali «Legiferare meglio» ⁽¹⁾,
- viste le modalità pratiche convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, TFUE in caso di accordi in prima lettura,
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità («Legiferare meglio» — 19^a relazione riguardante l'anno 2011) ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del «test PMI» ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18^a relazione riguardante l'anno 2010 — «Legiferare meglio» — applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti ⁽⁷⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla regolamentazione intelligente del 4 dicembre 2014,
- vista la relazione della Commissione sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (COM(2014)0368),
- viste le precedenti comunicazioni della Commissione concernenti l'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea (COM(2012)0746 e COM(2013)0685),
- vista la relazione della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» — 19^a relazione riguardante l'anno 2011) (COM(2012)0373),
- vista la comunicazione della Commissione «Legiferare con intelligenza — Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese» (COM(2013)0122),

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. Testi approvati del 9 marzo 2016, P8_TA(2016)0081.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0061.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0069.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0127.

⁽⁵⁾ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.

⁽⁶⁾ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.

⁽⁷⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 31.

Martedì 12 aprile 2016

- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs» (SWD(2013)0060),
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),
 - visti gli orientamenti della Commissione del 2014 per la consultazione delle parti interessate,
 - visti la relazione finale del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, del 24 luglio 2014, intitolata «Ridurre la burocrazia in Europa — Bilancio e prospettive», e in particolare il parere divergente di cui nell'allegato 12, espresso da quattro membri del suddetto gruppo con esperienza nella difesa dei lavoratori, della sanità pubblica, dell'ambiente e dei consumatori,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE» (COM(2015)0215),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio"» (COM(2015)0216),
 - viste la decisione della Commissione che istituisce la piattaforma REFIT (C(2015)3261) e la comunicazione della Commissione intitolata «The REFIT Platform — Structure and Functioning» (C(2015)3260),
 - viste la decisione del Presidente della Commissione europea sull'istituzione di un organismo di controllo normativo indipendente (C(2015)3263), la comunicazione della Commissione «Regulatory Scrutiny Board — Mission, tasks and staff» (C(2015)3262) e la comunicazione della Commissione «Standard Explanatory Memorandum» (C(2015)3264/2),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Better Regulation Guidelines» (SWD(2015)0111),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0208/2015),
- A. considerando che il programma REFIT rappresenta un elemento fondamentale della nuova strategia della Commissione per una migliore legiferazione;
- B. considerando che il programma REFIT mira a consolidare le procedure per una migliore legiferazione, a semplificare il diritto dell'UE e a ridurre gli oneri amministrativi e/o normativi, così come a intraprendere un percorso verso la buona governance basato sull'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, in cui svolgono un ruolo importante le valutazioni d'impatto e i controlli ex post, senza essere un succedaneo delle decisioni politiche;
- C. considerando che la Commissione ha istituito una nuova piattaforma REFIT a sostegno della sua attività nel quadro del programma omonimo, costituita da due gruppi: il «gruppo dei rappresentanti di governo», composto da esperti di alto livello dell'amministrazione pubblica di ciascuno Stato membro, e il «gruppo di portatori di interesse», composto da un massimo di 20 esperti, due dei quali rappresentano il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni mentre gli altri partecipano in rappresentanza del mondo economico, incluse le PMI, le parti sociali e le organizzazioni della società civile;

⁽¹⁾ Documento CESE INT/750.

Martedì 12 aprile 2016

- D. considerando che il quadro di valutazione annuale REFIT consente di valutare i progressi compiuti in tutti i settori strategici e per ciascuna iniziativa identificata dalla Commissione, comprese le azioni intraprese dal Parlamento e dal Consiglio;
- E. considerando che l'accordo interistituzionale del 2003 «Legiferare meglio» è divenuto obsoleto a causa dell'attuale ambiente legislativo, creato dal trattato di Lisbona;
- F. considerando che negli anni scorsi l'agenda per una migliore regolamentazione ha contribuito a migliorare le pratiche legislative; che il vasto numero di denominazioni e programmi diversi che la Commissione ha introdotto nel settore — quali «migliore regolamentazione», «legiferare meglio», «regolamentazione intelligente», «adeguatezza della regolamentazione», «pensare anzitutto in piccolo», «controlli dell'adeguatezza» e «ABR Plus» — non offre una chiarezza e una trasparenza sufficienti quanto agli obiettivi delle misure adottate, in particolare per i cittadini, e che dovrebbe pertanto essere meglio sintetizzato;
- G. considerando che con la comunicazione «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE», del 19 maggio 2015, la Commissione propone ora un approccio coerente e unitario per legiferare meglio, che tiene conto dell'intero ciclo politico della legiferazione e che richiede l'interazione mirata di tutte le istituzioni, e che per tale motivo la comunicazione sarà esaminata in modo approfondito dal Parlamento onde raggiungere i risultati migliori possibile nell'interesse dei cittadini dell'Unione;
- H. considerando che le finalità e gli obiettivi dell'Unione esplicitati all'articolo 3 TUE hanno tutti uguale importanza; che la Commissione sottolinea che il programma REFIT non chiama in causa gli obiettivi di politica esistenti né dovrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute e la sicurezza dei cittadini, dei consumatori, dei lavoratori o dell'ambiente;
- I. considerando che, nella seconda metà del 2014, la Commissione ha condotto consultazioni pubbliche sulla revisione dei suoi orientamenti in materia di valutazione d'impatto, nonché dei suoi orientamenti in materia di consultazione delle parti interessate;
- J. considerando che, nel definire il suo programma di lavoro per il 2015, la Commissione ha applicato per la prima volta il cosiddetto principio della discontinuità politica quale motivazione per il ritiro di un gran numero di proposte legislative pendenti;
- K. considerando che nel suo programma di lavoro per il 2015 la Commissione ha previsto di concentrare le proprie attività sulle grandi sfide economiche e sociali, e che la sua nuova struttura mira a garantire un approccio strategico coerente, aumentando così la trasparenza nell'UE e quindi l'accettazione da parte dei cittadini;

Migliore regolamentazione

1. rileva la decisione del Presidente della Commissione Juncker di affidare al primo Vicepresidente della stessa competenze in fatto di migliore regolamentazione, una decisione che risponde alle richieste del Parlamento europeo e sottolinea l'elevata importanza politica di questo tema; si aspetta che tale nomina porti a una legislazione europea che sia della miglior qualità possibile, che risponda alle aspettative dei cittadini e delle parti interessate, e che garantisca che gli obiettivi pubblici strategici — comprese le norme in materia di consumatori, quelle ambientali e sociali e quelle in materia di salute e sicurezza — non siano compromessi;
2. sottolinea che una migliore regolamentazione dovrebbe includere la «cultura» della pubblica amministrazione a tutti i livelli dell'Unione europea, tenendo presenti gli eccessi di burocrazia su scala UE e la necessità di semplificare la legislazione, e dovrebbe comprendere l'attuazione e l'applicazione degli atti dell'Unione a livello europeo, come anche a livello nazionale, regionale e locale, onde garantire una buona amministrazione e un atteggiamento ben disposto nei confronti dell'Europa a tutti i livelli;

Martedì 12 aprile 2016

3. sottolinea che la Commissione dovrebbe dare la priorità allo sviluppo di determinate misure e concentrarsi sulla qualità della legislazione e su una migliore applicazione della legislazione esistente anziché sul numero di atti legislativi; sottolinea altresì, a tale proposito, che i costi non dovrebbero essere il fattore decisivo, ma che l'unico parametro di riferimento appropriato è la qualità della legislazione, e che il programma REFIT non deve essere utilizzato per compromettere la sostenibilità o le norme sociali né le norme sul lavoro, sull'ambiente e sui consumatori;
4. suggerisce che la Commissione valuti l'introduzione di «clausole di temporaneità» in iniziative legislative limitate nel tempo, a condizione che ciò non generi incertezza giuridica, e includa, se del caso, «clausole di revisione» in misure legislative, allo scopo di valutare con regolarità il sussistere della pertinenza delle misure legislative a livello europeo;
5. sottolinea che una norma europea sostituisce, generalmente, 28 norme nazionali, dando così fondamento al mercato unico e riducendo la burocrazia;
6. accoglie favorevolmente il pacchetto di misure del 19 maggio 2015, miranti a una migliore regolamentazione; sostiene il continuo impegno dimostrato dalla Commissione per quanto riguarda l'agenda «legiferare meglio»; mette in rilievo che l'esercizio delineato nella comunicazione sul programma REFIT dovrebbe essere inteso come un processo già in corso, volto ad assicurare che la legislazione in vigore a livello europeo sia commisurata alle finalità, consegua gli obiettivi condivisi fissati dai legislatori e soddisfi le aspettative dei cittadini, in particolare dipendenti, imprese e altre parti interessate;
7. rileva l'impegno della Commissione per un nuovo accordo interistituzionale «Legiferare meglio» che tenga conto dei cambiamenti originati dal trattato di Lisbona e dell'accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione stessa, che consolida le migliori pratiche in settori quali la pianificazione legislativa, le valutazioni d'impatto, i controlli ex post sistematici della legislazione unionale e l'attuazione e la gestione degli atti delegati e di esecuzione, e prende atto della conclusione dei negoziati;
8. si compiace che la Commissione abbia confermato che la sua strategia per legiferare meglio non è volta a deregolamentare determinati settori di politica o a mettere in discussione valori che consideriamo importanti, come la protezione sociale, la tutela ambientale e i diritti fondamentali, incluso il diritto alla salute;
9. riconosce l'intensa attività di lungo termine condotta dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti, che ha presentato alla Commissione proposte intese a ridurre gli oneri amministrativi e ha individuato le migliori prassi per attuare la legislazione unionale negli Stati membri nel modo meno burocratico possibile; prende atto del fatto che quattro membri di detto gruppo si sono espressi a sfavore di varie conclusioni presentate nella relazione finale del gruppo stesso sugli oneri amministrativi e hanno fornito un parere divergente; si aspetta che la Commissione tenga conto delle preoccupazioni di tutte le parti interessate coinvolte nel processo;
10. sottolinea l'importanza del dialogo sociale e del rispetto dell'autonomia delle parti sociali; sottolinea, in particolare in relazione all'articolo 9 TFUE, che le parti sociali possono, in conformità dell'articolo 155 TFUE, concludere accordi che possono portare a una legislazione dell'UE a richiesta congiunta delle parti firmatarie; si aspetta che la Commissione rispetti l'autonomia delle parti e i loro accordi negoziati e prenda seriamente in considerazione le loro preoccupazioni; evidenzia che l'agenda «legiferare meglio» non dovrebbe costituire un pretesto per ignorare o bypassare gli accordi raggiunti tra le parti sociali, e respingerebbe quindi qualsiasi valutazione d'impatto degli accordi delle parti sociali;
11. ricorda che, nel corso della precedente legislatura, la scelta tra atti di esecuzione e atti delegati ha creato numerosi contenziosi a livello interistituzionale; ritiene quindi importante che si definiscano linee guida specifiche, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione approvata il 25 febbraio 2014;
12. plaude all'intenzione annunciata dalla Commissione di semplificare la gestione delle sovvenzioni nel quadro della politica agricola comune (PAC), dei fondi di investimento e a finalità strutturali europei e di Orizzonte 2020;

Martedì 12 aprile 2016

Trasparenza e consultazione dei soggetti interessati

13. accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione dell'importante ruolo svolto dal processo di consultazione in relazione al programma REFIT; sottolinea che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, TUE, tutte le istituzioni dell'Unione europea sono tenute a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e con la società civile; invita le istituzioni a prestare particolare attenzione al dialogo obbligatorio e regolare con le associazioni rappresentative e con la società civile;

14. osserva che, per il tramite di una maggiore trasparenza, è possibile assicurare un funzionamento più efficace dell'UE e aumentare la fiducia della società civile nei confronti dell'Unione;

15. si compiace a tale proposito dell'affermazione della Commissione secondo cui il dialogo con i cittadini, le parti sociali e altre parti interessate del mondo economico e della società civile concorre a garantire una legislazione dell'UE trasparente, efficace e coerente, e appoggia l'intenzione della Commissione di indicare con maggiore precisione come arriva alle sue proposte, ad esempio nella forma di testi legislativi o di comunicazioni della Commissione;

16. osserva che, nel quadro della sua strategia per legiferare meglio, la Commissione rafforza notevolmente il ruolo delle consultazioni pubbliche; nota che in futuro la Commissione procederà a una consultazione pubblica di dodici settimane a) prima di elaborare nuove proposte legislative e b) nel valutare le disposizioni legislative esistenti e nel verificarne l'idoneità e c) per elaborare tabelle di marcia e valutazioni d'impatto ex ante; osserva altresì che, dopo aver adottato una proposta, la Commissione darà inoltre ai cittadini e alle parti interessate l'opportunità di esprimersi in merito alla proposta entro otto settimane e trasmetterà tali pareri al Consiglio e al Parlamento;

17. invita, in tale contesto, la Commissione a condurre una valutazione equilibrata e trasparente dei pareri e dei commenti di tutti i partecipanti alla procedura di consultazione e in particolare ad assicurare che le consultazioni pubbliche non possano essere sfruttate in modo improprio da associazioni di portatori di interessi ben organizzate e in possesso di notevoli mezzi finanziari; invita la Commissione a pubblicare le sue conclusioni al termine delle consultazioni;

18. osserva che le valutazioni d'impatto andrebbero pubblicate solo dopo che la Commissione ha adottato l'iniziativa politica in questione; considera necessario, ai fini della trasparenza delle decisioni della Commissione, che le valutazioni d'impatto siano pubblicate anche quando quest'ultima decide di non presentare una proposta legislativa;

19. constata che il Comitato economico e sociale, dotato di status consultivo, svolge un ruolo chiave nel rappresentare la società civile; osserva che il Comitato delle regioni, anch'esso dotato di status consultivo, svolge un ruolo importante nel rappresentare le autorità regionali e locali dell'UE, e nel valutare la messa in atto della legislazione dell'Unione; constata che, nel quadro del diritto vigente, le due istituzioni possono essere consultate in via preliminare dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione ogniqualvolta il Parlamento e il Consiglio lo reputino utile; è del parere che il fatto di consultarli adeguatamente su questioni specifiche con sufficiente anticipo e di trarre vantaggio dai loro specifici settori di competenza può contribuire agli obiettivi di una migliore legiferazione;

20. ritiene che dovrebbe esserci una maggiore partecipazione delle autorità locali e regionali all'elaborazione delle politiche dell'Unione, in particolare sfruttando le competenze e le esperienze degli Stati membri, a livello regionale e locale, in una fase precoce della preparazione della legislazione; rileva che tutte le istituzioni devono osservare, nella loro attività legislativa, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

21. plaude all'intenzione della Commissione di rendere più trasparente il processo legislativo e di coinvolgere maggiormente i cittadini e i rappresentanti delle parti interessate nell'intero processo;

22. si compiace della decisione della Commissione di condurre in futuro consultazioni pubbliche di quattro settimane anche sui progetti di atti delegati e su importanti atti di esecuzione, prima che gli Stati membri votino la propria posizione in seno alla commissione competente;

23. invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti di valutazione, intensificando la partecipazione e la consultazione delle parti interessate e utilizzando il metodo più diretto per permettere ai cittadini dell'UE di prendere parte al processo decisionale;

Martedì 12 aprile 2016

24. prende atto della nuova sezione «Lighten the Load — Have your Say» del sito Internet della Commissione su una migliore legiferazione e invita a un esame equilibrato e trasparente dei commenti pervenuti da parte della Commissione e della nuova piattaforma REFIT; ritiene tuttavia che il panel REFIT non dovrebbe essere troppo oneroso nei suoi processi e nelle sue deliberazioni, e che dovrebbe invece essere un organo in grado di fornire risposte rapide nonché un lavoro più dettagliato nel processo legislativo europeo; è del parere che la consultazione attraverso questo sito Internet della Commissione non possa sostituire le consultazioni pubbliche delle parti interessate;

Valutazioni d'impatto e valore aggiunto europeo

25. osserva che le valutazioni d'impatto costituiscono un importante strumento a sostegno del processo decisionale in tutte le istituzioni dell'UE e ricoprono un importante ruolo nel miglioramento della regolamentazione; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a essere più rigorosi nell'assolvere ai loro impegni e nel valutare l'impatto della legislazione futura ed esistente; sottolinea, tuttavia, che tali valutazioni non possono sostituire le valutazioni e le decisioni politiche, e che la libertà dei membri del Parlamento europeo di svolgere la loro attività politica non deve essere in alcun modo limitata;

26. ritiene che una valutazione della competitività dovrebbe costituire una parte significativa del processo di valutazione dell'impatto; ritiene altresì che il progetto di orientamenti rivisti dovrebbe contenere indicazioni su come valutare e ponderare, nell'analisi finale, l'impatto sulla competitività; sostiene il presupposto che le proposte aventi un impatto negativo sulla competitività non dovrebbero essere adottate dalla Commissione, a meno che non siano presentate prove a sostegno di significativi benefici non quantificabili;

27. ritiene che i principi di una migliore regolamentazione dovrebbero applicarsi anche alle decisioni relative al diritto derivato, oltre che al diritto primario; invita la Commissione, se del caso, a corredare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di una valutazione d'impatto, prevedendo anche la consultazione delle parti interessate e dei gruppi portatori di interessi;

28. ritiene che le valutazioni d'impatto debbano essere globali, e includere una valutazione equilibrata delle conseguenze economiche, sociali e ambientali in particolare, e che si debba valutare l'impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini; sottolinea come l'analisi costi-benefici sia solo uno dei numerosi criteri;

29. sottolinea che in numerosi Stati membri quali Svezia, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Regno Unito e Germania, vi sono organismi indipendenti che forniscono ai governi un contributo costruttivo nell'ambito dei processi legislativi, al fine di tagliare la burocrazia per le imprese e i cittadini e di ridurre in modo misurabile e verificabile i costi associati all'obbligo di fornire informazioni; osserva che potrebbero essere prese in considerazione le migliori pratiche e le esperienze di organismi esistenti attivi nell'ambito del miglioramento della regolamentazione; prende atto della conversione del comitato per la valutazione d'impatto della Commissione in un comitato per il controllo normativo indipendente e auspica che l'inclusione di esperti indipendenti abbia un effetto vantaggioso sul processo della valutazione d'impatto in seno alla Commissione; insiste affinché il comitato per il controllo normativo svolga esclusivamente un ruolo consultivo e non emani pareri vincolanti; ribadisce che le valutazioni d'impatto devono essere coerenti, devono tenere conto di eventuali modifiche introdotte durante la fase di consultazione interservizi e dovrebbero basarsi, tra le altre cose, sulle stime dei costi aggiuntivi cui incorrerebbero gli Stati membri se non esistesse alcuna soluzione a livello europeo; ritiene che la proposta legislativa finale debba essere corredata del parere del comitato per il controllo normativo; propone di discutere nei prossimi negoziati relativi all'accordo interistituzionale se l'idea di un consiglio per il controllo normativo possa essere di interesse comune per le istituzioni quale mero organo consultivo;

30. plaude al fatto che i gruppi di lavoro del Consiglio stiano adesso per esaminare, in una fase iniziale del dibattito sulle proposte legislative specifiche, le valutazioni d'impatto pertinenti della Commissione sulla base di un elenco di controllo indicativo; si rammarica, tuttavia, di come il segretariato del Consiglio non disponga ancora di una propria unità per la valutazione d'impatto e ritiene che la soluzione summenzionata possa contribuire all'adempimento degli obblighi da parte del Consiglio nel valutare eventuali modifiche sostanziali nei confronti delle proposte della Commissione;

Martedì 12 aprile 2016

31. evidenzia che il Parlamento ha istituito internamente una direzione per la valutazione d'impatto e il valore aggiunto europeo, che offre una serie di servizi di valutazione d'impatto ex-ante ed ex-post per le commissioni parlamentari, esamina il valore aggiunto delle politiche future o attuali dell'UE e valuta le opzioni strategiche in ambito scientifico e tecnologico; osserva che, stando alle informazioni della Commissione, il Parlamento ha condotto internamente circa 20 valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche nei confronti delle proposte della Commissione; rammenta alle commissioni specializzate del Parlamento di avvalersi con maggiore coerenza degli strumenti interni di valutazione d'impatto, in particolare ove siano previste modifiche sostanziali nei confronti della proposta originaria della Commissione; sottolinea, tuttavia, che ciò non deve condurre a una limitazione dei margini di manovra a disposizione dei deputati al Parlamento europeo;

32. sottolinea la necessità di tenere conto di ognuno dei principi su cui si fonda l'Unione, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità; invita tutte le istituzioni dell'UE a considerare sempre gli effetti a breve e a lungo termine della legislazione;

33. osserva che un periodo di riflessione successivo alla conclusione dei negoziati ma anteriore al voto finale, attualmente utilizzato per la revisione linguistico-legale, potrebbe essere utilizzato anche per il completamento della valutazione d'impatto e del controllo di sussidiarietà;

34. ritiene che tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero sviluppare un approccio metodologico comune per le valutazioni d'impatto; sottolinea il fatto che le prerogative legislative del Parlamento e del Consiglio intese a modificare una proposta della Commissione debbano restare intatte;

35. esorta la Commissione a incrementare la sua procedura di consultazione, sia pubblica sia privata, con tutte le parti interessate, includendo i consumatori, al momento di preparare gli atti delegati e di esecuzione, nell'ottica di valutare le modalità per rafforzare la sensibilizzazione nei confronti delle proposte ancora provvisorie;

PMI e «Pensare anzitutto in piccolo»

36. prende atto dell'impegno della Commissione di migliorare ulteriormente il test per le PMI, in particolare alla luce del fatto che le oltre 20 milioni di piccole e medie imprese (PMI) rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE e che formano pertanto l'ossatura portante dell'attività economica, della crescita e dell'occupazione; è favorevole a prendere in considerazione soluzioni mirate e norme più flessibili sulla valutazione d'impatto per le PMI, purché sia possibile dimostrare che non compromettono l'efficacia delle disposizioni legali e che le esenzioni o le disposizioni più flessibili non favoriscono la frammentazione del mercato interno o non impediscono l'accesso a quest'ultimo; plaude pertanto all'impegno della Commissione di prendere in considerazione norme più flessibili per le PMI, inclusa un'esenzione assoluta per le microimprese, laddove ciò sia appropriato e possibile e non venga minato il conseguimento effettivo degli obiettivi sociali, ambientali ed economici delle disposizioni legali proposte;

37. invita la Commissione a non abbandonare i suoi ambiziosi obiettivi di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI e a contribuire in questo modo a gettare le basi per la creazione di posti di lavoro di qualità e insiste affinché siano adottate misure per non compromettere gli obiettivi di pubblico interesse, tra cui norme semplici, ecocompatibili, sociali, inerenti alla salute e alla sicurezza e alla parità di genere; sottolinea che la diminuzione degli oneri amministrativi non deve comportare una diminuzione degli standard d'impiego o un incremento dei contratti di lavoro precari e che i lavoratori nelle PMI e nelle microimprese devono godere dello stesso trattamento e degli stessi elevati standard di tutela dei lavoratori delle imprese più grandi;

38. sottolinea che la valutazione di nuove norme per quanto concerne il loro impatto sulle PMI non deve in alcun caso compromettere i diritti dei lavoratori;

39. sottolinea che sono necessarie norme formulate con maggiore chiarezza che possano essere attuate in maniera semplice e possano aiutare tutti gli attori a operare all'interno dello Stato di diritto; che una regolamentazione più semplice e intelligente può agevolare un recepimento coerente e un'applicazione più efficace ed uniforme da parte degli Stati membri;

Martedì 12 aprile 2016

Valutazioni ex-post

40. plaude al fatto che la Commissione stia rendendo l'analisi ex-post una parte integrante del miglioramento della regolamentazione; sottolinea che, nell'interesse della certezza giuridica per i cittadini e le imprese, tali analisi dovrebbero essere effettuate entro un sufficiente periodo di tempo, preferibilmente alcuni anni dopo il termine ultimo per il recepimento nel diritto nazionale; ricorda, tuttavia, che le valutazioni ex post non dovrebbero mai sostituirsi al dovere della Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, di monitorare in modo efficace e tempestivo l'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e di adottare tutte le misure necessarie per garantire una sua buona applicazione;

41. sottolinea l'importanza della valutazione ex-post e della valutazione relativa alle prestazioni delle politiche per quanto concerne l'esame dell'attuazione e dell'efficienza della legislazione e delle politiche dell'UE alla luce dei risultati previsti dall'autorità legislativa;

42. reputa che i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti nella valutazione ex-post delle nuove normative, in quanto ciò sarebbe vantaggioso anche per le relazioni della Commissione e contribuirebbe a esaminare le diverse sfide nazionali poste dalle singole leggi e normative;

L'attuazione della legislazione dell'UE da parte degli Stati membri

43. osserva che, secondo la Commissione, un terzo degli oneri normativi e amministrativi della legislazione dell'UE scaturisce dalle misure di recepimento intraprese dagli Stati membri;

44. riconosce che, nel caso delle direttive, gli Stati membri esercitano la prerogativa di decidere se adottare o meno a livello nazionale norme sociali, ambientali e di tutela dei consumatori più elevate rispetto alle norme minime di tutela concordate a livello di UE e plaude a qualunque decisione di agire in tal senso; ribadisce che tali norme più elevate non devono essere considerate alla stregua di «sovraregolamentazioni»; invita, tuttavia, le autorità nazionali competenti a tenere conto delle possibili conseguenze della cosiddetta pratica di «sovraregolamentazione» — con cui si aggiungono oneri burocratici superflui alla legislazione dell'UE — giacché essa potrebbe condurre a un'idea erronea dell'attività legislativa dell'UE, suscettibile a sua volta di alimentare l'euroscetticismo; chiede agli Stati membri, ai fini della semplicità, di rinunciare alle norme amministrative superflue in loco per quanto concerne l'attuazione delle direttive e dei regolamenti;

45. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare lo scambio delle migliori pratiche nell'attuazione e nell'applicazione delle direttive dell'UE; reputa che ciò incoraggerebbe le parti interessate, nonché le autorità locali e regionali, a partecipare alla determinazione delle difficoltà incontrate nell'attuazione delle politiche dell'UE a livello locale, regionale e nazionale;

46. sottolinea l'interesse del Parlamento, quale braccio dell'autorità legislativa, a comprendere i reali effetti della legislazione dell'UE una volta attuata; invita pertanto la Commissione a garantire al Parlamento il pieno accesso a ogni valutazione in merito, includendo la fonte dei dati raccolti e i documenti preparatori;

47. invita la Commissione, in considerazione dei gravi e persistenti problemi che si presentano nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, tra cui problemi di distorsione della concorrenza, a riesaminare la base scientifica, l'utilità e la fattibilità di tale regolamento nonché eventualmente a eliminare il concetto di profili nutrizionali; ritiene che gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006, come quello di assicurare la veridicità delle informazioni fornite sugli alimenti e l'inserimento di indicazioni specifiche sul tenore di grassi, zuccheri e sale, siano ormai conseguiti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

48. evidenzia la dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi e la dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi e chiede alla Commissione di garantire che il Parlamento abbia accesso ai documenti esplicativi;

Martedì 12 aprile 2016

Ritiro delle proposte legislative pendenti da parte della Commissione

49. osserva che nel suo programma di lavoro per il 2015 la neoeletta Commissione ha messo al vaglio per la prima volta tutte le iniziative legislative pendenti secondo il principio della discontinuità politica;

50. evidenzia che nella sua sentenza del 14 aprile 2015 ⁽¹⁾ la Corte di giustizia ha affermato che la Commissione può ritirare una proposta in qualunque momento nel corso della procedura di adozione di un atto dell'Unione secondo la procedura legislativa ordinaria, purché il Consiglio non abbia deliberato; invita pertanto la Commissione, ai fini dell'equilibrio interistituzionale, a consultare, nell'eventualità di un ritiro, in primo luogo il Parlamento, in particolare dopo la prima lettura, e a tenere debitamente conto delle sue posizioni; si riferisce in questo contesto in particolare alle risoluzioni del Parlamento del 15 gennaio 2015;

51. evidenzia, inoltre, che la Corte di giustizia, nella medesima sentenza, fa riferimento alle argomentazioni del Consiglio secondo cui la Commissione, in caso di ritiro di una proposta legislativa, deve rispettare il principio di attribuzione delle competenze, il principio dell'equilibrio istituzionale, il principio di leale cooperazione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, nonché il principio di democrazia sancito dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del TUE;

52. sottolinea l'importanza di evitare duplicazioni nella legislazione;

o

o o

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 aprile 2015 nella causa C-409/13, Consiglio contro Commissione [ECLI:UE:C:2015:217].

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0105

Verso una migliore normativa sul mercato unico

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 «Verso una migliore normativa sul mercato unico» (2015/2089(INI))

(2018/C 058/05)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2014 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2015» (COM(2014)0902),
 - viste la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico ⁽¹⁾ e la risposta di follow-up della Commissione adottata l'8 maggio 2013,
 - vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2012 dal titolo «Una governance migliore per il mercato unico» (COM(2012)0259),
 - viste la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2014 dal titolo «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive» (COM(2014)0368),
 - vista la comunicazione della Commissione del 7 marzo 2013 dal titolo «Legiferare con intelligenza — Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese» (COM(2013)0122),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Competitività» sulla regolamentazione intelligente del 4 dicembre 2014,
 - vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2015 ⁽²⁾,
 - viste la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 su SOLVIT ⁽³⁾ e la risposta di follow-up della Commissione adottata il 28 maggio 2014,
 - visto lo studio richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sulla regolamentazione intelligente del mercato unico,
 - vista l'edizione di aprile 2015 del quadro di valutazione del mercato unico online,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0278/2015),
- A. considerando che il mercato unico costituisce uno strumento essenziale per rilanciare la crescita economica e l'occupazione nell'Unione;
- B. considerando che, a più di 20 anni dalla sua creazione ufficiale, il quadro del mercato unico è ancora frammentato, in particolare perché gli Stati membri non hanno recepito pienamente o attuato correttamente la legislazione dell'Unione;

⁽¹⁾ GU C 24 del 22.1.2016, pag. 75.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0069.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0164.

Martedì 12 aprile 2016

- C. considerando che è necessario potenziare la governance del mercato unico tenendo conto dell'intero ciclo programmatico;
- D. considerando che la prossima strategia per il mercato interno dovrebbe mirare a migliorare la normativa sul mercato unico cercando di trarre insegnamenti dalle esperienze acquisite in passato in ambiti quali la libera circolazione di beni e servizi, il mercato unico digitale, le qualifiche professionali e gli appalti pubblici;
- E. considerando che le modalità di miglioramento della normativa sul mercato unico che l'Unione intende perseguire dovrebbero essere inquadrare seguendo il concetto di responsabilità condivisa;
- F. considerando che la responsabilità in materia di sussidiarietà va oltre la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, e prevede un ruolo per i parlamenti nazionali e, se del caso, regionali; che il principio di sussidiarietà implica che le politiche siano decise al livello istituzionale più appropriato, sia esso locale, regionale, nazionale o europeo;
- G. considerando che nell'UE esiste un mercato unico dei beni ma non dei servizi;
- H. considerando che sarebbe opportuno rafforzare, rivedere o promuovere in modo più efficace gli strumenti specifici al fine di contribuire positivamente alla creazione di un contesto normativo competitivo per le nostre imprese, a sostegno della crescita e della creazione di posti di lavoro, e rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti della legislazione europea;
- I. considerando che i cittadini e le imprese non sono adeguatamente informati e consapevoli dei diversi servizi di assistenza come «La tua Europa» e SOLVIT;
- J. considerando che mancano indicatori e dati sufficienti per misurare l'efficace attuazione della legislazione in diversi settori del mercato unico;
- K. considerando che tali indicatori e dati potrebbero chiarire l'obiettivo e le finalità della legislazione in questione;
- L. considerando che l'innovazione digitale è più rapida della politica e che gli imprenditori orientano attualmente l'agenda del digitale; che è fondamentale introdurre norme resistenti al tempo che siano digitali per definizione;
- M. considerando che il recepimento, l'attuazione e l'applicazione adeguati dei diritti dei consumatori e della relativa legislazione sono essenziali per raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori nell'Unione;
- N. considerando che una delle priorità fondamentali del vertice europeo dei consumatori 2015, un forum annuale che riunisce i responsabili politici e i soggetti interessati più importanti a livello europeo e internazionale, consisteva nella migliore attuazione e applicazione della legislazione;

I. Introduzione e principi generali

1. chiede alla Commissione di tenere conto, in sede di attuazione della recente strategia sul mercato interno, delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione;
2. ritiene che il miglioramento della normativa sul mercato unico dovrebbe costituire al tempo stesso una priorità e una responsabilità condivisa delle istituzioni dell'Unione; è del parere che una legislazione di qualità dovrebbe essere al servizio dei cittadini e contribuire a stimolare la competitività, la creazione di posti di lavoro, la crescita e lo sviluppo delle PMI, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori; reputa altresì che, a tal fine, la legislazione debba agire in modo da promuovere l'economia europea, e non pregiudicarla;
3. ritiene che il concetto di «Legiferare meglio» vada applicato nel contesto dell'intero ciclo programmatico, là dove tutte le componenti contribuiscono a una regolamentazione efficiente ed efficace; crede pertanto che indicatori specifici per misurare l'efficacia della legislazione pertinente dovrebbero essere inclusi già nella prima valutazione d'impatto ed essere utilizzati durante l'intero ciclo programmatico, anche in sede di attuazione della normativa al momento della sua entrata in vigore;

Martedì 12 aprile 2016

4. ricorda in tal senso l'importanza della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni; ritiene deplorabile che, mentre i documenti del Parlamento europeo sono accessibili al pubblico più vasto, quelli del Consiglio non lo siano e il loro accesso resti limitato;
5. ritiene che il principio di sussidiarietà debba rappresentare il punto di partenza per l'elaborazione delle politiche, in modo da porre in evidenza il «valore aggiunto europeo» nell'ambito della governance del mercato unico;
6. osserva che i termini associati al meccanismo di sussidiarietà non assicurano sempre un periodo di tempo sufficiente affinché i parlamenti esaminino dettagliatamente gli aspetti legati all'attuazione e alla coerenza con la normativa vigente e altre questioni pratiche; reputa pertanto che i parlamenti potrebbero svolgere un ruolo più attivo, soprattutto nei processi di consultazione;
7. è del parere che le istituzioni dovrebbero adoperarsi congiuntamente per garantire che il principio di proporzionalità trovi riscontro nell'elaborazione della pertinente legislazione; ritiene altresì che il processo debba conseguire gli obiettivi di semplicità, trasparenza, coerenza e rispetto dei diritti fondamentali;
8. invita la Commissione e il Consiglio a riflettere, insieme al Parlamento, sulle migliori modalità per far sì che la semplificazione sia un processo continuo, dato che gli sforzi in tali ambiti vanno a beneficio dei consumatori e delle PMI;
9. ritiene che la normativa sul mercato unico dovrebbe tenere conto delle nuove opportunità offerte dalla rivoluzione digitale e dovrebbe essere pienamente compatibile con la dimensione dell'e-government;
10. invita la Commissione a rafforzare il ruolo del mercato unico quale pilastro distinto del processo del Semestre europeo, che dovrebbe essere sostenuto da una relazione annuale sullo stato dell'integrazione del mercato unico che funga da contributo all'analisi annuale della crescita;

II. Strumenti per migliorare la normativa sul mercato unico*Valutazione d'impatto*

11. ritiene che la normativa sul mercato unico dovrebbe prefiggersi come obiettivo il miglior funzionamento del mercato unico ed essere elaborata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché favorire la promozione della competitività, dell'innovazione, della crescita e dell'occupazione; reputa che efficaci valutazioni d'impatto siano uno strumento importante per informare i responsabili politici sulle modalità migliori per mettere a punto una regolamentazione che consegua gli scopi in parola e gli obiettivi relativi al mercato unico, nonché sui potenziali effetti di un'interazione di quest'ultima con la legislazione vigente;
12. deplora che circa il 40 % dei progetti di valutazione d'impatto esaminati dal comitato per la valutazione d'impatto della Commissione nel periodo 2010-2014 sia stato considerato di qualità insufficiente e rinviato per essere migliorato;
13. reputa che, per essere uno strumento efficace, le valutazioni d'impatto dovrebbero essere preparate basandosi su prove e informazioni esaustive, obiettive e complete e dovrebbero comprendere tutte le opzioni aventi effetti significativi o politicamente importanti; ritiene che le valutazioni di impatto debbano essere effettuate in modo da tenere anche conto delle valutazioni ex-post della legislazione vigente nello stesso settore e debbano esaminare la coerenza tra una nuova iniziativa legislativa, da un lato, e le altre politiche e gli obiettivi generali dell'Unione europea, dall'altro;
14. ritiene deplorabile il fatto che le valutazioni d'impatto presentate al Parlamento per corredare i progetti di proposte risultino tuttora carenti, come evidenziato, ad esempio, dall'Unità Valutazione d'impatto ex ante del Parlamento nella sua analisi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta per la messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio;

Martedì 12 aprile 2016

15. crede che un attento esame delle consulenze scientifiche dovrebbe far parte del processo di valutazione d'impatto e, nello specifico, permettere di documentare il modo o le ragioni per cui sono state fatte determinate scelte programmatiche nelle fasi preparatorie, il che sarà di ausilio al processo politico; è inoltre del parere che le valutazioni d'impatto debbano tenere conto del ritmo dell'innovazione e dello sviluppo digitali così come della necessità che la legislazione sia tecnologicamente neutrale e, per quanto possibile, adeguata al futuro;

16. sottolinea che non vi sono chiari orientamenti in merito all'opportunità o meno di quantificare i potenziali effetti delle proposte REFIT; mette in evidenza la necessità di rendere le proposte REFIT più mirate, quantificando i potenziali benefici e i risparmi di costi per ciascuna proposta;

17. sottolinea che la valutazione d'impatto che accompagna una proposta dovrebbe essere integrata da valutazioni d'impatto sugli emendamenti sostanziali approvati dai colegislatori; sottolinea che è opportuno elaborare norme chiare e trasparenti che stabiliscano le condizioni per lo svolgimento di predette valutazioni d'impatto aggiuntive; ricorda, a titolo di esempio, che il Parlamento ha valutato con attenzione il potenziale impatto sulle PMI di alcuni degli emendamenti che ha presentato alle due direttive sugli appalti pubblici; esorta pertanto il Consiglio, che non effettua valutazioni d'impatto sui propri emendamenti dal 2007, a partecipare più attivamente;

18. ribadisce che la responsabilità in materia di sussidiarietà va oltre la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, e prevede un ruolo anche per i parlamenti nazionali;

19. osserva che lo studio dal titolo «Regolamentazione intelligente sul mercato unico», richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, suggerisce che il Parlamento europeo e il Consiglio potrebbero disporre di informazioni preziose con cui contribuire alle valutazioni d'impatto della Commissione; invita la Commissione a esaminare le modalità di integrazione del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura relativa alle valutazioni d'impatto;

Processo di consultazione

20. ricorda che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, TUE, tutte le istituzioni dell'Unione europea hanno l'obbligo di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative, la società civile e le parti sociali;

21. ritiene che la fase di consultazione debba sempre includere una sezione relativa al «digitale per definizione» mediante la quale la Commissione possa cercare di comprendere a fondo le esigenze degli utenti e ciò che il concetto di «digitale per definizione» comporta per la struttura del servizio;

22. ribadisce la propria posizione secondo cui il processo di consultazione dovrebbe essere aperto, trasparente e inclusivo, nonché esteso onde prevedere la possibilità per un ampio ventaglio di parti interessate di presentare osservazioni sui progetti di valutazione d'impatto; ritiene che tale aspetto sia altrettanto importante per il diritto derivato, che ha conseguenze rilevanti sull'attuazione della normativa sul mercato unico e che, pertanto, necessita di più trasparenza e controllo; ritiene che il codice doganale dell'Unione rappresenti un ambito in cui una regolare consultazione delle parti interessate potrebbe migliorare l'attuazione del diritto derivato;

23. riconosce le proposte in favore di un ampliamento della fase di programmazione strategica nel pacchetto «Legiferare meglio» attraverso, per esempio, l'introduzione di valutazioni d'impatto iniziali; ritiene tuttavia che continui a mancare una panoramica d'insieme del processo di lavoro della Commissione; invita la Commissione a rendere più visibili le tabelle di marcia che delineano le iniziative programmatiche in settori specifici e a facilitarne l'uso;

24. ritiene che il contributo da parte dei cittadini e delle imprese ai diversi servizi di assistenza quali «La tua Europa» e SOLVIT sia di grande importanza per il processo legislativo; invita pertanto la Commissione a valutare i dati forniti da tali servizi e a tenerne conto in sede di riesame della legislazione pertinente;

Martedì 12 aprile 2016

25. reputa che una consultazione ampia, corretta ed equilibrata sia una parte essenziale del processo legislativo; ritiene che la pubblicazione di documenti e prove e l'invito a tutte le parti interessate a contribuire in modo efficace all'elaborazione delle politiche in questo ambito costituiscano un importante motore per l'innovazione e il potenziamento del mercato unico, in particolare per quanto riguarda l'agenda del mercato unico digitale;
26. sottolinea che le piccole imprese spesso non hanno il tempo o le risorse necessarie per partecipare a consultazioni regolari; ritiene che la Commissione europea debba individuare delle modalità semplici e innovative per coinvolgere le PMI e le start-up;
27. reputa che occorra adottare un approccio olistico nei confronti della consultazione con le parti interessate, la quale dovrebbe essere un processo continuo lungo l'intero ciclo legislativo piuttosto che un esercizio occasionale; ribadisce, a tale proposito, il proprio appello alla Commissione affinché valuti la possibilità di istituire un «Forum europeo delle parti interessate» sulla qualità della regolamentazione e sulla riduzione della burocrazia;
28. sottolinea che tali consultazioni con le parti interessate dovrebbero essere il più possibile inclusive e coinvolgere, nello specifico, le PMI, le microimprese e le organizzazioni della società civile;
29. ritiene che, rendendo le consultazioni pubbliche disponibili in tutte le lingue ufficiali e migliorando la loro accessibilità e comprensibilità, si otterrà un conseguente aumento della partecipazione e un accesso più trasparente al processo di consultazione;

Attuazione

30. è del parere che un'attuazione completa e adeguata della normativa sul mercato unico sia fondamentale e che indicatori multidimensionali, globali e chiari rappresentino un utile contributo per godere appieno dei vantaggi del mercato unico; esprime preoccupazione per fatto che gli obiettivi di attuazione non vengano sempre conseguiti; chiede in particolare un'attuazione corretta e completa della direttiva sui servizi; ricorda l'elevato grado di eterogeneità che permane tra gli Stati membri e i settori;
31. ritiene che, data l'intenzione della Commissione di ridurre la produzione legislativa, sarà possibile prestare maggiore attenzione alle iniziative programmatiche, dedicando maggior tempo a riflessioni più approfondite che potrebbero servire a migliorare il coinvolgimento delle parti interessate;
32. sottolinea l'importanza delle tavole di concordanza per controllare la corretta attuazione; invita gli Stati membri a redigere e pubblicare le loro tavole di concordanza;
33. si rammarica che, malgrado l'obiettivo dello 0,5 % proposto dalla Commissione nell'Atto per il mercato unico, alcuni Stati membri accusino tuttora ritardi; sottolinea che gli obiettivi formali di recepimento e attuazione non sono i soli importanti, ma che lo sono anche la qualità del recepimento, l'attuazione pratica sul campo e i problemi e le sfide che essi possono comportare nella vita reale per le parti interessate;
34. ritiene che, per rendere fruibili i vantaggi che un mercato unico pienamente funzionante può offrire, la Commissione e i parlamenti debbano collaborare per trarre insegnamenti dalle migliori prassi e dalle esperienze acquisite con l'attuazione della legislazione dell'Unione, al fine di garantire che gli scopi e gli obiettivi della legislazione specifica non siano vanificati a causa di un'attuazione carente o incoerente negli Stati membri;
35. ritiene che occorra una maggiore chiarezza sulla questione relativa alla sovraregolamentazione (gold-plating) e che siano necessarie misure più incisive per individuare i casi legati a tale fenomeno, il quale comporta sfide e costi supplementari per le persone e le imprese che cercano di comprendere e attuare il diritto dell'UE; invita gli Stati membri a chiarire e individuare, nei documenti di attuazione, le conseguenze della legislazione dell'Unione e quelle degli obblighi nazionali; ricorda la possibilità per gli Stati membri di applicare norme più severe laddove il diritto dell'Unione preveda soltanto un'armonizzazione minima;

Martedì 12 aprile 2016

Monitoraggio e risoluzione dei problemi

36. invita la Commissione a proseguire i propri sforzi e ad aggiornare regolarmente gli orientamenti sulla regolamentazione; chiede, nello specifico, il rapido aggiornamento, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, degli orientamenti del 2009 per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali, in modo da assicurare che siano adatti per l'era digitale; deplora che la qualità dei servizi vari notevolmente tra gli Stati membri a causa dell'assenza di un ordine di priorità e risorse; chiede pertanto un quadro di governance rafforzato a livello di UE nell'ottica di migliorare il funzionamento di tali strumenti e servizi;

37. ritiene che la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e la risoluzione delle controversie online (ODR) siano strumenti essenziali per migliorare il mercato unico dei beni e dei servizi; sottolinea che esse consentiranno a consumatori e commercianti di risolvere le controversie in modo semplice ed economico senza adire le vie legali; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione riguardanti questi importanti strumenti;

38. sottolinea che gli sportelli unici a sostegno della risoluzione di controversie, sulla falsariga di SOLVIT, ECC-Net e FIN-Net, sono servizi che consentono un migliore funzionamento del mercato interno; chiede alla Commissione di predisporre le risorse necessarie per fare conoscere tali strumenti e sviluppare le complementarità tra loro;

39. plaude ai progetti SOLVIT ed EU Pilot, i quali sono volti a evitare l'avvio, da parte della Commissione, di procedure d'infrazione contro gli Stati membri; reputa, tuttavia, che i servizi offerti da EU Pilot andrebbero migliorati per quanto concerne la velocità di risposta alle segnalazioni pervenute;

40. ritiene che occorra continuare a estendere il sistema di informazione del mercato interno agli altri strumenti del mercato unico affinché diventi un centro di informazioni essenziale; sottolinea che ciò sarebbe coerente con il principio del «soltanto una volta», in linea con le recenti iniziative della Commissione;

41. ritiene che le piattaforme digitali come gli sportelli unici, IMI e ISA2 siano importanti per migliorare il funzionamento del mercato unico, in quanto facilitano lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità degli Stati membri;

42. è preoccupato per il basso livello di conoscenza e comprensione tra gli europei dei servizi disponibili quali «La tua Europa», «La tua Europa — Consulenza», il Servizio europeo per l'occupazione, la rete CPC, gli sportelli unici, SOLVIT, ADR e ODR;

43. reputa che servizi come «La tua Europa», «La tua Europa — Consulenza», il Servizio europeo per l'occupazione, la rete CPC, gli sportelli unici, SOLVIT, SOLVIT Plus, ADR e ODR rappresentino un'alternativa alle azioni legali utile e conveniente dal punto di vista dei costi; osserva che soltanto il 4% dei consumatori e delle imprese è a conoscenza dell'esistenza di tali strumenti e che il livello di diffusione di tali servizi è attualmente molto basso; invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di risolvere tale problema, a sensibilizzare maggiormente circa predetti strumenti, valutando nel contempo se le risposte e i risultati che forniscono sono adatti agli utenti; invita inoltre la Commissione ad adoperarsi ai fini di una migliore cooperazione tra i vari servizi di assistenza come «La tua Europa» o SOLVIT, nell'ottica di accrescere il grado di soddisfazione degli utenti;

44. chiede alla Commissione di effettuare una riflessione approfondita sull'interazione fra tali servizi e di valutare la possibilità di sostituirli con uno sportello unico per i consumatori in grado di indirizzare questi ultimi verso altri strumenti idonei;

45. ritiene che tale riflessione debba garantire una migliore definizione dei servizi in questione al fine di ottenere una migliore separazione delle attività ed evitare quindi sovrapposizioni;

Martedì 12 aprile 2016

46. invita la Commissione a sviluppare una strategia di comunicazione e formazione per sensibilizzare i cittadini e le imprese di tutte le dimensioni circa i servizi di assistenza; raccomanda, in tale contesto, di sviluppare un portale unico per l'accesso a tutti i servizi di assistenza;
47. ritiene che l'imminente revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) dovrebbe tenere pienamente conto della necessità di migliorare il flusso di informazioni tra i diversi strumenti del mercato unico;
48. sottolinea il ruolo importante dello strumento di indagine a tappeto della Commissione, in particolare per quanto concerne il corretto funzionamento del mercato digitale unico;
49. riconosce il ruolo positivo delle azioni di indagine a tappeto, avviate dalla Commissione per migliorare l'applicazione della legislazione attraverso azioni di controllo coordinate nel contesto online; ritiene che le indagini a tappeto potrebbero essere estese anche al settore offline;
50. osserva con preoccupazione che, secondo le relazioni «La tua Europa», esistono ambiti che sono periodicamente oggetto di domande inviate da persone che cercano di esercitare i propri diritti, come ad esempio il commercio elettronico e il riconoscimento delle qualifiche; reputa che la Commissione, insieme agli organismi nazionali e regionali, dovrebbe rispondere a tali domande per favorire la comprensione di tali diritti;
51. ritiene che sia opportuna una valutazione qualitativa e quantitativa dell'attuazione — e non solo dati scarni sul recepimento formale delle direttive — al fine di avere un quadro completo di come la legislazione sul mercato unico funzioni effettivamente per i consumatori e le imprese;
52. invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare un «sistema di allerta precoce» che indichi dove si riscontrano problemi di attuazione o applicazione del diritto dell'Unione;
53. ritiene che l'esame sistematico dei mercati dei consumatori a livello dell'UE consentirebbe di individuare in modo più tempestivo le tendenze emergenti e le minacce per i consumatori e le imprese; sottolinea, in tale contesto, il ruolo positivo di tutte le parti interessate, incluse le organizzazioni dei consumatori;
54. invita la Commissione a valutare le prestazioni dei punti di contatto prodotti previsti nel regolamento sul riconoscimento reciproco del 2009 e nel regolamento sui prodotti da costruzione del 2011;

Provvedimenti di attuazione e di sorveglianza del mercato

55. sottolinea la necessità di una cooperazione più stretta tra gli strumenti di governance del mercato unico che ricevono reclami dei consumatori su violazioni della legislazione UE da parte di operatori commerciali, da un lato, e gli organismi nazionali di contrasto, dall'altro, attraverso procedure formali e una migliore condivisione dei dati;
56. invita la Commissione a valutare con serietà la coerenza e l'efficacia dell'attuazione e, in ultima istanza, delle procedure d'infrazione, in particolare se riguardano la legislazione sul mercato unico;
57. deplora che l'accesso del Parlamento alle informazioni pertinenti riguardanti le procedure di pre-infrazione e infrazione sia limitato e chiede una maggiore trasparenza in tal senso, con il dovuto rispetto delle norme sulla riservatezza;
58. esorta la Commissione ad avviare procedure d'infrazione tempestive e più rapide laddove sussistano prove che dimostrino una mancata attuazione e laddove non sia andato a buon fine un ragionevole sforzo per risolvere il problema mediante strumenti quali la mediazione, sotto forma di ADR, ODR, EU Pilot, SOLVIT ovvero altri meccanismi di pre-infrazione; sottolinea che gli Stati membri hanno pari responsabilità nell'applicazione della legislazione dell'Unione e che essi dovrebbero assicurare un'attuazione effettiva ed efficace per difendere i diritti dei consumatori e creare condizioni di parità per le imprese in tutta Europa;

Martedì 12 aprile 2016

59. s'impegna a svolgere il proprio ruolo nell'applicazione della legislazione dell'Unione, anche mediante il riesame dell'attuazione della legislazione e il controllo sulla Commissione, assumendo nello specifico un ruolo più attivo nell'ambito della preparazione, da parte della Commissione, di relazioni annuali, o quanto meno più dettagliate, sui programmi di lavoro che vertono specificamente sull'applicazione;

60. ricorda che nella propria risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'attuazione della direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) ⁽¹⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a compilare e analizzare i dati sulle sanzioni comminate dagli Stati membri e sull'efficacia dei regimi di applicazione, con particolare riferimento alla complessità e alla durata delle procedure di applicazione; invita nuovamente la Commissione a fornire al Parlamento europeo i risultati di tali analisi;

61. ritiene che gli strumenti di sorveglianza del mercato andrebbero utilizzati congiuntamente agli strumenti del mercato unico al fine di rafforzare l'applicazione del diritto dell'Unione;

62. evidenzia, a tale riguardo, che le autorità nazionali non fanno sempre un uso corretto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) o non riescono ad adottare tempestivamente le misure necessarie; sottolinea in particolare la necessità di migliorare la trasmissione dei fascicoli da un'autorità pubblica ad un'altra;

63. è preoccupato per il fatto che, stando ad un'analisi a campione condotta dalla Commissione nel 2014, il 60 % delle indagini realizzate su prodotti non riportava il paese di origine, il 32 % delle indagini sui macchinari non era corredata di una classificazione del rischio e il 5 % delle voci non faceva riferimento al regolamento/alla direttiva dell'UE violato/a; chiede al Consiglio e agli Stati membri di esaminare seriamente la questione e di informare il Parlamento delle azioni di follow-up adottate;

Valutazione ex post e revisione

64. accoglie con favore la revisione periodica e l'introduzione delle analisi settoriali nell'ambito del programma REFIT, il cui obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di migliorare la qualità della legislazione dell'Unione e semplificare quest'ultima, avvicinandola così ai bisogni di cittadini e imprese, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese;

65. ritiene tuttavia che occorra migliorare l'analisi che permette di stabilire se gli interventi legislativi messi in atto sinora abbiano effettivamente contribuito al conseguimento della loro finalità e se siano in linea con gli attuali obiettivi strategici; sottolinea altresì l'importanza della trasparenza nel processo REFIT; ritiene, in tale contesto, che un obiettivo continuo di riduzione dell'onere amministrativo e normativo potrebbe contribuire positivamente al rispetto degli obiettivi con la massima efficienza e il minor costo possibile per i cittadini e le imprese;

66. osserva che il costo cumulativo della regolamentazione rappresenta spesso un ostacolo per i partecipanti al mercato unico, in particolare per le PMI; accoglie pertanto con favore l'impegno della Commissione a esaminare la questione; sottolinea che un'analisi del genere dovrebbe mirare a eliminare gli ostacoli che limitano l'accesso al mercato e ad assicurare condizioni di concorrenza leale per tutti gli attori;

67. invita la Commissione a migliorare la propria comprensione dei fattori che influiscono sul conseguimento degli obiettivi programmatici, come l'impatto di politiche complementari o contrastanti adottate a livello unionale o nazionale, nonché l'impatto e i costi del mancato intervento, onde migliorare l'elaborazione delle politiche e, in ultima istanza, contribuire al miglioramento della normativa sul mercato unico;

68. reputa che si potrebbe valutare la possibilità di ricorrere eccezionalmente alle clausole di revisione o di caducità, in particolare per i fenomeni temporanei, e che le istituzioni potrebbero impegnarsi ad aggiornare la legislazione e mantenerla in vigore solo ove opportuno; è del parere che le misure di salvaguardia siano strumenti necessari a garantire che la legislazione essenziale non decada;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0063.

Martedì 12 aprile 2016

III. Conclusione

69. evidenzia che il miglioramento della normativa sul mercato unico non implica l'eliminazione di tutta la regolamentazione, né una diminuzione del livello di ambizione della regolamentazione stessa, ad esempio in termini di protezione ambientale, sicurezza, tutela dei consumatori e norme sociali, ma piuttosto l'eliminazione delle norme superflue, della burocrazia e degli effetti negativi così come il conseguimento degli obiettivi strategici e la creazione di un contesto normativo competitivo a sostegno dell'occupazione e delle imprese in Europa;

70. sottolinea che un mercato unico che non imponga oneri eccessivi né pregiudichi la produzione, l'innovazione e il commercio è una struttura che riporterà in Europa l'occupazione e la crescita che in passato avrebbero interessato altri paesi;

71. sottolinea pertanto che una responsabilità condivisa ai fini del miglioramento della normativa sul mercato interno consentirà di ottenere vantaggi condivisi: un mercato unico forte e dinamico in grado di contribuire alla crescita a lungo termine in Europa e, quindi, alla prosperità dei cittadini;

o

o o

72. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0106

Apprendere l'UE a scuola**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 Apprendere l'UE a scuola (2015/2138(INI))**

(2018/C 058/06)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ⁽¹⁾,
- vista la decisione n. 1093/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce l'anno europeo dei cittadini 2013 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione (dichiarazione di Parigi), pubblicata in esito alla riunione informale dei ministri dell'istruzione dell'Unione europea del 17 marzo 2015,
- viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») ⁽⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2015 dal titolo «Progetto di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020)» (COM(2015)0408),
- vista la decisione di esecuzione della Commissione del 14 settembre 2015 sull'adozione del programma di lavoro annuale 2016 per l'attuazione di «Erasmus +», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (C(2015)6151),
- viste le conclusioni del Consiglio del 28 e 29 novembre 2011 su un criterio di riferimento nel settore della mobilità a fini dell'apprendimento ⁽⁶⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo «Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018)» (COM(2015)0429),

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 325 del 23.11.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 372 del 20.12.2011, pag. 31.

Martedì 12 aprile 2016

- vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2009 dal titolo «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità — Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù» (COM(2009)0200),
 - vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 maggio 1992 sulla politica di istruzione e formazione nella prospettiva del 1993 ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulle iniziative destinate ad integrare i programmi scolastici nazionali con misure di sostegno idonee ad includere la dimensione europea ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0021/2016),
- A. considerando che l'istruzione è un diritto umano fondamentale e un bene pubblico che dovrebbe essere ugualmente accessibile a tutti;
- B. considerando che il ruolo primario dell'istruzione è formare cittadini pienamente consapevoli e che quindi essa va oltre il soddisfacimento degli obiettivi economici dell'UE e delle strategie nazionali,
- C. considerando che l'istruzione si prefigge, tra l'altro, di preparare gli individui alla vita e alla cittadinanza attiva in società sempre più complesse, esigenti, multiculturali e integrate;
- D. considerando che, secondo un sondaggio Eurobarometro 2014, il 44 % dei cittadini dell'Unione europea ritiene di avere una comprensione limitata del funzionamento dell'UE e che, secondo il 52 % degli europei, la loro voce non conta nell'UE ⁽⁶⁾;
- E. considerando che appena il 42,61 % dei cittadini UE e il 27,8 % dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 sono andati a votare alle ultime elezioni europee, facendo registrare la più bassa affluenza alle urne dal 1979 ⁽⁷⁾;
- F. considerando che le insufficienti conoscenze sull'UE e la scarsa comprensione del suo concreto valore aggiunto possono contribuire alla percezione di un deficit democratico e condurre a un diffuso euroscetticismo negli Stati membri e nei paesi candidati; che occorre risolvere i deficit democratici al fine di affrontare il crescente divario tra la voce dei cittadini europei e le istituzioni dell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 150 del 15.6.1992, pag. 366.

⁽⁴⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 100.

⁽⁵⁾ GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 12.

⁽⁶⁾ Eurobarometro Standard 81, primavera 2014: «Opinione pubblica nell'Unione europea» (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), pagg. 117 e 131.

⁽⁷⁾ http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45.

Martedì 12 aprile 2016

- G. considerando che, secondo l'Eurobarometro Speciale 437 del 2015, la stragrande maggioranza degli europei concorda sul fatto che le lezioni e il materiale scolastico dovrebbero includere informazioni sulla diversità in termini di religione o convinzioni personali, origine etnica, orientamento sessuale e identità di genere ⁽¹⁾;
- H. considerando che una maggiore sensibilizzazione in merito ai benefici delle politiche europee, come la libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione, e ai programmi di mobilità dell'UE può contribuire a diffondere un senso di appartenenza all'UE, uno spirito di comunità e l'accettazione di società multiculturali e multinazionali;
- I. considerando che i sistemi e i programmi educativi di successo, oltre a una maggiore influenza e partecipazione dei cittadini europei ai processi decisionali della politica UE, potrebbero creare un maggiore interesse negli affari europei e un senso di comprensione e di appartenenza, contribuendo nel contempo ad affrontare le divisioni sociali, la segregazione culturale e il senso di privazione;
- J. considerando che la maggior parte degli Stati membri ha integrato l'apprendimento dell'UE nei programmi scolastici e in quelli di formazione degli insegnanti; che permangono disparità tra gli Stati membri e al loro interno;
- K. considerando che in alcuni Stati membri, pur essendo generalmente insegnate ai vari livelli di istruzione e in varie materie del ciclo di istruzione obbligatoria, le tematiche UE costituiscono generalmente una piccola parte del programma che un insegnante deve svolgere;
- L. considerando che le conoscenze e le competenze degli insegnanti e di altro personale della scuola in merito alle tematiche UE dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e aggiornate attraverso la formazione iniziale e la formazione permanente e che, al riguardo, gli istituti di istruzione e gli insegnanti richiedono un'efficace assistenza che sia studiata e adatta alle loro particolare esigenze;
- M. considerando che, secondo lo studio «Apprendere l'Europa a scuola», elaborato dalla società privata di consulenza ICF GHK per la DG istruzione e cultura ⁽²⁾, sono in primo luogo le istituzioni e le associazioni esterne all'istruzione superiore ad essere coinvolte nella formazione degli insegnanti sulle tematiche UE;
- N. considerando che lo studio di impatto del programma Erasmus presentato dalla Commissione nel 2014 evidenzia l'impatto positivo della mobilità educativa e della internazionalizzazione degli studi non solo sui programmi e sull'impiegabilità, ma anche sulla conoscenza dell'Europa, sullo sviluppo del senso di cittadinanza europea, sull'atteggiamento favorevole nei confronti dell'Europa e sulla partecipazione al voto alle elezioni europee;

Una dimensione europea nell'istruzione

1. evidenzia la crescente importanza di una dimensione europea nell'istruzione attraverso i vari livelli, discipline e forme di istruzione, rimarcando nel contempo la necessità di un'ampia e profonda comprensione del concetto, che ne metta in luce il carattere complesso, dinamico e pluridimensionale e riconosca un ruolo essenziale all'apprendimento dell'UE a scuola;
2. sottolinea che una dimensione UE nell'istruzione è indispensabile per aiutare i cittadini a comprendere meglio l'UE e a riavvicinarli ad essa, può approfondire il ruolo dei valori di cui all'articolo 2 TUE e rafforzare la voce dell'Unione in un mondo interdipendente;
3. sottolinea l'esigenza di comprendere e favorire l'attaccamento ai valori fondamentali dell'Unione europea; ricorda che la conoscenza e la comprensione della storia e dei valori comuni dell'UE e dei suoi Stati membri costituiscono un presupposto essenziale per la comprensione reciproca, la convivenza pacifica, la tolleranza e la solidarietà nonché la comprensione dei principi di base dell'Unione europea;

⁽¹⁾ Eurobarometro Speciale 437, 2015: «Discriminazione nell'UE nel 2015» (<http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004>), pag. 100.

⁽²⁾ <http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf>.

Martedì 12 aprile 2016

4. osserva che l'UE dovrebbe essere più visibile e meglio integrata nei materiali didattici e nelle attività extrascolastiche, considerato l'impatto che esercita sulla vita quotidiana dei suoi cittadini; ritiene che i contenuti esplicitamente correlati all'UE possano valorizzare in maniera significativa i programmi scolastici nonché lo sviluppo e la crescita personali dei discenti;
5. evidenzia la necessità di utilizzare metodi di insegnamento attivi e partecipativi adatti all'età, ai livelli, ai bisogni e agli interessi dei discenti, e di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dai media, compresi i social media;
6. mette in rilievo che la presenza di una dimensione UE nell'istruzione dovrebbe consentire ai discenti non solo di acquisire conoscenze e sviluppare un senso di appartenenza e cittadinanza europea, ma anche di impegnarsi in una riflessione critica sull'UE, studiandone altresì i valori fondamentali, basati sullo Stato di diritto e sui diritti umani, la sua governance e i suoi processi decisionali e sul modo in cui essi influenzano i loro Stati membri e la loro partecipazione democratica; incoraggia l'uso dei giochi di ruolo del Parlamento europeo dei giovani, per aiutare i bambini e gli studenti a comprendere i processi europei e sensibilizzarli alle tematiche europee;
7. richiama l'attenzione sul fatto che gli Stati membri, con le rispettive storie e culture particolari, hanno dato forma all'UE, e che lo sviluppo dell'Unione resta indissolubilmente legato ai suoi Stati membri; evidenzia nel contempo il contributo apportato dalle diverse culture alle società europee e al patrimonio europeo;
8. osserva che l'UE esercita un impatto notevole sui propri Stati membri e che l'apprendimento dell'UE a scuola dovrebbe riflettere sia il ruolo degli Stati membri nello sviluppo dell'UE che l'influenza dell'UE sugli sviluppi nazionali;
9. ricorda che gli Stati membri e l'UE devono dare l'esempio a tutti gli attori interessati nell'insegnamento e nell'apprendimento dell'UE a scuola, mettendo in pratica i valori europei fondamentali dell'inclusione sociale e della solidarietà europea e internazionale;
10. ricorda la necessità di assicurare, potenziare e ampliare le opportunità di sviluppo professionale iniziale e continuo di insegnanti ed educatori nell'intero arco della vita e di fornire loro un sostegno adeguato e risorse sufficienti, al fine di consentire loro di integrare una dimensione UE nella loro attività didattica, in particolare per quanto riguarda la storia e l'educazione alla cittadinanza, nonché di attuare strategie incentrate sui discenti e di adeguare i propri metodi didattici alle necessità dei discenti;
11. sottolinea la necessità di promuovere e incoraggiare le competenze multilinguistiche e interculturali degli educatori, come pure le opportunità di mobilità, l'apprendimento tra pari e gli scambi delle migliori pratiche fra il personale docente, ad esempio attraverso l'organizzazione di seminari di livello europeo;
12. pone in evidenza il ruolo delle università nella preparazione e nella formazione di insegnanti ed educatori altamente qualificati e motivati; chiede incoraggiamento e sostegno per le azioni degli Stati membri che si adoperano per rendere disponibili, all'interno delle università, corsi specialistici di qualifica che siano aperti e accessibili sia per gli studenti iscritti che per gli insegnanti e gli educatori che esercitano la loro professione;
13. sottolinea l'importanza e il potenziale di un approccio europeo all'insegnamento della storia, tenendo al contempo conto delle competenze degli Stati membri in tale settore, dal momento che alcuni eventi storici sono stati determinanti nell'emergere degli ideali e dei valori europei; esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere le Società storiche e i Centri di ricerca storica, per valorizzare il loro contributo scientifico alla storia europea e il loro ruolo nell'aggiornamento dei docenti;
14. chiede che la Casa della storia europea dedichi specifici programmi, strumenti e attività agli studenti e ai docenti di tutti gli ordini di insegnamento, che sviluppino un discorso efficace della costruzione europea e dei suoi valori fondamentali;

Martedì 12 aprile 2016

15. chiede di procedere con urgenza al rinnovo e al rafforzamento dell'educazione alla cittadinanza UE e dell'educazione civica sia negli attuali che nei futuri Stati membri, con l'obiettivo di trasmettere ai discenti, attraverso mezzi adatti alle loro età, conoscenze, valori, abilità e competenze pertinenti, che consentano loro di pensare in modo critico e formarsi opinioni informate ed equilibrate, esercitare i propri diritti e responsabilità democratici, fra cui il diritto di voto, apprezzare la diversità, incoraggiare il dialogo interculturale e interreligioso ed essere cittadini attivi e responsabili;
16. ricorda che una maggiore partecipazione di studenti e genitori alla gestione della scuola può contribuire a combattere la discriminazione e a rafforzare la cittadinanza e la democrazia partecipativa sostenibile, promuovendo fiducia e cooperazione tra i diversi attori; chiede agli istituti di istruzione di introdurre una governance democratica, e ad ampliarne la portata, anche attribuendo un maggior peso alla voce dei rappresentanti degli studenti, dato che la democrazia deve essere appresa e vissuta;
17. sottolinea la necessità di migliorare la motivazione degli insegnanti e dei discenti e le opportunità di approfondire le conoscenze sull'UE attraverso le loro esperienze in prima persona, come le visite ad altri paesi, alle istituzioni europee, contatti con i funzionari dell'UE, possibilità di tirocini per studenti presso le istituzioni dell'UE e attraverso programmi educativi sui media, come il portale europeo per i giovani, utilizzando appieno le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le risorse educative aperte;
18. chiede di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per sviluppare ulteriormente l'insegnamento transfrontaliero tramite corsi di alfabetizzazione digitale e videoconferenze, affinché gli studenti scoprano altri punti di vista e approcci concernenti le loro discipline;
19. sottolinea che l'apprendimento delle lingue straniere può svolgere un ruolo cruciale per rafforzare la sensibilizzazione interculturale e fornire ai cittadini le competenze necessarie per vivere e lavorare in un mondo sempre più complesso e globalizzato;
20. pone in risalto il ruolo cruciale dell'apprendimento non formale e informale, compresa l'attività lavorativa giovanile, il volontariato e l'apprendimento intergenerazionale, in famiglia e nell'età adulta, nello sviluppo di capacità, competenze e comportamenti sociali e civici e nella formazione di cittadini europei responsabili e attivi; insiste sulla necessità di riconoscere e convalidare tali competenze nell'ambito dell'apprendimento formale e di stabilire legami più stretti tra apprendimento formale, non formale e informale;
21. chiede l'adozione di un approccio interculturale nei confronti delle politiche per l'istruzione che possa consentire un'autentica integrazione degli studenti immigrati nelle scuole, basata sulla reciproca conoscenza delle diverse culture e la costruzione di valori comuni condivisi;

Il ruolo dell'Unione

22. incoraggia la Commissione a continuare a sostenere gli sforzi per sviluppare e promuovere una dimensione UE nell'istruzione, come pure la mobilità degli attori dell'istruzione, e a diffondere attivamente informazioni — comprese le informazioni sulle pertinenti opportunità di finanziamento e gli studi e le relazioni disponibili — ai principali portatori di interessi e ai cittadini; raccomanda a tal fine di sfruttare meglio le nuove tecnologie di comunicazione e i nuovi media, compresi i social media;
23. invita la Commissione a predisporre un quadro comune e a mettere a punto orientamenti con esempi concreti per l'apprendimento dell'UE, al fine di promuovere una riflessione obiettiva e critica sui vantaggi dell'Unione europea per i suoi cittadini, ferma restando la competenza degli Stati membri in materia di istruzione e formazione;
24. invita la Commissione a incoraggiare ulteriormente la ricerca per valutare come viene insegnata attualmente l'UE nelle scuole europee, in che modo figurino nei programmi e negli esami e a) se gli insegnanti e gli educatori dispongano di un accesso sufficiente ai programmi e alle iniziative pertinenti dell'UE in materia di sviluppo professionale, apprendimento permanente e piattaforme per lo scambio delle migliori pratiche e b) se le azioni finanziate per integrare un efficace apprendimento dell'UE nelle scuole abbiano in ultima analisi un impatto effettivo sulle scuole;

Martedì 12 aprile 2016

25. invita la Commissione a incentivare, sostenere e agevolare le reti che promuovono e partecipano ad attività di informazione sull'UE a livello nazionale, regionale e locale, e gli scambi di buone pratiche fra tali reti a livello di Unione, nonché ad individuare i settori suscettibili di miglioramento;
26. invita la Commissione a facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e fra i paesi candidati per quanto riguarda la dimensione UE nell'istruzione e nella lotta contro la discriminazione e i pregiudizi in contesti educativi, anche mediante la valutazione a livello di materiale didattico, politiche di lotta al bullismo e politiche antidiscriminatorie;
27. richiama l'attenzione sull'importante ruolo che svolgono i programmi Erasmus +, Europa per i cittadini ed Europa creativa nel promuovere l'istruzione e la formazione, le competenze linguistiche, la cittadinanza attiva, la sensibilizzazione culturale, la comprensione interculturale e varie altre preziose competenze fondamentali e trasversali; sottolinea l'importanza di questi programmi nel rafforzare la cittadinanza europea e la necessità di un rafforzato e adeguato sostegno finanziario a tali programmi, di un maggior accento sui loro esiti qualitativi e di un più ampio accesso alla mobilità, prestando particolare attenzione agli insegnanti e agli altri educatori, ai giovani provenienti da ambienti socioeconomici diversi nonché alle categorie vulnerabili e svantaggiate e alle persone con particolari esigenze;
28. ricorda l'ampia gamma di azioni offerte dal programma Erasmus +, nonché la sua popolarità e il suo riconoscimento da parte del grande pubblico, in particolare per quanto riguarda la mobilità degli studenti, nel quadro del loro percorso di studi; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle parti meno conosciute del programma Erasmus +, come il Servizio volontario europeo;
29. accoglie con favore il programma di lavoro 2016 della Commissione per l'attuazione del programma Erasmus + e il suo impegno a favore di azioni concrete sulla scia della dichiarazione di Parigi, in particolare quelle volte a potenziare l'impatto di Erasmus+ sulla promozione della cittadinanza attiva e democratica, del dialogo interculturale, dell'inclusione e della solidarietà sociali, compreso un maggiore sostegno alle organizzazioni della società civile nel loro ruolo fondamentale di educazione alla cittadinanza;
30. invita la Commissione a migliorare gli aspetti pedagogici e la capacità di rispondere alle esigenze scolastiche dei progetti finanziati tramite i progetti Jean Monnet, provvedendo affinché le scuole possano presentare domanda direttamente e stanziando finanziamenti per periodi superiori all'anno scolastico, ad esempio per tre anni, in linea con le modalità in cui sono finanziati i moduli Jean Monnet; invita la Commissione a mettere a disposizione l'azione Jean Monnet agli istituti di formazione per docenti e ad incoraggiare tali istituti a inserirli nei loro programmi;
31. osserva che l'Unione sta attraversando una crisi della sua legittimità democratica, non solo a causa dell'insufficiente conoscenza dei meccanismi dell'UE da parte dei cittadini europei, ma anche a causa della soppressione della loro voce dai processi decisionali; sottolinea che, per recuperare la sua legittimità, l'Unione deve fermare il degrado delle sue strutture democratiche e ristabilire il legame con i cittadini;
32. invita la Commissione ad attuare in modo efficiente il programma Europa per i cittadini al fine di soddisfare gli obiettivi di una società più democratica e inclusiva, rafforzando quindi la partecipazione ai processi decisionali;
33. invita la Commissione europea a monitorare attentamente l'impatto di tutti i programmi dell'UE in termini di sviluppo nei partecipanti del senso di cittadinanza e di partecipazione civica;
34. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente e a promuovere il più ampiamente possibile le piattaforme virtuali *eTwinning*, *EPALE* (piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa) e *School Education Gateway* e a continuare a sostenere e sviluppare altre piattaforme digitali come il *Teachers' Corner* (l'Angolo degli insegnanti), al fine di agevolare l'accesso a materiali didattici di elevata qualità, di facile utilizzo e aggiornati, che siano adatti all'apprendimento dell'UE e disponibili in tutte le lingue UE;
35. chiede alla Commissione di facilitare un riesame critico del materiale attualmente disponibile sulla piattaforma «L'angolo degli insegnanti» da parte degli educatori attualmente impegnati nell'insegnamento e di accademici specializzati in studi europei, al fine di garantire la qualità e l'adeguatezza dei suoi contenuti;

Martedì 12 aprile 2016

36. pone in evidenza il ruolo svolto dagli uffici d'informazione delle istituzioni europee e si compiace del loro impegno a promuovere le relazioni con gli Stati membri, gli istituti di istruzione nazionali, regionali e locali, nonché con le organizzazioni giovanili e i media, al fine di favorirne l'avvicinamento e garantire che i giovani comprendano il ruolo delle istituzioni nella loro vita quotidiana;
37. chiede un dibattito aperto e condiviso tra la Commissione e le città, nonché tra le autorità locali e regionali, per quanto riguarda il legame tra sistemi scolastici e modelli urbani, come modo per capire gli effetti dei vari approcci alle relazioni interculturali nell'Europa di oggi;
38. incoraggia la Commissione a promuovere l'apprendimento dell'UE a scuola nel quadro di una raccomandazione da presentare al più presto nei processi negoziali con i paesi candidati all'adesione all'UE;

Ruolo degli Stati membri

39. incoraggia gli Stati membri a sostenere, rivedere e aggiornare i loro sistemi di istruzione — e tutte le forme dei contenuti dei programmi attinenti all'UE ad ogni livello di insegnamento, compresa l'istruzione e la formazione professionale — al fine di rafforzare la dimensione UE in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti a livello UE e nazionale, incoraggiando vivamente ad un tempo le regioni e gli enti locali a fare altrettanto, in particolare qualora abbiano competenze dirette nei sistemi d'istruzione;
40. incoraggia gli Stati membri a sostenere tutte le possibilità che consentano di trasmettere più informazioni sull'UE agli alunni nonché agli insegnanti e agli altri educatori mediante l'apprendimento formale, non formale e informale, e a sfruttare appieno e a integrare gli strumenti finanziari, i programmi e le iniziative dell'UE al riguardo;
41. chiede agli Stati membri di intraprendere ulteriori azioni per promuovere l'istruzione interculturale, non discriminatoria e inclusiva e i valori di cittadinanza nei programmi scolastici e universitari;
42. chiede agli Stati membri di incrementare gli investimenti a favore dell'istruzione, anche mediante un rafforzamento del partenariato con il settore privato, e di fornire a tutti gli istituti di istruzione e formazione, come pure agli insegnanti e agli altri educatori, il necessario sostegno per metterli in grado di integrare e sviluppare costantemente sin dalla tenera età una dimensione UE nell'istruzione che vada al di là dei muri dell'aula;
43. invita gli Stati membri a garantire a tutti i discenti un accesso equo e inclusivo a sistemi di istruzione formale e non formale innovativi e di elevata qualità nonché a opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; invita in questo senso gli Stati membri ad adottare la proposta del 2008 relativa a una direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone, indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, che costituirebbe una tutela contro la discriminazione fondata su tali motivi nel settore dell'istruzione;
44. sollecita gli Stati membri a coinvolgere migranti, rifugiati e comunità religiose in processi di costruzione della cittadinanza che siano rispettosi e conferiscano loro autonomia e responsabilità, garantendone la partecipazione alla vita civica e culturale;
45. invita gli Stati membri a promuovere e ad agevolare una formazione di elevata qualità sulle tematiche relative all'UE per insegnanti, altro personale del settore dell'istruzione, animatori giovanili e formatori, anche consentendo loro di trascorrere parte della loro formazione in un altro Stato membro, nonché ad assicurare il riconoscimento delle loro competenze a insegnare l'UE, ad esempio creando e promuovendo un marchio di qualità di «euro-insegnante»;
46. ritiene che gli Stati membri, in dialogo e cooperazione con gli attori dell'istruzione, dovrebbero ricercare opportunità per lo scambio di idee e buone pratiche nell'integrazione di una dimensione UE nei loro programmi di studio, al fine tra l'altro di rafforzare la conoscenza e la comprensione da parte dei giovani del processo di costruzione della cittadinanza UE e delle istituzioni UE, consentendo loro di vedere l'Unione come parte integrante del loro ambiente di vita, che possono e devono plasmare;

Martedì 12 aprile 2016

47. esorta gli Stati membri a riconoscere e sostenere le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni giovanili, nel colmare il divario tra le istituzioni UE e i cittadini europei in modo strutturale e sostenibile, promuovendo e rafforzando gli strumenti della democrazia partecipativa e diretta;

o

o o

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0107

Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità nell'istruzione e formazione professionale**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus + e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente (2015/2257(INI))**

(2018/C 058/07)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare i suoi articoli 165 e 166,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 14,
- vista la dichiarazione di Copenaghen del 30 novembre 2002 su una cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») ⁽²⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus +, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ⁽⁴⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale ⁽⁵⁾,
- vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011, dal titolo «Youth on the Move — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento» ⁽⁷⁾,
- vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

Martedì 12 aprile 2016

- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF-LLL) ⁽¹⁾,
 - visti i diversi strumenti di riconoscimento delle competenze, come il quadro europeo delle certificazioni (CEC), il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2012, dal titolo «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)0669),
 - vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull'attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (COM(2014)0030),
 - viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione,
 - vista la dichiarazione dei ministri dell'Istruzione e della formazione professionale del 22 giugno 2015 su una nuova serie di risultati a medio termine nel campo dell'IFP per il periodo 2015-2020,
 - vista la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata dalla riunione informale dei ministri dell'Istruzione dell'Unione europea a Parigi il 17 marzo 2015 (8496/15),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0049/2016),
- A. considerando che la mobilità ai fini dell'apprendimento e della formazione è importante per lo sviluppo personale, l'inclusione sociale dei giovani, il dialogo multiculturale, la tolleranza, la capacità di lavorare in un ambiente interculturale e la cittadinanza attiva, ed ha chiaramente dimostrato il suo potenziale atto a contribuire ad un'istruzione ed un'occupabilità di qualità elevata;
- B. considerando che la mobilità ai fini dell'apprendimento e della formazione dovrebbe essere ulteriormente rafforzata nel contesto degli attuali e futuri programmi dell'Unione europea nel campo dell'istruzione e della formazione, dell'occupazione e della politica di coesione;
- C. considerando che nel 2002 i ministri dell'UE responsabili dell'istruzione e della formazione professionale hanno avviato il «processo di Copenaghen», al fine di rafforzare la cooperazione europea in tale settore con l'obiettivo di migliorare le prestazioni, la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) in Europa;
- D. considerando che il processo di Copenaghen si basa su priorità stabilite reciprocamente che sono riviste periodicamente con l'obiettivo, tra l'altro, di agevolare la mobilità e promuovere il ricorso alle varie opportunità di formazione professionale nell'ambito dell'apprendimento permanente;
- E. considerando che, secondo Eurostat, nel 2014 la disoccupazione nell'UE ha raggiunto ben il 10,2 %, nonostante si sia registrata una lenta ripresa; che nell'Unione europea la disoccupazione giovanile si attesta attualmente al 22,1 % e che solo il 51 % delle persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni lavora ed il divario di genere nel tasso di occupazione dei lavoratori di età più avanzata raggiunge il 13,6 %;

⁽¹⁾ GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

Martedì 12 aprile 2016

- F. considerando che l'apprendimento e la formazione professionale non formali e informali possono contribuire in modo determinante a dare una risposta alle sfide attuali dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, come ad esempio l'abbandono scolastico precoce, l'inaccettabile numero di giovani al tempo stesso disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) e infine la penuria e le discrepanze in materia di competenze;
- G. considerando che il persistere di squilibri tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro è dimostrato dall'elevato tasso di posti vacanti registrato nelle previsioni economiche di autunno della Commissione per il 2015;
- H. considerando che le competenze linguistiche sono inferiori nell'istruzione e nella formazione professionale (IFP) e devono essere in particolare incentivate;
- I. considerando che è necessario ribadire l'impegno politico a sostegno dell'azione dell'UE in materia di apprendimento permanente e di istruzione e formazione professionale, segnatamente mediante attività a favore della mobilità, incentrate sullo sviluppo di competenze trasversali quali adattabilità, curiosità e capacità di imparare a imparare, nonché competenze interpersonali e civiche;
- J. considerando che, a causa dei recenti sviluppi socioeconomici, emerge ancora di più la necessità di rendere l'apprendimento permanente e i sistemi d'istruzione e formazione professionale (IFP) non solo più efficienti, ma anche più accessibili e inclusivi per i gruppi svantaggiati e per le persone con particolari necessità; che una più vasta accessibilità all'istruzione non dovrebbe avvenire a scapito della qualità di quest'ultima;
- K. considerando che il sostegno finanziario costante per le misure e le attività a favore della mobilità nell'ambito dell'apprendimento permanente e dell'IFP è fondamentale, in particolare nell'attuale periodo di crisi economica;
- L. considerando che il livello regionale e locale è fondamentale per sostenere le iniziative volte ad esplorare nuove vie per la mobilità al fine di garantire l'efficacia, la trasparenza e la qualità dei fondi e dei programmi destinati all'IFP; che la mobilità in materia di IFP dei giovani e dei tirocinanti promossa a livello regionale e locale dovrebbe essere coordinata in un ampio processo di governance democratica e partecipativa, inteso ad affrontare le questioni socioeconomiche e ambientali più importanti, che interessano le micro, piccole e medie imprese, le start-up, le comunità locali e le parti sociali;
- M. considerando che gli imprenditori, le camere di commercio e dell'industria, le camere dei mestieri e dell'artigianato nonché i sindacati e le altre parti sociali pertinenti dovrebbero partecipare attivamente alla concezione, all'organizzazione, alla diffusione e al finanziamento dell'IFP, inclusa la mobilità; che, nel progettare l'IFP, si dovrebbe integrare una dimensione sociale che includa settori quali commercio equo, imprese sociali e modelli di impresa alternativi quali le cooperative, che dovrebbe essere organizzata con i partner pertinenti in tali ambiti;
- N. considerando che, sebbene la mobilità giovanile debba essere incoraggiata per migliorare l'occupabilità, non deve diventare l'unica soluzione prevista per la disoccupazione giovanile;

Fare il punto dei risultati ottenuti e individuare le principali sfide

1. ritiene che l'istruzione sia un diritto umano fondamentale e un bene pubblico che debba essere accessibile a tutti su un piano di parità; invita l'UE e gli Stati membri a far fronte a tutti i limiti socioeconomici che ostacolano la parità di accesso per tutti alle opportunità di IFP, ivi compresa la mobilità; riconosce che il ruolo e i risultati dei programmi e delle iniziative esistenti per la mobilità in materia di IFP dovrebbe essere migliorato in termini di accessibilità, apertura e inclusività, al fine di promuovere un approccio personalizzato all'istruzione, ridurre i tassi di abbandono scolastico e garantire pari accesso alle azioni di mobilità Erasmus+ per i gruppi svantaggiati e le persone con esigenze particolari; sottolinea pertanto la necessità di un insieme flessibile, diversificato e personalizzato di opzioni di mobilità, anche mantenendo una prospettiva di genere, nella formazione delle persone provenienti da un contesto migratorio e da famiglie economicamente svantaggiate, dei discenti provenienti da regioni remote o di persone con altre esigenze specifiche;

Martedì 12 aprile 2016

2. ribadisce la necessità, nell'affrontare la questione della mobilità e dell'istruzione, di mantenere una prospettiva di genere e di tenere conto delle esigenze delle persone vittime di forme diverse di discriminazione, tra cui persone con disabilità, persone che si dichiarano LGBTI e persone provenienti da comunità emarginate; incoraggia, in tale prospettiva, l'adozione di ulteriori misure finalizzate a facilitare l'accesso delle persone di gruppi svantaggiati e delle persone con esigenze specifiche alle azioni di mobilità di Erasmus +;

3. invita la Commissione, gli Stati membri e gli attori chiave ad accrescere la visibilità dei programmi IFP al fine di rimuovere gli ostacoli culturali e combattere i fenomeni di mancanza di motivazione, di predisposizione proattiva e di competenze linguistiche, in particolare nei settori maggiormente interessati dalla disoccupazione giovanile; reputa che l'accessibilità di tali programmi debba essere garantita a tutti i cittadini senza discriminazioni; chiede che si prendano come target i gruppi a rischio di disoccupazione, ad esempio le persone con disabilità; chiede altresì che l'accesso all'IFP e alle qualifiche sia semplificato promuovendo la flessibilità dei percorsi di apprendistato e la permeabilità dei sistemi, come anche le opportunità di formazione per i gruppi con competenze di base insufficienti e i lavoratori con qualifiche di livello basso o medio; ricorda che l'equilibrio di genere nell'accesso a esperienze di questo tipo deve essere preso in considerazione, nel contesto di un'efficace promozione dei programmi di mobilità IFP tra le donne; ritiene, a tale riguardo, che dovrebbero essere fissati obiettivi ambiziosi e che bisognerebbe monitorare i progressi;

4. sottolinea il divario di genere presente in tutta l'UE per quanto attiene all'istruzione, alle competenze e all'occupazione nei settori delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), e invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi pienamente rispetto al programma Erasmus+ e a utilizzare tale meccanismo come un'opportunità fondamentale per sviluppare l'istruzione STEM, al fine di accrescere la capacità delle donne di intraprendere una carriera in tali settori e di ridurre così l'attuale divario di competenze che li caratterizza;

5. pone l'accento sull'importanza di uno spazio europeo comune dell'istruzione basato su una solida componente di mobilità — che includa non soltanto l'istruzione superiore ma anche l'IFP — che contribuisca alla creazione e allo sviluppo di un'identità europea più forte e di un sentimento di cittadinanza rafforzato;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a investire tutti i loro sforzi nel raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea 2020 per l'istruzione e la formazione; ritiene che la mobilità debba tenere conto dell'aspetto dell'istruzione e della formazione professionale continua (CVET), dal momento che è fondamentale per migliorare e aggiornare le capacità e le conoscenze; sottolinea che l'apprendimento e l'IFP lungo tutto l'arco della vita sono fondamentali per migliorare le prospettive occupazionali dei disoccupati di lunga durata;

7. ritiene che tale cooperazione dovrebbe portare a un riesame dei requisiti, con lo scopo di garantirne la pertinenza in termini di durata, contenuto, competenze e risultati dell'apprendimento, combinando nel contempo la mobilità nei centri di formazione e nei luoghi di lavoro, nonché dando la priorità a periodi di esperienza di più lunga durata (ad esempio sei mesi) rispetto ai loro equivalenti di più breve termine;

8. rileva che le risorse europee assegnate a Erasmus+ e ai programmi IFP non sono proporzionate al numero e ai bisogni dei potenziali beneficiari della mobilità offerta da questi programmi, e di conseguenza invita gli Stati membri a promuovere accordi bilaterali che completino le azioni promosse da Erasmus+ e dai programmi europei IFP, in modo da rafforzare la mobilità dei giovani europei;

9. riconosce il ruolo importante e i risultati dei programmi e delle iniziative esistenti a favore della mobilità, per esempio l'azione chiave 1 di Erasmus+, Europass, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo delle qualifiche (EQF); invita la Commissione a creare una «e-card studentesca europea» che garantirebbe lo status di studente UE in un contesto di mobilità ed offrirebbe l'accesso ai servizi;

10. sollecita la Commissione e gli Stati membri, nonché le agenzie dell'UE quali il CEDEFOP, ad agire onde migliorare i programmi di mobilità in materia di IFP affinché offrano un valore aggiunto a tutti i partecipanti in termini di qualifiche, riconoscimento e contenuto ed a garantire l'introduzione di norme di qualità relative agli apprendistati;

Martedì 12 aprile 2016

11. sottolinea che le iniziative in materia di mobilità contribuiscono a migliorare non solo i valori civici dei discenti e il loro senso di appartenenza all'Europa, ma anche le loro competenze accademiche e le prospettive occupazionali, e più specificamente le competenze legate alla capacità di risolvere i problemi, alla pianificazione e alla strutturazione, alla capacità di agire e adattarsi a nuove situazioni, allo spirito imprenditoriale, alla leadership e al processo decisionale, alle competenze di responsabilità sociale, alla conoscenza delle lingue straniere, all'attitudine alla comunicazione e al lavoro di squadra, nonché le competenze relative alla sfera personale che hanno un impatto in termini di occupabilità, ad esempio la fiducia, la motivazione, la curiosità, il pensiero critico e creativo e l'assertività;

12. insiste sulla necessità di agevolare l'attuazione della mobilità prevista dal programma Erasmus + adottando azioni volte ad aumentare il tasso di successo delle applicazioni, semplificando l'elaborazione e l'uso di strumenti elettronici per la gestione della mobilità, organizzando campagne di sensibilizzazione sul valore dei programmi di mobilità in tutti gli istituti d'istruzione generale e professionale dell'Unione e fornendo un'informazione e formazione più mirate ai beneficiari e intermediari dei programmi e delle azioni, incluso il personale di scuole e università; sottolinea l'importanza, a tale proposito, del contributo apportato da European SchoolNet; chiede alla Commissione di ridurre gli attuali oneri amministrativi eccessivi e troppo complessi, sia per i richiedenti sia per le imprese e gli istituti di provenienza e ospitanti coinvolti nei progetti Erasmus +, al fine di facilitare e semplificare la procedura di domanda, registrazione e relazione e i progetti stessi; sottolinea inoltre che oneri burocratici eccessivi all'interno delle scuole e università interessate costituiscono un ostacolo alla semplice attuazione del programma;

13. chiede alla Commissione di attuare iniziative volte a ridurre le barriere linguistiche e culturali nell'organizzazione dei programmi di mobilità; ritiene che dette iniziative dovrebbero poter valutare i progressi registrati nell'attuazione; sottolinea che i programmi di azione dovrebbero, in particolare, sostenere l'apprendimento degli elementi di base della lingua del paese ospitante; incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a esaminare le esigenze specifiche di apprendimento degli insegnanti e dei formatori dell'IFP, promuovendo e sostenendo lo scambio di migliori prassi, ed a offrire loro maggiori opportunità di sviluppo professionale; sottolinea l'importanza di elaborare un modello di formazione di base che possa fornire informazioni in merito alle caratteristiche principali della cultura imprenditoriale e lavorativa del paese di destinazione, nonché promuovere e fornire programmi specifici per la formazione del personale docente, nel contesto della gestione della mobilità da parte dei centri di formazione;

14. mette in evidenza che le professioni legate all'IFP presentano la flessibilità necessaria per essere svolte ovunque, e che pertanto la mobilità nel contesto dell'IFP è uno strumento chiave di lotta contro la disoccupazione, in quanto rafforza l'impiegabilità, aiuta a ridurre il divario di competenze e agevola l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare per i giovani, fornendo quelle capacità e quell'esperienza unica che sono necessarie per essere competitivi nei mercati del lavoro di oggi nell'ambito dell'UE; ritiene che Erasmus+ aiuti a sviluppare capacità professionali specifiche e attitudini trasversali e trasferibili come lo spirito imprenditoriale, nonché l'ampliamento delle opportunità di partecipazione del settore produttivo, rappresentando così uno strumento efficace per il mercato del lavoro;

15. sottolinea la rilevanza e l'importanza della visibilità dei marchi e dei loghi legati a Erasmus+ e ai relativi sottoprogrammi; ritiene che tali marchi dovrebbero trovare impiego soprattutto nelle pubblicazioni e negli opuscoli dedicati a Erasmus+;

16. esprime il timore che Erasmus+ sia visto dai giovani soprattutto come un programma rivolto agli studenti della fascia di istruzione superiore; raccomanda quindi che si conferisca maggiore importanza alla necessità di rendere più visibili sul piano europeo, nazionale e regionale i diversi settori e i relativi sottoprogrammi, quali l'istruzione a livello scolastico (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore a livello internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionali (Leonardo da Vinci) e l'istruzione degli adulti (Grundtvig), nonché i giovani (Gioventù in azione) e lo sport;

17. invita la Commissione, gli Stati membri e gli enti pubblici per l'impiego a implementare la divulgazione e la conoscenza, segnatamente presso le PMI, del programma Erasmus+ e di altri strumenti volti a promuovere la mobilità nel settore dell'IFP; ritiene che massimizzare l'efficacia di questi strumenti possa consentire a più persone di trarre vantaggio da queste opportunità, cosicché l'obiettivo della mobilità possa essere raggiunto;

Martedì 12 aprile 2016

18. sottolinea che è urgente consultare e/o coinvolgere l'industria e i servizi del settore sia pubblico sia privato, compreso il settore produttivo (segnatamente PMI e microimprese), nella concezione, l'elaborazione, l'esecuzione e il sostegno di programmi di mobilità IFP di qualità; ritiene che la selezione dei programmi dovrebbe tenere conto degli sbocchi professionali nelle imprese e organizzazioni ospitanti; è del parere che un partenariato flessibile e costruttivo basato sul dialogo, la cooperazione e le migliori prassi fra tutti gli attori interessati garantirà il successo e il valore aggiunto dell'IFP; è altresì del parere che sia necessario anche lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra centri di formazione e imprese; invita la Commissione a tenere sempre presenti la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro in seno all'UE, nonché la mobilità geografica e occupazionale, per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro; ritiene che ciò ridurrebbe il divario tra, da un lato, la formazione offerta e ciò che effettivamente attende i giovani in ambito imprenditoriale e, dall'altro, le esigenze di mercato nei settori a valore aggiunto (ad esempio, l'economia digitale e l'economia verde, l'energia, la difesa, il settore dell'assistenza e il risanamento delle abitazioni);

19. sottolinea gli aspetti chiave da prendere in considerazione al momento di pianificare le azioni nel campo della mobilità e di valutarne l'attuazione, ossia: la capacità economica che consente ai discenti di impegnarsi nella mobilità; il riconoscimento degli studi, delle competenze e delle qualifiche tra i vari paesi, attraverso un sistema di crediti o di certificati; il livello di conoscenze linguistiche; l'organizzazione dei programmi o dei piani di studio; la spendibilità dei crediti e degli esami conseguiti dallo studente all'estero una volta rientrato nell'ateneo di provenienza; gli aspetti giuridici; le informazioni o la motivazione per completare gli studi; attività di orientamento e consulenza durante tutto il periodo di mobilità; la situazione personale degli studenti; invita pertanto la Commissione a migliorare gli indicatori e i criteri di valutazione per consentire un monitoraggio più sistematico dell'efficacia dei programmi europei UE e fare sì che sia possibile apportare i miglioramenti necessari;

20. ricorda che oggi soltanto l'1% dei giovani che seguono una formazione professionale in alternanza, tra cui i tirocinanti, sceglie la mobilità durante la formazione; sottolinea la vitale necessità di creare le condizioni per sviluppare la mobilità dei tirocinanti nell'Unione europea, al fine di dar loro le stesse possibilità offerte agli studenti universitari; incoraggia pertanto l'Unione europea a definire uno statuto del «tirocinante europeo»; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che gli apprendistati e i tirocini restino opportunità formative e che non siano utilizzati come fonti di lavoro precario, non sostituiscano posizioni professionali e garantiscano condizioni di lavoro dignitose e diritti agli studenti, inclusi i diritti finanziari e correlati alla retribuzione; incoraggia inoltre la Commissione ad analizzare le implicazioni dello statuto di cui sopra, monitorare l'attuazione delle misure correlate, sollecitare tutte le parti interessate, incluse quelle dell'alleanza europea per l'apprendistato, a seguire le sue raccomandazioni al fine di migliorare le condizioni, la qualità e la disponibilità degli apprendistati nell'UE, ed a considerare tale questione come una priorità strategica;

21. invita la Commissione a presentare — e gli Stati membri ad accogliere — una proposta per un regime UE sull'apprendistato che garantisca agli apprendisti e ai discenti IFP una serie di diritti; evidenzia il ruolo positivo che la «terza età» può svolgere nell'istruzione e nella formazione dei giovani al fine di massimizzare lo scambio intergenerazionale attraverso tirocini e attività di tutoraggio, nonché di agevolare l'apprendimento basato sull'esperienza all'interno di gruppi transgenerazionali; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prendere misure concrete per garantire che non si faccia un uso scorretto degli apprendistati e dei tirocini nel quadro di Erasmus+ trasformandoli in uno strumento per ridurre il costo del lavoro;

22. valuta positivamente il quadro europeo per la mobilità degli apprendisti di recente approvazione, come punto di partenza per perfezionare il programma Erasmus+, con lo scopo di accrescere e migliorare la mobilità di lunga durata nell'ambito dell'IFP; sollecita la realizzazione di un quadro per le iniziative a lungo termine in contrapposizione alle azioni incentrate unicamente sui progetti, onde istituire un sistema permanente e sostenibile che sia completamente operativo e prevedibile, e che incoraggi la libera circolazione delle capacità in Europa;

23. osserva che l'abbandono scolastico precoce è uno dei problemi principali incontrati dai gruppi destinatari della mobilità e che un miglioramento delle opzioni nel campo della formazione professionale permette di diminuire il numero dei casi di abbandono nell'istruzione e nella formazione; sottolinea pertanto l'importanza dei risultati dei sistemi di istruzione nel ridurre l'abbandono scolastico precoce e nel fornire agli studenti migliori competenze trasversali che contribuiscono, da ultimo, ad adeguare le qualifiche alle esigenze del mercato del lavoro;

Martedì 12 aprile 2016

24. pone l'accento sulla necessità di aiutare i giovani nella formazione professionale a superare le loro difficoltà mediante determinate misure complementari e di accompagnamento, quali il rafforzamento del carattere collettivo dei programmi di mobilità, un migliore tutoraggio e accompagnamento da parte degli istituti di provenienza e ospitanti prima e durante la loro mobilità, migliorando l'accesso alle informazioni di alta qualità sulle opportunità in materia di IFP, offrendo un orientamento specializzato ed attività e strumenti di consulenza nonché finanziando il sostegno linguistico per tutti i partecipanti senza restrizioni linguistiche;

25. sottolinea la possibilità di identificare una serie di fattori che incidono sulle aspettative dei giovani nei sistemi di IFP, in particolare i fattori socioeconomici, la tipologia familiare e la mancanza di strumenti orientativi (e pedagogici) una volta che è stato completato il ciclo d'istruzione secondaria obbligatoria o durante i corsi di formazione professionale;

26. sottolinea il ruolo chiave della mobilità ai fini dell'apprendimento e della formazione nell'affrontare le sfide sociali e culturali, al fine di massimizzare le possibilità per i giovani di sviluppare il proprio programma di azione nella società; ricorda che l'Unione europea ha incentrato i propri sforzi, in particolare mediante la strategia Europa 2020, sull'aumento della competitività della sua economia, sulla creazione di occupazione e infine sul rafforzamento della sua capacità di concorrenza internazionale nel terzo decennio del secolo; sottolinea, in tale contesto, l'importante ruolo della ricerca, dell'innovazione, della società digitale e della sostenibilità energetica, quali strumenti volti a fornire un più elevato valore aggiunto;

27. sottolinea il ruolo dell'UE e degli Stati membri nello sviluppare e incoraggiare un sistema di IFP di elevata qualità e ben organizzato, attuando un approccio olistico che trovi un equilibrio tra istruzione teorica incentrata sulla professione interessata, formazione professionale ed istruzione formale, informale e non formale; invita gli Stati membri ad introdurre un approccio di «istruzione duale» all'interno dei sistemi di istruzione superiore di secondo grado o a rafforzare i sistemi esistenti mediante programmi di stage e tirocini, facilitando in tal modo l'integrazione sostenibile degli studenti IFP nel mercato del lavoro e rafforzando la loro partecipazione ai programmi di mobilità transnazionali; ricorda che, in generale, il miglioramento della qualità dell'IFP, in cooperazione con le parti sociali ed i servizi pubblici per l'impiego, è uno strumento per affrontare l'inclusione sociale, accrescere la partecipazione all'istruzione superiore, promuovere l'accesso degli studenti e facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro, il che dovrebbe favorire la mobilità nel processo di apprendimento permanente;

28. chiede che le questioni che attengono al Servizio volontario europeo (SVE), inerenti all'assicurazione dei partecipanti, all'approvazione, alla gestione della banca dati e al sostegno a favore dei volontari, siano affrontate in maniera mirata, onde evitare un calo della partecipazione;

29. si rammarica del fatto che l'apprendimento non formale abbia perso visibilità e una quota di bilancio nell'ambito dell'attuale programma Erasmus+; sottolinea l'importanza dell'apprendimento non formale a livello europeo, soprattutto attraverso l'animazione socioeducativa e il volontariato nella terza età; chiede che l'apprendimento non formale e informale occupi un posto chiaro e visibile nel programma Erasmus+; chiede inoltre che sia prevista la possibilità di presentare domanda per progetti di istruzione di ampia portata per adulti, che sarebbero disciplinati dagli stessi principi delle alleanze delle abilità settoriali o delle alleanze della conoscenza;

30. sostiene lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture moderne nel rafforzamento e nella modernizzazione dei sistemi nazionali di istruzione professionale per migliorare l'accesso e la qualità della mobilità; ritiene che, al fine di far fronte a squilibri a livello di competenze, si dovrebbe porre maggiormente l'accento sull'innovazione e lo sviluppo di nuove competenze accademiche e professionali, sulle piattaforme digitali di apprendimento e insegnamento, sulle tecnologie della vita, sulle tecnologie innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale e sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; ritiene fermamente che l'UE e gli Stati membri debbano garantire un'efficace strategia finalizzata ad adeguare le opportunità di lavoro attuali e future dell'economia circolare ai sistemi di IFP;

31. osserva che nella transizione verso un'economia più digitale è in corso una ridefinizione delle posizioni lavorative e delle competenze; invita di conseguenza gli Stati membri e la Commissione a collaborare con il settore privato onde sviluppare strategie per l'acquisizione di capacità e programmi IFP a favore della riconversione dei lavoratori;

Martedì 12 aprile 2016

Accesso: migliorare le opzioni di mobilità per i giovani in formazione professionale

32. promuove la creazione di un quadro, sul modello del precedente programma Leonardo da Vinci, cui andrebbe fatto riferimento nei bandi specifici relativi a Erasmus+, che individui nel modo più chiaro e preciso possibile le opzioni di mobilità per i giovani che studiano o che seguono una formazione professionale, soprattutto attraverso campagne trasversali lanciate dalle autorità pubbliche con la partecipazione coordinata di tutte le parti interessate che svolgono un ruolo attivo nell'IFP e possono incidere su di esse;

33. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire risorse finanziarie sufficienti a sostegno dei programmi di mobilità, tenendo conto dei potenziali ostacoli finanziari; sostiene la necessità di esaminare la questione di dare più ampia visibilità al modo in cui le imprese integrano le indennità attribuite o la possibilità di fornire altri tipi di aiuto; ritiene altresì che dovrebbe essere garantita e monitorata, in vista di risultati positivi, la complementarità tra il Fondo sociale europeo ed Erasmus+;

34. chiede che le sinergie tra le politiche e gli strumenti dell'UE che incidono sulla mobilità e sull'istruzione siano migliorate, in particolare che le misure del FSE e quelle del programma Erasmus + siano complementari tra loro, e che vi sia un maggiore coordinamento di tutte le azioni a qualsiasi livello di pianificazione (nazionale, regionale e locale);

35. ribadisce la necessità di attuare misure volte a garantire il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra i fondi strutturali, incluso il FSE, e altri programmi come Erasmus+, a livello nazionale, regionale e locale;

36. sottolinea la necessità di compensare gli studenti IFP ostacolati da una situazione socioeconomica svantaggiata attraverso misure quali un eventuale aumento degli importi delle sovvenzioni individuali della Commissione, oppure un incremento dei contributi degli Stati membri e di enti regionali e locali, di istituzioni intermedie o di ONG, siano esse finanziate a partire dal loro bilancio proprio o tramite iniziative di partenariato che coinvolgono imprese, fondazioni e organizzazioni che collaborano nell'ambito del sistema di qualificazione e formazione professionale nella loro regione o nel loro territorio;

Dalla mobilità all'occupabilità: convalida e riconoscimento dei risultati ottenuti con l'apprendimento, delle capacità e delle competenze

37. sottolinea che l'acquisizione di nuove idee diversificate e creative all'estero può motivare e incentivare l'imprenditorialità e la creatività; sottolinea che le opportunità offerte dalla mobilità ai fini dell'apprendimento e della formazione, quali la creazione di reti internazionali, possono altresì avere effetti positivi sull'occupabilità, sulla cooperazione transnazionale e sulla competitività dell'Europa;

38. osserva che le misure attuali e future per far fronte agli squilibri a livello di competenze dovrebbero non solo facilitare il coinvolgimento dei datori di lavoro, delle imprese e delle comunità locali, ma essere anche meglio allineate con le previsioni relative all'evoluzione del mercato del lavoro e alle future esigenze in fatto di competenze;

39. sottolinea che esiste un'associazione positiva tra la mobilità ai fini dell'apprendimento e la mobilità e i redditi futuri, dal momento che i programmi di mobilità dell'UE e internazionali migliorano l'occupabilità dei partecipanti all'estero, come il Centro comune di ricerca della Commissione istituito nel 2013; sottolinea che gli apprendistati e i tirocini all'estero migliorano le competenze linguistiche dei partecipanti (il che avviene nel 79 % dei casi, secondo l'Eurobarometro 2013) ⁽¹⁾;

40. sottolinea l'importanza dei programmi di riqualificazione e di mobilità per i disoccupati di tutte le età e le persone minacciate da misure di ristrutturazione;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf

Martedì 12 aprile 2016

41. richiama l'attenzione sulla disparità e sullo sviluppo disuguale dei sistemi di convalida e di riconoscimento tra gli Stati membri, nonostante un aumento della convergenza registrato negli ultimi dieci anni; sottolinea la necessità di migliorare la compatibilità tra i vari sistemi di istruzione e formazione professionale e di facilitare la convalida e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite nelle imprese o nei centri di formazione esistenti nei vari Stati membri, nonché di accrescere l'attrattiva del programma Erasmus+; invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione dell'EQF⁽¹⁾ ed eliminare gli ostacoli; incentiva la definizione di uno standard europeo condivisibile e attuabile a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale);
42. incoraggia l'adozione di ulteriori misure finalizzate a promuovere il riconoscimento e la convalida dei risultati dell'apprendimento, ivi compresi quelli ottenuti attraverso l'istruzione non formale e informale, in particolare mediante un migliore uso degli strumenti esistenti, quali Europass e il sistema ECVET;
43. ricorda che, grazie all'EQF, sono stati compiuti progressi di rilievo per quanto riguarda il sistema di riconoscimento dei titoli, dei crediti e dei certificati professionali, nonché di accreditamento delle competenze e delle attitudini acquisite nel contesto dell'IFP; chiede che siano definiti obiettivi specifici fra cui l'attuazione di un sistema di trasferimento e riconoscimento dei crediti pienamente operativo, basato sull'ECVET; incoraggia lo sviluppo di qualifiche comuni IFP che possano garantire il riconoscimento internazionale delle qualifiche;
44. è favorevole a un Libro verde sull'istruzione, la formazione e la mobilità professionali, nonché sul riconoscimento delle capacità e delle competenze in Europa, da elaborare in stretta cooperazione con tutti i principali attori; ricorda che le attuali raccomandazioni concernenti l'IFP devono trovare piena attuazione; sottolinea che il mancato riconoscimento delle competenze ha un impatto negativo sull'obiettivo dei tassi di occupazione di Europa 2020 e ostacola la libera circolazione quale sancita dai trattati;
45. è favorevole ad una maggiore mobilità in materia di occupazione, istruzione, apprendistati e tirocini nel contesto dei regimi nazionali di garanzia per i giovani, al fine di migliorare le competenze dei giovani e ridurre gli squilibri geografici a livello di competenze nell'UE;
46. sottolinea l'importanza della Garanzia per i giovani e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini del sostegno degli apprendistati, dei tirocini, dell'IFP, degli inserimenti lavorativi e di ulteriori attività di istruzione che conducono all'acquisizione di una qualifica; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'assegnazione di risorse adeguate a tali programmi per l'intero periodo di programmazione 2014-2020;
47. esorta a tradurre in tutte le lingue ufficiali dell'Unione il sito Internet EU Skills Panorama (Panorama UE delle competenze) al fine di renderlo una fonte di informazione accessibile a tutti sulle competenze necessarie in tutta Europa;
48. prende atto dei progressi compiuti verso una qualità più elevata dell'IFP in molti Stati membri, sostenuti dal quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET); incoraggia gli Stati membri che stanno attualmente elaborando un approccio di garanzia della qualità nazionale in conformità dell'EQAVET; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi al fine di garantire che le disposizioni in materia di garanzia della qualità prendano maggiormente in considerazione i risultati dell'apprendimento e che esse valorizzino e sostengano l'apprendimento non formale e l'apprendimento basato sul lavoro in un contesto formale o non formale, in funzione del contesto nazionale;
49. sottolinea che i programmi di apprendistato dovrebbero essere condotti sotto la guida di un'autorità di vigilanza competente;

Verso programmi più efficaci, accessibili e inclusivi nel campo della mobilità

50. invita la Commissione e gli Stati membri, anche in collaborazione con il CEDEFOP, a definire e rafforzare il ruolo delle istituzioni intermedie, territoriali e settoriali, coinvolte nella preparazione, nella gestione e nel controllo della mobilità, esigendo nel contempo che attuino i più elevati standard di trasparenza, e a contribuire alla creazione di tali istituzioni a livello nazionale, regionale e locale;

⁽¹⁾ Cfr. raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Martedì 12 aprile 2016

51. sottolinea l'importanza di tali istituzioni intermediarie, le quali devono disporre delle risorse umane e di bilancio necessarie per consentire l'organizzazione della mobilità e delle strutture di gestione per garantire il coinvolgimento della rete degli istituti di formazione professionale, e devono avere il potere e la capacità di stabilire accordi e alleanze operative con i potenziali partner sia a livello nazionale sia tra gli Stati partecipanti ai programmi di mobilità;
52. sottolinea che è necessaria una tutela giuridica dei minori all'estero;
53. sottolinea che le azioni e/o i servizi a favore della mobilità adattati alle esigenze di formatori, tutori e imprenditori dovrebbero essere incoraggiati e valorizzati nel quadro di ERASMUS+;
54. sottolinea che regimi di cofinanziamento coerenti, complementari e ben coordinati a livello europeo, nazionale, regionale e locale sono necessari al fine di consentire ai centri di formazione di coprire i costi complessivi e pianificare e attuare iniziative permanenti;
55. accoglie con favore il fatto che Erasmus+ abbia notevolmente esteso il numero di beneficiari dei programmi IFP tra i giovani che non frequentano un'università o un istituto di istruzione superiore;
56. sostiene tutte le misure di accompagnamento necessarie, innanzi tutto quelle destinate ad aiutare e incoraggiare i tirocinanti che desiderano partecipare ai programmi di mobilità e in secondo luogo quelle che consentono loro di trasmettere meglio le competenze acquisite attraverso la mobilità e di sviluppare la loro assertività al fine di rendere visibili le loro competenze e la ricchezza della loro esperienza e trarne profitto;
57. ritiene che i risultati dell'apprendimento ottenuti nel corso dell'apprendistato dovrebbero essere elaborati e discussi con l'apprendista, in linea con i principi dell'ECVET, prima che quest'ultimo inizi la sua formazione e dovrebbero essere previsti nel supplemento al certificato al termine della formazione;
58. sottolinea l'importanza della qualità della formazione degli insegnanti, qualità che deve essere monitorata, valutata e controllata, e ribadisce la necessità di promuovere l'integrazione e la tolleranza nei programmi di mobilità;
59. evidenzia l'esigenza di tirocini di qualità che consentano agli studenti di acquisire le competenze professionali richieste, oltre a mettere in luce la necessità di comunicare in modo adeguato a tutti i livelli con gli imprenditori per coinvolgerli in vista di un ulteriore riconoscimento dell'esperienza acquisita dai giovani che hanno beneficiato di programmi di mobilità;
60. sostiene tutte le misure in linea con gli obiettivi di Erasmus + adottate dagli imprenditori, dalle ONG e dalla società civile per sviluppare programmi di mobilità per i giovani lavoratori e i tirocinanti, per settore di attività o in collegamento con gli organismi che rappresentano il settore industriale, quali le camere di commercio e dell'industria, oltre alle reti europee quali Eurochambres, e i sindacati; chiede il riconoscimento del ruolo delle camere dell'artigianato e dei loro centri di formazione nel sostenere la mobilità e aziende molto piccole; ritiene che tutte le misure adottate per migliorare i programmi IFP dovrebbero focalizzarsi anche sui settori che promuovono l'energia a zero emissioni di carbonio e la mobilità sostenibile;
61. raccomanda che tutti gli attori principali lavorino a strategie comuni intese a promuovere il ritorno a casa di tirocinanti e apprendisti IFP o la loro mobilità in altre parti d'Europa, pur rispettando le loro preferenze, con lo scopo di convogliare le conoscenze e le esperienze acquisite «all'estero» per correggere gli squilibri e rafforzare la coesione nelle loro zone di origine o in altre aree d'Europa svantaggiate sotto il profilo delle capacità;
62. chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire e attuare in modo efficace una rete europea di laboratori e incubatori, fondamentale per stimolare alleanze per la conoscenza tra scuole, università e imprese e promuovere l'accesso alla formazione, alle esperienze, all'aggiornamento di docenti, all'apprendistato e alle start-up;

Martedì 12 aprile 2016

63. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e rafforzare la rete europea dei centri scientifici (Ecsite), che riunisce i centri scientifici come luoghi di accesso alla cultura scientifica;
64. chiede l'istituzione di un meccanismo di sportello unico per la condivisione dei dati e la creazione di strumenti di comunicazione al fine di fornire un servizio efficiente e conveniente per le persone in cerca di informazioni e di assistenza sui vari programmi di mobilità esistenti a livello UE, nazionale, regionale e locale;
65. invita la Commissione a fornire statistiche aggiornate e a procedere a valutazioni e/o studi riguardanti Erasmus+ e altri programmi di mobilità IFP, laddove fattibile, al fine di misurare il loro impatto quando si tratta di far corrispondere esperienza lavorativa e posti di lavoro in relazione al tasso di assunzione, nonché ad analizzare i motivi per cui alcuni Stati membri sono all'origine di un maggior numero di candidature per attività IFP ed esperienze di apprendimento all'estero, e ad elaborare un piano volto ad accrescere la loro partecipazione; ritiene che le statistiche e le valutazioni che ne risulteranno dovrebbero essere integrate e prese in considerazione nell'ambito della valutazione di medio termine di Erasmus+;
66. accoglie con favore le conclusioni concordate dai ministri dell'Istruzione e della formazione professionale a Riga il 22 giugno 2015, che propongono una nuova serie di risultati a medio termine nel campo dell'IFP per il periodo 2015-2020, e ne chiede la tempestiva e completa attuazione;
67. sottolinea l'importanza di promuovere i vantaggi offerti dalla mobilità in termini di occupabilità e di competenze acquisite, al fine di mostrarne la reale utilità e ridurre la percezione del «tempo perso» nella formazione basata a priori su competenze puramente nazionali;
68. incoraggia una migliore promozione e visibilità per i giovani e le imprese di piattaforme come Drop'pin@EURES, il cui obiettivo consiste nel facilitare la mobilità dei giovani in termini di apprendistati, tirocini, programmi di formazione e corsi di apprendimento elettronico delle lingue;
69. incoraggia gli Stati membri a promuovere l'intera gamma di opportunità offerta dal nuovo programma Erasmus+, che offre ai giovani non solo la possibilità di studiare all'estero, ma anche occasioni di apprendistato e di tirocinio;
70. è favorevole all'introduzione di un livello minimo di indennità, adeguato in funzione delle variazioni, fra Stati membri, delle condizioni di vita, dei prezzi e dei costi; appoggia l'idea secondo cui gli Stati membri dovrebbero introdurre misure che consentano di fornire, se del caso, il sostegno necessario, ad esempio per quanto riguarda l'alloggio e i trasporti, prestando un'attenzione particolare alle esigenze dei minori, come anche preparando gli studenti prima della loro esperienza internazionale, ad esempio attraverso l'orientamento professionale, l'insegnamento delle lingue e la comunicazione interculturale;
71. chiede un riesame/revisione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) da incentrarsi su criteri che comprendano la valutazione preliminare dell'efficacia delle misure volte a combattere la disoccupazione, con una riduzione dei finanziamenti destinati alle disposizioni meno efficaci; ritiene che un approccio di questo tipo sia particolarmente importante in tempi di crisi come quelli attuali, caratterizzati da squilibri inaccettabili;

o

o o

72. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
-

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0108

Il ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (2015/2060(INI))

(2018/C 058/08)

Il Parlamento europeo,

- visto il principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visti gli articoli 121 e 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visto il protocollo n. 14 del TFUE sull'Eurogruppo,
 - vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sull'UE quale attore globale: il suo ruolo nell'ambito delle organizzazioni multilaterali⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla governance economica globale⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 su «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali»⁽⁵⁾,
 - vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea (relazione de Larosière), del 25 febbraio 2009,
 - vista la relazione dei cinque presidenti del giugno 2015, che chiede il consolidamento della rappresentanza esterna dell'euro,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0027/2016),
- A. considerando che la stabilità del sistema finanziario, che è fondamentale per un'efficace assegnazione delle risorse a favore della crescita e dell'occupazione, rappresenta un bene pubblico mondiale;
- B. considerando che la crescente interdipendenza delle economie di tutto il mondo rende necessario un passaggio verso forme di governance sempre più globali;

⁽¹⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 41.

⁽²⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 66.

⁽³⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 51.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0238.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0268.

Martedì 12 aprile 2016

- C. considerando che, se l'Unione europea non è in grado di esprimersi con una sola voce nelle istituzioni o negli organismi internazionali, tutte le voci europee dovrebbero essere coordinate per guidare la governance globale verso gli obiettivi e i valori dei trattati dell'UE;
- D. considerando che l'UE dovrebbe contribuire alla creazione di un quadro democratico per far fronte alle sfide globali;
- E. considerando che la cooperazione a livello globale può comportare una diluizione delle responsabilità e una mancanza di rendicontabilità, a scapito della democrazia; che i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo non devono essere ridotti a meri organi di ratifica, ma devono essere integrati attivamente e in modo esaustivo nell'intero processo decisionale;
- F. considerando che le istituzioni e gli organismi internazionali esistenti sono stati creati nel corso della storia, con le loro distinte strutture di governance e ambiti di azione, come risposta a situazioni specifiche; che ciò ha portato a una situazione complessa, talvolta caratterizzata da una duplicazione dei compiti, e a un sistema che può essere interessato da opacità e mancanza di coordinamento generale;
- G. considerando che l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e il regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ sanciscono il diritto di accesso ai documenti per i cittadini dell'Unione e dovrebbero applicarsi alle istituzioni e alle agenzie dell'Unione che partecipano a istituzioni o organismi internazionali;
- H. considerando che, conformemente ai trattati, ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto (articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali); che lo stesso grado di trasparenza dovrebbe applicarsi alle istituzioni e alle agenzie dell'Unione che partecipano a organizzazioni e forum internazionali, specie quando stabiliscono norme che riguardano i cittadini dell'Unione europea;
- I. considerando che la diversità delle strutture giuridiche e delle modalità di finanziamento e funzionamento delle organizzazioni e degli organismi economici internazionali ⁽²⁾ rende difficile un controllo globale, anche se la coerenza di tali modalità di finanziamento e funzionamento è fondamentale al fine di garantire condizioni di parità a livello internazionale; che il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sono vere e proprie organizzazioni internazionali, istituite da convenzioni e aventi una composizione e un ambito di applicazione di ampio respiro, mentre il G20, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Comitato di Basilea sono forum pubblici informali che riuniscono un numero limitato di Stati, la cui importanza è in alcuni casi aumentata con la crisi, e che l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS), l'Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni (IOPS) e l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) sono associazioni private di natura tecnica e settoriale che coinvolgono in diversa misura i settori in questione;
- J. considerando che tra il Parlamento europeo e alcuni di questi organismi e organizzazioni esistono già scambi informali, che tuttavia non hanno carattere sistematico;
- K. considerando che la trasparenza è importante per la democrazia, ma occorre altresì tenere debitamente conto della protezione delle informazioni di mercato sensibili;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽²⁾ La Banca dei regolamenti internazionali, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) esercitano anche una funzione di regolamentazione; la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) svolge un ruolo significativo nella governance economica globale; la Banca africana di sviluppo (AfDB), la Banca asiatica di sviluppo (AsDB), la Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB), la Banca di sviluppo dell'Africa occidentale (WADB), la Banca interamericana di sviluppo (IDB), la Società interamericana per gli investimenti (IIC), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), il Gruppo della Banca mondiale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), la Società finanziaria internazionale (IFC) e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) sostengono il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Martedì 12 aprile 2016

- L. considerando che la crisi ha spinto il G20 a definire un'agenda globale incentrata sull'attuazione di un'efficace serie di riforme specifiche, ma nel lungo termine l'istituzione di un quadro effettivamente multilaterale e democratico è indispensabile per la sua legittimità;
- M. considerando che il ruolo ricoperto rispettivamente dalle banche e dai mercati nel finanziamento dell'economia varia a seconda degli Stati;
- N. considerando che la crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008 ha messo in luce la clamorosa mancanza di una governance economica e finanziaria a livello mondiale; che diverse questioni macroeconomiche richiedono un maggiore coordinamento, in particolare in ambito fiscale; che l'obiettivo comune di tutti i soggetti interessati dovrebbe pertanto essere di delineare un quadro complessivo inteso a fornire stabilità finanziaria e a garantire la coerenza tra i livelli globale e locale;
- O. considerando che l'istituzione di nuovi organi di vigilanza dell'Unione europea non dovrebbe implicare automaticamente l'aumento del numero dei rappresentanti dell'UE, che potrebbe avere effetti antidemocratici quali una maggiore possibilità che si formino minoranze di blocco e creare disagio tra i partner dell'Unione europea;
- P. considerando che l'FMI ha deciso di includere il renminbi nel paniere di valute su cui sono basati i diritti speciali di prelievo dell'FMI; che tale inclusione ha determinato una riduzione del peso dell'euro e della sterlina, mentre il peso del dollaro USA è rimasto invariato; che ciò mette in luce la necessità di una voce europea più forte;
1. sottolinea l'esigenza di una cooperazione normativa rafforzata a livello mondiale, realizzata con una forte presenza del Parlamento europeo;
 2. esprime preoccupazione per la mancanza di coerenza dovuta alla frammentazione e alla diversità dei vari organismi e organizzazioni, come pure per i ritardi nell'attuazione delle norme e degli orientamenti concordati a livello internazionale;
 3. chiede che siano chiariti l'ambito di competenza dei singoli organismi e organizzazioni come pure le loro modalità di funzionamento e di finanziamento, inclusi i contributi volontari, i regali e le donazioni, per garantire l'assenza di interessi diretti e la legalità delle loro decisioni;
 4. invita a migliorare la coerenza e il coordinamento delle politiche tra le istituzioni mondiali mediante l'introduzione di norme esaustive in materia di legittimità democratica, trasparenza, assunzione di responsabilità e integrità; ritiene che ciò dovrebbe tra l'altro riguardare:
 - le relazioni con il pubblico (ad esempio l'accesso del pubblico ai documenti, il dialogo aperto con i vari soggetti interessati, l'istituzione di registri obbligatori per la trasparenza e le norme sulla trasparenza degli incontri con i lobbisti);
 - le norme interne (ad esempio la gestione delle risorse umane basata sulle competenze, la sana gestione finanziaria, la previsione dei conflitti di interessi);
 5. ritiene che la sottorappresentanza dei paesi meno sviluppati in seno alla maggior parte delle istituzioni e degli organismi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali generi uno squilibrio e, di conseguenza, che le questioni legate alle disuguaglianze o ai finanziamenti per i paesi più poveri rischiano di non essere affrontate in modo adeguato;
 6. ritiene che la rappresentanza non sia squilibrata solo dal punto di vista geografico, ma che vi siano altresì alcuni settori — nella fattispecie la società civile, le PMI e i rappresentanti dei consumatori e dei lavoratori — che sarebbe possibile consultare in misura più ampia nel quadro delle discussioni internazionali concernenti gli organismi finanziari, monetari e di regolamentazione; ritiene che spetti a tali organismi e settori adoperarsi per migliorare la situazione;

Martedì 12 aprile 2016

7. ritiene che la rappresentanza dell'Unione europea nelle organizzazioni e negli organismi multilaterali dovrebbe essere razionalizzata e codificata per aumentare la trasparenza, l'integrità e la rendicontabilità della partecipazione dell'Unione in tali consessi, la sua influenza e la promozione della legislazione da essa adottata attraverso un processo democratico; ritiene inoltre che l'Unione europea debba divenire un attore globale maggiormente proattivo per garantire il rispetto dei futuri impegni del G20, tra cui la trasformazione del sistema bancario ombra, l'attuazione delle riforme relative ai derivati negoziati fuori borsa (OTC), la risposta ai rischi sistemici e la garanzia che i rischi emergenti per l'economia mondiale siano inseriti nel programma di lavoro dell'istituzione mondiale pertinente;
8. invita gli attori europei a concentrarsi maggiormente sulla competitività globale dei settori finanziari dell'Unione europea nell'elaborazione delle politiche a livello europeo ed internazionale;
9. ricorda che l'UE dovrebbe perseguire la piena adesione alle istituzioni economiche e finanziarie internazionali, qualora questa non sia ancora stata concessa e ove ciò sia appropriato (ad esempio nel caso dell'OCSE e dell'FMI); chiede che le pertinenti istituzioni economiche e finanziarie internazionali effettuino tutte le modifiche statutarie necessarie a consentire la piena partecipazione dell'Unione europea;
10. reputa dannose per l'Unione le situazioni in cui un rappresentante di uno Stato membro o di un'autorità nazionale esprima, in seno a un'organizzazione o a un organismo internazionale, posizioni contrarie a decisioni legislative o regolamentari democraticamente adottate a maggioranza a livello europeo; invita dunque a rafforzare e rendere più efficace il coordinamento tra detti rappresentanti, ad esempio attraverso meccanismi più vincolanti;
11. evidenzia la necessità che la Commissione risponda più direttamente ai cittadini nei casi in cui rappresenta l'intera Unione in seno a un organismo o a un'organizzazione internazionale o monitora un organismo privato di natura tecnica; sottolinea l'importanza del ruolo del Parlamento in questo processo;
12. ritiene che le priorità delle organizzazioni e dei relativi gruppi di lavoro debbano essere chiarite e formalizzate; reputa che il ricorso sistematico al consenso rischi non solo di rallentare i lavori, ma anche di stemperare il contenuto delle raccomandazioni, e che la composizione delle organizzazioni debba rispecchiare la loro diversità in termini finanziari, economici e di vigilanza;
13. pone l'accento sulla necessità di effettuare valutazioni ex ante nel definire le politiche di regolamentazione e di vigilanza e altre politiche inerenti al settore finanziario a livello mondiale; reputa che tali valutazioni non pregiudichino le prerogative politiche dei colegislatori;
14. ritiene che l'attuazione delle raccomandazioni da parte dei diversi paesi coinvolti continui a essere insufficiente per contribuire alla creazione di condizioni di parità a livello globale;
15. osserva che il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) è impegnato a sviluppare norme per il settore assicurativo; riconosce che l'IAIS svolge attualmente un ruolo importante nella politica attuata a livello mondiale nel settore assicurativo, ma sottolinea che il coinvolgimento dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) presenterebbe il vantaggio di rafforzare l'apporto delle competenze specialistiche europee in campo assicurativo e garantirebbe che le norme definite a livello mondiale non siano contrarie alla logica che l'Unione ha sviluppato per prima;
16. plaude al lavoro svolto dall'OCSE sulle questioni fiscali, in particolare al progetto dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS); ritiene che il controllo dell'applicazione sia la nuova sfida da raccogliere; sottolinea che occorre migliorare il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri che partecipano al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) affinché l'Unione faccia sentire la propria voce;
17. valuta positivamente la disponibilità del presidente della BCE a rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Parlamento per quanto riguarda il ruolo della BCE nelle questioni bancarie, in particolare nel quadro di organismi di normazione mondiali come l'FSB;
18. accoglie con favore le misure organizzative adottate dai paesi della zona euro che sono membri della Banca asiatica di investimento per le infrastrutture per unificare la loro rappresentanza presso il Consiglio dei governatori in un unico seggio;

Martedì 12 aprile 2016

19. formula pertanto le seguenti proposte:

- invita la Commissione a ispirarsi alle migliori pratiche esistenti a livello europeo e nazionale per stilare un codice di condotta europeo in materia di trasparenza, integrità e assunzione di responsabilità, volto a orientare l'azione dei rappresentanti dell'UE nel quadro delle organizzazioni e degli organismi internazionali; chiede che il Parlamento sia strettamente associato a tale processo;
- pone in particolare l'accento sulle sue preoccupazioni riguardanti lo statuto, il finanziamento e il funzionamento di tali organizzazioni e organismi, la loro interazione con le autorità, le parti interessate e l'opinione pubblica, la comunicazione e l'accesso ai loro documenti; sottolinea la necessità di garantire un giusto equilibrio degli interessi, incluse le ONG dotate delle opportune competenze tecniche e degli strumenti finanziari adeguati, per rafforzare la voce della società civile;
- invita le istituzioni e le agenzie europee, come pure gli Stati membri, a promuovere l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i rappresentanti europei presso gli organismi eletti democraticamente;
- chiede che sia adottato un accordo interistituzionale mirante a ufficializzare un «dialogo finanziario», che deve essere organizzato con il Parlamento europeo per definire orientamenti relativi all'adozione e alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali, in modo che tali posizioni siano discusse e rese note ex ante e che sia garantito l'opportuno seguito, prevedendo che la Commissione riferisca periodicamente in merito all'applicazione e al monitoraggio di tali orientamenti; propone che le istituzioni europee, gli Stati membri e, se del caso, i vertici delle organizzazioni internazionali interessate siano invitati a partecipare a tale dialogo; ritiene che la cadenza e il formato del dialogo (pubblico o a porte chiuse) sarebbero stabiliti in modo pragmatico; reputa che i parlamenti nazionali dovrebbero partecipare attivamente ai rispettivi livelli mediante il controllo delle posizioni adottate dai rappresentanti degli Stati membri interessati;
- ritiene che tali orientamenti più dettagliati potrebbero essere integrati da risoluzioni «di orientamento» proattive, che dovrebbero essere approvate dal Parlamento con frequenza adeguata per illustrare la sua posizione sugli orientamenti strategici generali;
- osserva che, nei settori in cui il Parlamento europeo è colegislatore con il Consiglio, tale dialogo servirebbe a definire il mandato negoziale, unificando le posizioni europee intorno ad atti legislativi adottati a maggioranza o evitando incoerenze con la legislazione in fase di adozione;
- invita i rappresentanti europei a prestare particolare attenzione, nel contesto dei negoziati internazionali, sia alla coerenza tra i requisiti e le norme internazionali, da un lato, e la legislazione dell'UE adottata e vincolante, dall'altro, sia all'applicazione, al fine di creare condizioni di parità a livello internazionale;
- chiede che sia incrementata la responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento europeo semplificando il processo di definizione delle posizioni dell'UE alle riunioni del G20 nei settori programmatici legati a occupazione, energia, commercio, sviluppo e lotta alla corruzione;
- esorta gli Stati membri a conformarsi senza indugio agli obblighi in materia di leale cooperazione;
- invita gli Stati membri ad accettare la rappresentanza dell'Unione bancaria nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria mediante il meccanismo di vigilanza unico;
- invita la Commissione a includere nel suo programma di lavoro la dimensione esterna della regolamentazione economica e finanziaria, vale a dire i lavori previsti in seno alle istituzioni finanziarie internazionali, nonché a istituire un gruppo di lavoro sulla governance economica globale e sulle istituzioni finanziarie nell'ottica di potenziare la coerenza politica interna;

Martedì 12 aprile 2016

- prende atto dell'iniziativa della Commissione volta ad avanzare nella direzione di una rappresentanza unica della zona euro in seno all'FMI, ma ritiene che ciò non debba pregiudicare la creazione di una circoscrizione unica dell'Unione europea nel lungo periodo;
 - sottolinea che, conformemente al protocollo n. 14 del trattato, il coordinamento più stretto degli Stati membri la cui moneta è l'euro spetta all'Eurogruppo, che opera in via temporanea e informale in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione; ritiene che la trasparenza e l'assunzione di responsabilità dell'Eurogruppo possano essere migliorate; chiede sia trovata una soluzione più formale e permanente, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 ⁽¹⁾ recante raccomandazioni progressive in vista dell'Unione bancaria, economica, fiscale e politica; ricorda che l'indipendenza del ruolo del commissario per gli affari economici e monetari deve essere rafforzata e accompagnata da solidi meccanismi di responsabilità nei confronti del Parlamento e del Consiglio;
 - ritiene opportuno, al di là del singolo caso dell'FMI, procedere nei prossimi anni a una progressiva razionalizzazione della rappresentanza dell'UE, in primo luogo attraverso un migliore coordinamento e, successivamente, dopo una valutazione, tramite la rappresentanza unica; è convinto che la rappresentanza in seno a tali organizzazioni e organismi dovrebbe essere assegnata in base alle rispettive competenze delle istituzioni dell'UE e delle autorità europee di vigilanza (AEV), del Consiglio/Eurogruppo e delle autorità nazionali; è del parere che, parallelamente, l'UE dovrebbe adoperarsi affinché, per funzionare, tali organizzazioni e organismi passino da una procedura di voto che prevede l'unanimità a una che preveda la maggioranza qualificata;
 - sottolinea che è compito della Commissione, del Consiglio e, ove del caso, dell'Eurogruppo rafforzare il coordinamento attraverso riunioni preparatorie; ritiene opportuno istituire, se necessario, nuovi gruppi di lavoro ad hoc del Consiglio, sul modello del comitato economico e finanziario (CEF), del gruppo di lavoro per le questioni correlate all'FMI (SCIMF), del gruppo di lavoro «Eurogruppo» (EWG) e del comitato di politica economica (CPE);
 - chiede che sia effettuata una valutazione approfondita della doppia rappresentanza della Presidenza del Consiglio europeo e della Presidenza della Commissione alle riunioni del G20 per stabilire in che misura tale configurazione indebolisca la credibilità esterna dell'Unione, in particolare alla luce dell'esistenza di un mercato unico dei servizi finanziari; ritiene che, per incoraggiare la convergenza degli Stati membri rappresentati in modo individuale, siano possibili diversi miglioramenti che dovrebbero contribuire a conseguire un efficace coordinamento prima delle riunioni e promuovere una voce europea forte in tali sedi;
 - invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a definire una tabella di marcia per la creazione di un'organizzazione mondiale per la finanza basata sui trattati, in linea con quanto suggerito nella relazione de Larosière, cui siano conferiti ampi poteri di formulare raccomandazioni, negoziare norme minime vincolanti, istituire meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie e, se del caso, imporre sanzioni; ritiene che l'esperienza maturata in particolare nel settore commerciale attraverso l'OMC potrebbe essere utilizzata per istituire i suddetti meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie; sottolinea che l'organizzazione proposta dovrebbe essere assoggettata ai più elevati standard di trasparenza e assunzione di responsabilità;
 - ritiene che la Commissione dovrebbe ricevere l'esplicito mandato di dare nuovo impulso alla promozione del multilateralismo per quanto concerne la cooperazione internazionale in campo finanziario, monetario e regolamentare;
 - invita la Commissione ad assicurare che qualsiasi proposta legislativa dell'UE in materia finanziaria sia complementare alle azioni intraprese a livello globale;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (GU C 419 del 16.12.2015, pag. 48).

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0109

Pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sull'innovazione e la diversificazione della pesca costiera artigianale nelle regioni dipendenti dalla pesca (2015/2090(INI))

(2018/C 058/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio,
- visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
- visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente le misure per la cui adozione occorre tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche,
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulle conoscenze oceanografiche 2020: mappatura dei fondali marini per la promozione di una pesca sostenibile ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2014 dal titolo «L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani» (COM(2014)0254),
- vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),
- visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata «L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani» (2015/C 012/15),
- visto il parere del Comitato delle regioni del 21 gennaio 2015 in merito alla comunicazione della Commissione intitolata «L'innovazione nell'economia blu: realizzare il potenziale di crescita e di occupazione dei nostri mari e dei nostri oceani» (2015/C 019/05),
- vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita blu — Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494),
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

⁽¹⁾ GU C 419 del 16.12.2015, pag. 167.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0438.

Martedì 12 aprile 2016

- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla valorizzazione del potenziale della ricerca e dell'innovazione nell'economia blu per creare crescita e posti di lavoro ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2013 dal titolo «Piano d'azione per una strategia marittima nella regione atlantica — Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2013)0279),
 - visto il libro verde della Commissione del 29 agosto 2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 — dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» (COM(2012)0473),
 - vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2014 dal titolo «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014)0086),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0044/2016),
- A. considerando che la pesca costiera coinvolge l'80 % della flotta europea e, assieme alla raccolta di molluschi, assicura un elevato tasso di occupazione nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, e che di solito è un tipo di pesca a forte potenziale e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale; che essa influenza in modo eccezionale e variegato le caratteristiche sociali, patrimoniali e culturali delle zone costiere e insulari;
- B. considerando che, nella maggior parte dei casi, la pesca costiera e insulare è una forma tradizionale di pesca commerciale e costituisce quindi uno stile di vita e un'importante fonte di sussistenza nonché di occupazione, sia diretta che indiretta, soprattutto nelle zone che dipendono dalla pesca costiera e che richiedono misure e sostegno specifici per agevolare la crescita e lo sviluppo;
- C. considerando che, da uno Stato membro all'altro e all'interno di uno stesso Stato membro, a seconda dei versanti marittimi, la pesca costiera si differenzia in modo significativo in termini di definizione e caratteristiche fondamentali, situazione che dovrà essere corretta e armonizzata nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) in futuro, e che tra gli Stati membri vi sono importanti differenze a livello di caratteristiche geografiche, climatiche, ecosistemiche e socioeconomiche;
- D. considerando che la pesca costiera assume caratteristiche diverse a seconda dei vari mari dell'Unione europea in cui è realizzata, come ad esempio l'Adriatico o l'intero Mediterraneo, che la differenziano da quella praticata nelle acque aperte dell'Oceano Atlantico, fra cui le coste della Guyana francese, e nel bacino dell'Oceano Indiano;
- E. considerando che il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca definisce la pesca costiera artigianale come pesca praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi da pesca trainati, e che questa è l'unica definizione di pesca costiera presente nella legislazione dell'UE;
- F. considerando che la PCP riformata ha tra i suoi parametri centrali la regionalizzazione, in quanto riconosce che, a causa della profonda diversità delle attività di pesca in Europa, una gestione centralizzata risulterebbe inadeguata; che, alla luce delle caratteristiche specifiche della pesca costiera e insulare, la regionalizzazione e l'impostazione decentrata rivestono particolare importanza nel settore e nelle comunità corrispondenti;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0291.

⁽²⁾ GU C 75 del 26.2.2016, pag. 24.

Martedì 12 aprile 2016

- G. considerando che le operazioni finanziate dal FEAMP possono beneficiare di un aumento dell'intensità dell'aiuto di 30 punti quando riguardano la pesca costiera artigianale;
- H. considerando che il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca impone agli Stati membri in cui più di 1 000 pescherecci possono essere considerati pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale di redigere un piano d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- I. considerando che la pesca costiera dovrebbe essere gestita a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto della varietà di attrezzature da pesca delle flotte, dei vincoli geografici e climatici, delle tecniche e degli stock ittici di ciascuno Stato membro e di ogni singola zona di pesca, in modo da contribuire a preservare le tradizioni e le attività locali inerenti alla pesca;
- J. considerando che, poiché ogni zona di pesca presenta caratteristiche proprie, lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra le varie zone può consentire di migliorare sensibilmente l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente e gli ecosistemi marini, nonché permettere una migliore interazione tra l'insieme delle attività umane ed economiche che si svolgono all'interno e in prossimità delle zone costiere;
- K. considerando che gli introiti della pesca su piccola scala si sono notevolmente ridotti a causa di un aumento significativo dei costi operativi, soprattutto per via dell'incremento dei prezzi del carburante, e della riduzione del valore del pesce alla prima vendita, il che impone spesso l'aumento dello sforzo di pesca;
- L. considerando che la gestione di diversi stock di varie specie bersaglio primarie ha imposto in molte regioni gravi limitazioni alla pesca e alle piccole comunità di pescatori;
- M. considerando che nella pesca costiera si utilizzano principalmente attrezzi e tecniche di pesca tradizionali, come la pesca con la tonnara, che per la loro specificità definiscono l'identità e lo stile di vita delle zone costiere, e che è particolarmente importante preservare il loro utilizzo e tutelarli quali parte integrante del patrimonio storico-culturale e tradizionale;
- N. considerando che la pesca artigianale contribuisce alla sussistenza delle comunità costiere e insulari in termini di controllo del crescente spopolamento, lotta all'invecchiamento nel settore della pesca e disoccupazione; che lo sviluppo e l'innovazione possono svolgere un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro in tali comunità; che, inoltre, in talune zone la pesca artigianale si avvale di attrezzi e tecniche di pesca secolari e più rispettosi dell'ambiente, che hanno un impatto minore sugli stock in pericolo;
- O. considerando che la pesca artigianale, costiera e tradizionale è rispettosa dell'ambiente e costituisce il fondamento economico per la conservazione, lo sviluppo e l'occupazione nelle comunità costiere e insulari;
- P. considerando che, conformemente al regolamento «Mediterraneo», alla categoria degli attrezzi trainati appartengono anche le reti da traino e le sciabiche, sebbene altre classificazioni, tra cui quelle della FAO, considerino le sciabiche un gruppo specifico di attrezzi per la pesca; che le disposizioni concernenti le reti da traino non dovrebbero applicarsi anche alle sciabiche da spiaggia tradizionali, le cui specie bersaglio non sono in pericolo;
- Q. considerando che, nonostante le discussioni in merito all'innovazione e alla diversificazione del settore della pesca, è necessario tenere conto del fatto che una vasta comunità di pescatori dipende fortemente da modalità di pesca tradizionali e secolari;

Martedì 12 aprile 2016

- R. considerando che la nuova PCP riconosce l'importanza delle zone costiere e insulari che dipendono dalla pesca e che gli Stati membri dovrebbero essere chiamati a svolgere un ruolo che ponga l'accento sull'importanza della formazione e della salute e della sicurezza a bordo per i pescatori, nel garantire un adeguato tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, nel contribuire a raggiungere tale tenore nell'ambito della pesca costiera e nel promuovere una pesca costiera sostenibile e la diversificazione delle attività di pesca e del reddito degli abitanti delle zone costiere, tenendo conto della realtà socioeconomica e culturale e degli aspetti ambientali, in conformità della protezione speciale conferita dall'articolo 174 TFEU;
- S. considerando che, sulla base del nuovo regolamento relativo alla PCP, all'interno della zona delle 12 miglia nautiche, ossia nelle acque unionali maggiormente sensibili, si concede un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca artigianale, costiera e tradizionale, e che dalle valutazioni della Commissione del precedente regolamento sulla PCP si evince che la zona delle 12 miglia nautiche è stata uno dei pochi successi del passato metodo gestionale, che è stato oggetto di numerosi conflitti riguardo all'uso dello spazio e delle risorse per la sovrapposizione di altre attività umane sulla costa;
- T. considerando che l'articolo 349 TFUE stabilisce che l'adozione di misure, in particolare se riferite al settore della pesca, richiede di tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche, con particolare attenzione per l'isolamento geografico, la grande distanza e le caratteristiche oceaniche, in un contesto regionale spesso molto specifico che necessita di autonomia a livello di produzione alimentare;
- U. considerando, in particolare, che la pesca costiera nelle regioni ultraperiferiche è connaturata allo sviluppo economico di queste regioni, a causa delle loro caratteristiche geografiche e della grande distanza dal continente europeo;
- V. considerando che la pesca costiera delle regioni ultraperiferiche è altresì esposta alla concorrenza dei pescherecci che battono bandiera di paesi terzi, frequentano le stesse zone di pesca e mirano alle stesse specie che confluiscono sugli stessi mercati, come pure alla concorrenza delle importazioni provenienti da paesi terzi, i cui costi operativi e vincoli normativi, sanitari e ambientali non sono comparabili; che, pertanto, qualsiasi sforzo a favore di uno sviluppo endogeno e all'autosufficienza alimentare sarebbe vanificato senza il sostegno delle politiche specifiche dell'UE in queste regioni;
- W. considerando che, nelle regioni ultraperiferiche, l'acquacoltura marina partecipa, esattamente come la pesca costiera, allo sviluppo economico e all'approvvigionamento locale di prodotti freschi;
- X. considerando che la maggior parte delle zone costiere, soprattutto quelle dei paesi dell'Europa meridionale e delle regioni insulari, si trova ad affrontare una notevole recessione economica, che ha come conseguenza lo spopolamento e l'emigrazione degli abitanti, i quali sono spinti a cercare opportunità in ambienti che offrono maggiori possibilità di occupazione e istruzione;
- Y. considerando che la crisi europea ha dimostrato che è necessario che l'Europa diversifichi le sue attività economiche e che è importante analizzare nuovi modelli di innovazione e di conoscenza che possano creare nuova occupazione a livello locale;
- Z. considerando che alcune zone di pesca costiera si trovano in prossimità di aree economicamente sviluppate e di destinazioni turistiche e, ciononostante, non riescono a conseguire un'adeguata crescita economica; che esse registrano già una maggiore pressione a livello di utilizzo delle risorse marine nonché l'emarginazione del settore della pesca rispetto a quello turistico, sebbene i due settori siano compatibili e complementari;
- AA. considerando che il giornale di bordo rappresenta spesso un onere amministrativo per le piccole imprese di pesca costiera e che sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità;
- AB. considerando che la pressione esercitata dal turismo sulle zone costiere è attribuibile principalmente ad alcune attività, come la pesca ricreativa incontrollata, che in alcune aree hanno un impatto sulle risorse marine e sulle opportunità di imprenditorialità per gli abitanti delle zone in cui è praticata la pesca tradizionale;

Martedì 12 aprile 2016

- AC. considerando che nelle zone che dipendono dalla pesca è necessario istituire gruppi di azione locale per la pesca (FLAG), riconosciuti come un utile strumento che offre opportunità e possibilità di diversificare le attività nell'ambito della pesca, contribuendo così allo sviluppo complessivo delle zone costiere e insulari nonché alla loro coesione sociale, e che è altresì necessario aumentare ulteriormente le risorse economiche per consentire a tali gruppi di formarsi e di intervenire sul territorio;
- AD. considerando che le donne addette alla raccolta dei molluschi continuano a essere invisibili e sono in generale sottorappresentate nel settore della pesca;
- AE. considerando che le donne impiegate nel settore marittimo in qualità di addette alla riparazione delle reti, all'approvvigionamento, allo sbarco e al confezionamento del pesce restano invisibili come gruppo;
- AF. considerando che la crisi economica generale è evidente anche nel settore della pesca — soprattutto nelle categorie di popolazione più colpite dalla disoccupazione, come i giovani e le donne — e che la diversificazione e le innovazioni sono essenziali per aumentare l'occupazione, sfruttare nuove opportunità, ad esempio nell'ambito della crescita cosiddetta blu e verde, come pure impedire e contrastare l'emarginazione della pesca nelle zone in via di sviluppo e periferiche; che è opportuno prestare particolare attenzione alla formazione professionale;
- AG. considerando che la diversificazione nelle zone costiere e insulari può essere realizzata mediante attività legate alla commercializzazione e alla promozione dei prodotti ittici, come pure attraverso la gastronomia, il turismo, il patrimonio storico-culturale e tradizionale, l'ambiente e la crescita verde;
- AH. considerando che il concetto di economia blu è in evoluzione e può promuovere notevolmente la crescita e lo sviluppo economico, nonché la creazione di posti di lavoro, specialmente nei paesi e nelle regioni costiere e insulari e nelle regioni ultraperiferiche;
- AI. considerando che le comunità costiere e insulari sono una parte interessata fondamentale nella concretizzazione del concetto di economia blu;
- AJ. considerando che l'iniziativa dell'UE «Unione dell'innovazione» ha consentito di individuare e riconoscere le carenze che limitano e impediscono lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, quali la scarsità di investimenti nella scienza, la mancanza di dati adeguati sui mari e gli oceani e l'insufficienza delle risorse finanziarie nonché la mancata collaborazione tra i settori pubblico e privato;
- AK. considerando che lo sviluppo dell'economia blu contribuirebbe alla crescita economica complessiva, in particolare nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, e che proprio le zone che dipendono dalla pesca rivestono un ruolo fondamentale ai fini dell'innovazione e dello sviluppo e devono essere coinvolte in tutte le fasi dello sviluppo dell'economia blu;
- AL. considerando che nel settore della pesca, così come in altri settori, l'ambiente e l'economia possono andare di pari passo; che lo sviluppo dell'economia blu dovrebbe quindi concentrarsi sull'economia sociale e su progetti e attività sostenibili e rispettosi dell'ambiente, volti a introdurre le attività costiere in via di sviluppo e a preservare l'ambiente marino e la biodiversità nel suo complesso, sostenendo in particolare le attività di pesca artigianale rispettose dell'ambiente e che promuovono la biodiversità; che tali progetti e attività devono essere sostenibili anche da un punto di vista sociale ed economico, onde garantire che l'attività di pesca artigianale continui a essere praticabile;
- AM. considerando che l'economia blu può altresì contribuire allo sviluppo della sicurezza a bordo dei pescherecci e a migliorare le condizioni di lavoro e il benessere quotidiano dei pescatori;
- AN. considerando che gli obiettivi ambientali e di selettività si applicano a tutti allo stesso livello, ma che l'applicazione dello sbarco dei rigetti diventerà difficoltosa per i pescherecci di piccole dimensioni;

Martedì 12 aprile 2016

- AO. considerando che nell'ambito della tutela ambientale le influenze antropogeniche, ossia le attività umane, nelle zone costiere sono state sottostimate; che non sono stati adeguatamente riconosciuti né misurati gli effetti cumulativi delle diverse attività sulle zone costiere; che ad influire particolarmente sul settore della pesca sono le attività che si svolgono in alcune aree, tra cui trasporto marittimo, turismo, pesca ricreativa incontrollata e intensiva in alcune zone, commercializzazione di specie provenienti da tale attività, bracconaggio, acque reflue urbane e industriali provenienti dall'entroterra ecc.;
- AP. considerando che, al pari della definizione di misure di protezione e di programmi di controllo adeguati, la conoscenza dell'ambiente marino, in particolare della situazione degli ecosistemi marini, è fondamentale per valutare gli effetti ambientali delle diverse attività, al fine di ricostituire gli stock ittici, utilizzare le risorse in modo sostenibile e sviluppare l'innovazione; che i dati sull'ambiente marino risultano insufficienti e non adeguatamente sistematizzati;
- AQ. considerando che in talune regioni la pesca illegale costituisce un'autentica minaccia per la continuità della pesca costiera artigianale e per la conservazione delle risorse aliutiche e della biodiversità;
- AR. considerando che la politica marittima integrata intende far fronte alle nuove sfide che i mari, il settore e i pescatori devono affrontare in tutta Europa, dalla protezione dell'ambiente allo sviluppo costiero, fino all'acquacoltura, al turismo nautico e ad altre attività economiche legate alla crescita blu.
1. invita la Commissione ad adattare la definizione della pesca costiera e della pesca costiera artigianale o tradizionale in funzione delle caratteristiche e delle specificità socioeconomiche dei vari territori e non solo delle dimensioni e della potenza dei pescherecci, dal momento che le attuali norme dell'UE non risultano adeguate; propone di ricorrere alla regionalizzazione per adattare la definizione della pesca costiera caso per caso a seconda delle specificità delle attività di pesca; propone di tener conto di diversi criteri indicativi quali le dimensioni dei pescherecci, gli attrezzi utilizzati, la selettività delle tecniche di pesca, la durata delle uscite in mare e la presenza del proprietario a bordo, le formule tradizionali di imprenditorialità e le strutture imprenditoriali e di proprietà che funzionano tradizionalmente in queste zone, la partecipazione del settore delle catture alle attività di trasformazione e commercializzazione, la natura e le dimensioni effettive dell'attività di cattura e altri fattori correlati alle attività tradizionali, il sostegno delle imprese o l'influenza sulle comunità locali;
 2. invita la Commissione a considerare l'opportunità della pesca costiera artigianale nelle comunità insulari, che tradizionalmente dipendono dalla pesca per la propria sussistenza e che sono coinvolte nelle attività della pesca durante tutto l'anno;
 3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare progressivamente le quote attribuite ai pescatori artigianali al fine di favorire questo tipo di pesca socialmente ed ecologicamente sostenibile;
 4. invita la Commissione a sostenere progetti innovativi e disposizioni giuridiche che agevolino lo sviluppo delle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, tenendo conto della varietà delle attività socioeconomiche, come modo per favorire gli effetti esterni positivi della pesca artigianale, non soltanto in termini di coesione sociale ed economica, ma anche di tutela ambientale, mediante nuove tipologie di sostegno che rientrino nei finanziamenti europei già esistenti; evidenzia che occorre dare la priorità ai progetti incentrati sulla creazione e il mantenimento sostenibili dei posti di lavoro, la partecipazione crescente del settore delle catture alle attività di trasformazione e commercializzazione, la promozione di formule imprenditoriali legate all'economia sociale, la promozione di canali di distribuzione brevi, l'introduzione delle nuove tecnologie nella promozione e nella commercializzazione di prodotti e servizi del settore della pesca, nonché l'innovazione nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi e la conservazione e la tutela dei mestieri tradizionali;
 5. ritiene che la revisione del quadro delle misure tecniche debba tener conto delle caratteristiche specifiche della pesca costiera e consentire talune deroghe, purché siano debitamente giustificate, nell'ambito della regionalizzazione;

Martedì 12 aprile 2016

6. invita la Commissione a coordinare un'indagine a livello europeo sull'impatto della pesca ricreativa costiera sulle attività di pesca tradizionale e a definire i parametri necessari per limitarla in alcune zone; chiede che siano intensificati i controlli su quest'attività in modo da evitare le interferenze fra il settore delle catture e le pratiche in questione, che costituiscono già motivo di preoccupazione nelle regioni ultraperiferiche con settori turistici importanti;
7. esorta gli Stati membri a riservare priorità alla pesca costiera artigianale nell'assegnazione dei finanziamenti del FEAMP e a semplificare le procedure per gli addetti a questo tipo di pesca;
8. incoraggia le autorità che partecipano alla promozione di queste attività a coinvolgere nei processi di innovazione tutte le parti interessate locali, le organizzazioni di imprenditori, gli istituti di ricerca sulla pesca e di ricerca oceanografica, le università, i centri tecnologici e le istituzioni locali e regionali, per far sì che i progetti prevedano misure esaustive, abbiano migliori prospettive di finanziamento e dispongano del sostegno sufficiente per soddisfare i requisiti stabiliti dal Fondo europeo per la pesca;
9. chiede alla Commissione di rendere conto al Parlamento dei piani d'azione per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca costiera artigianale preparati dagli Stati membri ai fini del FEAMP;
10. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per fornire sostegno ai diversi gruppi di donne che operano nel settore marittimo, in modo da incoraggiarne la partecipazione e la rappresentanza in ogni ambito, sia a livello di processi decisionali sia nelle attività di pesca;
11. chiede alla Commissione di adottare misure specifiche per il riconoscimento e il miglioramento delle condizioni di lavoro delle donne che si occupano della riparazione di reti, delle forniture, dello sbarco e del confezionamento;
12. invita la Commissione a rafforzare, in stretto coordinamento con gli Stati membri, il ruolo della rete delle zone di pesca europee (FARNET) che offre un aiuto importante ai FLAG;
13. invita la Commissione a incoraggiare e stimolare, mediante l'aumento delle risorse economiche, l'istituzione e le attività dei FLAG, dal momento che, grazie al loro costante lavoro di sostegno e consulenza al settore della pesca, essi promuovono un modello di sviluppo sostenibile e socialmente inclusivo nelle zone di pesca, favoriscono la partecipazione dei giovani e delle donne a nuovi progetti imprenditoriali e contribuiscono all'innovazione, al rinnovamento delle infrastrutture, agli investimenti economici e alla diversificazione, nonché ai piani di gestione locale delle stesse attività di pesca; invita la Commissione a rafforzare il ruolo e le funzioni delle autorità competenti nello sviluppo di nuove attività innovative e a lavorare in stretto coordinamento con i diversi operatori del settore;
14. invita la Commissione a promuovere il rafforzamento del ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella gestione delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
15. chiede alla Commissione di considerare il ruolo speciale svolto dalle donne nell'economia delle zone costiere e di adottare misure coerenti in proposito, come già avviene nel settore agricolo; chiede che sia riconosciuto l'apporto al PIL delle donne che svolgono lavori ausiliari e che si tenga presente la particolare importanza del loro contributo nelle famiglie in cui, a causa di una divisione dei compiti basata sul genere, l'attività di cattura è tradizionalmente una prerogativa degli uomini; chiede che i ruoli tradizionali femminili nel settore abbiano un riconoscimento professionale a tutti i livelli e sollecita la creazione di programmi specifici destinati a sostenere l'imprenditorialità femminile in queste zone;
16. invita la Commissione a incoraggiare e sostenere gli investimenti a favore della diversificazione della pesca mediante lo sviluppo di attività complementari e la polivalenza dei mestieri della pesca, tra cui gli investimenti destinati ai pescherecci, alle attrezzature di sicurezza, alla formazione professionale, ai servizi ambientali nell'ambito della pesca e alle attività culturali ed educative legate alla pesca, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e alla promozione della crescita sostenibile; sottolinea che l'obiettivo principale deve essere il finanziamento di attività sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, che siano in grado di generare occupazione, soprattutto per i giovani e le donne; sottolinea che l'acquacoltura marina è compatibile con la pesca costiera e complementare ad essa nelle regioni ultraperiferiche e chiede alla Commissione di accompagnare lo sviluppo delle tecniche di allevamento e selezione varietale nelle acque calde delle zone tropicali o subtropicali; chiede alla Commissione di mettere in risalto il ruolo svolto dalle donne nell'ambito della pesca costiera artigianale e delle attività ad essa associate;

Martedì 12 aprile 2016

17. invita la Commissione a favorire la creazione e lo sviluppo del segmento del pescaturismo, al fine di applicare una strategia commerciale differenziata in linea con le sue potenzialità e che ne soddisfi le esigenze con maggiore efficacia, puntando su una nuova forma di turismo che si contraddistingua, tra le altre cose, per qualità, flessibilità, innovazione e interesse per la tutela del patrimonio storico e culturale delle zone di pesca, dell'ambiente e della salute; invita altresì la Commissione a incoraggiare e sostenere gli investimenti per la pesca nell'ambito turistico, in modo da creare un'offerta turistica differenziata che promuova, ad esempio, la gastronomia legata ai prodotti della pesca artigianale, la pratica della pesca sportiva, le attività subacquee e le immersioni, contribuendo così a sfruttare il patrimonio della pesca in modo sostenibile e ad aumentare la riconoscibilità di una determinata zona di pesca;
18. sottolinea la crescente importanza delle attività nautiche sportive nel rafforzare le comunità locali, soprattutto durante la bassa stagione, mediante nuovi progetti legati ad attività subacquee, alle immersioni o ad altri sport nautici come il surf o il bodyboard;
19. invita la Commissione a incoraggiare e sostenere attivamente, al fine di favorire la creazione e lo sviluppo del segmento del pescaturismo, gli investimenti per la diversificazione della pesca in ambito culturale e artistico, quale componente del patrimonio tradizionale (prodotti artigianali, musica, danze), come pure a sostenere gli investimenti destinati a promuovere le tradizioni, la storia e il patrimonio complessivo della pesca (attrezzi, tecniche, documenti storici e altro ancora) mediante l'apertura di musei e l'organizzazione di mostre legate strettamente alla pesca costiera;
20. invita la Commissione a studiare la possibilità di consentire l'impiego misto dei pescherecci che si occupano delle attività di cattura affinché, pur continuando a operare in questo senso, possano ospitare altre attività legate al settore turistico e ricreativo, come ad esempio l'organizzazione di escursioni in barca a scopo dimostrativo, di attività di trasformazione, didattiche e gastronomiche, seguendo lo schema che nel settore rurale è impiegato nelle fattorie didattiche o nel turismo rurale;
21. chiede alla Commissione e agli Stati membri, tramite i loro organismi di gestione, di fare in modo che la pesca costiera artigianale sia equamente beneficiaria del FEAMP, visti in particolare i vincoli amministrativi che su essa gravano;
22. invita la Commissione a introdurre misure volte a facilitare e promuovere la mobilità tra le professioni marittime;
23. chiede che, a determinate condizioni, i risultati delle ricerche e dei progetti finanziati con risorse pubbliche siano resi accessibili a tutti, che sia garantita una maggiore accessibilità e diffusione dei dati esistenti sui mari e gli oceani e che siano rimossi gli attuali ostacoli amministrativi che rallentano la crescita e l'innovazione;
24. raccomanda alla Commissione di migliorare la regolamentazione attraverso dispositivi di vigilanza sull'attribuzione equa di quote alla pesca artigianale in relazione alle specie condivise;
25. sottolinea che è il pesce il principale prodotto della pesca e che è fondamentale rafforzare le sue diverse modalità di impiego, in particolare per quanto riguarda le conserve e i sottoprodotti di origine ittica; invita la Commissione a incoraggiare e sostenere attivamente gli investimenti a favore della diversificazione della pesca a livello di commercializzazione e lavorazione dei prodotti ittici locali, come pure a stimolare lo sviluppo di canali di distribuzione locali e la promozione di tali prodotti attraverso la creazione di segni distintivi e/o marchi locali per i prodotti freschi nonché sostenendo l'avvio di progetti commerciali locali dedicati a tali attività; sottolinea che tale promozione dell'innovazione si realizzerà segnatamente attraverso lo sviluppo di marchi e di etichette che garantiscano la qualità dei prodotti ittici locali;
26. chiede maggiore flessibilità per i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri per quanto riguarda il giornale di bordo, in particolare in merito all'obbligo di inviare i documenti entro 48 ore, che costituisce un pesante onere amministrativo; propone al riguardo di concedere una deroga a quest'obbligo per i pescherecci che commercializzano l'integralità delle catture all'asta, il che consentirebbe di ottenere le informazioni richieste senza imporre un onere amministrativo superfluo;
27. incoraggia l'istituzione di zone marine protette, che promuoveranno uno sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca e agevoleranno il controllo della pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) e la lotta a tale fenomeno; sottolinea, a tale scopo, la necessità che l'UE fornisca orientamenti agli Stati membri, come pure un coordinamento e un sostegno adeguati;

Martedì 12 aprile 2016

28. sollecita un forte sostegno a favore del lavoro delle donne, le quali rivestono un ruolo essenziale nella pesca artigianale; sottolinea, in particolare, i compiti chiave che esse svolgono nella catena della trasformazione e il loro ruolo fondamentale nella raccolta dei molluschi;

29. osserva che la pesca costiera delle regioni ultraperiferiche, in quanto soggetta a notevoli costi supplementari, beneficia di un regime di compensazione, riconosciuto nel quadro del FEAMP; chiede alla Commissione di completare questo regime attraverso un dispositivo specifico per le regioni ultraperiferiche sul modello del POSEI agricolo;

30. invita la Commissione a favorire l'introduzione nei luoghi di ristorazione pubblici (istituti di istruzione, ospedali, ristoranti ecc.) dei prodotti freschi della pesca artigianale, della raccolta dei molluschi e dell'acquacoltura estensiva sostenibile e su piccola scala;

31. insiste sulle specificità delle regioni ultraperiferiche, legate alla loro distanza e insularità; ricorda che tali specificità sono causa di costi supplementari per la pesca costiera in queste regioni e che occorre compensare pienamente questi costi supplementari nel quadro del FEAMP;

32. osserva che le flotte della pesca costiera delle regioni ultraperiferiche sono spesso obsolete, il che provoca difficoltà in materia di sicurezza a bordo; chiede alla Commissione di proporre una revisione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al FEAMP, al fine di autorizzare gli aiuti al rinnovamento dei pescherecci della pesca costiera artigianale nelle regioni ultraperiferiche, a condizione di non aumentare la capacità;

33. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accesso ai dati marittimi ed ecologici allo scopo di promuovere la trasparenza, l'innovazione e lo sviluppo, nonché ad assicurare l'accesso di tutte le parti interessate alle informazioni scientifiche elaborate con l'aiuto di cofinanziamenti pubblici;

34. insiste sulle potenzialità ancora largamente inesplorate degli oceani e delle zone litoranee e costiere in termini di sviluppo, posti di lavoro, autonomia energetica, innovazione e sviluppo sostenibile; ritiene che il riconoscimento da parte dell'UE di questo ruolo e di queste potenzialità rafforzerebbe l'attrattività e lo sviluppo delle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche;

35. esprime preoccupazione per l'applicazione del programma Orizzonte 2020 nel settore dell'economia blu, dal momento che si tratta del principale programma per la ricerca e l'innovazione a livello europeo; appoggia la creazione di una comunità delle conoscenze e dell'innovazione (CCI) dell'economia blu all'interno di Orizzonte 2020, che contribuisca a dare impulso alle attività nelle regioni costiere mediante partenariati transnazionali pubblico-privato;

36. sostiene l'impiego dei fondi destinati all'innovazione e alla crescita blu per finanziare la ricerca di base, la ricerca e lo sviluppo, la formazione, la creazione di imprese, la protezione ambientale e l'immissione sul mercato di prodotti e processi innovativi;

37. invita la Commissione a provvedere al sostegno nel quadro delle iniziative a gestione diretta per il finanziamento di progetti incentrati sulla pesca costiera e lo sviluppo delle zone costiere;

38. sottolinea l'importanza degli strumenti di protezione ambientale quali la valutazione di impatto ambientale per i singoli progetti e la valutazione ambientale strategica per le strategie, i piani e i programmi, che contribuiscono a una pesca sostenibile;

39. sottolinea l'importanza della politica marittima integrata per il futuro delle regioni che dipendono dalla pesca e ritiene che debba esservi un maggiore impegno nei confronti della strategia per la crescita blu; evidenzia che l'obiettivo è supportare nel lungo termine la crescita sostenibile nell'insieme dei settori marino e marittimo, riconoscendo l'importanza dei mari e degli oceani in quanto motori di occupazione nelle regioni costiere;

Martedì 12 aprile 2016

40. sottolinea che le zone costiere e insulari e le regioni ultraperiferiche rivestono un ruolo fondamentale per l'innovazione e devono essere coinvolte in tutte le fasi dello sviluppo dell'economia blu;

41. evidenzia l'importanza del FEAMP, che riserva particolare attenzione alla diversificazione e alle innovazioni nel settore alieutico, allo scopo di sostenere una pesca che sia sostenibile a livello socioeconomico e ambientale, innovativa, competitiva, efficace e basata sulla conoscenza; sostiene la necessità di rafforzare il finanziamento dell'asse 4 del Fondo europeo per la pesca, allo scopo di sostenere i membri delle comunità di pescatori e migliorare le loro condizioni di vita mediante lo sviluppo di nuove attività; chiede alla Commissione di convalidare al più presto le declinazioni regionali del FEAMP;

42. sottolinea l'importanza di consolidare i rapporti tra le comunità locali e le università e i centri tecnologici, il che contribuirà in misura decisiva alla creazione di nuovi incubatori di imprese che promuovano lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali nel settore marino;

43. invita la Commissione a incoraggiare attivamente i progetti che sostengono il potenziamento dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e che sono volti a sviluppare o introdurre nuovi prodotti, attrezzature e tecniche nonché sistemi di gestione e organizzazione nuovi o migliorati; chiede alla Commissione di promuovere e incoraggiare lo scambio di informazioni e la condivisione delle buone prassi tra le varie zone di pesca, al fine di stimolare lo sviluppo di metodi di pesca innovativi e sostenibili; ritiene essenziale, in proposito, inserire moduli per la formazione degli imprenditori e per la diversificazione nelle scuole professionali a indirizzo nautico e ittico;

44. invita la Commissione a promuovere la creazione di nuove attività innovative nelle regioni che dipendono dalla pesca, incentivando l'imprenditoria e la creazione di start-up con un elevato potenziale di affermazione nel settore marittimo, in modo da contribuire a diversificare l'attività di pesca costiera tradizionale, a creare occupazione e ad attrarre o trattenere la popolazione;

45. chiede alla Commissione di seguire, nell'elaborazione delle proposte legislative concernenti l'impiego di tecniche e attrezzi da pesca, un approccio selettivo in modo da tenere conto del reale impatto di tali tecniche e attrezzi sulle risorse della pesca artigianale in ciascuna delle zone interessate; chiede altresì alla Commissione di assicurare che ogni iniziativa legislativa sia preceduta da una rigorosa valutazione d'impatto che prenda in considerazione le specificità di ogni zona di pesca; sottolinea che l'approccio indiscriminato in merito all'utilizzo di attrezzi e tecniche si ripercuote gravemente sulla sussistenza delle comunità costiere e insulari, già peraltro emarginate, conduce a un'ulteriore spopolamento e ostacola lo sviluppo e l'innovazione; ritiene che sia necessario attuare una discriminazione positiva per quanto riguarda la pesca costiera artigianale; ritiene che tale approccio suggerisca, così come nel caso della proposta di vietare le reti da posta derivanti, che la Commissione si sta ancora adattando alla PCP riformata e decentrata che i colegislatori hanno scelto di adottare; ricorda alla Commissione che è tenuta a operare entro il quadro della regionalizzazione, come stabilito dal regolamento sulla nuova PCP;

46. evidenzia la delicatezza degli ecosistemi marini costieri ed esorta gli Stati membri e la Commissione a valutare l'impatto ambientale di qualsiasi attività che possa influire sulla sostenibilità degli stock ittici, quali i trasporti marittimi, i rifiuti, i trasporti, l'inquinamento delle falde acquifere, le trivellazioni o la costruzione di nuove strutture turistiche sulla costa, in conformità con il principio di precauzione;

47. raccomanda alla Commissione di valutare con la massima attenzione la rilevanza socioeconomica della pesca costiera artigianale e della pesca su piccola scala nell'UE, l'adozione di metodologie alternative per la definizione dei segmenti di flotta, così come l'importanza della diversificazione dell'attività nelle regioni costiere che dipendono fortemente dalla pesca; osserva che è importante raccogliere un insieme di dati scientifici che consenta di migliorare la gestione della pesca artigianale, in modo da renderla sostenibile dal punto di vista biologico, sociale, economico e ambientale;

48. invita la Commissione ad accelerare il processo volto a recepire, mediante un adeguato strumento legislativo dell'UE, l'accordo tra le parti sociali sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nella pesca (2007) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

Martedì 12 aprile 2016

49. invita la Commissione a tenere conto, conformemente alla suddivisione tecnica degli attrezzi per la pesca contenuta nel regolamento «Mediterraneo», delle differenze tra le reti da traino e le sciabiche, allo scopo di stabilire le disposizioni migliori per un uso più sostenibile di entrambi i tipi di rete, tenendo conto dei pareri scientifici più recenti;
 50. invita la Commissione a garantire una rivalutazione dello stato degli stock ittici concernenti la pesca costiera e sottolinea la necessità di analizzare l'impatto della pesca su piccola scala sugli stock ittici, senza trascurare tecniche più consistenti come la pesca del tonno, dal momento che le specie bersaglio della pesca costiera hanno un grande valore socioeconomico e, pur rappresentando solo una piccola percentuale delle catture totali, sono molto importanti per la sopravvivenza dei pescatori che dipendono da esse per le loro entrate giornaliere;
 51. esprime preoccupazione per la perdita di competenze e conoscenze tradizionali nell'ambito della pesca, dovuta alle normative sfavorevoli alle comunità costiere;
 52. invita la Commissione a modificare la disposizione sulle specifiche tecniche delle reti, come la grandezza minima delle maglie, l'altezza della rete, la distanza dalla costa e la profondità di utilizzo, al fine di garantire catture più equilibrate degli stock ittici e la tutela della biodiversità;
 53. invita la Commissione a modificare le disposizioni dell'attuale regolamento relative alla distanza dalla costa e alla profondità di utilizzo degli attrezzi da pesca in modo da tenere conto delle specificità geografiche delle zone frontaliere negli Stati membri;
 54. sottolinea la necessità di modificare il regolamento relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, adottato nel 2006 e noto come regolamento «Mediterraneo», che disciplina le questioni delle caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca e delle rispettive modalità di utilizzo; ritiene che tale regolamento debba essere allineato alla nuova PCP, in particolare per quanto concerne l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile, tenendo sempre presente che la gestione del bacino è in condivisione con paesi terzi;
 55. sottolinea la necessità di un efficace coordinamento con gli Stati membri al fine di garantire che i pescatori ricevano informazioni tempestive e complete sull'attuazione dei regolamenti vigenti e delle relative modifiche;
 56. invita la Commissione a incoraggiare, nel quadro della politica di coesione, i progetti volti a contribuire alla protezione delle zone costiere e insulari quali componenti del patrimonio tradizionale e storico-culturale nell'ambito marittimo e della pesca;
 57. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare i fondi europei per sovvenzionare la certificazione di sostenibilità delle tonnare, al fine di promuovere il riconoscimento di tale metodo di pesca e il contributo che apporta;
 58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0110

Dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 su norme comuni per quanto riguarda l'applicazione della dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi di pesca (2015/2091(INI))**

(2018/C 058/10)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982,
- visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,
- visti il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), adottato nell'ottobre 1995, e gli strumenti e orientamenti associati,
- visto il concetto di ecosistema marino vulnerabile (EMV), emerso dalle discussioni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) e rafforzatosi in seguito all'adozione della risoluzione dell'UNGA n. 61/105 del 2006, e al fatto che gli EMV sono zone che possono essere vulnerabili agli impatti delle attività di pesca,
- visti i Criteri e orientamenti scientifici delle Azzorre, del 2009, per l'individuazione delle «aree marine importanti sotto l'aspetto ecologico o biologico (EBSA) e la progettazione di reti rappresentative di aree marine protette in acque oceaniche e di habitat delle profondità marine», in base alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD),
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca ⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica del 16 e del 17 settembre 2015,
- vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 11/2015 del 20 ottobre 2015 dal titolo «Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gestiti dalla Commissione in maniera adeguata?»,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0052/2016),

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.⁽²⁾ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ GU C 419 del 16.12.2015, pag. 175.

Martedì 12 aprile 2016

- A. considerando che, secondo la relazione dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2014 intitolata «Lo stato della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale», il numero di stock sovrasfruttati è cresciuto costantemente fino al 2008, per poi diminuire lievemente nel 2011;
- B. considerando che l'UE è una delle maggiori potenze pescherecce del mondo, potendo contare su una forte presenza storica e su un'importante attività in tutti gli oceani del mondo grazie all'articolazione delle attività della sua flotta, agli investimenti da parte di cittadini dell'UE, ai suoi accordi di pesca bilaterali, alle sue regioni ultraperiferiche e alla sua partecipazione a tutte le principali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e considerando che essa promuove l'applicazione delle buone prassi e il rispetto dei diritti umani;
- C. considerando che per una gestione sostenibile degli stock ittici mondiali sono indispensabili il multilateralismo e la cooperazione internazionale, anche bilaterale; che l'UE ha un ruolo chiave da svolgere nella governance mondiale dei mari e degli oceani e che, a tal fine, la dimensione esterna della PCP deve basarsi su una visione ambiziosa e coerente con la dimensione interna, quale prevista dal regolamento di base relativo alla PCP;
- D. considerando che gli orientamenti volontari per la tutela della pesca su piccola scala sostenibile («Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries»), pubblicati di recente dalla FAO, stabiliscono obiettivi concernenti la pesca su piccola scala, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
- E. considerando che l'UE è uno dei mercati principali per i prodotti ittici (compresi il pesce pescato dalle flotte dell'Unione e le importazioni) e il maggiore importatore di detti prodotti, con un consumo pari all'11 % della produzione ittica mondiale in termini di volume e con importazioni pari al 24 % dei prodotti della pesca in termini di valore, nonostante rappresenti solo l'8 % delle catture mondiali; considerando che l'UE dispone di una vasta industria per la trasformazione, dotata di un'importante dimensione sociale, che va salvaguardata;
- F. considerando che la dimensione esterna della nuova PCP comprende gli accordi internazionali e le attività di pesca in zone non soggette a giurisdizione nazionale (ABNJ), mentre la CBD e la FAO supportano l'individuazione di EBSA e di EMV, rispettivamente, e considerando che le zone marine protette costituiscono strumenti fondamentali per la gestione basata sugli ecosistemi, come riconosciuto dalle ORGP;
- G. considerando che le quote nelle ORGP si basano principalmente sulle catture storiche, garantendo così ai paesi sviluppati un accesso preferenziale agli stock ittici mondiali; che i criteri di aggiudicazione stabiliti da alcune ORGP devono ora essere utilizzati per tener conto della pesca di paesi in via di sviluppo costieri che da generazioni dipendono dalle risorse ittiche delle acque adiacenti, un fatto che l'UE deve continuare a rispettare;
- H. considerando che è essenziale distinguere fra gli accordi del nord con Norvegia, Islanda e Isole Fær Øer e gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) che coinvolgono altri paesi;
- I. considerando che l'UE deve perseguire la coerenza delle politiche di sviluppo sulla base dell'articolo 201, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui «l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»;
- J. considerando che, in alcuni casi, non si dispone di dati sufficienti sullo stato delle risorse e catture complessive da parte di flotte locali e di paesi terzi in relazione a stock ittici nei quali l'UE svolge attività di pesca nelle acque di paesi terzi, o che sono destinati al mercato dell'UE, rendendo così difficile valutare il livello delle scorte eccedentarie sulla base di molti accordi misti, come richiesto a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); considerando che risulta opportuno aumentare la quantità e la trasparenza di tali dati;
- K. considerando che l'Unione europea deve fare tutto il possibile per garantire che gli accordi di pesca sostenibile stipulati con paesi terzi rechino benefici reciproci all'UE e ai paesi terzi in questione, comprese le loro popolazioni locali e il loro settore della pesca;

Martedì 12 aprile 2016

- L. considerando che il problema della pirateria ha effetti negativi anche in regioni in cui si svolgono operazioni di pesca regolamentate nel quadro di accordi di pesca bilaterali e multilaterali;
1. accoglie con favore l'inclusione nel regolamento di base relativo alla PCP, per la prima volta, di un capitolo dedicato alla dimensione esterna, contenente condizioni minime per gli accordi bilaterali, l'obbligo di promuovere la cooperazione fra le ORGP e la coerenza tra le misure da esse adottate, un riferimento esplicito alle norme comuni sia all'interno sia all'esterno delle acque dell'UE e l'affermazione che le misure devono basarsi sulla miglior consulenza scientifica disponibile;
 2. sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra politica della pesca, politica ambientale, politica commerciale e cooperazione allo sviluppo;
 3. riconosce l'importanza di mantenere e ampliare la coerenza e la compatibilità del quadro giuridico esistente;
 4. chiede una maggiore cooperazione tra i servizi competenti della Commissione in materia di pesca, vale a dire la DG MARE, la DG DEVCO e la DG TRADE;
 5. insiste sul fatto che la promozione, da parte dell'UE e dei partner con cui ha concluso accordi bilaterali e di altro tipo di pesca sostenibile ecologica, economica e sociale, basata sulla trasparenza e la partecipazione degli attori non governativi (in particolare gli operatori la cui sussistenza dipende dalla pesca), è essenziale per salvaguardare il futuro delle comunità costiere, l'ambiente marino, lo sviluppo dell'industria locale, l'occupazione generata dalla pesca, la trasformazione e il contributo fornito dalla pesca alla sicurezza alimentare;
 6. insiste sull'importanza di promuovere la protezione degli ecosistemi e di mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, dato che stock ittici più abbondanti sono un requisito importante per consentire lo sviluppo delle comunità di pesca costiere dei paesi terzi, in linea con gli orientamenti volontari della FAO per la salvaguardia delle attività di pesca sostenibile su piccola scala;
 7. sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo delle comunità locali la cui sussistenza dipende principalmente dalla pesca e dalle attività legate al settore della pesca; pone in rilievo la necessità di sostenere misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie e di know-how, la gestione delle capacità, i partenariati multilaterali e altri investimenti a beneficio del settore della pesca;
 8. ricorda che le norme ambientali che devono essere applicate anche all'attività di pesca esterna dell'UE comprendono l'applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca, unitamente all'approccio precauzionale, in modo da ricostruire e mantenere gli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo per tutti gli stock entro il 2015, ove possibile, ed entro il 2020 al più tardi;
 9. mette in risalto che tutti gli aspetti della dimensione esterna della PCP devono basarsi su relazioni eque e reciprocamente vantaggiose tra l'UE, i suoi Stati membri e i suoi partner nel mondo, siano esse bilaterali (APPS) o multilaterali (ORGP), nella prospettiva di favorire lo sviluppo sostenibile dell'industria locale della pesca; sottolinea che tali azioni devono riflettersi anche negli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi, conformi al requisito di coerenza delle politiche per lo sviluppo;
 10. invita la Commissione a tener conto delle regioni ultraperiferiche nella dimensione esterna della PCP, compresi gli accordi bilaterali firmati con i paesi terzi, al fine di garantire che le attività di pesca locali nelle regioni ultraperiferiche ne traggano beneficio;
 11. riconosce il lavoro svolto dal Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in collaborazione con le parti interessate dei paesi terzi, nell'elaborazione della propria posizione sulla dimensione esterna della riforma della CFP e della sua attuazione;
 12. insiste sul fatto che, nelle sue attività esterne connesse alla pesca (cattura, lavorazione e commercializzazione), l'UE deve promuovere i suoi standard ambientali e sociali più elevati e attuare misure di controllo e di ispezione rigorose ed efficaci, garantendo al contempo la trasparenza di tutte le sue attività, onde assicurare un'equa concorrenza sul mercato UE;

Martedì 12 aprile 2016

13. riconosce il ruolo della dimensione esterna della PCP per la creazione di occupazione (sia nell'UE che fuori) e per l'approvvigionamento di prodotti della pesca ai mercati dell'UE (e ai mercati locali in alcune circostanze), nonché come strumento con cui l'UE può fornire assistenza scientifica, tecnica e finanziaria ai paesi terzi, in particolare attraverso un sostegno ai miglioramenti nella ricerca scientifica, il controllo e i sistemi di sorveglianza e lo sviluppo delle infrastrutture portuali;

14. accoglie con favore i significativi miglioramenti del modo in cui l'UE ha gestito la dimensione esterna della PCP negli ultimi anni, sia sotto il profilo degli APPS che sotto quello della loro attuazione, con la conseguenza che le flotte dell'UE sono generalmente tra le flotte oceaniche più all'avanguardia per quanto concerne il rispetto di elevati standard sociali e ambientali; ritiene che l'UE dovrebbe promuovere le norme ambientali e sociali nel contesto internazionale, attraverso la sua rete di ORGP e APPS;

15. riconosce che quando una flotta dell'UE cessa di operare nell'ambito di un tipo di pesca, i suoi diritti di pesca possono essere ridistribuiti tra altre flotte i cui standard di conservazione, gestione e sostenibilità sono nettamente inferiori rispetto a quelli annunciati e difesi dall'UE;

16. ritiene che la fornitura di sostegno settoriale al settore della pesca nei paesi partner con cui sono stati conclusi APPS sia essenziale per affrontare le loro crescenti esigenze relative alle capacità di gestione delle attività di pesca, la ricerca scientifica, la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture e la formazione di ispettori nel settore della pesca e dei membri dell'equipaggio, nonché per migliorare l'offerta e la disponibilità di pesce per la sicurezza alimentare delle popolazioni dei paesi partner con cui sono stati conclusi APPS, fornendo sostegno al lavoro svolto dalle donne nel settore della pesca;

17. insiste pertanto su un migliore coordinamento tra il sostegno settoriale concesso nell'ambito di accordi di pesca e gli strumenti disponibili nel quadro della cooperazione allo sviluppo, in particolare il Fondo europeo di sviluppo (FES), e affinché sia fatta piena trasparenza nel finanziamento dei progetti di pesca e nel ricorso al sostegno settoriale, al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi dell'UE;

18. ribadisce la necessità di un miglioramento delle informazioni scientifiche e dei dati sulle catture e sullo sforzo riguardo alla pesca fuori delle acque dell'UE, segnatamente nelle acque di taluni Stati costieri in via di sviluppo, utilizzando a tal fine le risorse disponibili a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del FES;

19. rileva che, secondo la recente relazione della Corte dei conti dell'UE sugli accordi di partenariato in materia di pesca (APP), se uno dei principali obiettivi degli APP è quello di catturare solo il pesce di stock eccedentari, esso si rivela molto difficile da attuare in pratica: «a causa dell'assenza di informazioni attendibili sugli stock ittici e sullo sforzo di pesca delle flotte pescherecce nazionali o di altre flotte straniere che pure hanno ottenuto l'accesso dai paesi partner»; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di dati scientifici affidabili e di valutazioni ex post indipendenti sull'efficacia degli APP;

20. insiste sull'opportunità che l'UE promuova, attraverso i suoi APPS e le sue attività nelle ORGP, l'armonizzazione delle condizioni che disciplinano l'accesso alle acque africane per tutte le flotte straniere, per quanto riguarda il tonno, le piccole specie pelagiche e le specie demersali, al fine di creare condizioni favorevoli per i pescatori che lavorano in modo sostenibile e responsabile;

21. chiede un'estensione della portata dei programmi degli osservatori indipendenti che contribuiscono al monitoraggio delle attività di pesca e alla raccolta dei dati scientifici;

22. è convinto che solo attraverso una gestione regionale della pesca, che comprenda programmi di osservatori e sistemi di ispezione e controllo (nei porti e in mare) a livello regionale, è possibile generare uno sfruttamento sostenibile ed equo degli stock altamente migratori e degli stock transzonali e condivisi, come richiesto dall'UNCLOS e previsto dall'accordo dell'ONU sulle riserve aliutiche;

Martedì 12 aprile 2016

23. osserva che, grazie alle organizzazioni regionali di gestione della pesca del tonno e altre ORGP, esiste un quadro giuridico per la gestione regionale delle specie altamente migratorie, nonché di molti altri stock, benché alcune attività di pesca rimangano al di fuori della rete delle ORGP, ed esorta la Commissione a impegnarsi per garantire che tutte le pertinenti attività di pesca siano gestite il prima possibile da una ORGP;
24. chiede alla Commissione di destinare maggiori finanziamenti alle ORGP, in quanto rivestono un ruolo chiave nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
25. esprime preoccupazione per il fatto che talune altre attività di pesca, segnatamente per quanto concerne gli stock condivisi non presenti in alto mare, non abbiano ancora un efficiente forum per la cooperazione e la gestione regionali; ritiene che ciò costituisca un serio problema, in particolare per gli stock di piccole specie pelagiche nell'Africa occidentale, vista la loro importanza strategica ai fini della sicurezza alimentare, come è stato osservato in un recente parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare⁽¹⁾;
26. esorta l'UE ad adoperarsi per garantire che tutte le attività di pesca che presentano una dimensione regionale siano gestite da un'ORGP; in particolare sollecita l'UE a insistere affinché il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) diventi un'ORGP a tutti gli effetti, con autorità decisionale, anziché un comitato consultivo regionale della FAO;
27. è convinto del fatto che, fino a quando le flotte dell'UE avranno accesso ad altre attività di pesca (ad esempio di specie demersali), l'UE deve promuovere misure applicabili a tutti, onde garantire l'armonia tra le flotte di pesca industriale e artigianale, il che potrebbe richiedere un sistema zonale che preveda la protezione del settore locale di pesca artigianale;
28. chiede ulteriori studi al riguardo nonché una maggiore protezione delle specie e degli habitat delle acque profonde, soprattutto di quelli particolarmente sensibili o fondamentali per la sostenibilità a lungo termine dell'ecosistema;
29. incoraggia la Commissione a promuovere una distribuzione equilibrata della concessione di accesso nelle ORGP, prendendo in esame sia le incidenze ambientali e sociali sia le aspirazioni dei paesi in via di sviluppo di espandere le proprie attività di pesca; osserva che l'eventuale riassegnazione deve coinvolgere tutte le flotte, d'altura e nazionali, ed essere basata su idonei criteri di ripartizione messi a punto dalle competenti ORGP;
30. accoglie con favore la clausola prevista dal regolamento di base secondo cui tutte le flotte straniere operanti in un paese con cui l'UE ha un APPS vanno assoggettate a condizioni d'accesso simili, che promuovano una pesca sostenibile, in quanto si tratta di una misura importante per garantire che le altre flotte oceaniche operino secondo le stesse norme di quelle dell'UE anziché minare tali norme; incoraggia la Commissione a perseguire con determinazione l'applicazione di tale requisito;
31. invita l'UE a utilizzare la sua rete di APPS e i negoziati in seno alle ORGP al fine di garantire che i paesi nostri partner limitino l'accesso di tutte le flotte oceaniche ai soli stock eccedentari, come richiedono l'UNCLOS e la PCP e come fa l'UE, e di fornire un accesso preferenziale alle flotte che utilizzano le pratiche più sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale per la regione e gli stock interessati;
32. esprime preoccupazione per la potenziale interruzione delle attività di pesca nell'intervallo che si verifica tra due protocolli quando i negoziati per un nuovo protocollo si protraggono; invita la Commissione a garantire la certezza giuridica ed economica degli operatori assicurando la continuità delle operazioni di pesca tra due protocolli;

⁽¹⁾ Parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare del 2 aprile 2015, in risposta alla richiesta presentata dalla Commissione subregionale per la pesca (CSR): https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf

Martedì 12 aprile 2016

33. riconosce l'importanza di istituire con i paesi in via di sviluppo un quadro più ampio, che comprenda non solo la pesca ma anche i settori a monte e a valle nella catena di approvvigionamento;
34. esorta l'Unione europea a evitare di negoziare APPS con paesi in cui la corruzione è una pratica accettata;
35. riconosce l'importanza di istituire con i paesi in via di sviluppo un quadro più ampio, che integri la pesca con altri temi legati allo sviluppo;
36. crede nell'importanza del riconoscimento delle licenze di pesca attraverso i canali diplomatici;
37. riconosce l'importanza della pesca, in particolare di quella artigianale, per i paesi in via di sviluppo, in considerazione del suo contributo alla sicurezza alimentare, all'economia locale e all'occupazione sia degli uomini che delle donne, senza sottovalutare il ruolo che le attività di pesca industriale svolte in un quadro responsabile e trasparente esercitano nel garantire lo sviluppo socio-economico delle zone costiere e l'approvvigionamento di prodotti ittici;
38. sottolinea la necessità che l'UE rispetti il suo obbligo di promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale nei paesi in via di sviluppo attraverso tutte le sue politiche che incidono sulla pesca in tali paesi (aiuti, commercio, pesca);
39. mette in risalto l'importanza di coinvolgere le donne lungo l'intera catena del valore, dal finanziamento fino alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti ittici; ritiene che la promozione dell'accesso delle donne a tali attività rafforzerebbe la loro emancipazione economica e sociale, svolgendo così un ruolo importante al fine di colmare le disparità di genere; chiede vivamente che nelle relazioni dell'UE con i paesi in via di sviluppo si dedichi maggiore attenzione alle priorità connesse con la parità;
40. mette in rilievo la necessità di promuovere, mediante il sostegno settoriale, lo sviluppo locale, accrescendo l'autonomia delle attività di pesca dei paesi partner in particolare attraverso il rafforzamento dell'acquacoltura sostenibile, lo sviluppo e la conservazione della pesca artigianale, il miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato degli stock ittici e l'incentivazione delle iniziative private di attori locali; invita l'UE a promuovere, attraverso gli APPS, il buon governo e specificamente la buona gestione delle entrate pubbliche provenienti dal settore della pesca e della contropartita finanziaria;
41. ritiene che l'UE debba incoraggiare i paesi terzi, a cominciare da quelli con cui negozia un APPS, a istituire un quadro normativo per le joint venture dell'UE e di altri soggetti interessati nei settori della cattura, della trasformazione e della commercializzazione; è del parere che un tale quadro costituisca lo strumento migliore per garantire che le joint venture siano create e operino secondo standard elevati di sostenibilità e trasparenza quali quelli promossi dalla PCP riformata, assicurando così inoltre una migliore stabilità giuridica per gli interessi dell'UE nel sostegno allo sviluppo di una pesca sostenibile nei paesi terzi;
42. afferma che trasparenza, responsabilità e partecipazione delle parti interessate vanno considerate elementi fondamentali delle relazioni dell'UE con i paesi terzi in materia di pesca;
43. pone l'accento sul fatto che gli investimenti europei nel settore della pesca di paesi terzi sotto forma di joint venture devono rientrare nel campo d'applicazione della PCP; sottolinea che attraverso i suoi APPS l'UE dovrebbe promuovere un dialogo con i paesi partner sull'istituzione di un quadro normativo volto a garantire che le joint venture nei settori della cattura, della trasformazione e della commercializzazione, costituite con partner dell'UE o di altri paesi, operino in modo trasparente, non siano in concorrenza con il settore artigianale locale e contribuiscano agli obiettivi di sviluppo del paese interessato;
44. tiene conto della relazione della Corte dei conti, la quale sottolinea che la sottoutilizzazione dei quantitativi di riferimento adottati in alcuni protocolli recenti comporta costi elevati; invita pertanto la Commissione a evitare per quanto possibile costi superflui a carico del bilancio dell'UE in questo settore;

Martedì 12 aprile 2016

45. ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe avere un ruolo più attivo rispetto a quello che ha nell'attuale procedura di approvazione, e chiede con forza di essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure concernenti la stipula o il rinnovo di APP, al fine di aumentare la trasparenza e la controllabilità democratica dei protocolli;

46. riconosce l'importanza della dimensione esterna della PCP per la creazione di occupazione sia nell'UE che nei paesi partner, anche attraverso l'impiego di equipaggi locali nell'ambito degli APPS; incoraggia le navi dell'UE a sbarcare le loro catture, se possibile, nei paesi partner per la trasformazione iniziale; chiede l'inserimento di strumenti a tutela dei lavoratori e di condizioni di lavoro dignitose nella normativa europea sulla pesca (specialmente in riferimento alla convenzione 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro) e negli APPS, al fine di garantire parità di condizioni di lavoro, retribuzione, protezione dei diritti dei lavoratori e livelli di formazione per i cittadini dell'UE e per quelli di paesi terzi;

47. esprime grande apprezzamento per le disposizioni in materia di trasparenza del più recente protocollo con la Mauritania, con le quali la Mauritania s'impegna a pubblicare tutti gli accordi con Stati o enti privati con cui concede a pescherecci stranieri l'accesso alla sua zona economica esclusiva (ZEE), e raccomanda vivamente l'inclusione in tutti gli APPS di siffatte disposizioni sulla trasparenza;

48. esprime vivo apprezzamento anche per il fatto che il protocollo con la Mauritania concede alla flotta dell'UE un accesso prioritario alle risorse alieutiche eccedentarie in tale paese, ed esorta la Commissione a seguire questo esempio nella negoziazione di protocolli con altri paesi terzi, tenendo conto dei rigorosi requisiti di sostenibilità cui la flotta dell'Unione deve ottemperare;

49. esorta vivamente la Commissione a garantire che in altri protocolli futuri siano inserite simili disposizioni sulla trasparenza, in modo da migliorare considerevolmente la trasparenza per quanto riguarda lo sforzo di pesca complessivo e le condizioni di accesso; chiede che siano accessibili al pubblico le informazioni sulle catture complessive dei pescherecci di tutte le flotte autorizzate a pescare in acque mauritane nonché le relative condizioni di accesso;

50. invita la Commissione, nel contesto degli organismi internazionali con cui lavora, a incoraggiare gli altri paesi terzi a pubblicare anch'essi i termini degli altri accordi che firmano con altri Stati o enti privati, comprese l'identità dei pescherecci autorizzati alla pesca, le loro attività e le loro catture; incoraggia similmente i paesi terzi a rispettare le risoluzioni delle ORGB che promuovono la trasparenza negli accordi di pesca;

51. incoraggia gli altri paesi terzi a prendere in considerazione le raccomandazioni, risoluzioni e decisioni delle ORGP che promuovono la trasparenza degli accordi di pesca nelle ZEE interessate;

52. ritiene che la Commissione dovrebbe migliorare la trasparenza, quanto prima possibile, istituendo una banca dati in cui siano registrati tutti gli accordi privati, tra armatori dell'UE, o per loro conto, e organismi o autorità locali o regionali o paesi terzi, che prevedono l'accesso a zone di pesca dei paesi terzi, comprese le condizioni d'accesso, la capacità autorizzata della flotta, l'identità dei pescherecci e le relative attività di pesca, e ritiene che tale banca dati dovrebbe essere di dominio pubblico, ad eccezione delle parti che contengono informazioni sensibili sul piano commerciale;

53. osserva che gli armatori firmano con i governi di paesi terzi accordi privati che esulano dal campo di applicazione della PCP; è preoccupato del fatto che la Commissione non sia sistematicamente informata di tali accordi; teme che in determinate circostanze ciò possa tradursi in una concorrenza sleale nei confronti delle comunità di pesca locali dei paesi in via di sviluppo nonché degli armatori dell'UE che operano nel quadro di accordi bilaterali;

54. ritiene che i pescherecci che operano in base alle disposizioni di un APPS ma che non adempiono i loro obblighi, ad esempio quello di fornire al proprio Stato membro i dati richiesti in base ai termini della loro autorizzazione di pesca, debbano essere soggetti alle sanzioni previste dal regolamento sui controlli e dal regolamento sulla pesca INN, compreso, ove appropriato, il diniego dell'autorizzazione di pesca;

Martedì 12 aprile 2016

55. considera increscioso che le precedenti stime delle dimensioni della «flotta esterna» abbiano utilizzato definizioni differenti dei tipi di pescherecci da includere, col risultato della non comparabilità delle stime esistenti, il che rende impossibile un'analisi delle dimensioni della flotta e della sua evoluzione nel tempo, limitando gravemente la trasparenza; esorta la Commissione a sviluppare una definizione della flotta esterna che includa tutti i pescherecci operanti al di fuori delle acque dell'UE, pur prestando la dovuta attenzione alle pertinenti specificità degli «accordi nordici», così da consentire un confronto storico;

56. osserva che, nonostante il ruolo svolto dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), le differenze nelle regole applicate alle flotte dell'UE e dei paesi terzi operanti nelle stesse zone di pesca causano notevoli problemi ai pescatori dell'UE; considera necessario che l'UE intensifichi i propri sforzi nel bacino del Mediterraneo attraverso una più stretta collaborazione con gli organismi locali, le organizzazioni regionali, gli istituti scientifici, gli osservatori e le associazioni nazionali nel settore della pesca; ritiene che l'UE abbia un ruolo da svolgere nella risoluzione dei conflitti tra pescherecci nel Mediterraneo, e chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di un sostegno e un'assistenza ai pescatori che sono spesso soggetti a confronti con navi di paesi terzi e di stabilire una cooperazione più stretta con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

57. accoglie con favore la recente pubblicazione dei nomi dei pescherecci battenti bandiera dell'UE autorizzati a pescare al di fuori delle acque dell'UE e chiede vivamente che la Commissione pubblichi sempre tali informazioni, compresi i dati sulle attività e le catture delle navi in questione;

58. osserva che la trasparenza è un presupposto indispensabile per la consultazione e la partecipazione informata delle parti interessate del settore della pesca, in particolare i professionisti la cui sussistenza dipenda dalla pesca; ritiene che tale consultazione e tale partecipazione dovrebbero essere promosse negli APPS, anche per quanto riguarda la negoziazione di accordi e protocolli, la loro attuazione, l'assegnazione e l'uso del sostegno settoriale, il lavoro svolto nelle ORGP e l'applicazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo;

59. rileva che il regolamento di base contiene una disposizione che obbliga i pescherecci che rientrano nel registro unionale dopo esserne usciti per un certo periodo a fornire informazioni sulle attività svolte in tale periodo; ritiene che tale obbligo vada rafforzato in modo tale che prima dell'ammissione del peschereccio nel registro l'intera sua storia di bandiera debba essere comunicata alla Commissione e inserita nella banca dati del registro della flotta peschereccia unionale;

60. riconosce il lavoro svolto dall'UE per la lotta contro la pesca INN, che costituisce una minaccia per gli stock ittici e una forma di concorrenza sleale per la pesca legale; riconosce il contributo del regolamento INN alla promozione della pesca sostenibile nel mondo; ritiene che l'UE, grazie al suo ruolo centrale come primo mercato mondiale del pesce, abbia la capacità di assicurarsi il sostegno di altri Stati, tra cui quelli con i quali ha degli APPS, e di altri attori internazionali al fine di garantire un approccio comune e un regime internazionale efficace per la lotta alla pesca INN;

61. incoraggia lo sviluppo di un sistema internazionale unico per la registrazione di tutti i pescherecci che navigano in acque internazionali;

62. insiste sulla necessità di applicare il regolamento INN in modo rigoroso, obiettivo e trasparente e in maniera non discriminatoria e armonizzata, al fine di promuovere condizioni di parità tra le flotte e i paesi, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a farlo; ritiene inoltre che, per garantire la realizzazione degli obiettivi del regolamento, sia necessario che esso non sia soggetto alle esigenze a breve termine della politica commerciale dell'UE o utilizzato da soggetti unionali con interessi di pesca come strumento per migliorare in modo sleale la propria posizione concorrenziale;

63. invita la Commissione a studiare l'inserimento nel regolamento INN di disposizioni relative alle condizioni di lavoro;

64. sottolinea che gli APPS dovrebbero anche assicurare la completa tracciabilità dei prodotti della pesca marittima;

Martedì 12 aprile 2016

65. ritiene che gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali negoziati dall'UE debbano promuovere condizioni ecologicamente sostenibili e socialmente eque per la produzione di prodotti ittici nei paesi terzi interessati mediante l'applicazione di appropriate restrizioni quantitative e qualitative all'accesso al mercato dell'UE, in modo da non compromettere i progressi che vengono compiuti nella lotta alla pesca INN con questo regolamento; ritiene inoltre che tali condizioni dovrebbero essere un requisito per l'immissione sul mercato europeo di qualsiasi prodotto ittico o derivato dalla pesca, e che qualsiasi prodotto ittico o derivato dalla pesca che non rispetti tali condizioni o le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori dovrebbe essere escluso dal mercato europeo;
66. ritiene che i consumatori dovrebbero sapere con chiarezza quali sono le condizioni economiche, sociali e ambientali in cui generalmente si svolgono le attività di pesca e di trasformazione dei prodotti della pesca;
67. suggerisce che le disposizioni degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali debbano includere un riferimento esplicito al regolamento sulla pesca INN e alle norme in esso contenute; incoraggia la Commissione a proporre la sospensione delle relazioni commerciali con un paese terzo che sia stato identificato ai sensi dell'articolo 31 del regolamento INN;
68. sollecita la Commissione a introdurre nel regolamento INN un sistema analogo al sistema TRACES (Trade Control and Expert System), volto a svolgere verifiche e controlli incrociati dei dati relativi ai certificati di cattura e ai pescherecci, o a stabilire una percentuale minima di verifica delle importazioni di prodotti trasformati;
69. considera importante fornire linee guida dettagliate ai paesi che hanno ricevuto cartellini gialli o rossi e monitorare gli sforzi da essi compiuti;
70. plaude all'inserimento dei pescherecci tra le imbarcazioni vulnerabili nel quadro delle attività dell'operazione Atalanta e chiede che la flotta dell'UE continui a ricevere sostegno e protezione;
71. ritiene che i negoziati in seno alle Nazioni Unite per un nuovo sistema di governance internazionale degli oceani nelle zone non soggette alla giurisdizione nazionale (ABNJ) debbano avere l'obiettivo di pervenire a un regime che consenta lo studio e l'utilizzazione equa, sostenibile e conforme al principio di precauzione delle risorse delle acque oceaniche internazionali, ivi compreso il costante lavoro volto a identificare le aree marine di importanza ecologica o biologica (EBSA) allo scopo di realizzare una rete coerente di zone marittime protette;
72. ricorda il dovere della Commissione, in quanto custode dei trattati, di garantire che gli Stati membri rispettino i loro obblighi di diligenza per quanto riguarda le attività esterne dei propri cittadini e delle proprie navi, e invita l'UE a tener conto del recente parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare che identifica l'UE come Stato di bandiera nel contesto degli accordi bilaterali;
73. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0119

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281/01 — 2016/2624(RSP))

(2018/C 058/11)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (D044281/01,
 - visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
 - visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽³⁾,
 - vista la conclusione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla revisione paritetica della valutazione del rischio dei pesticidi per quanto concerne la sostanza attiva glifosato ⁽⁴⁾,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3 del suo regolamento,
- A. considerando che, tra tutti gli erbicidi, il glifosato è attualmente il diserbante sistemico che registra il più elevato volume di produzione a livello globale; che negli ultimi 40 anni il suo impiego su scala mondiale ha conosciuto un notevole aumento, pari al 260 % (passando da 3 200 tonnellate nel 1974 a 825 000 tonnellate nel 2014) ⁽⁵⁾;
- B. considerando che il glifosato è un erbicida non selettivo che provoca la morte di tutta la vegetazione erbacea; che il glifosato agisce interferendo con la cosiddetta via dello shikimato, una via che è altresì presente in alghe, batteri e funghi; che, secondo quanto dimostrato, le esposizioni sub-letali di *Escherichia coli* e *Salmonella enterica* serovar Typhimurium ai formulati commerciali di glifosato producono un cambiamento a livello della risposta agli antibiotici;

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4302>

⁽⁵⁾ <http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0>

Mercoledì 13 aprile 2016

- C. considerando che su scala mondiale il glifosato viene impiegato nel 76 % dei casi nel settore agricolo; che il glifosato è altresì ampiamente utilizzato nella silvicoltura, nel contesto urbano e nel giardinaggio;
- D. considerando che il glifosato e/o i suoi residui sono stati individuati nelle acque, nel suolo, negli alimenti, nelle bevande, nei prodotti non commestibili nonché nell'organismo umano (ad esempio urina e latte materno);
- E. considerando che, in generale, la popolazione è esposta alla sostanza soprattutto qualora viva in prossimità di zone ove la sostanza viene nebulizzata, qualora ne faccia un uso domestico o tramite la dieta; che l'esposizione al glifosato è in crescita a causa dell'aumento dei volumi complessivi di utilizzo della sostanza; che gli effetti del glifosato e dei suoi coformulanti più comuni sulla salute umana devono essere regolarmente monitorati;
- F. considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva può essere approvata soltanto se non è o non è stata classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;
- G. considerando che nel marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo» (gruppo 2A) in base a «prove limitate» di effetti cancerogeni sull'uomo (derivanti da casi di esposizione reale ed effettiva), «prove sufficienti» di tumori negli animali da laboratorio (da studi sul glifosato «puro»), nonché «prove solide» di dati meccanicistici riguardanti la cancerogenicità (genotossicità e stress ossidativo) del glifosato «puro» e dei formulati contenenti glifosato;
- H. considerando che i criteri utilizzati dalla IARC per il gruppo 2A sono paragonabili a quelli della categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- I. considerando che, ciononostante, nel novembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha completato una valutazione paritetica del glifosato ed è giunta alla conclusione che è improbabile che il glifosato rappresenti una minaccia di cancro per l'uomo e che gli elementi di prova disponibili non ne giustificano la classificazione relativamente al suo potenziale cancerogeno in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- J. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione del XXX che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (in appresso «il progetto di regolamento di esecuzione») propone, in base ad una valutazione scientifica condotta dal BfR e dall'EFSA, di autorizzare il glifosato fino al 30 giugno 2031, vale a dire per il periodo massimo consentito e per qualsiasi tipo di utilizzo, prevedendo una restrizione per uno dei coformulanti nonché l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di un elenco dei coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari, senza imporre condizioni giuridicamente vincolanti per il suo impiego, dietro mera presentazione di informazioni di conferma sulle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;
- K. considerando che lo scopo dichiarato del regolamento (CE) n. 1107/2009 è di «assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola»;
- L. considerando che nel testo del regolamento (CE) n. 1107/2009 si afferma che le relative disposizioni «si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l'ambiente»; che il testo afferma inoltre che «in particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente»;

Mercoledì 13 aprile 2016

- M. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, eventuali decisioni in merito all'approvazione/non approvazione/approvazione subordinata a condizioni di una sostanza attiva si basano sulla relazione di esame della Commissione e su «altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002»;
- N. considerando, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, qualora, «in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio»;
- O. considerando che le condizioni per poter ricorrere al principio di precauzione quale definito nel regolamento (CE) n. 178/2002 sono chiaramente soddisfatte alla luce della controversia in corso circa le proprietà cancerogene del glifosato;
- P. considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva è per un periodo non superiore a quindici anni; che, ai fini della sicurezza, il periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionato ai possibili rischi intrinseci all'uso di tali sostanze, tenendo conto, in sede di adozione di qualsiasi decisione in merito al rinnovo dell'approvazione, dell'esperienza maturata attraverso l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate, nonché di qualsiasi sviluppo in campo scientifico e tecnologico;
- Q. considerando che, nella sua decisione relativa al caso 12/2013/MDC, del 18 febbraio 2016, sulle pratiche della Commissione europea in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi), il Mediatore europeo ha invitato la Commissione a rivedere il suo approccio alla definizione e all'attuazione di misure di mitigazione (condizioni e restrizioni), al fine di includere ulteriori requisiti volti a garantire che la Commissione non si sottragga alla propria responsabilità di assicurare un'efficace protezione della salute umana e animale e dell'ambiente conferendo agli Stati membri una discrezione pressoché assoluta per quanto riguarda la definizione di misure di mitigazione per sostanze potenzialmente pericolose, dato che le formulazioni standard sono molto vaghe ed è possibile persino mettere in dubbio che esse esigano misure di mitigazione;
- R. considerando che il progetto di regolamento di esecuzione non contiene tuttavia alcuna misura di mitigazione del rischio che sia giuridicamente vincolante, nonostante in quasi tutti gli usi del glifosato sia stato rilevato un elevato rischio a lungo termine per i vertebrati terrestri non bersaglio, compresi mammiferi e uccelli; che l'uso del glifosato quale erbicida non selettivo provoca la morte non solo delle piante indesiderate, bensì di tutte le piante, nonché di alghe, batteri e funghi, generando quindi un impatto inaccettabile sulla biodiversità e sull'ecosistema; che, in quanto tale, il glifosato non è conforme all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- S. considerando che diversi Stati membri hanno già adottato misure precauzionali per proteggere la salute pubblica e l'ambiente; che, per conseguire il medesimo livello di protezione in tutti gli Stati membri, occorre stabilire a livello dell'Unione condizioni chiare e giuridicamente vincolanti in merito all'uso di una sostanza attiva nel caso in cui questa venga approvata;
- T. considerando che l'EFSA, su richiesta della Commissione, ha tenuto in considerazione nella propria valutazione la relazione pubblicata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha classificato il glifosato quale sostanza probabilmente cancerogena per gli esseri umani; che la valutazione dell'EFSA si è basata su un ampio insieme di prove, compresi una serie di studi non analizzati dalla IARC, e che, secondo l'EFSA, ciò costituisce una delle ragioni per cui sono state raggiunte conclusioni differenti;

Mercoledì 13 aprile 2016

- U. considerando che il capo unità pesticidi dell'EFSA, responsabile della valutazione, ha definito taluni studi non analizzati dalla IARC come «fondamentali» e «cruciali»; che finora l'EFSA ha rifiutato di rendere pubblici tali studi, in quanto i richiedenti sostengono che la loro divulgazione lederebbe i loro interessi commerciali; che la mancata pubblicazione degli studi rende impossibile un controllo scientifico indipendente; che l'EFSA non ha fornito prove verificabili a dimostrazione del fatto che la divulgazione degli studi potrebbe nuocere all'industria, come previsto invece dall'obbligo giuridico a essa incombente in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- V. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾, le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di interessi commerciali a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione; che, alla luce della controversia in corso tra la IARC e l'EFSA su una questione rilevante per il pubblico quale il cancro e dell'importanza globale della decisione in merito alla riapprovazione (eventualmente subordinata a condizioni) o alla mancata riapprovazione del glifosato, vi è indubbiamente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali studi;
- W. considerando che sussistono non solo serie preoccupazioni in merito al potenziale cancerogeno del glifosato, ma anche dubbi su un eventuale meccanismo d'azione in relazione alle sue proprietà di interferenza endocrina; che è stato constatato che i formulati a base di glifosato interferiscono a livello endocrino nelle linee cellulari umane e che, in assenza di opportuni criteri scientifici orizzontali, non può essere escluso un meccanismo d'azione endocrino-mediato, che la Commissione intende elaborare, entro l'agosto 2016, norme per definire i disgregatori endocrini;
- X. considerando che l'EFSA ha manifestato preoccupazione per il fatto che non è stato possibile escludere un meccanismo d'azione endocrino-mediato, in quanto le lacune nei dati non hanno consentito di completare la valutazione; che, tuttavia, il punto 2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che l'approvazione di una sostanza attiva è subordinata alla presentazione di un fascicolo completo; che ciò è tanto più importante in quanto il regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che una sostanza attiva è approvata soltanto se considerata priva di proprietà d'interferente endocrino che possono avere effetti avversi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva sia trascurabile ovvero vi sia una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili;
- Y. considerando che è inopportuno che la Commissione affronti tale carenza significativa mediante dati di conferma da presentarsi in seguito alla decisione sul rinnovo dell'approvazione, in quanto la procedura relativa ai dati di conferma dovrebbe applicarsi unicamente in determinati casi eccezionali di cui al punto 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non dovrebbe riguardare prescrizioni relative ai dati che esistevano al momento della presentazione della domanda;
- Z. considerando che nel corso degli ultimi vent'anni sono state raccolte ulteriori prove sugli effetti avversi del glifosato, in particolare sulla probabilità che la sua azione colpisca diverse vie metaboliche dei vertebrati, provocando tra l'altro danni epatorenali e influenzando sul bilancio dei nutrienti attraverso la propria azione chelante⁽²⁾;
- AA. considerando che nel luglio 2015 lo Stato membro relatore ha manifestato l'intenzione di presentare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, autorità scientifica competente in materia di classificazione armonizzata delle sostanze chimiche, un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; che l'applicazione era attesa per la fine di marzo 2016; che, secondo le previsioni, il processo decisionale durerà diciotto mesi;

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ <http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0>.

Mercoledì 13 aprile 2016

- AB. considerando che un impiego significativo del glifosato è volto al «disseccamento», ossia all'uccisione della coltura stessa prima del raccolto, in modo da accelerarne la maturazione e facilitarne la raccolta (pratica altrimenti nota come «green burndown»); che detta pratica non solo ha notevoli effetti negativi sulla biodiversità, ma provoca generalmente anche un considerevole aumento dei livelli di residui nel prodotto finale, una volta raccolto, comportando dunque una maggiore esposizione alimentare umana ⁽¹⁾; che tale pratica contamina anche la paglia ricavata dalla coltura sottoposta a trattamento, rendendola pertanto inadatta al foraggio per gli animali; che l'impiego di un erbicida non selettivo a tali scopi è inaccettabile sia per quanto concerne la tutela della salute umana sia per l'ambiente;
- AC. considerando che l'ampia maggioranza delle colture geneticamente modificate è resistente al glifosato ⁽²⁾; che il 56 % del glifosato complessivamente utilizzato nel 2012 era destinato a colture geneticamente modificate resistenti al glifosato stesso ⁽³⁾;
- AD. considerando che nel 2015 e nel 2016 il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a quattro diversi progetti di atti di esecuzione della Commissione relativi all'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colture geneticamente modificate ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾; che tutte le colture in questione erano state geneticamente modificate per renderle resistenti al glifosato; che tre di tali colture erano state geneticamente modificate per renderle altresì resistenti a un secondo erbicida, combinando pertanto resistenze multiple;
- AE. considerando che è noto che il diffuso impiego di glifosato su colture resistenti al glifosato negli ultimi vent'anni ha comportato lo sviluppo di erbe infestanti resistenti, in quanto è stato rilevato che il ripetuto utilizzo del glifosato, non sufficientemente alternato all'uso di erbicidi o pratiche diserbanti, favorisce notevolmente lo sviluppo di erbe infestanti resistenti; che, per far fronte a tale evenienza, le imprese delle biotecnologie agricole stanno aggiungendo alle colture ulteriori caratteristiche volte a renderle resistenti agli erbicidi, come dimostrato da tre delle quattro colture geneticamente modificate cui si è opposto il Parlamento europeo, determinando una spirale che potrebbe portare a un aumento della multiresistenza delle erbe infestanti ⁽⁸⁾; che tale circolo vizioso non è sostenibile;
- AF. considerando che alcuni studi hanno rilevato che la difesa integrata basata sulla diversificazione delle colture, regimi di lavorazione del terreno, date di semina e diserbo meccanico può determinare una riduzione dell'impiego di erbicidi, preservando al contempo il rendimento del raccolto, dimostrandosi più sostenibile ed ecocompatibile e generando benefici importanti in termini di biodiversità ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ <http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0>.

⁽²⁾ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>

⁽³⁾ <http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0>

⁽⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2015)0456).

⁽⁵⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0040)

⁽⁶⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0038).

⁽⁷⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2016)0039).

⁽⁸⁾ <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738>.

⁽⁹⁾ http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf

Mercoledì 13 aprile 2016

- AG. considerando che, per quanto concerne alcuni pesticidi, compreso il glifosato, nel 2015 l'EFSA ha rilevato che il numero di determinazioni dei livelli massimi di residui (LMR) dichiarate era significativamente inferiore al numero necessario per trarre conclusioni statisticamente attendibili; che, secondo l'EFSA, i paesi relatori dovrebbero ampliare la portata dei metodi analitici utilizzati per l'applicazione dei LMR al fine di assicurare che i tassi di individuazione e di superamento dei LMR non vengano viziati dallo scarso numero di determinazioni o dalla mancanza di dati relativi a taluni paesi ⁽¹⁾;
- AH. considerando che nel marzo 2016 è stata rinviata la votazione in seno al comitato permanente per i fitofarmaci sul progetto di regolamento di esecuzione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato;
- AI. che il *Government Accountability Office* (GAO, ossia l'Ufficio per la responsabilità governativa statunitense) ha recentemente formulato una raccomandazione rivolta alla *Food and Drug Administration* (Agenzia dell'alimentazione e del farmaco statunitense) affinché questa valuti il rischio e divulghi informazioni sui residui di glifosato in relazione alla salute pubblica;
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non garantisca un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, non applichi il principio di precauzione ed ecceda le competenze di esecuzione stabilite dal regolamento (CE) n. 1107/2009;
 2. chiede alla Commissione di presentare un nuovo progetto di regolamento di esecuzione al fine di tenere maggiormente conto dell'utilizzo sostenibile degli erbicidi contenenti glifosato; invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri, nello specifico, di limitare o vietare la vendita di glifosato agli utilizzatori non professionali, e chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione, di concerto con esperti degli Stati membri, al fine di esaminare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte di utilizzatori non professionali e presentare proposte al riguardo, mettere a punto programmi di formazione e prevedere una procedura di autorizzazione dei professionisti, fornire migliori informazioni sull'uso del glifosato nonché limitare rigorosamente l'uso di prodotti contenenti la sostanza attiva glifosato nella fase di pre-raccolto;
 3. invita la Commissione a rinnovare l'approvazione del glifosato per sette anni; ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione può revocare l'approvazione di una sostanza attiva durante il periodo di autorizzazione sulla base di nuove prove scientifiche che dimostrino che tale sostanza non soddisfa più i criteri di approvazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori sull'elenco di coformulanti che non possono essere inclusi nei prodotti fitosanitari; si compiace del divieto di utilizzo dell'ammina da sego polietossilata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato;
 4. invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso non professionale del glifosato;
 5. invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso del glifosato in parchi, giardini e parchi giochi pubblici o nelle loro vicinanze;
 6. invita la Commissione a non approvare, in particolare, qualsiasi uso agricolo del glifosato laddove siano sufficienti sistemi di difesa integrata per il necessario controllo delle erbe infestanti;
 7. invita la Commissione a rivalutare l'approvazione in attesa della presentazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;
 8. invita la Commissione a provvedere in breve tempo a una revisione indipendente della tossicità complessiva e della classificazione del glifosato alla luce di tutte le prove scientifiche disponibili, comprese quelle relative al potenziale cancerogeno della sostanza stessa, nonché delle eventuali proprietà di interferenza endocrina sulla base degli auspicati criteri scientifici orizzontali per i disregulatori endocrini;

⁽¹⁾ http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf

Mercoledì 13 aprile 2016

9. invita la Commissione e l'EFSA a divulgare immediatamente tutte le prove scientifiche che hanno costituito il fondamento della classificazione positiva del glifosato e della proposta di rinnovo dell'autorizzazione, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione; invita inoltre la Commissione a compiere tutti gli sforzi necessari per agevolare la completa divulgazione dei dati scientifici utilizzati nel contesto del processo di valutazione dell'UE;
 10. invita la Commissione a incaricare il suo Ufficio alimentare e veterinario di testare e monitorare i residui di glifosato negli alimenti e nelle bevande prodotti nell'Unione nonché nelle merci importate;
 11. invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca e l'innovazione per trovare soluzioni alternative, sostenibili ed efficienti in termini di costi per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;
 12. è del parere che, per garantire fiducia nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea e tra le stesse, sia importante che la Commissione dia opportunamente seguito alla presente risoluzione;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0120

L'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso (2015/2272(INI))**

(2018/C 058/12)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 21, in particolare i paragrafi 1, 2, la lettera h) e il paragrafo 3, secondo capoverso, gli articoli 8, 22, 24, 25, 26, l'articolo 42, in particolare il paragrafo 7, e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la strategia europea per la sicurezza del 2003 e la relazione del 2008 sulla sua attuazione,
- vista la relazione del vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) intitolata «L'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso»,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante intitolata «L'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni» (JOIN(2013)0030),
- vista la comunicazione della Commissione, intitolata «Agenda europea sulla sicurezza» (COM(2015)0185),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dal titolo «Riesame della politica europea di vicinato» (JOIN(2015)0050),
- vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 21 maggio 2015, sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sulla clausola di difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE) ⁽²⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 (EUCO 217/13) e del 25 e 26 giugno 2015 (EUCO 22/15), nonché le conclusioni del Consiglio sulla PSDC del 18 maggio 2015 (8971/15),
- vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa ⁽³⁾,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciber spazio aperto e sicuro» (JOIN(2013)0001),
- vista la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 giugno 2014,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0213.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0019.

⁽³⁾ GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.

Mercoledì 13 aprile 2016

- viste la dottrina strategica 2010 della NATO e la dichiarazione del vertice NATO in Galles del 2014,
 - vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽¹⁾,
 - visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012,
 - vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC ⁽²⁾,
 - vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre 2015, e l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico,
 - vista la lettera della commissione per il commercio internazionale,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0069/2016),
- A. considerando che molte delle sfide e delle minacce attuali e future per l'UE sono complesse e interconnesse e provengono da attori statali e non statali, tanto dall'interno quanto dall'esterno dei confini comuni; che occorre collegare i contesti locali, regionali e globali; che occorrono una volontà politica e una leadership forti per un'azione comune risoluta da parte dell'UE e dei suoi Stati membri per rispondere proattivamente, collettivamente ed efficacemente a tali sfide, salvaguardare i valori dell'UE e il suo modello sociale e trasformare l'UE in un attore efficace e più strategico e contribuire alla sicurezza globale; che la strategia globale dell'UE sulla politica estera e di sicurezza deve gettare le basi per tale sviluppo, definendo il livello politico di ambizione dell'UE quale attore internazionale;
- B. considerando che l'UE deve avere piena consapevolezza del deterioramento nel suo ambiente strategico immediato e delle relative conseguenze a lungo termine; che il moltiplicarsi e la simultaneità delle crisi, che hanno conseguenze sempre più immediate sul territorio dell'UE, implicano che nessuno Stato membro può affrontarle da solo e che, per garantire la propria sicurezza, gli europei dovrebbero assumersi le loro responsabilità collettivamente;
- C. considerando che le minacce identificate nella strategia europea per la sicurezza del 2003, ossia terrorismo, armi di distruzione di massa, conflitti regionali, fallimento dello Stato e criminalità organizzata, sono ancora, nella maggior parte dei casi, valide; che l'UE affronta attualmente numerose sfide aggiuntive, gravi e imprevedibili, come i tentativi di potenze revisioniste di ridisegnare i confini con la forza violando il diritto internazionale e di sfidare l'ordine globale basato su regole, il cambiamento climatico, la lenta crescita economica, gli importanti flussi migratori e dei rifugiati, e la più ingente crisi di rifugiati dalla Seconda guerra mondiale, oltre agli sviluppi tecnologici nel settore spaziale e cibernetico, alla criminalità finanziaria, alla proliferazione nucleare e alla corsa agli armamenti, alle operazioni belliche e alle minacce informatiche e ibride;
- D. considerando che l'architettura europea in materia di sicurezza si è basata sull'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); che l'UE svolge un ruolo centrale nell'ambito dell'OSCE;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0470.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0472.

Mercoledì 13 aprile 2016

- E. considerando che, alla luce del deterioramento della sicurezza regionale, l'UE deve dare priorità alla stabilizzazione dei paesi limitrofi, senza tuttavia rinunciare ai propri impegni sul piano internazionale; che le crisi sul fronte della sicurezza alle porte dell'UE sono aggravate e influenzate dalle tendenze mondiali, e che, per converso, un'efficace gestione della sicurezza regionale è un presupposto indispensabile ai fini della capacità dell'UE di agire a livello globale;
- F. considerando che il 26 giugno 2015, il Consiglio europeo ha affidato all'Alto rappresentante il compito di continuare il processo di riflessione strategica al fine di preparare una strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza, in stretta collaborazione con gli Stati membri, da sottoporre al Consiglio europeo entro giugno 2016;
- G. considerando che una risposta rapida ed efficiente da parte dell'UE alle minacce richiede una forte solidarietà tra gli Stati membri, il superamento delle barriere e delle mentalità compartimentate all'interno delle istituzioni e presso le rappresentanze estere del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e degli Stati membri, nonché lo stanziamento di risorse di bilancio adeguate e flessibili, per sostenere la realizzazione degli interessi dell'UE; che una strategia europea efficace richiede innanzitutto una volontà politica forte e un sentimento di unità d'intenti condiviso tra gli Stati membri, al fine di creare e utilizzare strumenti realmente europei;
- H. considerando che le minacce di varia natura rivolte contro singoli Stati membri devono essere considerate come minacce all'Unione nel suo insieme ed esigono una forte unità e solidarietà tra gli Stati membri e una politica estera e di sicurezza comune coerente;
- I. considerando che l'approccio globale e il ricorso coerente e coordinato agli strumenti politici esterni e interni dell'UE dovrebbe essere il fulcro della nuova strategia; che le esportazioni di armi da parte dell'UE non possono essere considerate come facenti parte degli interessi diretti dell'UE in materia di sicurezza e che occorre tenere conto della posizione comune 2008/944/PESC nel contesto dello sviluppo di una strategia globale dell'UE; che l'Unione ha l'obiettivo primario di promuovere i suoi valori contribuendo alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile della Terra, oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco dei popoli; che tali obiettivi fondamentali non devono essere trascurati quando l'Unione intraprende azioni volte all'attuazione delle proprie politiche interne ed esterne; che anche quando l'Unione agisce per promuovere i propri interessi commerciali deve sempre adoperarsi al fine di assicurare la coerenza delle proprie azioni con il perseguimento dei suoi obiettivi relativi al mantenimento della pace e alla salvaguardia dei diritti umani;
- J. considerando che l'UE, in un ambiente internazionale tanto volatile e incerto, deve disporre di un'autonomia strategica che le consenta di garantire la sua sicurezza e di promuovere i suoi interessi e valori;
- K. considerando che è necessario porre la sicurezza umana al centro della strategia globale dell'UE e tenere pienamente conto della prospettiva di genere nell'ambito della sicurezza e della risoluzione 1325 delle Nazioni Unite;
- L. considerando che l'UE, dopo l'adozione della strategia europea per la sicurezza del 2003, si è posta l'obiettivo di conseguire un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace e su norme di diritto internazionale;
- M. considerando che la nuova strategia deve essere in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- N. considerando che alla futura strategia dovrebbero fare seguito relazioni annuali di attuazione e che essa dovrebbe includere i seguenti obiettivi, da elaborare ulteriormente in forma di «sottostrategie» che stabiliscono disposizioni specifiche per i diversi settori di intervento;

Mercoledì 13 aprile 2016

Difendere l'Unione europea

1. constata che l'obiettivo dell'Unione europea è di promuovere la pace, i propri valori e il benessere delle popolazioni, garantendo al contempo la sicurezza dei suoi cittadini e del suo territorio; sottolinea che l'azione esterna dell'Unione è improntata ai principi sanciti all'articolo 21 TUE; evidenzia che l'UE deve pertanto garantire la sua resilienza sia interna che esterna e la sua capacità di anticipare, prevenire e risolvere le sfide e le minacce prevedibili, oltre a essere pronta ad agire rapidamente in presenza di crisi imprevedibili, nonché la sua capacità di riprendersi da vari tipi di attacchi, oltre a tutelare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e delle materie prime, tenendo conto al contempo degli effetti dei cambiamenti climatici, che devono essere affrontati con urgenza, grazie all'assunzione di un ruolo guida da parte dell'UE nell'azione globale per il clima e nella promozione dello sviluppo sostenibile;
2. ritiene che, per far fronte ad un contesto globale in evoluzione, la strategia dell'UE dovrebbe articolarsi intorno a:
 - a) l'identificazione e la definizione di un ordine di priorità nell'affrontare le minacce e le sfide;
 - b) la definizione delle risposte da adottare in relazione ad esse;
 - c) la determinazione delle risorse da destinarvi;
3. sottolinea che le frontiere di ogni Stato membro sono le frontiere dell'Unione e in quanto tali devono essere difese;
4. è dell'opinione che l'UE, quale attore globale, abbia un ruolo chiave nel sostenere i principi sanciti dal diritto internazionale sui diritti umani, in particolare i principi di universalità e indivisibilità dei diritti umani; ritiene pertanto che i diritti umani debbano essere significativamente integrati nella nuova strategia globale al fine di realizzare pienamente il quadro strategico dell'UE, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani e il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia; evidenzia, a tale proposito, la necessità di consultare sempre la società civile dell'UE, degli Stati membri e dei paesi terzi per fare in modo che l'esperienza e le conoscenze dei professionisti e dei difensori dei diritti umani possano informare e rendere più incisiva la politica estera e di sicurezza dell'UE; chiede all'UE e agli Stati membri di assicurare che la politica estera dell'UE adotti un approccio strategico in materia di diritti umani che ponga l'accento su azioni e risultati concreti e dimostri la coerenza dell'impegno assunto dall'UE in merito ai diritti umani nei vari paesi e nelle varie regioni, a prescindere dalle preoccupazioni in materia di sicurezza, politica estera, commercio, energia, aiuti, o da altre questioni;
5. ritiene che sia essenziale individuare i reali interessi condivisi in materia di politica estera di tutti i 28 Stati membri dell'UE in ogni regione del mondo e in ogni pertinente settore politico; sottolinea inoltre che il solo fatto di dare visibilità a tali interessi condivisi può notevolmente rafforzare l'UE quale attore nell'ambito della politica estera; invita il VP/AR ad affidare al SEAE il compito di effettuare una mappatura di tali interessi specifici e contribuire a definire gli obiettivi strategici e operativi che possano direttamente condurre a risultati concreti;
6. ritiene che gli Stati Uniti siano il partner strategico chiave dell'Unione europea; constata che l'UE e i suoi Stati membri devono essere più uniti e pronti ad assumersi una maggiore responsabilità per la loro sicurezza e difesa territoriale collettive, facendo minore affidamento sugli Stati Uniti, in particolare nel vicinato europeo; sottolinea che l'alleanza transatlantica deve rimanere un pilastro fondamentale in un sistema globale basato sulle regole; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a potenziare le loro capacità di difesa, per essere pronti a rispondere a un ampio spettro di minacce e di rischi civili, militari e ibridi in sinergia con la NATO, e ad avvalersi pienamente delle disposizioni del trattato di Lisbona sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
7. esorta, di conseguenza, l'UE a rafforzare la cooperazione coerente e strutturata nell'ambito della ricerca per la difesa, della base industriale e della difesa informatica attraverso la messa in comune e la condivisione e altri progetti di cooperazione, al fine di utilizzare i bilanci nazionali per la difesa in modo più efficiente, a conseguire l'obiettivo collettivo di dedicare il 2% della spesa destinata alla difesa al finanziamento della ricerca e ad avviare un programma di ricerca e tecnologia nel settore della difesa, finanziato dall'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); considera che il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa deve essere rafforzato e le sue risorse incrementate per consentirle

Mercoledì 13 aprile 2016

di intervenire con maggiore efficacia; ritiene anche che gli Stati membri dovrebbero assumersi maggiori responsabilità ai fini della creazione di capacità europee urgentemente necessarie e contribuire all'autonomia strategica dell'UE, aumentare la loro spesa per la ricerca militare attraverso l'AED e rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) e il mercato europeo della difesa; chiede che sia reso più trasparente e responsabile l'utilizzo dei bilanci della sicurezza e della difesa da parte degli Stati membri; invita altresì gli Stati membri a provvedere affinché siano messe a disposizione capacità adeguate per svolgere le missioni di cui all'articolo 43 TUE, ivi comprese le pertinenti missioni di pace delle Nazioni Unite; sottolinea inoltre che è necessario migliorare gli scambi di intelligence e sviluppare una capacità previsionale e di intelligence realmente europea, che preveda la presenza di meccanismi di controllo adeguati;

8. chiede al VP/AR di affrontare la mancanza di chiarezza della clausola di difesa reciproca di cui all'articolo 42, paragrafo 7 TUE, e di definire le linee guida nonché le modalità della sua attuazione, al fine di consentire agli Stati membri di rispondere in modo efficace quando viene invocata;

9. critica aspramente la Commissione per non aver portato a termine nei tempi previsti i compiti che le sono stati assegnati dal Consiglio europeo nel 2013 per quanto concerne l'annunciata tabella di marcia per un regime globale di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE, il previsto Libro verde sul controllo delle capacità industriali di difesa e di sicurezza a carattere sensibile, il controllo degli appalti della difesa e della sicurezza e gli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo nel settore della difesa;

10. prende atto della decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015; invita il capo dell'Agenzia europea per la difesa e il VP/AR a informare il Parlamento, indicando in che modo questa decisione del Consiglio rifletta la richiesta reiterata del Parlamento di rafforzare l'AED finanziando i costi del personale e di esercizio attraverso il bilancio dell'Unione;

11. ritiene che uno degli obiettivi principali dovrebbe essere la transizione verso unità militari multinazionali raggruppate su base permanente, forze di difesa congiunte e la definizione di un quadro per la politica di difesa comune, che porti, infine, a una Unione europea della difesa; chiede, a tale proposito, l'istituzione di un quartier generale militare permanente dell'UE per migliorare la capacità di gestione militare delle crisi, e garantire la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità delle forze e degli equipaggiamenti; chiede agli Stati membri di rafforzare la cooperazione nel campo della difesa a livello collettivo, bilaterale e di raggruppamenti regionali; sostiene l'adozione di un Libro bianco sulla difesa dell'UE, sulla base della strategia globale dell'UE;

12. ritiene che l'attuazione attuale dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE dovrebbe servire da catalizzatore per liberare il potenziale di tutte le disposizioni del trattato relative alla sicurezza e alla difesa;

13. sottolinea l'importanza fondamentale del rafforzamento della cooperazione UE-NATO, che dovrebbe garantire il coordinamento tra le operazioni, e sostiene l'istituzione di capacità europee che rafforzino la NATO nella difesa territoriale e siano in grado di condurre autonomamente operazioni di intervento oltre i confini dell'UE; sottolinea che la PSDC dovrebbe rafforzare il pilastro europeo della NATO e garantire che i membri europei della NATO rispettino realmente gli impegni assunti in tale contesto; suggerisce di combinare i concetti di gruppi tattici dell'UE e di Forza di reazione della NATO; ricorda che i contributi militari dovrebbero essere fondati sul principio della solidarietà tra gli Stati membri dell'UE;

14. sottolinea che i controlli sulle esportazioni di armi costituiscono parte integrante della politica estera e di sicurezza dell'UE e devono ispirarsi ai principi sanciti dall'articolo 21 TUE, in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale; ricorda che è fondamentale garantire coerenza tra le esportazioni di armi e la credibilità dell'UE come sostenitore globale dei diritti umani; è profondamente convinto che una più efficace attuazione degli otto criteri della posizione comune rappresenterebbe un importante contributo allo sviluppo della strategia globale dell'UE;

15. invita gli Stati membri a rispettare la posizione comune sulle esportazioni di armi e a interrompere il commercio di armi con i paesi terzi che non soddisfano i criteri ivi elencati;

Mercoledì 13 aprile 2016

16. sostiene un ulteriore approfondimento della governance efficiente di ambiti globali comuni, come i mari, l'aria, lo spazio e il cberspazio;

17. prende atto del crescente ruolo della tecnologia nelle nostre società e ritiene che la politica dell'UE debba rispondere alla rapida evoluzione dello sviluppo tecnologico; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo fondamentale e legittimante che Internet e le tecnologie possono svolgere nell'ambito dello sviluppo, della democratizzazione e dell'emancipazione dei cittadini in tutto il mondo e sottolinea pertanto quanto sia importante che l'UE si adoperi per promuovere e salvaguardare l'accesso libero e aperto a Internet e per proteggere i diritti digitali;

18. sottolinea che l'impatto delle tecnologie dovrebbe anche riflettersi nella strategia globale e nelle iniziative in materia di sicurezza informatica, e che il miglioramento dei diritti umani deve essere inserito come parte integrante in tutte le politiche e i programmi dell'UE, ove del caso, per favorire la protezione dei diritti umani, la promozione della democrazia, lo Stato di diritto e la buona governance, nonché la risoluzione pacifica dei conflitti;

Stabilizzare il «grande vicinato» dell'Europa

19. ritiene che, per essere più efficace e credibile in quanto attore globale, l'UE dovrebbe assumersi maggiori responsabilità e concentrare l'attenzione sull'esigenza di colmare il vuoto di sicurezza nelle zone limitrofe e nel grande vicinato, e creare condizioni di stabilità e prosperità fondate sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, affrontando necessariamente le cause profonde delle guerre e dei conflitti attuali, dei flussi migratori e della crisi dei rifugiati;

20. è convinto che l'UE dovrebbe impegnarsi più a fondo nelle attività diplomatiche di allentamento della tensione, in special modo nel vicinato meridionale; ritiene che la nuova strategia debba comprendere soluzioni che mostrino in che modo l'UE possa prendere le mosse dal recente accordo nucleare con l'Iran per promuovere un ulteriore rafforzamento della fiducia e altri accordi regionali in materia di sicurezza, che possono anche basarsi sull'esperienza dell'Europa nell'ambito degli assetti regionali di sicurezza, come la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), e degli accordi, come l'Atto finale di Helsinki;

21. è del parere che per costruire la stabilità e la pace, promuovere la sicurezza umana, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la democratizzazione, l'UE debba tenere fede ai suoi impegni di allargamento e d'integrazione, sulla base di politiche destinate a incentivare la crescita economica e società inclusive, e proseguire la cooperazione con paesi strettamente associati nel contesto della politica europea di vicinato (PEV) appena riveduta; ricorda che, ai sensi dell'articolo 49 TUE, ogni Stato europeo che rispetti i criteri di Copenaghen, che sono saldi e non negoziabili, e i principi di democrazia e rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani e delle minoranze e che garantisca lo Stato di diritto, può chiedere di diventare membro dell'Unione; ritiene che l'UE dovrebbe sempre mantenere un impegno coerente e sistematico nei confronti sia del vicinato orientale che di quello meridionale;

22. è d'avviso che l'attuale crisi dei rifugiati richieda un approccio europeo olistico e un'azione urgente e concertata, che utilizzi strumenti sia esterni che interni; chiede una strategia a lungo termine e la gestione sostenibile delle politiche in materia di asilo, migrazione e riammissione sulla base di principi comuni e solidarietà e con la debita considerazione per i diritti umani e la sicurezza degli individui; chiede il rafforzamento del sistema Schengen, della Guardia costiera e di frontiera europea e di Frontex; in tale contesto, chiede alla Commissione di proporre soluzioni efficaci e sostenibili; ritiene che, a tal fine, l'UE dovrebbe promuovere un approccio più pratico e globale per l'assistenza all'Africa, al Medio Oriente e ai paesi e alle regioni fragili ed inclini alla guerra;

23. ritiene che una diplomazia multilaterale inclusiva sotto il coordinamento e la leadership del VP/AR sia uno strumento essenziale per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle crisi sia nel vicinato che a livello globale; sottolinea che occorre rafforzare l'orientamento strategico, la coerenza e le sinergie positive tra le politiche d'azione esterna e le politiche interne, sempre più interconnesse a livello di Unione, all'interno degli Stati membri e tra il SEAE e la Commissione;

Mercoledì 13 aprile 2016

Rafforzare la governance globale multilaterale

24. ritiene che l'UE debba essere un attore globale costruttivo e resiliente con un'ottica regionale, dotato dei mezzi civili e militari necessari, e aspirare a essere un organo normativo, che contribuisce all'istituzione e al rafforzamento di una governance globale multilaterale efficiente con l'obiettivo di rafforzare la democrazia, il buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani; sottolinea che la PSDC è una componente cruciale ai fini della prevenzione e della risoluzione delle crisi;

25. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a perseguire un approccio globale/congiunto/integrale nella propria azione esterna e a tenere conto del legame inscindibile tra sicurezza interna ed esterna; a tale proposito, invita l'UE a sviluppare sinergie tra sicurezza, sviluppo, commercio, diritti umani, attività di promozione della democrazia e azione esterna dell'UE e a includere tali politiche nella sua strategia globale; insiste sul necessario perseguimento degli obiettivi relativi alla non proliferazione, alla promozione della pace e alla salvaguardia dei diritti umani anche quando l'Unione intraprende azioni di tipo commerciale;

26. ricorda il ruolo significativo e crescente che la sicurezza energetica avrà nell'ambito dello sviluppo interno dell'UE e dei suoi rapporti con partner locali, regionali e internazionali; chiede una rapida e completa realizzazione dei cinque pilastri dell'Unione dell'energia; ritiene che sia nell'interesse strategico dell'UE dotare la Commissione della prerogativa di negoziare e co-firmare tutti i contratti relativi alle forniture di energia importata e prodotta da paesi terzi;

27. sottolinea la necessità di una volontà politica negli Stati membri di mostrare maggiore flessibilità in questioni relative alla PSDC per imprimere un forte slancio in quest'ambito; sostiene la costituzione di una formazione del Consiglio dei ministri destinata alla difesa, oltre a riunioni regolari del Consiglio europeo sulla difesa; sollecita gli Stati membri disponibili a stabilire una cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa (PESCO); evidenzia, a tale proposito, la necessità di superare i limiti strutturali legati in particolare alla valutazione dei bisogni, delle capacità (civili e militari) e del finanziamento comune; ritiene che il ricorso alla PESCO e all'articolo 44 TUE costituiscano i canali istituzionali più appropriati per far avanzare realisticamente questa politica comune;

28. sostiene il principio secondo il quale gli Stati membri dell'UE dovrebbero impegnarsi a utilizzare almeno il 2 % del loro PIL per la spesa per la difesa entro il 2024, al fine di conseguire le necessarie e adeguate capacità civili e militari per realizzare gli obiettivi della PESCO/PSDC, valorizzando allo stesso tempo le economie di scala mediante la cooperazione e lo sviluppo comune e riducendo le disparità tra gli Stati membri;

29. sottolinea che il rafforzamento della cooperazione con gli attori globali e regionali contro le minacce e le sfide globali è necessario per creare un ordine globale basato su norme; ritiene che la collaborazione bilaterale su questioni settoriali specifiche con gli attori regionali interessati consenta la condivisione dei valori europei e contribuisca alla crescita e allo sviluppo; ricorda che le minacce globali hanno spesso una causa locale e che, conseguentemente, la loro soluzione richiede il coinvolgimento di attori locali; constata che l'istituzione di relazioni più strette con gli attori non statali, con i governi locali e regionali e la società civile è anch'essa cruciale per garantire un approccio generale a sfide globali quali il cambiamento climatico e il terrorismo e che si debba rivedere il modo in cui l'UE forma e definisce i partenariati allo scopo di incrementare il senso di titolarità dei partner e sviluppare ulteriormente un approccio che coinvolga molteplici parti interessate;

30. ritiene che il dialogo con i principali attori a livello mondiale e regionale — Stati, organizzazioni e istituzioni — debba basarsi sui principi fondamentali e gli interessi strategici dell'Unione, il rispetto del diritto internazionale, e obiettivi e interessi comuni ben definiti, tenendo conto del loro peso strategico e del loro potenziale contributo per affrontare le minacce e le sfide globali; è del parere che i progetti di connettività possano svolgere un ruolo cruciale nella costruzione di rapporti forti e stabili con i principali partner dell'Europa;

31. chiede un rafforzamento del dialogo con le autorità e le strutture regionali allo scopo di creare sinergie sostenibili per la pace, la sicurezza, la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, e un potenziamento del sostegno ai paesi soggetti a forti pressioni a motivo di crisi regionali, segnatamente l'impegno a costruire istituzioni stabili e resilienti e una società inclusiva per far leva sugli accordi commerciali e settoriali al fine di promuovere la sicurezza, la stabilità e la prosperità e perseguire strategie regionali a vasto raggio;

Mercoledì 13 aprile 2016

32. condanna il fatto che regimi autocratici e repressivi abbiano sempre più successo nella loro capacità di indebolire od ostacolare i diritti umani, lo sviluppo, la democrazia e lo sviluppo di una società civile attiva; sollecita il VP/AR ad occuparsi di questa tendenza globale negativa nel contesto della strategia globale;

33. constata che la prosperità dell'Unione è determinata dalla sua capacità di rimanere innovativa e competitiva nonché di trarre beneficio da un'economia globale ad alta velocità; ritiene che l'UE debba utilizzare tutti i suoi strumenti politici in modo coerente, per creare condizioni esterne favorevoli alla crescita sostenibile dell'economia europea; è d'avviso che l'UE debba essere un attore impegnato e attivo, promuovere il libero ed equo scambio e gli investimenti, garantire i canali commerciali e un maggiore accesso ai mercati di tutto il mondo e tutelare la stabilità del sistema finanziario globale, promuovendo elevati standard di regolamentazione e governance;

34. constata che, per raggiungere gli obiettivi indicati in precedenza, l'UE deve potenziare la cooperazione con un'ONU riformata e disporsi a influenzare e a orientare l'azione nei forum mondiali sulla governance di quei settori in cui risiedono gli interessi strategici e la sicurezza dell'UE, nonché approfondire i partenariati con gli altri attori globali e regionali, rivitalizzare i partenariati strategici trasformandoli in efficaci strumenti di politica estera, compresi i partenariati con gli attori non statali; ritiene che l'UE debba anche rafforzare la diplomazia europea, potenziare le proprie capacità operative per prevenire i conflitti, sostenere la democrazia e la pace, gestire le crisi e costruire alleanze attraverso la mediazione e il dialogo, nonché promuovere e legittimare la società civile; incoraggia l'approfondimento della cooperazione tra l'UE e le Nazioni Unite e tra l'UE e l'UA nelle operazioni di sostegno alla pace; sottolinea che gli approcci in materia di risoluzione dei conflitti dovrebbero essere integrati, nella misura del possibile, nell'ambito di soluzioni multilaterali concordate, tenendo in debita considerazione le molteplici dimensioni interessate da tali interventi con riferimento al mantenimento e rafforzamento della pace, allo sviluppo sostenibile, alla lotta alle cause profonde delle migrazioni e al rispetto dei diritti umani;

35. ricorda il ruolo fondamentale dell'Unione nel settore degli aiuti allo sviluppo, e chiede agli Stati membri di onorare il loro impegno a destinare lo 0,7 % del loro PIL all'aiuto pubblico allo sviluppo; chiede all'UE di promuovere un approccio più pragmatico agli aiuti favorendo il ricorso al sostegno al bilancio; invita gli Stati membri a compiere ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

36. sottolinea che non vi è sviluppo senza sicurezza così come non vi è sicurezza senza sviluppo; evidenzia che la politica di sviluppo dell'Unione europea deve pertanto essere un elemento essenziale della strategia globale dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza;

37. accoglie con favore l'obiettivo della nuova strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza di essere onnicomprensiva, migliorare la coerenza tra le politiche interne ed esterne e rafforzare il coordinamento tra le istituzioni e con gli Stati membri; ricorda l'obbligo ai sensi del trattato di rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e di evitare le contraddizioni tra le politiche per lo sviluppo e le politiche non attinenti allo sviluppo che hanno un impatto sui paesi in via di sviluppo; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a introdurre e consolidare sistemi di coordinamento tra i rispettivi ministeri e l'intero Collegio dei Commissari e a coinvolgere ulteriormente i parlamenti nazionali nell'agenda sulla CPS, ed esorta l'UE a rafforzare un meccanismo di coordinamento per l'identificazione delle possibili implicazioni delle politiche per gli obiettivi di sviluppo, integrando sin dall'inizio gli aspetti dello sviluppo nelle iniziative strategiche e introducendo una misurazione più sistematica degli impatti e dei progressi relativi alla CPS; chiede, a tale riguardo, la creazione di mezzi di ricorso efficaci per le vittime nei casi in cui sia chiaro che le giurisdizioni nazionali non sono in grado di far fronte alle politiche attuate da entità estere;

38. si compiace del fatto che il nesso fra pace e sviluppo sia stato debitamente preso in considerazione nella nuova Agenda 2030 e che, conseguentemente, sia stato introdotto l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 16 sulla pace e la giustizia; invita l'UE e gli Stati membri a considerare prioritarie, tra l'altro, le iniziative connesse con la realizzazione dell'OSS 16 (diritti umani, buon governo, costruzione della pace e della democrazia) e a garantire che questi siano tra i settori focali dei Programmi indicativi nazionali (PIN) nell'ambito della programmazione della cooperazione allo sviluppo;

Mercoledì 13 aprile 2016

39. chiede una revisione del consenso europeo sullo sviluppo quale importante contributo a una strategia dell'UE aggiornata, coerente e globale; sottolinea che una tale revisione dovrebbe tenere conto delle nuove sfide globali, occuparsi dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell'UE e ribadire valori fondamentali quali il rispetto dei diritti umani, con una particolare attenzione ai diritti dei gruppi vulnerabili quali le ragazze, le donne e le persone con disabilità, la democrazia e lo Stato di diritto, ma anche principi chiave di efficacia dello sviluppo, quali la titolarità delle strategie di sviluppo dei paesi partner, la responsabilità rafforzata per quanto riguarda i sistemi nazionali dei paesi partner e la differenziazione sulla base delle necessità, come pure criteri di rendimento basati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile; insiste affinché l'Unione europea faccia tutto il possibile per rafforzare la complementarità fra tutti gli attori dello sviluppo onde sfruttare pienamente il potenziale della politica europea di sviluppo e accelerare così la realizzazione dell'agenda di sviluppo per il 2030;

40. rileva con preoccupazione la crescente insostenibilità del debito, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo; invita la Commissione a rafforzare il principio della responsabilità comune di chi concede e assume prestiti, e a seguire e promuovere efficacemente in tutti i suoi settori politici i principi della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) sulla concessione e la sottoscrizione responsabili di prestiti; invita a tale proposito l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo ai lavori delle Nazioni Unite in vista di un meccanismo internazionale per la ristrutturazione del debito sovrano;

41. si rammarica che non esista a tutt'oggi un quadro normativo che stabilisca, per le imprese, obblighi in materia di rispetto dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali, il che consente a taluni Stati e a talune imprese di aggirarli impunemente; invita l'UE e i suoi Stati membri a partecipare attivamente ai lavori del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) in vista di un trattato internazionale che attribuisca alle imprese transnazionali la loro responsabilità in caso di abusi dei diritti umani e di violazioni delle norme ambientali;

42. sostiene l'idea di una ridefinizione delle relazioni dell'UE con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico tramite la promozione di una politica di parità delle parti, il rispetto dello spazio politico democratico dei governi dei paesi sovrani affinché prendano decisioni strategiche a beneficio delle loro popolazioni, nonché il potenziamento del principio di buon governo e dei diritti umani quali elementi essenziali dell'accordo post-Cotonou, nonché tramite un consolidamento efficace dei legami tra gli obiettivi di sviluppo dell'UE in materia di commercio, sicurezza, cambiamento climatico e migrazione affinché si rafforzino reciprocamente; chiede l'introduzione di poteri di controllo formali in relazione al Fondo europeo di sviluppo, eventualmente per il tramite di un accordo interistituzionale a carattere vincolante a norma dell'articolo 295 del trattato di Lisbona; chiede un partenariato UE-ACP post-2020 equo e ambizioso basato sui principi di titolarità e di rispetto reciproco fra partner con pari diritti e doveri, che sia maggiormente incentrato sulle sfide e sugli interessi comuni e che risulti meglio adattato per apportare un reale cambiamento in funzione degli auspici di entrambe le parti e delle sfide cui devono far fronte; chiede all'Unione europea di promuovere gli strumenti del commercio estero con i paesi ACP, in particolare gli accordi di partenariato economico (APE), per apportare un reale cambiamento alla sicurezza e alla prosperità di entrambe le parti;

43. sottolinea che l'UE deve continuare a sviluppare e intensificare i propri sforzi per promuovere lo sviluppo economico e la resilienza nel suo vicinato e nelle regioni che sono essenziali per gli interessi dell'Unione; ricorda che le piccole e medie imprese sono la principale fonte di occupazione, e che facilitare il loro lavoro è pertanto fondamentale per favorire lo sviluppo economico;

44. invita il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a stabilire un collegamento chiaro tra la strategia globale dell'UE e la struttura e le priorità del bilancio dell'UE, compreso in materia di risorse proprie potenziate, a stanziare le risorse necessarie per la sua attuazione e ad utilizzare al meglio le dotazioni di bilancio disponibili attraverso una migliore cooperazione e un'azione coordinata negli ambiti della diplomazia, dello sviluppo, del commercio, dell'energia e della difesa;

Coinvolgere l'UE, i parlamenti nazionali e i cittadini europei

45. sottolinea che la strategia globale dovrebbe essere rivista ogni cinque anni, in concomitanza con la formazione del nuovo Parlamento europeo e della nuova Commissione, in modo da consentire di verificare se i suoi obiettivi e le sue priorità sono ancora in linea con le minacce e l'ambiente di sicurezza e consentire al nuovo VP/AR di procedere a una revisione;

Mercoledì 13 aprile 2016

46. sottolinea che le azioni dell'UE sono soggette alla supervisione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e che il Parlamento europeo svolge un ruolo cruciale nella valutazione regolare e approfondita dell'azione esterna delle istituzioni dell'UE; ritiene che i parlamenti nazionali potrebbero essere maggiormente coinvolti in questo esercizio di valutazione; ricorda che il Parlamento europeo è un partner fondamentale del VP/AR nel dare forma alle relazioni esterne dell'UE e nell'affrontare le attuali sfide, incluso il monitoraggio delle azioni in materia di politica estera dell'UE; chiede che le relazioni annuali sull'attuazione della strategia siano presentate al Parlamento europeo;

47. è del parere che il Parlamento debba svolgere pienamente il proprio ruolo nell'ambito degli sforzi dell'UE volti a prevenire i conflitti,

48. sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente i parlamenti nazionali nel processo, attraverso un più accurato controllo congiunto insieme al Parlamento europeo durante le sessioni della conferenza interparlamentare per la PESC/PSDC;

49. esorta con vigore i responsabili politici europei a collaborare con i cittadini, la società civile, l'industria e le autorità locali e regionali riguardo alla necessità e ai vantaggi di offrire un quadro più solido per la sicurezza dell'Europa;

o

o o

50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0121

Attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale (2015/2220(INI))**

(2018/C 058/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la quarta relazione, del 13 gennaio 2015, sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale adottata nel 2007,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale, adottate dal Consiglio Affari esteri il 22 giugno 2015,
- visti gli impegni annunciati nella riunione ministeriale UE-Asia centrale tenutasi a Bruxelles il 20 novembre 2013,
- visto il comunicato congiunto della quinta conferenza ad alto livello UE-Asia centrale in materia di cooperazione nel settore energetico e idrico, tenutasi a Milano il 12 e 13 ottobre 2015,
- visti i risultati della riunione dell'OSCE sull'attuazione della dimensione umana, tenutasi a Varsavia dal 21 settembre al 2 ottobre 2015,
- visti il processo di Istanbul sulla sicurezza e la cooperazione regionali per un Afghanistan sicuro e stabile, lanciato in Turchia nel 2011, e la conferenza ministeriale dal titolo «Cuore dell'Asia», tenutasi a Kabul il 14 giugno 2012 finalizzata alla sua attuazione,
- visti il sostegno e la valutazione positiva della commissione per gli affari esteri nei confronti del nuovo rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, Peter Burian, nel corso della sua audizione il 1° giugno 2015,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla regione, in particolare la risoluzione del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale ⁽¹⁾ e la risoluzione del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discharge alla Commissione per l'esercizio 2013 ⁽³⁾, in particolare la parte II vertente sulla relazione speciale n. 13/2013 della Corte dei conti dal titolo «L'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE all'Asia centrale»,
- visti la sua risoluzione del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione e agenzie esecutive ⁽⁴⁾, e in particolare il paragrafo 240,
- vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 49.

⁽²⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.

⁽³⁾ GU L 255 del 30.9.2015, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 30.9.2015, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 28.

Mercoledì 13 aprile 2016

- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sul ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25^a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione, del 17 giugno 2010, sulla politica dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 su «Diritti umani e tecnologia: impatto dei sistemi di sorveglianza e di individuazione delle intrusioni sui diritti umani nei paesi terzi» ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su «Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE» ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE — ruolo dell'UE ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 recante le sue raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 sul Kazakhstan ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 aprile 2013 sulla situazione in materia di diritti dell'uomo in Kazakhstan ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2015 sul Kirghizistan, legge contro la propaganda omosessuale ⁽¹²⁾,
- vista la sua posizione del 22 ottobre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan ⁽¹³⁾,

⁽¹⁾ GU C 419 del 16.12.2015, pag. 153.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0252.

⁽³⁾ GU C 434 del 23.12.2015, pag. 111.

⁽⁴⁾ GU C 434 del 23.12.2015, pag. 87.

⁽⁵⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0288.

⁽⁷⁾ GU C 434 del 23.12.2015, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU C 419 del 16.12.2015, pag. 159.

⁽¹⁰⁾ GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 93.

⁽¹¹⁾ GU C 45 del 5.2.2016, pag. 85.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0008.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0426.

Mercoledì 13 aprile 2016

- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sulla situazione nel Kirghizistan ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla situazione nel Kirghizistan ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2014 sui diritti umani in Uzbekistan ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina ⁽⁶⁾,
 - visto il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015,
 - visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio Affari esteri il 12 maggio 2014,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/53/144 «Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms» (Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti), meglio conosciuta come «The Declaration on human rights defenders» (Dichiarazione sui difensori dei diritti umani),
 - visti i riesami attualmente in corso della strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza e della politica europea di vicinato,
 - visto l'articolo 21 TUE,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0051/2016),
- A. considerando che la strategia UE-Asia centrale è stata adottata in un contesto di crescente importanza della regione e di maggiore impegno dell'UE nel vicino Afghanistan, di allargamento della politica europea di vicinato alla regione del mar Caspio, di sostegno continuo dell'UE alle riforme e alla modernizzazione delle società post-sovietiche e di interessi dell'Unione in materia di sicurezza energetica; che essa ha altresì individuato le minacce e le sfide in materia di sicurezza che richiedono maggiore cooperazione tra l'Asia centrale e l'UE e i suoi Stati membri; che la strategia è stata attuata per quasi 8 anni;
- B. considerando che, nonostante il passato comune, l'Asia centrale è una regione eterogenea con un carattere multietnico e multiconfessionale; considerando la mancanza di fiducia reciproca e la tensione persistente relativamente all'uso e alla condivisione delle risorse naturali, che hanno finora compromesso lo sviluppo di una vera e propria cooperazione regionale;

⁽¹⁾ GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 92.

⁽²⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 80.

⁽³⁾ GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 12.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0040.

⁽⁵⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 195.

⁽⁶⁾ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 126.

Mercoledì 13 aprile 2016

- C. considerando che il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani costituisce una condizione fondamentale per una più profonda cooperazione tra l'UE e i cinque paesi dell'Asia centrale nei settori di interesse reciproco, secondo la definizione stessa del termine «partenariato» contenuta negli accordi di partenariato e di cooperazione; che lo stato complessivo della democrazia e dei diritti umani nella regione rimane, in varia misura, insoddisfacente e preoccupante;
- D. considerando che le gravi lacune nello Stato di diritto, in relazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali, ostacolano la possibilità dei paesi dell'Asia centrale di uno sviluppo sostenibile e di un buon governo a scapito delle loro società;
- E. considerando che i legami commerciali ed energetici migliorano le relazioni UE-Asia centrale e promuovono valori comuni quali lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani; che il sistema SPG mira a diversificare le economie dell'Asia centrale;
- F. considerando che alcuni Stati membri hanno sviluppato e approfondito le relazioni bilaterali con alcuni dei paesi dell'Asia centrale; che l'UE necessita di un approccio uniforme e coerente nei confronti della regione, onde evitare sovrapposizioni e l'invio di segnali contrastanti e confusi;
- G. considerando che gli aiuti allo sviluppo dell'UE a favore dell'Asia centrale, segnatamente nel quadro dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), sono stati elevati a 1 miliardo di euro nel periodo 2014-2020, ossia del 56 % rispetto al periodo di programmazione 2007-2013;
- H. considerando che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) rappresenta un importante strumento di finanziamento volto a sostenere le organizzazioni della società civile e la democratizzazione;
- I. considerando che nella regione va diffondendosi il fanatismo religioso, che si esprime nel sostegno all'IS/Daesh, ad Al Qaeda in Afghanistan e a Hizb-ut-Tahrir, e che molte persone sono partite dalla regione per unirsi alle fila dell'IS/Daesh in Siria e in Iraq;
- J. considerando che la regione rappresenta un'importante rotta di transito per gli stupefacenti provenienti dall'Afghanistan e destinati alla Russia e che alcuni gruppi locali sono dediti a tale commercio lucrativo che consente loro, grazie a corruzione e conflitti di interesse, di esercitare una forte influenza politica;
- K. considerando che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo stabile, sicuro e sostenibile della regione;
- L. considerando che nel giugno 2015 il Consiglio «Affari esteri» ha ribadito il proprio impegno a promuovere i diritti delle donne e ha concluso che l'emancipazione femminile nella regione rappresenta un elemento essenziale ai fini della stabilità a più lungo termine e della buona governance;
- M. considerando che i paesi dell'Asia centrale devono migliorare le disposizioni giuridiche e amministrative della loro politica in materia di asilo e che i processi di consultazione regionali, quali il processo di Almaty coordinato dall'UNHCR e dall'OIM, possono contribuirvi;
- N. considerando che gli effetti del surriscaldamento climatico sull'Asia centrale sono ancora in buona parte ignoti, ma che già ora risulta chiaro che i problemi nell'approvvigionamento idrico nei paesi a basse altitudini non faranno che peggiorare;
- O. considerando che la Russia e la Cina hanno forti legami con la regione e che vi esercitano una forte influenza, ma che l'UE dispone ancora di un ampio margine per migliorare la sua azione e cooperazione con i paesi dell'Asia centrale;

Mercoledì 13 aprile 2016

- P. considerando che le diverse associazioni di collaborazione regionale, come l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO), l'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (SCO) e l'Unione economica eurasiatica (EEU), annoverano tra i propri membri paesi dell'Asia centrale e sono dominate dalla Russia e/o dalla Cina;
- Q. considerando che la regione è stata integrata nell'iniziativa «One Belt, One Road» (Una cintura, una rotta), segnatamente nella «New Silk Road Economic Belt» (Nuova cintura economica della via della seta), rafforzandone l'importanza strategica;
- R. considerando che la regione dell'Asia centrale comprende le repubbliche centroasiatiche dell'ex Unione sovietica, ma è anche esposta in modo significativo all'influenza di Russia, Cina, Mongolia, Iran e Afghanistan;

Disposizioni generali sugli impegni dell'UE

1. sottolinea che l'UE ha un forte interesse strategico, politico ed economico a rafforzare le proprie relazioni bilaterali e multilaterali con tutti i paesi dell'Asia centrale sulla base dei valori comuni condivisi sanciti negli accordi di partenariato e di cooperazione in essere tra UE e Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, e nell'accordo — sebbene non ancora in vigore — con il Turkmenistan;
2. ribadisce che l'UE, come indicato nella strategia del 2007, ha un forte interesse in un'Asia centrale prospera, pacifica, democratica, stabile e inclusiva che funzioni come una regione sostenibile sotto il profilo economico e ambientale;
3. osserva che l'approccio strategico finora adottato per strutturare le relazioni con gli Stati dell'Asia centrale ha dato prova di limitata sostenibilità e scarso successo; constata che le relazioni economiche tra l'UE e i paesi oggetto della strategia per l'Asia centrale non hanno conosciuto uno sviluppo significativo, che l'auspicata promozione della cooperazione e integrazione regionali degli Stati centro-asiatici attraverso il trasferimento di esperienze e norme da parte dell'UE ristagna;
4. ritiene che non sia stato ancora registrato alcun progresso importante nei settori descritti nella presente risoluzione, ma auspica che le parti coinvolte — ossia l'Unione e i suoi Stati membri e i cinque Stati dell'Asia centrale — si adoperino seriamente al fine di conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai documenti e ai trattati ufficiali, che formano la base giuridica delle relazioni bilaterali e multilaterali dell'Unione con, rispettivamente, il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan;
5. accoglie con favore la revisione della strategia UE-Asia centrale effettuata dal SEAE, dalla Commissione e dal Consiglio nel 2015; ritiene tuttavia auspicabile che le priorità, gli obiettivi e i traguardi vengano allineati in modo più specifico agli interessi, alle esigenze e alle condizioni generali degli Stati partner dell'Asia centrale, tenendo conto delle differenze tra i paesi della regione e dell'unicità di ciascuno di essi, e vengano definiti in modo più preciso attraverso piani d'azione individuali e su misura, nonché vengano accompagnati da parametri di riferimento e indicatori con un calendario ragionevole per la loro realizzazione, onde consentire di adattare tali piani d'azione in modo più flessibile alle condizioni generali della regione e nel più breve tempo possibile;
6. concorda sul fatto che la strategia adottata nel 2007 e i settori prioritari a lungo termine ivi definiti (rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, buon governo e democratizzazione, giovani e istruzione, sviluppo economico, commercio e investimenti, energia e trasporti, sostenibilità ambientale e acqua, minacce e sfide comuni in materia di sicurezza, dialogo interculturale) continuino a essere pertinenti e necessari per un impegno europeo concreto nella regione, in linea con gli obiettivi fissati nella strategia dell'Unione; plaude, comunque, all'approccio più mirato della revisione della strategia;
7. prende atto con favore della revisione piuttosto ambiziosa della strategia; è d'accordo con il Consiglio nel definire la regione strategicamente importante e pertanto nel rafforzare l'effettiva collaborazione in materia di relazioni politiche, diplomatiche e commerciali e nel sostenere un'autentica transizione democratica; si compiace, a tale proposito, del fatto che l'assistenza allo sviluppo destinata dall'UE alla regione nel periodo 2014-2020 sia aumentata del 56% e sia più mirata rispetto al periodo precedente;

Mercoledì 13 aprile 2016

8. si compiace del fatto che la revisione sia stata discussa in occasione della riunione ministeriale UE-Asia centrale tenutasi il 21 dicembre 2015 ad Astana; è favorevole allo svolgimento di un vertice UE-Asia centrale finalizzato a promuovere gli obiettivi dell'UE nella regione e a esaminare questioni di interesse e di cooperazione;

9. condivide il parere secondo cui occorrerebbe adottare un approccio differenziato, condizionale e basato su incentivi al fine di conseguire migliori risultati a livello sia bilaterale sia regionale; ritiene che i programmi regionali, come quelli in materia di gestione delle frontiere, di lotta agli stupefacenti e ai traffici illeciti e di trasporti ed energia, dovrebbero essere formulati ad hoc così da poter essere mirati alle parti interessate, compresi paesi della regione allargata, quali Afghanistan, Iran, Mongolia e Azerbaigian;

10. invita a collaborare maggiormente, su base ad hoc, con le repubbliche dell'Asia centrale che desiderano spingersi oltre la strategia UE-Asia centrale;

11. sottolinea che la cooperazione regionale rafforzata migliorerebbe la situazione economica e in termini di sicurezza nella regione; invita il SEAE e la Commissione, considerato che l'Asia centrale ha deboli legami interregionali, a sviluppare progetti che favoriscano tale cooperazione a favore dei paesi interessati a rafforzare tali legami;

12. sottolinea che l'erogazione di finanziamenti dell'UE dovrebbe essere chiaramente basata su incentivi e prestazioni, tenendo conto dei risultati ottenuti rispetto a una serie di parametri di riferimento definiti per ciascun paese e in funzione di progressi misurabili, in particolare in materia di democratizzazione, prevenzione e contrasto della corruzione, elezioni libere e giuste, diritti umani, eliminazione del narcotraffico, rispetto del diritto del lavoro, buon governo, Stato di diritto, sviluppo, sicurezza umana e relazioni di buon vicinato;

13. conviene sul fatto che l'impegno concreto e costruttivo e l'adozione di riforme democratiche e di programmi governativi possono essere considerati indicatori che contribuiscono ai risultati ottenuti in numerosi ambiti; esorta, tuttavia, la Commissione e il SEAE a basare le proprie valutazioni su fatti accertati sul campo;

14. ribadisce la necessità di una maggiore visibilità politica dell'UE nella regione dell'Asia centrale; esorta l'UE e i suoi Stati membri a esprimersi con una sola voce, senza negoziati bilaterali che sovente indeboliscono i requisiti in materia di diritti umani, promuovendo la coerenza e il coordinamento delle politiche estere nella regione, e a introdurre tutti insieme la programmazione congiunta degli aiuti e dei progetti con gli Stati membri al fine di ottenere il massimo livello di impatto e di sinergia; esorta il Consiglio/il SEAE/la Commissione ad adottare un piano d'azione concreto con parametri misurabili che consenta di valutare correttamente i progressi realizzati in futuro; saluta positivamente il più elevato grado di coinvolgimento e di titolarità da parte degli Stati membri nei riguardi dell'attuazione della strategia;

15. plaude al ripristino della carica di rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale dopo un vuoto di un anno, e si attende che il nuovo RSUE apporti un contributo importante all'attuazione della strategia per i paesi dell'Asia centrale e alla strutturazione dei rapporti con essi, garantendo la coerenza delle azioni esterne dell'Unione nella regione e comunicando la posizione dell'UE ai leader politici e alle società dell'Asia centrale;

16. chiede al RSUE di concentrarsi sul rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla promozione della cooperazione regionale, del dialogo e sulla facilitazione della risoluzione pacifica delle controversie in sospeso, sullo sviluppo di contatti non solo con i governi e i parlamenti ma anche con la società civile e i media, sul contributo alla prevenzione dei conflitti e sulla promozione della sicurezza regionale e di una solida gestione dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne le risorse idriche e di idrocarburi; chiede al RSUE di riferire oralmente e per iscritto al Parlamento sulle sfide principali, come previsto dall'articolo 36 del trattato e dal mandato del rappresentante stesso;

17. chiede al SEAE, alla Commissione e al RSUE di rafforzare la presenza dell'UE in Asia centrale, garantendo una maggiore visibilità dell'UE tra la popolazione, la società civile, i media locali, le imprese e le comunità universitarie; esorta il SEAE a bilanciare la diplomazia discreta con una maggiore diplomazia pubblica;

Mercoledì 13 aprile 2016

18. chiede al SEAE di fornire un'analisi periodica sull'Asia centrale, che tenga conto dell'eterogeneità del vicinato della regione, comprese le questioni riguardanti l'integrazione dell'Afghanistan e dell'Iran, e che adotti un approccio globale nei confronti del Mar Caspio;
19. invita la Commissione a garantire sinergie, uniformità e coerenza tra le misure prese dalle organizzazioni internazionali quali l'OSCE, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (ONUDC), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e i diversi strumenti finanziari esterni dell'UE utilizzati nella regione, come lo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (ISP), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo Strumento di partenariato (PI), nonché a intensificare il coordinamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI);
20. invita l'UE a collaborare ai progetti di assistenza e di sviluppo promossi dagli Stati Uniti riguardanti l'ambiente, l'istruzione e la politica climatica, al fine di migliorare l'efficienza e raggiungere insieme un pubblico più ampio;
21. chiede una più stretta cooperazione tra l'UE e l'OSCE sull'Asia centrale, in particolare nei settori dei diritti umani, della democratizzazione e della sicurezza, con l'obiettivo di unire e integrare, se del caso, i loro sforzi nella regione;
22. incoraggia le delegazioni dell'UE in Asia centrale a sfruttare al massimo le loro potenzialità nel contribuire all'attuazione della strategia dell'UE, in particolare per quanto concerne il sostegno e l'impegno nei confronti della società civile;
23. sostiene la costante cooperazione interparlamentare e sottolinea il ruolo della sua delegazione permanente per le relazioni con la regione nel monitorare l'attuazione degli accordi di partenariato e cooperazione (APC) con i paesi della regione;

Democratizzazione, diritti umani e Stato di diritto

24. esorta il Consiglio, il SEAE e la Commissione ad attribuire grande importanza, mediante un impegno proattivo, alla promozione e al rafforzamento della democrazia, all'attuazione dei diritti civili, politici e umani, inclusi i diritti sociali codificati nel patto sociale delle Nazioni Unite, al consolidamento dello Stato di diritto, al buon governo e ai buoni atti amministrativi nei paesi centro-asiatici, onde creare le premesse per la sicurezza e la stabilità, la creazione di società aperte nei paesi in questione e, come risultato, fornire le migliori pratiche per affrontare le sfide e le pressioni interne ed esterne sul piano politico, economico e della sicurezza;
25. sottolinea che il rispetto dei diritti umani e della democrazia deve essere al centro della strategia dell'Unione europea nel quadro della cooperazione prevista negli APC, il che comporta l'applicazione della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia; deplora che gli obblighi giuridici di difesa della democrazia e dello Stato di diritto contenuti negli APC non siano stati attuati correttamente, fatta eccezione per alcuni progressi realizzati in Kirghizistan;
26. si rammarica del fatto che il rispetto complessivo per i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali non sia ancora sufficiente; deplora che la situazione complessiva dei diritti umani rimanga preoccupante, ma sottolinea tuttavia che in alcuni paesi della regione si sono avuti sviluppi positivi ancorché limitati, tra cui riforme legislative, maggiori sforzi tesi a impedire la tortura e iniziative finalizzate a eliminare il lavoro minorile e il lavoro forzato;
27. sottolinea il valore aggiunto e l'ulteriore potenziale della piattaforma per lo Stato di diritto, coordinata dalla Germania e dalla Francia con il sostegno attivo della Finlandia e della Lettonia, nell'organizzazione di diversi eventi correlati al diritto costituzionale e amministrativo e alla formazione dei giudici; incoraggia gli altri Stati membri a svolgere un ruolo maggiormente proattivo in tal senso; insiste, tuttavia, affinché la piattaforma sia potenziata per includere una reale democratizzazione e le questioni relative ai diritti umani; chiede il pieno coinvolgimento e una più stretta collaborazione con la società civile in relazione a tale piattaforma; invita le ambasciate dell'UE e degli Stati membri a sostenere i partner non governativi realmente indipendenti;

Mercoledì 13 aprile 2016

28. richiama l'attenzione sulle discrepanze esistenti tra l'adozione delle leggi e la loro attuazione concreta, risultanti in una scorretta valutazione dei progressi realizzati; esorta il SEAE/la Commissione a valutare i progressi in termini di risultati concreti anziché di valutazioni basate su normative o dichiarazioni;

29. raccomanda che l'UE adatti la propria politica dei diritti umani e gli strumenti di finanziamento esterno, mantenendo come filo conduttore una riforma democratica coerente a lungo termine;

30. condanna fermamente il perdurare delle persecuzioni di difensori dei diritti umani, di esponenti politici dell'opposizione e di giornalisti in Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan e Kirghizistan, e chiede al SEAE di intervenire con tutti i mezzi a sua disposizione per agire tempestivamente in loro difesa;

31. condanna gli attacchi contro i rappresentanti dell'opposizione in esilio da parte di alcuni regimi dell'Asia centrale, compresi gli omicidi e l'abuso delle procedure di estradizione attraverso l'Interpol; esorta gli Stati membri a garantire una migliore protezione e a evitare la loro deportazione conformemente al principio di non respingimento, che proibisce di consegnare quanti sono realmente vittime di persecuzioni ai loro persecutori;

32. esorta al riguardo il SEAE a pronunciare dichiarazioni di inequivocabile condanna delle misure repressive adottate dai regimi dell'Asia centrale in nome della salvaguardia della sicurezza pubblica, pur riconoscendo le legittime preoccupazioni relative alla sicurezza;

33. esorta il Consiglio il SEAE e la Commissione, nel quadro dell'ulteriore sviluppo delle relazioni, a sollecitare i partner centro-asiatici a ratificare quanto prima lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e ad approvare e attuare le norme fondamentali e altre norme dell'ILO ancora in sospeso;

34. comprende il rischio per la sicurezza posto dal ritorno dei combattenti stranieri che hanno combattuto nelle fila di Daesh, ma esprime profonda preoccupazione per la tendenza sempre più marcata ad attuare misure repressive nei confronti della società civile con il pretesto della sicurezza e della stabilità, il che a suo avviso non costituisce in nessun caso una risposta adeguata a questa minaccia, ivi incluse le denunce dubbie per attività terroristiche o le accuse vaghe di incitamento all'odio sociale, l'adozione delle cosiddette leggi sugli agenti stranieri, che stigmatizzano e limitano le attività delle ONG legittime che ricevono finanziamenti esteri, e il maggiore utilizzo di tecnologie di monitoraggio, sorveglianza, censura e filtraggio; ricorda ai paesi partner che una democrazia perfettamente funzionante deve rispettare la libertà di espressione e la pluralità dei media; sottolinea, a tale proposito, che la soppressione della libertà di espressione non contribuisce in alcun modo alla stabilità interna duratura; sottolinea che gli strumenti pertinenti dell'UE, come l'organizzazione di seminari periodici con il vasto pubblico e maggiori scambi, dovrebbero contribuire al rafforzamento della posizione dei cittadini e che molte delle comunità interessate sono attualmente più inclini a fare affidamento sui rapporti tra gruppi e clan o reti regionali controllati dall'élite al potere;

35. invita i paesi della regione a non considerare la presenza delle ONG internazionali come una minaccia, ma come un arricchimento per la società, nonché ad assicurare a tali organizzazioni un accesso incondizionato agli istituti penitenziari per migliorare la trasparenza nell'esecuzione delle pene, soprattutto con riferimento alla collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite e della Croce rossa internazionale;

36. esprime preoccupazione per il numero crescente di leggi nei paesi nella regione che limitano la libertà dei mezzi d'informazione, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, e colpiscono i finanziamenti a favore della società civile (leggi sugli agenti stranieri) e la comunità LGBTI (leggi sulla propaganda LGBTI); ritiene che a tal riguardo l'UE dovrebbe includere tra le sue priorità, oltre alle libertà citate, anche la promozione della libertà di religione e credo e dei diritti delle donne, dei minori e delle minoranze;

37. invita le autorità a compiere ulteriori sforzi per proteggere le minoranze etniche e religiose e le persone LGBTI nelle società dell'Asia centrale, per porre fine alle discriminazioni nei loro confronti e per far valere i diritti delle persone vulnerabili, in particolare le persone con disabilità;

Mercoledì 13 aprile 2016

38. ricorda che la tutela e la promozione dei diritti dei minori costituiscono uno degli obiettivi fondamentali dell'UE e invita le autorità a sostenerne l'attuazione nel rispetto del diritto internazionale e delle norme internazionali, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;
39. accoglie positivamente l'istituzione dei dialoghi sui diritti umani con tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale; segnala, tuttavia, la mancanza di trasparenza del processo, e chiede al vicepresidente/alto rappresentante di rivedere il ruolo, il mandato, gli obiettivi e il monitoraggio dei dialoghi sui diritti umani con i paesi della regione, e in particolare di coinvolgere tutte le parti interessate, inclusi i movimenti politici del riformismo islamico che si oppongono all'estremismo, e di introdurre meccanismi di monitoraggio sistematico dei diritti umani, nonché piani di emergenza qualora l'efficacia di tali meccanismi si rivelasse gravemente lacunosa; osserva che i dialoghi sui diritti umani sono importanti strumenti di impegno da parte dell'UE con i paesi dell'Asia centrale, consentendo di attuare strategie intelligenti, e che pertanto dovrebbero essere utilizzati in modo adeguato; chiede che tali dialoghi siano parte integrante di un impegno globale nell'ambito dei diritti umani nella regione; chiede a tale riguardo che le preoccupazioni concernenti i diritti umani siano sollevate e trasmesse a tutti i livelli, anche presso i capi di Stato e di governo; esorta l'UE a sollevare singoli casi concreti in modo coerente e pubblico;
40. sottolinea l'importanza del meccanismo della revisione periodica universale del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite al fine di implementare significativamente la tutela dei diritti umani, il processo di democratizzazione e lo Stato di diritto in Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan e Kirghizistan;
41. ricorda ai governi dell'Asia centrale i loro impegni nell'ambito della dimensione umana dell'OSCE;
42. plaude alle dichiarazioni del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, che ha lanciato un monito contro la contrazione dello spazio democratico durante la sua visita nella regione del mese di giugno 2015;
43. rileva che non esiste di fatto nessun coordinamento tra le azioni dell'UE e degli USA nell'Asia centrale; incoraggia l'istituzione di legami di cooperazione più pratici; ritiene che un'azione congiunta possa essere utile soprattutto in settori quali la sicurezza umana e la promozione dei diritti umani;

Diritti delle donne e uguaglianza di genere

44. riconosce che sebbene Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan siano confrontati a sfide specifiche per quanto concerne il miglioramento dei diritti umani, la regione si trova ad affrontare sfide comuni quanto all'approccio ai diritti delle donne e alla parità di genere e alla loro promozione;
45. osserva che, nonostante tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale abbiano ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), la loro cultura rimane di tipo patriarcale e a predominanza maschile, che in molti settori, tra cui l'accesso all'istruzione superiore, ad alcuni segmenti del mercato del lavoro e alla tutela giuridica e ai diritti, permangono gravi disparità tra uomini e donne, e che la violenza contro le donne è ancora un fenomeno diffuso in molte parti dell'Asia centrale e assume forme molteplici, tra cui la violenza domestica, il matrimonio per rapimento, la tratta di esseri umani, il matrimonio precoce e la violenza fisica; invita i cinque paesi a dare piena attuazione alla convenzione CEDAW; ribadisce che il sostegno fornito dall'Unione europea deve includere misure specifiche volte a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne;
46. osserva che le donne rivestono a pieno titolo un ruolo cruciale nella produzione agricola e nell'allevamento in tutti i paesi dell'Asia centrale e che la percentuale media delle donne che lavorano nel settore agricolo è pari al 58 % ⁽¹⁾; invita tutti i paesi dell'Asia centrale a incoraggiare l'occupazione e l'imprenditoria femminile, segnatamente nelle zone rurali; chiede che i diritti economici e sociali e l'emancipazione di donne e bambine siano promossi e monitorati in quanto obiettivi centrali delle relazioni dell'UE con la regione;

⁽¹⁾ Statistiche della Banca mondiale, 2012.

Mercoledì 13 aprile 2016

47. riconosce le misure adottate dai singoli paesi dell'Asia centrale per migliorare l'uguaglianza di genere, quali le modifiche agli articoli 154 e 155 del codice penale del Kirghizistan, entrate in vigore nel febbraio 2014 e volte a inasprire la pena per l'usanza ampiamente diffusa del matrimonio per rapimento; rileva tuttavia che la tutela dei diritti delle donne e la promozione della parità di genere continuano ad essere problematiche in tutta la regione; chiede alla Commissione di continuare a sostenere i paesi dell'Asia centrale nello sviluppo dei loro programmi a favore dei diritti delle donne, al fine di sviluppare e raggiungere la parità di genere e di garantire a tutti, compresi i soggetti più vulnerabili, il pieno godimento dei diritti umani;

48. accoglie con favore la strategia sulla parità di genere del Kazakhstan e le 45 misure in ambito politico, sociale ed economico in essa contenute; invita la Commissione a continuare a sostenere i paesi dell'Asia centrale nello sviluppo dei loro programmi a favore dei diritti delle donne e sollecita un'attuazione più efficace della suddetta strategia; deplora la mancanza di una rappresentanza femminile negli organi pubblici decisionali kazaki, sebbene per le istituzioni politiche la legge prescriva una quota del 30 %;

49. invita il SEAE, nel quadro della revisione della sua strategia per l'Asia centrale e in linea con le sue priorità 2016-2020 e con i progressi già compiuti dai paesi centro-asiatici, a predisporre un piano d'azione esaustivo in materia di parità di genere, che contempli azioni concrete volte a migliorare i diritti e le condizioni di vita delle donne; ritiene opportuno incoraggiare ciascun paese dell'Asia centrale ad adottare una legislazione che vieti esplicitamente qualsiasi forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, inclusa la violenza sessuale, fisica, fisiologica ed economica che impedisce loro di lavorare o di accedere ai conti bancari, alle carte di credito o ai mezzi di trasporto, tra le altre tattiche di isolamento; sottolinea che la sicurezza finanziaria è l'indicatore principale per determinare se una vittima di violenza domestica riuscirà a liberarsi e a sottrarsi a ulteriori violenze; invita i paesi dell'Asia centrale a considerare la violenza contro le donne un reato, a condurre indagini appropriate su tutti i casi segnalati e a porre in essere misure volte a garantire protezione, assistenza e accesso alla giustizia alle vittime, unitamente a meccanismi che assicurino l'applicazione della legge; osserva che il settore delle agenzie matrimoniali è relativamente importante in Asia centrale e invita i paesi della regione a valutare l'opportunità di disciplinare tali agenzie per tutelare al meglio dal rischio di sfruttamento le donne vulnerabili; invita i paesi dell'Asia centrale a organizzare campagne educative sul diritto a vivere senza violenza nonché iniziative di sensibilizzazione, rivolte all'intera società e in particolare ai leader religiosi, sull'assoluta necessità di ottenere il consenso di entrambi i partner durante la cerimonia nuziale;

50. rileva che vi è uno scollamento tra legge e realtà e che, sebbene alcuni paesi dispongano di un codice giuridico che garantisce pari diritti quanto alla ripartizione della proprietà, sussiste tuttora una discriminazione a favore degli eredi maschi; è preoccupato per il fatto che la mancata registrazione legale dei matrimoni in Tajikistan pone le donne in una posizione particolarmente vulnerabile dopo il divorzio poiché, in base ai dati OCSE, ciò fa sì che, nell'80 % dei casi di divorzio, alle donne non vengano riconosciuti diritti di proprietà né gli alimenti per i figli;

51. esorta l'UE a sostenere le organizzazioni della società civile impegnate nella difesa dei diritti umani e nella promozione della parità di genere nei paesi dell'Asia centrale, nonché a cooperare attivamente con le organizzazioni internazionali operanti nel campo della parità di genere quali l'OIL, l'OCSE e l'ONU, al fine di creare sinergie funzionali all'emancipazione femminile;

52. constata che, per quanto riguarda gli incarichi ministeriali, le donne sono scarsamente rappresentate, con una percentuale che, nel 2015, risultava pari al 15 % di tali incarichi in Kirghizistan e al 5,7 % in Turkmenistan⁽¹⁾; incoraggia i paesi dell'Asia centrale e la Commissione a prestare attenzione anche alla partecipazione delle donne al processo decisionale, in particolare nella sfera politica, e raccomanda l'introduzione di un sistema di quote quale strumento per promuovere la partecipazione delle donne, in primo luogo in quanto candidate;

53. invita i paesi dell'Asia centrale a promuovere la parità di accesso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione al fine di assicurare che il potenziale delle donne sia utilizzato per stimolare la crescita nelle economie locali e globali;

⁽¹⁾ Statistiche della Banca mondiale per il quinquennio 2011-2015.

Mercoledì 13 aprile 2016

54. raccomanda di sensibilizzare e formare il personale giudiziario alle tematiche di genere e richiama l'attenzione sulla necessità di punire gli autori di violenze di genere;

55. sottolinea la necessità di organizzare corsi di formazione sulla violenza contro le donne e la tratta di esseri umani destinate alle forze di contrasto, ai pubblici ministeri e al personale giudiziario, nonché di istituire centri e case rifugio per le vittime, che offrano loro un sostegno psicologico e giuridico;

56. sottolinea l'importanza di finanziare adeguatamente le istituzioni e gli organi preposti all'applicazione delle politiche in materia di parità di genere, nonché di garantire autonomia e finanziamenti alle organizzazioni della società civile impegnate a favore dei diritti delle donne;

Istruzione e giovani — scambi interpersonali

57. sottolinea che l'istruzione è uno dei settori chiave in cui l'UE deve incentrare la propria azione a lungo termine in Asia centrale; ritiene che l'istruzione sia un pilastro di integrazione fondamentale e un fattore di sviluppo democratico, economico e sociale per tutti i paesi dell'Asia centrale; sostiene il lavoro svolto dalla piattaforma dell'istruzione dell'Asia centrale attraverso programmi istituzionali ed educativi che forniscono sostegno tecnico e dialogo nel quadro di seminari (come Bishkek 2014); accoglie con favore, in questo contesto, l'iniziativa della Lettonia di organizzare la prima riunione ministeriale UE-Asia centrale in materia di istruzione e l'impegno della Lettonia e della Polonia di guidare il programma regionale sull'istruzione, a seguito di una deludente riluttanza a lungo termine da parte di alcuni Stati membri in tal senso; invita l'UE e i suoi Stati membri a contribuire attivamente alla realizzazione dei rispettivi obiettivi proposti durante la presidenza lettone nella prima metà del 2015; considera gli investimenti nell'istruzione inclusiva e di qualità il modo più efficace per migliorare gradualmente la situazione socio-economica della regione;

58. incoraggia la Commissione ad affrontare le carenze individuate a livello della piattaforma dell'istruzione dell'Asia centrale, come l'equità dell'accesso all'istruzione, i problemi connessi alla «fuga dei cervelli» e la formazione dei gruppi svantaggiati e vulnerabili quali le ragazze, i bambini con disabilità e i minori appartenenti a minoranze;

59. esorta l'UE a dedicare maggiore attenzione alla promozione della qualità dell'istruzione tra i giovani nei paesi dell'Asia centrale, dati gli effetti positivi in termini di inclusione sociale, coesione sociale e stabilità nonché ai fini della costruzione di società democratiche sostenibili, in quanto forma migliore di prevenzione contro l'estremismo violento e la radicalizzazione tra i giovani della regione; ritiene che ciò costituisca una priorità, data la sfida del «boom demografico giovanile», laddove coloro di età pari o inferiore a 14 anni costituiscono il 25-35 % della popolazione; chiede che sia prestata maggiore attenzione ai progetti transfrontalieri per la riconciliazione interculturale e lo sviluppo nella Valle di Fergana;

60. accoglie con favore l'aumento delle iscrizioni scolastiche a livello primario e secondario, rilevando l'importanza di continuare in tale direzione; si compiace che il numero di donne e di uomini che hanno completato la scuola primaria e secondaria sia quasi identico; sottolinea l'importanza dell'accesso delle donne alla formazione professionale e universitaria, in particolare in Uzbekistan e in Tagikistan, dove sussiste ancora un notevole divario tra il numero di uomini e donne iscritti nell'istruzione terziaria;

61. sottolinea l'importanza dell'accesso delle donne alla formazione professionale e all'istruzione universitaria, anche facendo in modo che un maggior numero di esse intraprenda studi superiori in campo scientifico e tecnologico, ed esorta il rappresentante speciale dell'Unione europea a incoraggiare incentivi in proposito; ritiene che l'UE dovrebbe intensificare la sua azione in questo campo, ad esempio mediante l'organizzazione di corsi di formazione per gli insegnanti e la fornitura di materiale didattico; chiede che si adottino misure per modernizzare il settore dell'istruzione pubblica, promuovere gli scambi accademici internazionali e garantire la partecipazione delle donne su un livello di parità; ritiene che occorra mettere a punto programmi di formazione sulla parità di genere destinati agli operatori del settore dell'istruzione;

62. ritiene che il ruolo positivo dell'UE nella regione dovrebbe essere promosso attraverso l'istruzione e i contatti interpersonali; ricorda l'importanza dei programmi di scambio internazionale dell'UE, quali Erasmus +, Erasmus Mundus ed Erasmus Tempus, nella promozione della mobilità positiva, del dialogo interculturale tra l'UE e l'Asia centrale e nel fornire

Mercoledì 13 aprile 2016

opportunità di responsabilizzazione agli studenti che beneficiano di tali programmi, avvicinando in tal modo le due culture; plaude al fatto che l'UE abbia stanziato 115 milioni di euro a favore del programma di cooperazione in materia scolastica Erasmus + nella regione; invita tutte le pertinenti parti interessate a livello dell'UE e degli Stati membri a valutare e rafforzare gli attuali meccanismi concernenti i programmi di studio/le borse di studio e gli scambi di giovani professionisti tra l'UE e la regione dell'Asia centrale, in particolare nel settore della tecnologia e delle scienze applicate;

63. si compiace del fatto che tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale abbiano seguito da vicino il processo di Bologna attuando molte riforme nazionali negli ultimi anni;

64. invita la Commissione a promuovere la partecipazione degli scienziati, degli istituti e delle imprese dell'Asia centrale nei progetti di ricerca collaborativa e di innovazione finanziati nel quadro del programma Orizzonte 2020;

Integrazione economica, scambi commerciali e sviluppo sostenibile

65. osserva le caratteristiche comuni derivanti dalla storia più antica, in particolare quelle legate alla via della seta, alla colonizzazione da parte delle tribù turche e all'avvento dell'Islam; osserva inoltre che i cinque paesi della regione hanno raggiunto stadi diversi di sviluppo: il Kazakistan sta emergendo come un soggetto di primaria importanza nella regione e le sue relazioni con l'UE avanzano costantemente, il Kirghizistan e il Tagikistan sono molto più poveri, ma sono relativamente aperti e presentano un certo livello di coinvolgimento della società civile; osserva altresì che si stanno anche sviluppando i rapporti dell'UE con l'Uzbekistan, mentre il Turkmenistan resta il paese più chiuso della regione, privo di una società civile indipendente vera e propria;

66. evidenzia altresì la notevole diversità esistente nella regione, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di risorse naturali, quali combustibili fossili e terre coltivabili, e i livelli attuali di sviluppo umano ed economico dei vari paesi, in parte dipendenti dalla disparità nella ripartizione di dette risorse; sottolinea l'importanza di tener conto, da un lato, delle differenze culturali presenti all'interno della regione e, dall'altro, dell'interdipendenza tra i paesi della regione;

67. riconosce il possibile impatto positivo di un nuovo impulso alla cooperazione economica tra l'UE e l'Asia centrale nell'ambito della modernizzazione e della democratizzazione nella regione;

68. ritiene che la diversificazione economica della regione offra valore aggiunto in termini di sviluppo, stabilità e sicurezza regionali, tenendo conto degli equilibri sociali, economici e ambientali; reputa essenziale modernizzare e sviluppare infrastrutture sostenibili nel campo dei trasporti interni e dell'energia, soprattutto nelle zone rurali, migliorare l'accesso ad internet ad alta velocità e favorire lo sviluppo della connettività interregionale; ritiene che il risanamento ambientale e lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere elementi altrettanto prioritari per lo sviluppo della regione, e sottolinea l'importanza degli scambi commerciali per la loro promozione; è favorevole al potenziamento del sostegno dell'UE per la gestione delle risorse nei paesi dell'Asia centrale e per la promozione della cooperazione transfrontaliera tra di essi;

69. è preoccupato per il ristagno e la disomogeneità dello sviluppo economico, l'assenza di trasparenza statale e la conseguente corruzione, il malgoverno, la debolezza del quadro istituzionale, la mancanza di rispetto per lo Stato di diritto e lo scarso coinvolgimento della società civile, aspetti che promuovono il clientelismo e aggravano i problemi di corruzione e assenza di efficienza statale;

70. sottolinea la crescente importanza delle relazioni commerciali tra l'UE e l'Asia centrale, laddove l'UE rappresenta oggi il primo partner commerciale della regione; evidenzia la necessità di assicurare che l'UE intensifichi ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento con i paesi dell'Asia centrale; segnala, al riguardo, che i paesi dell'Asia centrale devono approfondire maggiori sforzi per contrastare la corruzione e promuovere un ambiente stabile in modo da attirare investimenti esteri;

Mercoledì 13 aprile 2016

71. è del parere che le relazioni economiche e commerciali con i paesi dell'Asia centrale debbano crescere di pari passo e mai a scapito dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ricorda a tal fine l'importanza di attivare le disposizioni contemplate nelle pertinenti clausole degli accordi commerciali stipulati dall'UE qualora l'altra parte contraente violi i diritti umani;

72. sottolinea che lo sviluppo economico inclusivo e sostenibile è tra le priorità chiave della strategia; sottolinea che è necessario che i paesi dell'Asia centrale promuovano politiche attive volte a ridurre la povertà e a contrastare l'esclusione sociale; rileva il profondo impatto negativo che il rallentamento economico in Russia e in Cina, le attuali tensioni geopolitiche e il conflitto in Ucraina hanno sulla regione; sottolinea, al riguardo, che il peggioramento delle tendenze economiche in conseguenza della riduzione dei prezzi delle materie prime, della svalutazione del rublo e del calo delle rimesse dei migranti in Russia, molti dei quali stanno tornando nei loro paesi di origine senza lavoro, pongono sfide socio-economiche serie per la regione; osserva che, in questo contesto, il tasso di crescita della regione dopo il 2014 dovrebbe risultare pressoché dimezzato rispetto al tasso medio dei dieci anni precedenti;

73. esorta la Commissione a sviluppare programmi volti a favorire il reinserimento sociale e occupazionale dei rimpatriati dall'estero e un dialogo più forte in materia di migrazione e di mobilità;

74. sottolinea la necessità di una strategia UE-Asia centrale che non si basi su interessi geostrategici, ma che sia concepita per sviluppare una società partecipativa e democratica, caratterizzata dalla libertà di associazione per i sindacati e da una società civile attiva, nonché per promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile, soprattutto nelle aree rurali;

75. sottolinea che, nonostante la rapida crescita economica degli ultimi anni, la regione si trova ad affrontare elevati tassi di povertà, una marcata disparità di reddito e una diminuzione dell'aspettativa di vita, soprattutto nelle aree rurali dove vive l'80-90 % della popolazione; evidenzia che il processo di privatizzazione nel corso della transizione economica ha tralasciato, in larga misura, le regioni montagnose; pone in rilievo che tale situazione si ripercuote particolarmente sulle donne in dette regioni, poiché molti uomini si spostano nelle città in cerca di occupazione, lasciando alle donne l'intero onere dei compiti agricoli e delle responsabilità familiari;

76. sottolinea l'importanza di rendere la strategia coerente con gli impegni globali, in particolare con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 in occasione del vertice sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

77. incoraggia a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nel programma di sviluppo dell'UE nella regione; ribadisce che l'integrazione degli OSS si tradurrà in uno sviluppo globale maggiormente sostenibile nella regione dell'Asia centrale;

78. sottolinea l'importanza di assicurare che l'UE colga l'opportunità della cooperazione allo sviluppo per promuovere il rispetto dei diritti umani e conseguire gli OSS, in modo da incrementare il livello degli scambi e degli investimenti in tutti i paesi della regione e potenziare il ruolo e il coinvolgimento delle parti sociali nella società civile;

79. ritiene che gli aiuti allo sviluppo dovrebbero essere erogati soltanto ai paesi realmente impegnati a favore della riduzione della povertà, dell'equità, del progresso socio-economico sostenibile e del rispetto dei diritti umani, e ritiene altresì che tali paesi debbano dimostrare di disporre di politiche anticorruzione efficaci, consentendo all'UE di monitorare l'attuazione delle azioni corrispondenti; mette in discussione, a tale riguardo, la logica e il rapporto costo/efficacia degli aiuti concessi al Turkmenistan e all'Uzbekistan; chiede che tale politica sia rivista in caso di miglioramenti; incoraggia l'alto rappresentante/vicepresidente a promuovere progressi in questo ambito; si rammarica del fatto che, a causa degli elevati livelli di corruzione e della burocrazia inefficace, la capacità di assorbimento degli aiuti sia molto bassa e le sue implicazioni positive siano molto limitate;

Mercoledì 13 aprile 2016

80. osserva che l'attuale revisione è stata deliberatamente scissa dall'esercizio di programmazione 2014-2020 dello strumento per la cooperazione allo sviluppo dell'Asia centrale concluso nel 2014, in modo da evitare confusioni o sovrapposizioni mantenendo al contempo la coerenza dell'azione dell'UE nella regione;

81. lancia un appello affinché l'assistenza allo sviluppo si incentri sullo sviluppo rurale e sull'agricoltura sostenibile, in particolare per allontanarsi dalle monoculture quali la coltura del cotone;

82. invita l'UE a monitorare l'efficacia della sua assistenza tecnica e finanziaria a favore della riforma del settore pubblico nei paesi dell'Asia centrale;

83. invita a coordinare le politiche di sviluppo dell'UE e le attività degli Stati membri nella regione; sollecita una stretta cooperazione in materia di politiche per lo sviluppo con gli Stati Uniti nel quadro del nostro partenariato per uno sviluppo sostenibile; invita altresì alla cooperazione con la Cina e la Russia ai fini dello sviluppo della regione dell'Asia centrale;

84. tiene conto della risolutezza della Cina nella regione e del cambiamento del suo ruolo da partner commerciale esterno a mediatore per la governance economica regionale, compresa la fornitura regionale di beni collettivi;

85. ritiene che le sinergie tra il Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'iniziativa della Cina «One Belt One Road» saranno uno strumento importante per favorire lo sviluppo economico e sociale nella regione;

86. osserva altresì che due paesi, vale a dire il Kazakhstan e il Kirghizistan, hanno aderito alla nuova Unione economica eurasiatica avviata dalla Russia;

87. auspica una stretta cooperazione dell'UE con i fondi e le agenzie delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale;

88. prende atto del continuo sostegno finanziario settoriale in Kirghizistan e Tagikistan, e invita la Commissione e il SEAE a definire e applicare condizioni solide e obiettivamente verificabili per i programmi di sostegno al bilancio continui, in particolare; prende atto tuttavia che ciò deve essere accompagnato da criteri più rigidi, tra cui un vigoroso programma di riforme ed efficaci misure anti-corrruzione; sottolinea che il sostegno al bilancio dell'UE non dovrebbe essere utilizzato per il finanziamento diretto dei servizi pubblici di base (ad esempio l'istruzione elementare e secondaria, l'assistenza sanitaria di base e le infrastrutture di base), che è una responsabilità primaria delle autorità; ritiene, piuttosto, che gli aiuti dell'UE dovrebbero essere collegati alle prestazioni delle autorità in questo senso e che il sostegno al bilancio dell'UE dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di servizi pubblici avanzati in settori quali la ricerca, l'innovazione, l'istruzione universitaria, le infrastrutture innovative, ecc.

89. accoglie con favore l'incremento dell'assistenza macro-finanziaria e chiede che lo strumento in questione sia impiegato secondo rigorosi criteri costi-benefici e sulla base di analisi d'impatto precise e attente agli effetti di ricaduta; sottolinea, alla luce dei punti salienti delle relazioni sui progressi registrati nella strategia, l'importanza della partecipazione degli Stati membri nell'attuazione dell'assistenza dell'UE al fine di conseguire un impatto maggiore e risultati migliori;

90. accoglie con favore la richiesta da parte del Kirghizistan di applicare le disposizioni GSP+ e auspica che il Tagikistan e l'Uzbekistan possano seguirne l'esempio;

91. ritiene importante che tutti i paesi dell'Asia centrale rispettino le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e aderiscano all'OMC;

Mercoledì 13 aprile 2016

92. riconosce, in linea con le conclusioni dell'OCSE, la particolare importanza dei programmi volti a collegare gli investimenti diretti esteri e le PMI (business linkage programmes –BLP), quali strumenti di diversificazione e di massimizzazione degli effetti indiretti degli investimenti che consentono ai paesi dell'Asia centrale di collegare più strettamente gli investimenti diretti esteri alle rispettive economie nazionali, rafforzando la loro competitività e, allo stesso tempo, assicurando l'accesso ai mercati internazionali, al finanziamento, alle tecnologie e alle capacità di gestione; invita a tale proposito i governi degli Stati dell'Asia centrale ad avviare siffatti programmi e ad aumentare la partecipazione delle parti interessate ai BLP già esistenti; sottolinea che, al fine di garantire che la produzione locale risponda agli standard internazionali di qualità, devono essere messe in atto misure complementari, quali l'offerta di programmi di formazione che aiutino le PMI a modernizzare le competenze del proprio personale o l'assistenza alle PMI affinché adottino gli standard di qualità riconosciuti a livello internazionale;

93. pone l'accento sul fatto che per garantire uno sviluppo economico sostenibile nella regione è essenziale approfondire l'integrazione regionale, aumentare gli scambi intraregionali, puntare sulla rete di trasporti e sui servizi logistici, migliorare il contesto economico e legislativo, nonché il quadro normativo, in particolare per le PMI;

94. ricorda i numerosi casi di tubercolosi infettiva nella regione dell'Asia centrale; sottolinea l'importanza della continuità della somministrazione della terapia anti-tubercolosi nei paesi emergenti che non beneficiano più dell'aiuto bilaterale dell'UE, in considerazione dello sviluppo di resistenze ai medicinali in certi ceppi di tubercolosi;

Energia, ambiente, acqua e trasporti

95. sottolinea la necessità di un dialogo più intenso sullo sviluppo delle infrastrutture, comprese le reti dell'energia e dei trasporti, nonché le connessioni Internet di elevata capacità;

96. riconosce che la cooperazione energetica è un settore prioritario nelle relazioni tra UE e Asia centrale; considera la regione come una potenziale fonte di sicurezza energetica supplementare per l'UE, in particolare per quanto concerne le potenzialità di una maggiore cooperazione con il Kazakistan e il Turkmenistan; ricorda che è importante che l'UE disponga di un approvvigionamento energetico sicuro, stabile e a prezzi accessibili, conformemente alla sua Unione per l'energia e anche alla luce della sua importanza per la sicurezza globale dell'Unione; sottolinea, di conseguenza, che è necessario che l'approvvigionamento energetico e la diversificazione siano un elemento chiave della strategia UE-Asia centrale, e invita l'UE a intensificare gli sforzi verso l'integrazione del mercato dell'energia, che rappresenta un interesse reciproco per realizzare la diversificazione energetica; invita a tale proposito a moltiplicare gli sforzi per realizzare l'obiettivo di espandere il corridoio Sud all'Asia centrale e il gasdotto Trans-Caspio; sottolinea, tuttavia, che gli accordi e i dialoghi in ambito energetico devono essere accompagnati da elementi importanti in materia di diritti umani;

97. prende atto del sostegno dell'UE nei confronti dei progetti energetici che potrebbero ampliare il corridoio meridionale del gas anche attraverso le rotte transcaspiche ed eventualmente iraniane; invita, tuttavia, l'UE a condurre studi di fattibilità completi di tali progetti, comprese le valutazioni di impatto ambientale e sociale;

98. sostiene la promozione, da parte dell'UE, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'integrazione dei mercati energetici in Asia Centrale con quelli dei paesi vicini nonché dell'UE;

99. ribadisce la sua opinione secondo cui il reinvestimento degli utili derivanti dalle risorse naturali è fondamentale per uno sviluppo socio-economico sostenibile;

100. incoraggia a migliorare il coordinamento e a rinvigorire gli sforzi nell'ambito della fondamentale piattaforma regionale per l'acqua e l'ambiente, guidata dall'Italia e dalla Romania;

101. invoca un ruolo proattivo maggiore da parte dell'UE in termini di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale; sottolinea in tale contesto l'importanza dei principi di sostenibilità ambientale durante l'estrazione e la lavorazione delle risorse naturali nella regione promossi dall'iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (EITI); constata che solo il Kazakistan e il Kirghizistan si conformano all'iniziativa EITI nella regione, mentre lo status di candidato del Tagikistan è stato temporaneamente sospeso nel 2015;

Mercoledì 13 aprile 2016

102. osserva con preoccupazione che, oltre ai crescenti effetti dei cambiamenti climatici, persiste una molteplicità di problemi ambientali allarmanti ereditati dal periodo sovietico, come quelli relativi a una contaminazione nucleare non monitorata e continua negli ultimi decenni e all'urgente azione di bonifica dei siti di sperimentazione nucleare, alle attività industriali ed estrattive, allo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali, al degrado del suolo e dell'ecosistema, all'inquinamento atmosferico, alla desertificazione e, soprattutto, al perdurare di una catastrofica politica di gestione delle risorse idriche; esorta la Commissione, a tal proposito, a intensificare l'assistenza tecnica, a prestare assistenza nella mobilitazione delle risorse e a mettere a disposizione il know-how e le migliori pratiche europei per affrontare tali problemi;

103. esorta l'UE a continuare a fornire assistenza finanziaria e tecnica che tenga conto delle questioni sanitarie, umanitarie, ambientali, economiche e in materia di sensibilizzazione relative alla conseguenze dei test nucleari effettuati dall'URSS presso il sito di sperimentazione nucleare di Semipalatinsk (SNTS), nel Nord-Est del Kazakistan, vicino alla città di Semey (precedentemente conosciuto come Semipalatinsk);

104. accoglie con favore e incoraggia ulteriori sforzi in termini di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici ed esorta i paesi dell'Asia centrale a contribuire in modo costruttivo al buon esito della conferenza di Parigi 2015 sul clima;

105. invita l'UE a intensificare ulteriormente i propri programmi di prevenzione delle catastrofi e di costruzione della resilienza nell'Asia centrale in quanto regione particolarmente soggetta a catastrofi naturali, con minacce gravi in termini di catastrofi ambientali e cambiamenti climatici;

106. manifesta profonda preoccupazione per la massiccia moria di mandrie di antilopi saiga del Kazakistan nel mese di maggio 2015; esorta l'UE a contribuire con azioni in ambito di ricerca e ambiente alla prevenzione di eventuali casi futuri;

107. invita l'UE ad adoperarsi ulteriormente nella promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Asia centrale in materia di gestione delle risorse idriche;

108. incoraggia l'UE a considerare prioritaria e a mobilitare ulteriormente la sua «diplomazia dell'acqua» allo scopo di favorire una migliore gestione transfrontaliera delle risorse idriche e fare opera di mediazione nella risoluzione delle controversie, anche per quanto riguarda la promozione di un quadro aperto ed efficace, in particolare nel caso della diga di Rogun; esorta a tale proposito l'UE a stimolare e accelerare una maggiore adesione alle convezioni internazionali e ai principi giuridici in materia di risorse idriche condivise;

109. invita i paesi della regione, qualora ancora non l'abbiano fatto, a procedere alla firma e alla ratifica delle Convenzioni delle Nazioni Unite di Espoo e di Aarhus sui conflitti idrici e a coinvolgere la società civile nell'applicazione di tali Convenzioni;

110. chiede un rinnovato impegno per far fronte alle conseguenze drammatiche della catastrofe ambientale del prosciugamento del lago d'Aral; esorta la Commissione a incrementare il suo sostegno a favore del Fondo internazionale per il salvataggio del lago d'Aral e invita il SEAE a includere questa problematica tra le priorità nei suoi rapporti regolari con l'Uzbekistan;

111. ricorda che la costruzione di un sistema di infrastruttura stradale e ferroviaria strategica, moderna e interoperabile lungo tutta la via della seta costituisce un interesse vitale per la Cina, l'UE e la Russia e che l'adeguata integrazione di questa regione attraverso un'infrastruttura moderna e affidabile rappresenterebbe un'importante opportunità, non solo per una maggiore integrazione economica regionale ma anche per la promozione della mobilità dei cittadini e degli scambi multiculturali, il che, a sua volta, creerebbe un clima migliore per far progredire lo Stato di diritto e la democrazia;

112. ribadisce che l'UE è pronta a offrire la propria esperienza e il proprio know-how per promuovere l'adozione e l'applicazione di norme in materia di sicurezza e ambiente per tutti i modi di trasporto e per agevolare i collegamenti lungo il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia centrale; sostiene in particolare i continui sforzi dell'UE volti a sviluppare un trasporto aereo e marittimo sicuro in Asia centrale;

Mercoledì 13 aprile 2016

113. incoraggia un ulteriore coordinamento dell'UE con la politica dei trasporti della Cina nella regione;

Cooperazione regionale, sfide in materia di sicurezza e gestione delle frontiere

114. incoraggia l'UE a intensificare il dialogo sull'Asia centrale con le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, nonché con i vicini dei paesi dell'Asia centrale e gli altri Stati attivi nella regione;

115. incoraggia l'UE a migliorare la connettività individuando, insieme ai paesi dell'Asia centrale, ambiti ove sia possibile instaurare una cooperazione più intensa, segnatamente per quanto riguarda i trasporti e l'energia; sottolinea che occorre dare la priorità all'integrazione dei paesi dell'Asia centrale tra loro nonché sui mercati e nei corridoi internazionali;

116. ritiene che l'Unione, in sinergia con gli Stati membri, debba continuare a promuovere politiche specifiche finalizzate all'integrazione regionale e alla creazione di fiducia, ma anche premiare attraverso una cooperazione rafforzata i progressi realizzati da singoli paesi o da gruppi di paesi dell'Asia centrale; ritiene che l'azione dell'UE debba essere mirata e attenta alle necessità e specificità dei singoli paesi; insiste sulla necessità di approfondire iniziative di dialogo politico, promuovendo azioni atte a creare fiducia fra i paesi della regione;

117. considera il consolidamento dell'integrazione economica regionale un elemento importante per la stabilità regionale e la costruzione della pace;

118. sottolinea l'importanza della cooperazione con l'OSCE e le Nazioni Unite in tutti i settori strategici;

119. esorta l'UE a coinvolgere, su base ad hoc, anche la Mongolia in determinati aspetti della strategia dell'Unione per l'Asia centrale;

120. riconosce che le principali minacce e sfide individuate nella strategia per l'Asia centrale rimangono pertinenti;

121. ritiene che l'UE dovrebbe incoraggiare la cooperazione regionale, in particolare per quanto concerne le problematiche e le sfide comuni, e che l'interesse comune dovrebbe prevalere sull'eterogeneità dei paesi interessati;

122. osserva che le questioni etniche irrisolte, l'assenza di prospettive di un trasferimento ordinato di poteri e la governance non inclusiva nei paesi dell'Asia centrale sono fonti di potenziale instabilità ed estremismo, e che, di conseguenza, gli interessi fondamentali dell'UE, perseguiti nel quadro della strategia per l'Asia centrale, sono seriamente messi in discussione;

123. sostiene l'obiettivo a lungo termine dell'UE di trasformare il nascente dialogo ad alto livello in materia di sicurezza tra l'UE e l'Asia centrale in un autentico forum di cooperazione finalizzato ad affrontare le sfide di sicurezza comuni nella regione e al di là delle sue frontiere, quali gli effetti di ricaduta della guerra in Afghanistan, tra cui la minaccia dello Stato islamico, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, l'estremismo violento e il terrorismo, nonché i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN); sottolinea l'importanza e l'impatto positivo dei programmi di cooperazione regionale, tra cui quelli intesi a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e la sicurezza dei confini quali il programma per la gestione delle frontiere in Asia Centrale (BOMCA) e il programma d'azione in materia di droga per l'Asia centrale (CADAP); ritiene che nell'ambito del dialogo occorra prestare attenzione alla sicurezza umana anziché alla mera sicurezza dello Stato; ribadisce la determinazione dell'UE a sviluppare ulteriormente i dialoghi regionali e bilaterali in materia di sicurezza con i paesi dell'Asia centrale, garantendo un maggiore coinvolgimento dell'Afghanistan in cooperazione con i partner regionali interessati, in particolare il centro regionale di diplomazia preventiva dell'ONU per l'Asia centrale (UNRCCA);

124. prende atto dell'adozione del programma CADAP per il periodo 2014-2020; manifesta tuttavia preoccupazione per i livelli record di coltivazione di oppio e di traffico della sostanza dall'Afghanistan attraverso l'Asia centrale; chiede al SEAE/alla Commissione di affrontare la questione relativa al coinvolgimento della criminalità organizzata e di gruppi ristretti nel traffico di stupefacenti, e di contrastare gli effetti negativi sulla salute pubblica nella regione;

Mercoledì 13 aprile 2016

125. raccomanda nuovamente di porre i programmi BOMCA e CADAP sotto l'egida dell'ISP anziché del DCI;

126. esorta l'UE a portare avanti i programmi di sostegno regionale finanziati dall'ISP volti a prevenire i conflitti e a costruire la pace, compresa la promozione della riconciliazione tra comunità e interetnica, nonché a demarcare i confini in Asia centrale;

127. plaude al progetto «Cooperazione transfrontaliera per la pace e lo sviluppo sostenibili» patrocinato dalla Svizzera e dall'UNDP, volto a creare un ambiente più favorevole alla pace e allo sviluppo sostenibili nelle zone transfrontaliere tra il Kirghizistan e il Tagikistan;

128. sottolinea il ruolo dell'UNRCCA, che ha sede ad Ashgabat dal 2007, e quello dell'OSCE nella prevenzione dei conflitti nella regione;

129. invita l'UE ad appoggiare le iniziative dell'UNRCCA e, sotto l'egida di tale Centro, a dedicare attenzione alle questioni idriche e ad avviare un dialogo tra i cinque paesi finalizzato a contrastare l'inquinamento transfrontaliero;

130. chiede alla Commissione di tenere conto delle conseguenze negative che i problemi relativi all'accesso alle riserve idriche possono avere sulla stabilità e sulla sicurezza in Asia centrale, nonché di seguire da vicino tutti gli sviluppi;

131. constata con preoccupazione che la relazione annuale 2015 sulla tratta degli esseri umani ⁽¹⁾, a cura delle autorità statunitensi, ha inserito il Turkmenistan e l'Uzbekistan nella lista di controllo, il che significa che il numero di vittime della tratta di esseri umani è in aumento; invita il coordinatore anti-tratta dell'UE a sostenere il Turkmenistan e l'Uzbekistan nella lotta contro la tratta di esseri umani, la quale costituisce un affronto alla dignità umana e comporta spesso terrore psicologico e violenza fisica e va pertanto eradicata; chiede che gli Stati membri richi amino l'attenzione su questa importante tematica nei loro rapporti con tali paesi;

132. sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'UE e i paesi dell'Asia centrale nella prevenzione e nella lotta al terrorismo; manifesta profonda preoccupazione per le attività dell'organizzazione estremista Stato Islamico (IS), che recluta un numero crescente di cittadini dell'Asia centrale, spinti in parte dall'emarginazione politica e dalle fosche prospettive economiche, affinché si rechino in Medio Oriente per combattere o comunque sostenere IS, Al-Nusra e altre organizzazioni terroristiche ed estremiste; riconosce che, qualora una percentuale significativa di cittadini dell'Asia centrale radicalizzati dovesse ritornare nei paesi di origine, la sicurezza e la stabilità in tutta l'Asia centrale, l'Afghanistan, l'Iran, la Russia, la Cina e l'India rischiano di essere messe a repentaglio;

133. incoraggia l'UE a far fronte, insieme ai governi dell'Asia centrale, alle sfide comuni del reclutamento di combattenti e sostenitori da parte dell'IS, concentrandosi sui fallimenti politici e amministrativi, ad esempio promuovendo la libertà religiosa, pur salvaguardando le costituzioni laiche e rivedendo le leggi e le politiche discriminatorie, attuando programmi di sensibilizzazione per uomini e donne, concentrandosi sull'occupazione dei giovani svantaggiati, dando la priorità alla riforma della polizia e garantendo un migliore coordinamento dei servizi di sicurezza, nonché traendo insegnamento dalle esperienze europee o asiatiche in materia di recupero e di reinserimento dei radicali islamici;

134. ritiene che la cooperazione internazionale, anche con la Russia e la Cina, sia fondamentale per far fronte alla crescente minaccia di radicalizzazione islamista in Asia centrale; invita tutte le parti internazionali influenti nella regione a incoraggiare gli Stati dell'Asia centrale affinché effettuino uno sforzo concertato per coordinare meglio la cooperazione tra i loro servizi di sicurezza, anche per quanto concerne la condivisione dei dati di intelligence; sottolinea che tale cooperazione dovrebbe essere coerente con i loro impegni internazionali in materia di diritti umani;

⁽¹⁾ Redatta dal Dipartimento di Stato USA.

Mercoledì 13 aprile 2016

135. esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della sicurezza nel Nord dell'Afghanistan e per le possibili ripercussioni sulla stabilità militare e politica della regione; plaude ai miglioramenti in termini di coerenza tra, rispettivamente, le strategie dell'UE per l'Afghanistan e l'Asia centrale; evidenzia tuttavia la necessità di collegare maggiormente l'approccio dell'UE nei confronti dell'Asia centrale all'Afghanistan e di adeguare le politiche esistenti alla strategia per l'Afghanistan post-2014; incoraggia il coinvolgimento dell'Afghanistan nei programmi volti alla stabilità e alla sicurezza nella regione; incoraggia i governi degli Stati dell'Asia centrale ad assumere un ruolo più proattivo e ad avviare una cooperazione più ampia nell'interesse della stabilità in Afghanistan; sottolinea la necessità di coordinare a livello regionale le strategie in materia di sicurezza umana, lotta al terrorismo, immigrazione e lotta al traffico di stupefacenti;

136. invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a dare la priorità, nelle loro relazioni con gli Stati dell'Asia centrale, alla riforma del settore della sicurezza, inclusi maggiori finanziamenti e una migliore formazione, promuovendo la libertà religiosa nel quadro delle costituzioni laiche, gli aspetti preventivi della lotta contro il terrorismo e gli sforzi volti a recuperare gli ex jihadisti, in quanto si tratta di elementi che fanno parte di una strategia globale intesa a far fronte alla minaccia dell'estremismo islamico; si rammarica che, nonostante l'urgente necessità di una riforma del settore della sicurezza (SSR) nei paesi dell'Asia centrale, l'UE non sia riuscita a inserire tale riforma nella sua strategia; accoglie con favore, in tale contesto, i progressi ottenuti in Kazakhstan quale punto di partenza per una riforma a livello regionale; invita l'UE a sviluppare specifici programmi per la riforma del settore della sicurezza in Kirghizistan, ed eventualmente in Tagikistan, che si concentrino sullo Stato di diritto e sulle norme in materia di diritti umani nel settore della giustizia penale e della polizia civile;

137. riconosce che le cinque repubbliche centro-asiatiche proseguono con la realizzazione della zona denuclearizzata in Asia centrale;

138. chiede agli Stati membri di interpretare e attuare in maniera più uniforme così come di rispettare rigorosamente gli otto criteri sanciti nella posizione comune dell'UE del 2008 relativa al controllo delle esportazioni di armi; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per il fatto che talune imprese europee eludano tale posizione comune a seguito della conclusione di accordi bilaterali da parte di alcuni Stati membri;

139. chiede agli Stati membri di fermare l'esportazione di sistemi di sorveglianza intrusiva pronti all'uso verso i paesi della regione se sussistono ragioni sufficienti per ritenere che tali sistemi potrebbero essere utilizzati contro giornalisti, personalità politiche o difensori dei diritti umani; invita la Commissione a rivedere il sistema europeo di controllo delle esportazioni per evitare che tali sistemi intrusivi cadano nelle mani sbagliate;

Questioni specifiche per paese

140. precisa che i successivi paragrafi, relativi ai singoli paesi, trattano esclusivamente le questioni prioritarie e non hanno pertanto carattere esaustivo;

Kazakhstan

141. sottolinea che l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche dovrebbe basarsi su valori condivisi; osserva che il Kazakhstan è il primo partner dell'Asia centrale con cui l'UE ha negoziato e firmato un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (EPCA); si aspetta, a seguito della messa a punto di tale accordo, un impegno attivo e concreto da parte del Kazakhstan sul fronte delle riforme politiche e democratiche, impegno derivante dagli obblighi e impegni assunti a livello internazionale; riconosce che il programma «100 passi» rappresenta un tentativo di avviare riforme urgenti nel paese;

142. mette in rilievo, a tale proposito, le raccomandazioni del Parlamento europeo, del 22 novembre 2012, sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakhstan, che sono fondamentali per l'approvazione del Parlamento europeo in riferimento alla conclusione del nuovo EPCA e per la futura cooperazione UE-Kazakhstan;

Mercoledì 13 aprile 2016

143. è profondamente preoccupato per il crescente peggioramento della situazione nei settori della libertà dei mezzi d'informazione, della libertà di espressione e della libertà di associazione e riunione; ribadisce e sottolinea che i progressi concreti e tangibili nell'ambito delle riforme politiche sono stati collegati all'avanzamento dei negoziati sul nuovo EPCA; invita il Kazakhstan a compiere ogni sforzo per garantire che la sua legislazione sia in linea con gli standard del Consiglio d'Europa e garantisca la piena attuazione delle libertà fondamentali, senza restrizioni autoimposte; invita le autorità kazake ad adottare misure concrete ed efficaci volte ad attuare le raccomandazioni formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di riunione pacifica e di associazione nel rapporto finale sulla sua missione in Kazakhstan del gennaio 2015; incoraggia il Kazakhstan, a tale proposito, a rivedere e modificare i suoi nuovi codici penali per quanto riguarda le sanzioni penali per la diffamazione, in quanto minano le libertà fondamentali; manifesta profonda preoccupazione per la legge sulle organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto compromette l'indipendenza e mette persino in discussione l'esistenza stessa delle ONG in Kazakhstan, e ne chiede la revisione;

144. ricorda al Kazakhstan gli impegni da esso assunti nel quadro dell'OSCE per quanto riguarda le riforme democratiche ed esorta il paese a essere all'altezza delle sue ambizioni di politica estera — in quanto membro del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per il periodo 2013-2015, paese che nel 2017 ospiterà l'Esposizione universale e candidato ad un seggio non permanente in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2017-2018 — adottando importanti riforme politiche interne;

145. sottolinea che, in base alle conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione dell'OSCE/ODIHR in occasione delle elezioni del 20 marzo 2016, il Kazakhstan ha ancora molta strada da fare per rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'OSCE in materia di elezioni democratiche, sebbene si siano registrati taluni progressi; incoraggia le autorità kazake ad adottare le misure necessarie per dare piena attuazione a tutte le raccomandazioni OSCE/ODIHR;

146. chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici, compreso il leader del partito di opposizione Alga!, Vladimir Kozlov;

147. riconosce il ruolo positivo svolto dal Kazakhstan nell'ospitare e agevolare i negoziati E3+3 — Iran 2013 sul programma nucleare iraniano, il contributo del paese alle iniziative mondiali in materia di sicurezza nucleare, tra cui il fatto di ospitare la nuova banca internazionale del combustibile nucleare, gestita dall'AIEA e operativa a partire dal 2017, il ruolo sperimentale di mediazione nell'ambito della crisi tra Russia e Ucraina e il contributo fornito alle consultazioni tra l'opposizione siriana;

148. si compiace che nel 2015 il Kazakhstan abbia raggiunto la fase finale del processo di adesione all'OMC;

Kirghizistan

149. si rammarica per i regressi del Kirghizistan, il paese della regione in cui l'UE ha riposto le maggiori aspettative per quanto concerne la concretizzazione delle ambizioni democratiche;

150. elogia il Kirghizistan per i progressi dimostrati nelle recenti elezioni politiche; riconosce che le elezioni si sono svolte in modo pacifico e sono state caratterizzate da un maggiore livello di trasparenza; accoglie con favore le conclusioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE sulle elezioni politiche tenutesi in Kirghizistan il 4 ottobre 2015, che hanno evidenziato una vasta gamma di scelte a disposizione degli elettori e una campagna elettorale competitiva; manifesta tuttavia preoccupazione per la registrazione obbligatoria dei dati biometrici quale condizione preliminare per il voto, con conseguenti problemi significativi per il carattere inclusivo delle liste elettorali; evidenzia che, nonostante i primi segnali incoraggianti mostrati dal Kirghizistan nel perseguimento di riforme democratiche e nel passaggio a un vero sistema multipartitico, occorre un ulteriore impegno per sviluppare una democrazia parlamentare pienamente funzionante, in quanto si tratta di uno dei paesi pilota del sostegno dell'UE alla democrazia;

151. si compiace che il Kirghizistan abbia ritirato il progetto di legge restrittiva sugli «agenti stranieri» e sulle persone LGBTI e chiede di respingere tutte le leggi che discriminino le persone LGBTI e prendano di mira la società civile;

Mercoledì 13 aprile 2016

152. plaude al buon esito dell'elezione del Kirghizistan nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2016-2018 e invita il paese a sfruttare in modo costruttivo la sua prossima condizione di membro per affrontare le questioni relative ai diritti umani;

153. esorta la Commissione/il SEAE ad assistere il Kirghizistan nel rendere giustizia alle vittime degli scontri etnici del 2010;

Tagikistan

154. esorta il Tagikistan a rispettare gli impegni internazionali in materia di diritti umani e a proteggere la libertà di riunione e l'indipendenza della professione forense; richiama l'attenzione sulla situazione problematica dei media dopo la firma, da parte del presidente, di un nuovo regolamento in base al quale tutte le informazioni sugli eventi ufficiali saranno trasmesse attraverso l'agenzia di informazione di Stato, limitando in tal modo l'accesso ad altri media; invita il Tagikistan ad astenersi da indebite interferenze nel lavoro delle ONG e a non attuare la normativa in materia di finanziamento delle ONG approvata di recente;

155. esprime preoccupazione per la decisione di mettere al bando il Partito della rinascita islamica del Tagikistan, manifestazione di una tendenza inquietante volta a sopprimere forze politiche legittime e a mettere a tacere le voci critiche in nome delle preoccupazioni in materia di sicurezza; invita le autorità tagike a rispettare gli impegni dell'accordo di pace del 1997 e ad adottare le misure necessarie a garantire la libertà di espressione, il pluralismo e un contesto politico libero e aperto;

156. prende atto delle conclusioni della missione di osservazione elettorale OSCE/ODIHR in occasione delle elezioni politiche in Tagikistan del 1° marzo 2015, secondo cui le elezioni «hanno avuto luogo in uno spazio politico limitato e non hanno garantito parità di condizioni ai candidati»;

157. continua a manifestare preoccupazione per l'inefficacia degli aiuti allo sviluppo dell'UE nel paese; esorta il SEAE/la Commissione a dare la priorità ai programmi finalizzati alla prevenzione della tortura nei centri di detenzione e alla libertà dei media in Tagikistan;

158. si compiace dell'adesione del Tagikistan all'OMC, avvenuta nel marzo 2013;

Turkmenistan

159. sottolinea che il Turkmenistan è firmatario della maggior parte dei principali accordi internazionali ed è pertanto soggetto all'obbligo di rispettare e proteggere i diritti umani in tutte le circostanze; esprime la propria disponibilità ad aumentare il sostegno dell'UE nel campo dei principi democratici e dei diritti umani, in particolare attraverso un pieno utilizzo dell'EIDHR e di altri strumenti per sostenere il processo di riforma nel paese;

160. deplora che, nel periodo di osservazione, la situazione sul fronte dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali non sia pressoché cambiata nonostante alcuni sforzi legislativi in ambito politico, giudiziario, economico, sociale ed educativo; ritiene che la nuova legislazione dovrebbe essere sottoposta al riesame di esperti internazionali alla luce degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;

161. chiede al VP/AR e alla Commissione di prendere contatti con le autorità turkmene e di chiedere loro di adottare misure concrete tese a migliorare la situazione dei diritti umani e lo Stato di diritto, come previsto dall'articolo 21 TUE; chiede inoltre di continuare a sollevare a tutti i livelli le preoccupazioni in materia di diritti umani, oltre che nell'ambito dell'attuale dialogo sui diritti umani; ribadisce la sua richiesta al SEAE di potenziare quanto prima l'ufficio di collegamento di Ashgabat, trasformandolo in una delegazione dell'UE a pieno titolo in Turkmenistan, finalizzata, tra l'altro, all'interazione con la società civile e al monitoraggio della situazione dei diritti umani;

162. sottolinea l'importanza di un continuo dialogo sui diritti umani, con particolare riguardo alla continua pressione per liberare le persone detenute per motivi politici e alle informazioni sul destino dei prigionieri scomparsi;

Mercoledì 13 aprile 2016

163. riconosce che l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione (APC) con il Turkmenistan contribuirà a sviluppare il pieno potenziale derivante dal consolidamento delle relazioni;

164. invita il VP/AR a onorare l'accordo raggiunto con il suo predecessore relativamente al meccanismo di monitoraggio, consentendo al Parlamento di essere adeguatamente informato dal SEAE circa l'attuazione dell'APC, una volta entrato in vigore;

165. accoglie con favore l'impegno rafforzato di recente dal Turkmenistan con l'UE nei settori di interesse comune; prende atto della presenza del paese alla riunione sull'attuazione della dimensione umana dell'OSCE del 2015 e della presenza turkmena ad alto livello alla 15^a riunione annuale del comitato misto nel quadro dell'accordo interinale sugli scambi di ottobre 2015;

166. invita il Turkmenistan a interrompere l'attuale campagna volta a rimuovere le antenne paraboliche e a bloccare l'accesso ad alcuni siti Internet, nonché a porre fine alle intimidazioni e vessazioni ai danni di giornalisti indipendenti e di attivisti della società civile;

Uzbekistan

167. deplora che in Uzbekistan l'UE non persegua in maniera effettiva l'obiettivo della democratizzazione e ribadisce l'auspicio che l'Unione persegua attivamente tale obiettivo nel paese; constata il rifiuto del governo uzbeko di intraprendere riforme significative; incoraggia il VP/AR a elaborare una politica di impegno europeo decisivo, condizionato e coerente nei confronti dell'Uzbekistan;

168. deplora la violazione sistematica e abituale dei diritti e delle libertà fondamentali, nonostante l'adozione di leggi migliori al riguardo e la ratifica di strumenti internazionali in materia di diritti umani; esorta le autorità uzbeke a compiere passi significativi per affrontare appieno le preoccupazioni e attuare efficacemente tutte le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, del comitato contro la tortura e del comitato dei diritti umani;

169. insiste affinché le autorità uzbeke rilascino tutti coloro che sono stati imprigionati come rappresaglia per l'esercizio pacifico della libertà di espressione, associazione e riunione e sottolinea la necessità di prevenire i casi di tortura in carcere e indagare su di essi; manifesta preoccupazione per l'estensione arbitraria delle pene detentive; invita le autorità uzbeke a consentire alle ONG indipendenti che si occupano di diritti umani di lavorare senza ostacoli;

170. si compiace che il paese abbia registrato alcuni progressi per quanto concerne l'eliminazione del lavoro minorile e, nello specifico, valuta positivamente il divieto in tal senso imposto dal governo; ricorda l'importanza di un controllo indipendente e obiettivo dell'attuazione di tale divieto; ribadisce la necessità di abolire i lavori forzati durante la raccolta annuale del cotone e incoraggia allo stesso tempo un ulteriore impegno, da parte del governo, affinché continui ad adoperarsi concretamente, ad esempio con un piano d'azione, al fine di eliminare il lavoro forzato, conformemente alle raccomandazioni dell'OIL e della Banca mondiale;

171. ricorda che il Parlamento ha deciso di non prendere in considerazione l'approvazione del protocollo dell'APC tra UE e Uzbekistan che estende le disposizioni dell'accordo al commercio bilaterale dei tessili fintantoché non venga confermato che sono state attuate riforme concrete e che esse hanno prodotto risultati sostanziali, tali da garantire altresì che, oltre al lavoro minorile, in Uzbekistan sia effettivamente in via di eliminazione anche la pratica del lavoro forzato;

172. ritiene, al riguardo, che una parte degli aiuti allo sviluppo erogati in passato dall'UE all'Uzbekistan, tra cui quelli finalizzati al rafforzamento delle capacità del suo parlamento, sia stata male indirizzata e dovrebbe essere riorientata verso settori più importanti quali lo sviluppo rurale o la gestione ambientale e idrica;

Mercoledì 13 aprile 2016

173. esprime profonda preoccupazione per le attività del Movimento islamico dell'Uzbekistan, che ha giurato fedeltà allo Stato islamico nell'agosto 2015 e ha reclutato migliaia di jihadisti in Asia centrale;

o

o o

174. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale e ai governi e parlamenti di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0122

Epidemia del virus Zika

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sull'epidemia del virus Zika (2016/2584(RSP))

(2018/C 058/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1° febbraio 2016, con la quale l'epidemia del virus Zika è stata dichiarata un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale,
 - vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 ⁽²⁾,
 - vista l'interrogazione alla Commissione sull'epidemia del virus Zika (O-000030/2016 — B8-0119/2016),
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il 1° febbraio 2016 l'OMS ha dichiarato l'epidemia del virus Zika un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
- B. considerando che il virus Zika è un virus emergente trasmesso dalle zanzare che è stato isolato per la prima volta nel 1947 nei macachi rhesus della foresta Zika, in Uganda, attraverso una rete di monitoraggio della febbre gialla silvestre;
- C. considerando che focolai sporadici di infezioni da virus Zika sono stati registrati in due regioni facenti parte dell'Unione europea, la Martinica e la Guyana francese, nonché in Africa, nelle Americhe, in Asia e nella regione del Pacifico, e che nell'Unione europea sono stati segnalati casi di infezione, in particolare nei territori d'oltremare della Guadalupa e di Saint-Martin;
- D. considerando che nel 2007 il virus ha fatto per la prima volta la sua comparsa al di fuori delle regioni endemiche conosciute, causando un'epidemia nelle isole Yap, negli Stati federati di Micronesia, cui hanno fatto seguito una vasta epidemia nella Polinesia francese nel 2013-2014 e la successiva diffusione del virus in vari paesi dell'Oceania, tra cui la Nuova Caledonia e le Isole Cook; che, mentre si riteneva in generale che il virus causasse nell'uomo solo patologie lievi, l'epidemia in Polinesia ha rivelato che esso è in grado di provocare complicazioni neurologiche, come la sindrome di Guillain-Barré e la meningoencefalite;
- E. considerando che, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nella maggior parte dei casi (80 % circa) l'infezione resta asintomatica;
- F. considerando che la maggiore epidemia di Zika virus si è registrata in Brasile, segnatamente nel nordest del paese;
- G. considerando che nel novembre 2015 il ministero brasiliano della Salute ha proclamato lo stato di emergenza pubblica a causa dell'insolito aumento del numero di neonati affetti da microcefalia registrato nel 2015 nello Stato di Pernambuco; che questa impennata del numero di casi riguarda principalmente le forme più gravi di microcefalia, ma che secondo alcune relazioni la prevalenza di forme meno gravi di tale patologia era eccezionalmente elevata anche pochi anni prima l'epidemia di Zika scoppiata nel 2015;

⁽¹⁾ GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

Mercoledì 13 aprile 2016

- H. considerando che il ciclo di vita delle zanzare dipende dal clima, dall'habitat e dalla biodiversità e che la diffusione delle zanzare è favorita da fattori antropici come il cambiamento climatico, gli habitat acquatici artificiali, la deforestazione, l'urbanizzazione e la mancanza di strutture igienico-sanitarie, i rifiuti urbani, i conflitti e i viaggi;
- I. considerando che l'epidemia del virus Zika ha messo a nudo le disparità esistenti nei paesi interessati, anche per quanto riguarda i sistemi sanitari pubblici e le condizioni di vita, e colpisce soprattutto gli strati più poveri della società, che spesso vivono accanto a fonti di acqua all'aria aperta e sono mal preparati a prevenire e combattere la malattia; che le donne continuano a rappresentare la maggioranza della popolazione povera mondiale e che sono particolarmente a rischio, in quanto è ad esse che, all'interno delle famiglie, incombe la responsabilità primaria dell'alimentazione, della disponibilità di acqua pulita, dell'igiene e della crescita di eventuali figli affetti da sindromi associate alla microcefalia, compito, questo, che potrebbe richiedere risorse finanziarie supplementari, soprattutto in mancanza di strutture di sostegno adeguate o abbordabili;
- J. considerando che in vari paesi europei sono stati segnalati casi di infezione da virus Zika di importazione; che l'11 febbraio 2016 l'ECDC ha riportato un caso di microcefalia in una donna incinta in Slovenia, che durante la gravidanza aveva contratto un'infezione simile a quella del virus Zika mentre si trovava in Brasile;
- K. considerando che alla data del 9 febbraio 2016 non erano stati segnalati casi di trasmissione autoctona del virus Zika sul continente europeo, mentre sono stati segnalati alcuni casi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea;
- L. considerando che la comparsa del virus è stata associata a una concentrazione di casi di microcefalia e di altre patologie neurologiche, tra cui la sindrome di Guillain-Barré; che il 1° febbraio 2016 l'OMS ha dichiarato che esiste il forte sospetto, sebbene non ancora scientificamente provato, di un nesso causale tra l'infezione da Zika virus in gravidanza e la microcefalia;
- M. considerando che, in base a un corpus crescente di ricerche preliminari, vi è consenso scientifico nel ritenere che il virus Zika sia una delle cause di microcefalia ⁽¹⁾, una condizione che danneggia le cellule fetali che formano il cervello ⁽²⁾ per cui i bambini che ne sono affetti nascono con una scatola cranica insolitamente piccola e presentano spesso ritardi nello sviluppo cerebrale, che esso sembri in grado di danneggiare il feto nel corso dell'intera gravidanza ⁽³⁾ e che sia inoltre all'origine della sindrome di Guillain-Barré; che l'incertezza sulla salute del nascituro, così come l'incertezza circa i meccanismi di trasmissione, pone le donne e le ragazze, in particolare le donne incinte e le loro famiglie, in una posizione incredibilmente difficile, soprattutto per quanto riguarda la loro salute e le ripercussioni a lungo termine per le famiglie, e che tali incertezze non dovrebbero in alcun caso essere utilizzate per rinviare decisioni e interventi urgenti, necessari per risolvere la crisi;
- N. considerando che la microcefalia ha potenzialmente molte cause, ma che la sua origine rimane spesso sconosciuta; che, in mancanza di un trattamento specifico per tale patologia, è importante disporre di equipe multidisciplinari per esaminare e assistere i neonati e i bambini affetti da microcefalia, che un intervento precoce, con programmi di stimolazione e di gioco, può avere un impatto positivo sullo sviluppo dei bambini e che la consulenza e il sostegno alle famiglie sono altresì estremamente importanti;
- O. considerando che ricercatori argentini e brasiliani hanno associato la concentrazione di casi di microcefalia in Brasile al piriproxifene, un larvicida utilizzato nel 2014 nelle riserve di acqua potabile delle zone colpite del Brasile; che, alla luce di tale possibilità, il governo locale del Rio Grande do Sul, nella parte meridionale del Brasile, ha sospeso l'utilizzo di questo larvicida a partire dal 13 febbraio 2016, contro il parere del ministero della Salute e conformemente al principio di precauzione;

⁽¹⁾ <http://www.who.int/features/qa/zika/en/>

⁽²⁾ <http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655>

⁽³⁾ Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412> (2016).

Mercoledì 13 aprile 2016

- P. considerando che la microcefalia è stata esclusa in più di 700 dei 4 783 casi segnalati dall'ottobre 2015;
- Q. considerando che solo 17 dei 404 bambini affetti da microcefalia confermata sono risultati positivi al virus Zika;
- R. considerando che l'epidemia del virus Zika interessa i territori europei d'oltremare sin dal 2013;
- S. considerando che vi è il rischio che nell'estate del 2016 si verifichi in Europa una trasmissione autoctona tramite vettori;
- T. considerando che attualmente non è disponibile un vaccino o un trattamento specifico, ma che una società indiana, la Bharat Biotech, ha annunciato il 3 febbraio 2016 che sta sviluppando due possibili vaccini, un vaccino ricombinante e un vaccino inattivato che ha raggiunto la fase della sperimentazione preclinica sugli animali;
- U. considerando che il virus Zika può essere trasmesso sessualmente ⁽¹⁾, ⁽²⁾ e che l'OMS ha dichiarato che la trasmissione sessuale è «relativamente comune ⁽³⁾»;
- V. considerando che sono stati segnalati anche casi di trasmissione del virus tramite trasfusione di sangue;
- W. considerando che vi è il rischio concreto di una diffusione transfrontaliera dell'infezione da virus Zika riconducibile agli spostamenti di viaggiatori infetti e al commercio mondiale;
1. riconosce che la trasmissione del virus Zika all'uomo avviene prevalentemente attraverso la puntura di una zanzara del genere *Aedes* infetta, principalmente la zanzara *Aedes aegypti* nelle regioni tropicali, la stessa zanzara che è anche il vettore di dengue, chikungunya e febbre gialla;
 2. rileva che, secondo la valutazione dell'ECDC, non essendo disponibili né un vaccino né una cura, e dal momento che le zanzare che trasmettono il virus Zika pungono sia al chiuso che all'aperto, prevalentemente durante il giorno, la prevenzione si basa attualmente su misure di protezione personali, come indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni lunghi impregnati di permetrina (soprattutto durante le ore in cui la zanzara che è vettore del virus Zika è più attiva) e dormire o riposare in ambienti protetti o dotati di aria condizionata, o utilizzare altrimenti zanzariere;
 3. sottolinea l'importanza di definire piani di comunicazione al livello più opportuno per sensibilizzare la popolazione e promuovere un comportamento adeguato per evitare le punture di zanzara;
 4. plaude al costante monitoraggio della situazione da parte dell'ECDC; invita l'ECDC ad aggiornare periodicamente le sue valutazioni del rischio e i bollettini epidemiologici; ritiene che l'ECDC debba istituire una commissione di esperti sulle malattie tropicali trasmissibili per coordinare e monitorare efficacemente tutte le misure da porre in essere nell'Unione europea;
 5. valuta positivamente la decisione della Commissione di stanziare 10 milioni di EUR per la ricerca sul virus Zika e raccomanda di concentrarsi sui casi di gravi malformazioni cerebrali congenite in America latina e sul loro sospetto collegamento con l'infezione da virus Zika; si domanda, tuttavia, se questo importo sia commisurato alla considerevole sfida scientifica rappresentata dal tentativo di contribuire alla comprensione dell'infezione da virus Zika e delle sue complicanze neurologiche e di sviluppare test diagnostici e cure in proposito;

⁽¹⁾ <http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf>

⁽²⁾ <https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-france/>

⁽³⁾ <http://www.reuters.com/article/us-health-zika-qanda-factbox-idUSKCN0X22TY>

Mercoledì 13 aprile 2016

6. osserva che il virus Zika è stato rilevato in 28 paesi e che le sue conseguenze possono cambiare la vita delle persone, in particolare nel caso delle donne giovani e povere, la maggior parte delle quali vive nelle regioni meno sviluppate di tali paesi; sottolinea che, in vista della probabile ulteriore diffusione dell'infezione, è necessario che la comunità internazionale metta rapidamente in pratica gli insegnamenti tratti dalla crisi dell'Ebola dello scorso anno;
7. sottolinea che la ricerca dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle misure preventive, intese a impedire la diffusione del virus, e sulle cure; chiede che l'attività di ricerca sul virus Zika si sviluppi su tre fronti: studio del forte sospetto di un legame tra il virus Zika e le malformazioni cerebrali congenite, sviluppo di cure e vaccini e messa a punto di test per una diagnosi rapida ed efficace;
8. sottolinea la necessità di ulteriori ricerche sul possibile collegamento tra la microcefalia e il larvicida piriproxifene, dal momento che non vi sono dati scientifici che escludano tale collegamento;
9. sottolinea che la ricerca non dovrebbe trascurare altre cause possibili e complementari della microcefalia;
10. evidenzia che esistono ulteriori possibilità di finanziamento a titolo di Orizzonte 2020 e del 7° PQ per la ricerca sullo sviluppo dei vaccini per la malaria e le malattie infettive dimenticate, tra cui il virus Zika;
11. invita la Commissione a garantire che, qualora siano investiti fondi pubblici dell'UE nella ricerca, i risultati di tale ricerca non siano soggetti a diritti di proprietà intellettuale e che i prodotti sviluppati in tale contesto abbiano prezzi accessibili per i pazienti;
12. sollecita la Commissione a proporre misure specifiche per le regioni europee già colpite dal virus Zika nell'ottica di eliminare tutti i possibili vettori di trasmissione in tali regioni, di fornire assistenza alle persone contagiate, in particolare alle donne incinte, e di evitare una trasmissione più ampia del virus in dette regioni e in altre parti del continente europeo;
13. invita la Commissione a proporre un piano d'azione volto a prevenire la diffusione del virus in Europa e a fornire assistenza agli Stati membri e ai paesi terzi impegnati a contrastare l'epidemia nelle regioni più colpite (segnatamente i Caraibi e l'America centrale e meridionale); osserva che tale piano d'azione dovrebbe prevedere la distribuzione gratuita e mirata di sufficienti barriere meccaniche, tra cui reti (per evitare le punture di zanzara) e preservativi (per evitare la trasmissione sessuale); invita la Commissione a mettere a punto un protocollo di gestione per i cittadini che per il loro contesto epidemiologico rischiano di essere portatori dell'infezione da virus Zika, con l'obiettivo di interrompere efficacemente la catena della trasmissione per via sessuale ed ematica grazie all'individuazione precoce del virus;
14. sottolinea la necessità di un approccio che tenga conto della dimensione di genere al momento di discutere i finanziamenti e di valutare le esigenze dei laboratori, in considerazione delle difficoltà legate alla sperimentazione e allo sviluppo di vaccini sicuri, efficaci, a prezzi accessibili e che possano essere somministrati alle donne incinte, che sono spesso escluse dalle prime fasi della sperimentazione clinica; esorta i donatori finanziari a restare realisti in merito ai costi previsti per lo sviluppo di tali vaccini, in particolare al momento di assegnare i finanziamenti dell'UE per la ricerca, e ad attribuire la massima priorità alla sicurezza di donne e ragazze;
15. sottolinea che il virus Zika ha messo in luce le debolezze che caratterizzano sia la risposta dei sistemi sanitari pubblici, in particolare al livello dell'assistenza primaria, sia la fornitura di servizi per la salute riproduttiva e i relativi diritti di donne e ragazze nei paesi colpiti, segnatamente per quanto concerne le informazioni e l'assistenza sanitaria durante e dopo la gravidanza nonché la prevenzione e l'interruzione delle gravidanze, e rileva che i funzionari governativi di questi paesi hanno consigliato alle donne di rimandare le gravidanze fino a quando non saranno disponibili maggiori informazioni sul virus Zika;
16. riconosce la necessità di rafforzare la capacità dei laboratori di confermare i possibili casi di infezione da virus Zika nei paesi UE/SEE per distinguere le infezioni causate da tale virus da altre infezioni arbovirali (ad esempio dengue e chikungunya); invita gli Stati membri e la Commissione a coordinare le attività di ricerca tra i laboratori che studiano il virus Zika e a promuovere la creazione di tali laboratori negli Stati membri in cui non esistono ancora;

Mercoledì 13 aprile 2016

17. sollecita l'UE e gli Stati membri a proporre strategie che contribuiscano a mettere in collegamento i produttori di vaccini, i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie nonché altre agenzie per la sanità pubblica e altri fornitori di servizi sanitari a livello nazionale e statale, nell'ottica di promuovere uno scambio di dati e analisi statistiche;

18. pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare le ostetriche, i pediatri e i neurologi affinché verifichino l'eventuale infezione da virus Zika nei pazienti che si sono recati in Brasile e in altri paesi colpiti dopo il 2014 come pure in quelli affetti da malformazioni congenite del sistema nervoso centrale, microcefalia e sindrome di Guillain-Barré (GBS);

19. rileva con preoccupazione che in molti dei paesi colpiti la gravidanza non è semplicemente una scelta, in particolare nei paesi in cui persistono tassi elevati di violenza sessuale; invita l'UE ad aiutare i paesi colpiti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di base, inclusi le cure prenatali e postnatali e i test diagnostici per il virus Zika, e sollecita l'Unione a fornire assistenza ai governi dei paesi colpiti nella fornitura di un pacchetto completo comprendente informazioni e assistenza sanitaria in relazione alla salute sessuale e riproduttiva, tra cui le possibilità di pianificazione familiare, ponendo l'accento sull'accesso a diversi metodi contraccettivi di elevata qualità per tutte le donne e le ragazze e sulla possibilità di abortire in modo sicuro per combattere l'incremento degli aborti praticati in condizioni di rischio registrato dall'inizio dell'epidemia; chiede, in questo contesto, l'avvio del necessario dialogo in materia di contraccezione e diritti delle donne e delle ragazze con i paesi partner;

20. sottolinea che, al 10 febbraio 2016, 25 paesi UE/SEE, gli Stati Uniti e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno consigliato alle donne incinte e alle donne intenzionate a iniziare una gravidanza di rimandare i viaggi nelle zone colpite dal virus Zika;

21. osserva che allo stato attuale non esistono profilassi, cure o vaccini contro l'infezione da virus Zika e vi è il rischio che durante la stagione estiva 2016 l'infezione si diffonda in Europa tramite vettori locali; invita pertanto la Commissione a valutare immediatamente gli insetticidi in termini di effetti sulla salute umana ed efficacia contro le zanzare che agiscono da vettori dell'infezione; invita inoltre la Commissione a coordinare un insieme di orientamenti sulla prevenzione, che le autorità nazionali metteranno in pratica durante l'estate;

22. rileva che è stato pubblicato un algoritmo di controllo per le donne incinte che rientrano da una zona in cui sono stati registrati casi di trasmissione del virus Zika; sottolinea tuttavia che le autorità sanitarie non hanno ancora affrontato le questioni della prolungata presenza del virus Zika nello sperma e della trasmissione documentata del virus attraverso i rapporti sessuali, che possono avere implicazioni per i viaggiatori maschi che rientrano dalle regioni in cui sono stati registrati casi di trasmissione; ritiene, in considerazione del fatto che l'infezione è spesso asintomatica, che si dovrebbe consigliare ai viaggiatori maschi che si sono recati in una regione con casi di trasmissione del virus di utilizzare il preservativo fino a quando non saranno disponibili dati certi sulla portata di questa modalità di trasmissione;

23. invita la Commissione e gli Stati membri, alla luce delle raccomandazioni dell'OMS sulla prevenzione nei paesi europei, a rafforzare sensibilmente il monitoraggio delle specie di zanzare invasive e a potenziare le misure di controllo delle zanzare eliminando i siti di riproduzione (come le acque stagnanti) e prevedendo lo spargimento di insetticidi in caso di epidemia, nonché a migliorare i tassi di disinfezione dei carichi, dei portacarichi, della cabina e dei compartimenti passeggeri degli aerei che provengono dai paesi colpiti dal virus;

24. sollecita le ambasciate dell'UE e degli Stati membri a fornire informazioni e assistenza ai cittadini dell'Unione che vivono o viaggiano nelle zone colpite;

25. invita le compagnie aeree dell'UE e dei paesi terzi a provvedere alla debita e opportuna disinfezione degli aerei provenienti dalle zone colpite;

Mercoledì 13 aprile 2016

26. invita l'UE a consultare gli Stati membri e i paesi terzi (amministrazioni nazionali, regionali e locali) che hanno maturato esperienza in termini di monitoraggio, sensibilizzazione, prevenzione e/o contrasto della zanzara Aedes, tra cui il governo regionale di Madera e il comune di Funchal, che hanno oltre dieci anni di esperienza al riguardo, nonché le regioni ultraperiferiche e i territori d'oltremare francesi, che dispongono di un'esperienza di lunga data in relazione alle malattie emergenti trasmesse da vettori e in particolare al virus Zika, nell'ottica di mettere a punto una strategia dell'Unione per combattere tale virus;
27. pone l'accento sulla necessità di un approccio coordinato a livello dell'UE e internazionale nella lotta contro tale epidemia; valuta positivamente, in questo contesto, l'istituzione di un Corpo medico europeo e ritiene che esso potrà fornire un contributo importante nella mobilitazione del personale e del materiale medico e di sanità pubblica per combattere il virus Zika, se necessario; invita inoltre la Commissione a definire urgentemente una strategia dell'UE orizzontale in materia di sanità globale volta a realizzare il nuovo quadro di sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi;
28. chiede alla Commissione di contribuire al monitoraggio della diffusione del virus Zika anche nei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con altri partner, nonché di integrare risposte adeguate in termini di sviluppo delle capacità sanitarie, formazione del personale sanitario, sorveglianza epidemiologica, educazione e mobilitazione della comunità e controllo delle popolazioni di zanzare nei programmi di sviluppo esistenti specifici per paese, in collaborazione con i paesi colpiti;
29. pone l'accento sulla necessità che qualsiasi proposta si basi su un ampio ventaglio di studi epidemiologici riguardanti non solo gli effetti del virus Zika, ma anche altre cause di tali effetti;
30. invita gli Stati membri a sensibilizzare i medici e i centri di medicina di viaggio in merito all'evoluzione dell'epidemia del virus Zika e alle misure di controllo dei vettori stabilite dalle autorità delle zone colpite, in modo che possano includere l'infezione da virus Zika nelle loro diagnosi differenziali per i residenti e i viaggiatori provenienti da tali zone e prepararsi in caso fosse necessario mettere in quarantena i viaggiatori che potrebbero aver contratto il virus, onde evitare la trasmissione autoctona; chiede alle autorità sanitarie nazionali di organizzare una campagna di informazione coordinata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie con l'obiettivo di informare e rassicurare i cittadini europei e di evitare allarmismi ingiustificati;
31. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la vigilanza in materia di individuazione precoce dei casi di infezione di virus Zika da importazione nell'UE, ivi inclusi i paesi e i territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche dell'Unione, segnatamente in presenza di vettori o potenziali vettori, al fine di ridurre il rischio di trasmissione autoctona; riconosce inoltre che esiste il rischio, sebbene sia probabilmente ridotto e di natura stagionale, di un'importazione del virus Zika verso regioni a clima temperato in cui sono presenti le zanzare Aedes (tra cui regioni del Nord America e dell'Europa), con la conseguente possibilità di trasmissione autoctona;
32. sottolinea che l'accesso a un'ampia gamma di servizi sanitari è fondamentale nella lotta contro l'infezione da virus Zika;
33. sostiene gli appelli lanciati dalle Nazioni Unite ⁽¹⁾ affinché siano abrogate le leggi e le politiche che limitano l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti in violazione delle norme internazionali e ribadisce la volontà di garantire che le azioni in materia di sanità pubblica rispettino i diritti umani, in particolare in relazione alla salute e ai diritti ivi connessi;
34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Organizzazione mondiale della sanità.

⁽¹⁾ <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk>

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0123

Situazione in Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia (2015/3031(RSP))

(2018/C 058/15)

Il Parlamento europeo,

- visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 11 marzo 2014, relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
 - vista la propria discussione del 19 gennaio 2016 sulla situazione in Polonia,
 - visto il parere della commissione di Venezia del 12 marzo 2016 sulle modifiche del 22 dicembre 2015 alla legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale della Polonia,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani costituiscono obblighi per l'Unione e i suoi Stati membri, e vanno pertanto osservati;
- B. considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sul rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, tra cui i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori comuni a tutti gli Stati membri che devono essere rispettati dall'Unione, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le loro politiche;
- C. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 TUE, l'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati e la loro identità nazionale;
- D. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 TUE, in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati;
- E. considerando che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione assicura l'applicazione dei trattati;
- F. considerando che lo Stato di diritto è il caposaldo della democrazia ed è uno dei principi fondanti dell'Unione, che poggia sulla presunzione e la fiducia reciproca che gli Stati membri si rispettino la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali e nella CEDU;
- G. considerando che un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è essenziale per lo Stato di diritto e per garantire la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini in Europa;

Mercoledì 13 aprile 2016

- H. considerando che il Tribunale costituzionale è stato istituito quale uno degli elementi fondamentali a garanzia del bilanciamento dei poteri della democrazia costituzionale e dello Stato di diritto in Polonia;
- I. considerando che i recenti avvenimenti in Polonia, in particolare la controversia politica e giuridica sulla composizione del Tribunale costituzionale e alle nuove norme che ne disciplinano il funzionamento (relative, tra le altre cose, all'esame delle cause e all'ordine delle stesse, all'aumento del quorum di presenza e delle maggioranze necessarie per l'adozione di decisioni in seno al Tribunale), hanno destato inquietudine riguardo alla capacità del Tribunale costituzionale di difendere la Costituzione e di garantire la legalità;
- J. considerando che la commissione di Venezia ha affermato chiaramente che il Tribunale costituzionale non può svolgere il proprio ruolo di garante della supremazia della Costituzione polacca, in ragione della mancata pubblicazione del verdetto del Tribunale del 9 marzo 2016, che non può pertanto entrare in vigore, il che pregiudica lo Stato di diritto; considerando l'ammonimento della commissione di Venezia, secondo cui paralizzando il Tribunale costituzionale, si compromettono la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto;
- K. considerando che le misure adottate dal governo polacco e dal Presidente della Repubblica di Polonia riguardo al Tribunale costituzionale rappresentano un rischio per la democrazia costituzionale;
- L. considerando che, a seguito del dibattito orientativo del 13 gennaio 2016, la Commissione ha deciso di avviare il dialogo strutturato nell'ambito del quadro per lo Stato di diritto, inviando una lettera al governo polacco al fine di chiarire la situazione nel paese;
- M. considerando che la Commissione, in quanto custode dei trattati, procederà ora a raccogliere ed esaminare tutte le informazioni del caso e a valutare se sussistono chiare indicazioni di una minaccia sistemica per lo Stato di diritto;
- N. considerando che il quadro per lo Stato di diritto è inteso a far fronte alle minacce allo Stato di diritto che sono di natura sistemica, in particolare nelle situazioni che non possono essere risolte efficacemente mediante procedure di infrazione e laddove le «salvaguardie dello Stato di diritto» esistenti a livello nazionale non sembrano più in grado di affrontare efficacemente tali minacce;
- O. considerando che l'attuale costituzione polacca, adottata nel 1997, garantisce la separazione dei poteri, il pluralismo politico, la libertà di stampa e di espressione e il diritto all'informazione;
- P. considerando che, oltre alla crisi costituzionale, vi sono altre questioni che destano grave preoccupazione nel Parlamento europeo nella misura in cui possono costituire violazioni del diritto europeo e dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle donne; che azioni siffatte da parte del governo polacco devono essere attentamente monitorate dalle istituzioni europee;
1. reputa fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori comuni europei enunciati all'articolo 2 TUE;
 2. ritiene che tutti gli Stati membri siano tenuti a rispettare appieno il diritto dell'UE nelle loro prassi legislative e amministrative e che ogni legislazione, compreso il diritto primario di ciascuno Stato membro e di ciascun paese candidato, debba rispecchiare i valori europei fondamentali, vale a dire i principi democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, e aderirvi;
 3. è seriamente preoccupato per il fatto che l'effettiva paralisi del Tribunale costituzionale della Polonia rappresenta un pericolo per la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto;
 4. esorta il governo polacco a rispettare, pubblicare e attuare pienamente e senza ulteriori indugi la sentenza del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016, nonché ad attuare le sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015;
 5. invita il governo polacco a dare piena attuazione alle raccomandazioni della commissione di Venezia; condivide il parere della commissione di Venezia secondo cui la costituzione polacca e le norme europee e internazionali richiedono che le sentenze di un Tribunale costituzionale siano rispettate;

Mercoledì 13 aprile 2016

6. accoglie con favore la recente visita del vicepresidente della Commissione Timmermans in Polonia e la sua dichiarazione, rilasciata nel corso della riunione della Commissione del 6 aprile 2016, sull'avvio di un dialogo per trovare una via d'uscita dall'attuale situazione sulla base del pieno rispetto del quadro costituzionale, il che comporta la pubblicazione e l'attuazione delle sentenze del Tribunale costituzionale; condivide i suoi timori per la possibilità che coesistano due sistemi giuridici paralleli, il che condurrebbe all'incertezza giuridica;
 7. sostiene la decisione della Commissione di avviare un dialogo strutturato nell'ambito del quadro per lo Stato di diritto, che dovrebbe accertare se esista una minaccia sistemica ai valori democratici e allo Stato di diritto in Polonia; accoglie con favore la rassicurazione fornita dalla Commissione sul fatto che il dialogo con le autorità polacche sarà condotto in modo imparziale e collaborativo e sulla base di elementi concreti e invita la Commissione, qualora nel corso del dialogo strutturato il governo polacco non rispettasse le raccomandazioni della commissione di Venezia, ad attivare la seconda fase della procedura relativa allo Stato di diritto formulando una «raccomandazione sullo Stato di diritto», nonché a offrire sostegno alla Polonia nell'approntamento di soluzioni per rafforzare lo Stato di diritto;
 8. sottolinea, tuttavia, che tutte le misure da adottare devono rispettare le competenze dell'UE e degli Stati membri quali stabilite nei trattati, come pure il principio di sussidiarietà;
 9. invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente e strettamente informato circa le proprie valutazioni, i progressi compiuti e le azioni intraprese;
 10. esprime l'auspicio che il dialogo strutturato tra il governo polacco e la Commissione porti anche alla revisione di altre decisioni del governo polacco che hanno destato preoccupazioni quanto alla loro legalità e al loro potenziale impatto sui diritti fondamentali;
 11. si attende che la Commissione vigili su tutti gli Stati membri nello stesso modo per quanto riguarda il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, evitando così disparità di trattamento, e riferisca al Parlamento in merito;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente della Repubblica di Polonia.
-

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0128

Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore (2016/2644(RSP))**

(2018/C 058/16)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Pakistan,
- vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, del 27 marzo 2016, sull'attacco a Lahore, in Pakistan,
- vista la dichiarazione del Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, Stavros Lambrinidis, del 29 ottobre 2014,
- viste le dichiarazioni del Segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, del 27 marzo 2016, sull'attentato dinamitardo in Pakistan, e del 21 gennaio 2016, sull'attacco all'università Bacha Khan,
- vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 28 marzo 2016, sugli attacchi terroristici a Lahore, in Pakistan,
- viste le relazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo,
- vista la relazione del Relatore speciale dell'ONU sulle questioni relative alle minoranze, Rita Izsák-Ndiaye, sul tema «Hate speech and incitement to hatred against minorities in the media», del 5 gennaio 2015,
- vista la dichiarazione del Premio Nobel per la pace e vincitrice del premio Sacharov Malala Yousafzai del 27 marzo 2016,
- viste la relazione del Relatore speciale dell'ONU sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, Gabriela Knaul, del 4 aprile 2013, e la relazione del gruppo di lavoro dell'ONU sulle sparizioni forzate o involontarie, del 26 febbraio 2013, relativamente alla sua missione in Pakistan,
- visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali,
- visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte, quali rivisti il 12 aprile 2013,
- viste le conclusioni del Consiglio sul Pakistan del 20 luglio 2015,
- visti il piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan del marzo 2012, che prevede priorità tra cui il buon governo e il dialogo sui diritti umani, nonché il secondo dialogo strategico UE-Pakistan, strettamente correlato, del 25 marzo 2014,
- visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

Giovedì 14 aprile 2016

- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 27 marzo 2016, in uno spazio giochi nel parco Gulshan-e-Iqbal a Lahore, un attentato dinamitardo suicida ha causato la morte di oltre 73 persone ferendone oltre 300, tra cui molte donne e bambini; che il gruppo islamico terrorista Jamaat-ul-Ahrar ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, dichiarando di aver preso di mira i cristiani intenzionalmente; che, tuttavia, la maggior parte dei feriti e delle persone che hanno perso la vita erano musulmani e tutti pakistani;
- B. considerando che al momento dell'attentato terroristico erano in corso manifestazioni violente a Islamabad, dove i sostenitori di Mumtaz Qadri, condannato per l'omicidio del governatore Salman Taseer, hanno chiesto l'esecuzione di Asia Bibi, una donna accusata di blasfemia e condannata a morte, a difesa della quale era intervenuto il governatore Taseer; che decine di migliaia di persone hanno partecipato al funerale di Qadri dopo la sua impiccagione, celebrandolo come un eroe, inoltre le sue immagini sono state diffuse sui social media; che il giudice che per primo aveva dichiarato colpevole Qadri è stato costretto ad abbandonare il paese dopo aver ricevuto minacce di morte;
- C. considerando che alcuni gruppi estremisti sono liberi di portare avanti le proprie ideologie e attività, come alcuni sindacati studenteschi nelle università o il Forum di avvocati Khatm-e-Nubuwwat, che sarebbe la forza trainante alla base dell'aumento dei procedimenti giudiziari per accuse di blasfemia nei tribunali pakistani e contrario a ogni tentativo dei legislatori di riformare la legge pertinente;
- D. considerando che i cristiani e le altre minoranze non subiscono soltanto persecuzioni da parte degli estremisti, ma sono anche oggetto di discriminazioni giuridiche, in particolare attraverso le leggi pakistane sulla blasfemia, che sono discriminatorie e sono ampiamente utilizzate in modo improprio da coloro che vi ricorrono con motivazioni personali e politiche; che gli stessi musulmani continuano ad essere accusati in base a tali leggi;
- E. considerando che per anni il terrorismo e l'estremismo islamico hanno avuto ripercussioni sulla popolazione pakistana, in particolare sulle minoranze religiose, le donne e i bambini; che dall'approvazione dell'ultima risoluzione del Parlamento europeo sul Pakistan, il 15 gennaio 2015 ⁽²⁾, hanno avuto luogo alcune decine di altri attentati terroristici e violenti contro le minoranze religiose in un contesto di leggi discriminatorie e applicate in maniera inadeguata;
- F. considerando che in Pakistan vari gruppi terroristici prendono di mira minoranze religiose come gli ahmadi, i cristiani, gli sciiti e gli indu nonché i sunniti con opinioni divergenti; che, nella sua relazione annuale 2015, la commissione per i diritti umani del Pakistan ha osservato che nella maggior parte dei casi i responsabili di reati hanno goduto dell'impunità;
- G. considerando che i gruppi estremisti continuerebbero ancora a utilizzare bambini attentatori suicidi; che il governo non è riuscito a varare una normativa per istituire la commissione nazionale sui diritti dell'infanzia, un organismo indipendente per proteggere e far rispettare i diritti dei minori;
- H. considerando che dopo il massacro nella scuola ad opera di insorti talebani, perpetrato nel dicembre 2014, il governo del Pakistan ha reintrodotta la pena di morte dopo una moratoria di sei anni, inizialmente soltanto per attività terroristiche, ma in seguito per tutti i reati capitali; che, alla fine del 2015, il Pakistan ha giustiziato 326 persone, il numero più elevato mai registrato e il terzo più alto a livello mondiale;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0470.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0007.

Giovedì 14 aprile 2016

- I. considerando che gli scontri tra l'esercito pakistano e i gruppi armati non governativi hanno avuto come conseguenza oltre 1 milione di sfollati interni;
- J. considerando che le donne appartenenti alle minoranze religiose del Pakistan subiscono rapimenti, sono sottoposte a matrimoni forzati e obbligate con la forza a convertirsi all'Islam, un fenomeno in gran parte ignorato dalla polizia e autorità civili;
- K. considerando che il Pakistan svolge un ruolo importante nella promozione della stabilità nell'Asia meridionale e dovrebbe quindi dare l'esempio rafforzando lo Stato di diritto e tutelando i diritti umani;
- L. considerando che l'UE conferma il suo pieno impegno a proseguire il dialogo e la collaborazione con il Pakistan nell'ambito del piano d'impegno quinquennale;
1. esprime profondo sconcerto per l'attentato del 27 marzo 2016 a Lahore e condanna fermamente tali atti insensati di violenza perpetrati a danno di così tanti innocenti;
 2. esprime il suo profondo cordoglio e le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e manifesta la sua solidarietà al popolo e al governo del Pakistan;
 3. sottolinea l'assoluta necessità di assicurare alla giustizia i responsabili dell'attentato di Lahore; invita le autorità pakistane, in particolare le autorità locali e provinciali, a garantire lo svolgimento efficace di indagini e azioni penali in merito a tali atti;
 4. esprime profonda preoccupazione per le violazioni gravi e sistematiche della libertà di religione e credo in Pakistan; evidenzia l'importanza di rispettare i diritti fondamentali di tutte le minoranze religiose ed etniche che vivono in Pakistan, affinché possano continuare a vivere in condizioni di dignità, uguaglianza e sicurezza e a praticare la propria religione in assoluta libertà, senza alcun tipo di coercizione, discriminazione, intimidazione o vessazione, in linea con i principi fondanti del Pakistan;
 5. plaude alle iniziative di riforma intraprese dal governo, come il progetto di legge volto a rendere penalmente perseguibile il matrimonio infantile e la legge intesa a proteggere le donne da violenze e vessazioni, lo sblocco di YouTube, la decisione che riconosce le festività di Holi, Diwali e Pasqua per le minoranze religiose, come pure l'iniziativa personale del primo ministro Nawaz Sharif di partecipare a una cerimonia religiosa hindu; esorta il governo a intensificare ulteriormente gli sforzi per creare un clima sociale favorevole alle minoranze e alla diversità di opinione; rammenta, a tal riguardo, il piano di azione nazionale, le riforme promesse e urgentemente necessarie in merito alle madrasa, in particolare l'azione del governo contro l'incitamento all'odio, nonché la riforma della polizia e del sistema giudiziario, ancora in sospenso; segnala la necessità di adottare misure più ambiziose in futuro, in particolare nel campo dell'istruzione (escludendo preconcetti e pregiudizi negativi dai corsi di studio e dai libri di testo) e nel perseguimento di coloro che incitano alla violenza;
 6. accoglie con favore l'impegno del governo del Pakistan nell'affrontare la minaccia dell'estremismo religioso; incoraggia un dialogo continuo tra l'UE e i suoi Stati membri da un lato, e il Pakistan dall'altro, sulla tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare in relazione agli sforzi contro il terrorismo e attraverso l'attuazione delle leggi in materia di sicurezza;
 7. ritiene che, se l'operazione militare annunciata nel Punjab è vitale nella lotta al terrorismo, altrettanto importante è vincere la guerra ideologica contro l'estremismo, garantendo così un futuro tollerante e progressista in Pakistan;
 8. chiede alle autorità del Pakistan di contrastare l'esclusione sociale ed economica, compresa quella che colpisce una grande maggioranza dei cristiani e dei membri di altre minoranze religiose, che conducono un'esistenza precaria;

Giovedì 14 aprile 2016

9. esprime preoccupazione in merito al continuo ricorso alle leggi sulla blasfemia in Pakistan e ritiene che ciò stia aggravando il clima di intolleranza religiosa; invita pertanto il governo del Pakistan a riesaminare tali leggi e la loro applicazione; chiede alle autorità di garantire il funzionamento adeguato e rapido della giustizia in tutti i casi di blasfemia; segnala, in particolare, il caso di Asia Bibi e incoraggia vivamente la Corte suprema a raggiungere una decisione al riguardo;
 10. chiede alle autorità pakistane di garantire l'indipendenza dei tribunali, lo Stato di diritto e il giusto processo, nel rispetto delle norme internazionali sui procedimenti giudiziari; invita inoltre le autorità pakistane a fornire una protezione adeguata a tutti coloro che sono coinvolti nei casi di blasfemia, in particolare i professionisti giuridici del paese, e a proteggere dalla violenza di gruppo gli accusati, i testimoni, le loro famiglie e comunità, compresi coloro che sono stati assolti ma non possono tornare a casa; invita il governo del Pakistan a far sì che le vittime di violenze e persecuzioni mirate dispongano degli adeguati mezzi di ricorso giuridici e di altro tipo applicabili in virtù del diritto internazionale in materia di diritti umani;
 11. rammenta la sua costante opposizione alla pena di morte in qualsiasi circostanza; prende atto con profonda preoccupazione del drammatico aumento del ricorso alla pena di morte in Pakistan, anche, in modo del tutto deplorabile, in caso di minori autori di reato, e chiede il ripristino di una moratoria sulla pena capitale, nell'ottica dell'abolizione della pena di morte in Pakistan;
 12. sottolinea che nella lotta al terrorismo e all'estremismo religioso è fondamentale affrontare le cause di fondo, agendo contro la povertà, assicurando la tolleranza religiosa e la libertà di credo e garantendo ai minori, in particolare alle ragazze, il diritto e l'accesso sicuro all'istruzione;
 13. invita il governo del Pakistan a rivolgere un invito aperto ai relatori speciali dell'ONU, in particolare al Relatore speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, al Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie e al Relatore speciale per la libertà di religione o di credo, e a sostenere in qualsiasi maniera l'attività della Commissione nazionale per i diritti umani;
 14. invita il governo del Pakistan ad adottare le misure necessarie per garantire una protezione adeguata degli istituti scolastici, dei luoghi di svago e dei punti di ritrovo delle comunità minoritarie nelle zone caratterizzate dall'insicurezza e dai conflitti, nonché per ridurre al minimo il rischio che si ripetano simili abusi e violazioni dei diritti umani;
 15. incoraggia tutti gli attori regionali a migliorare significativamente la cooperazione nella lotta al terrorismo; ribadisce l'importanza di un impegno internazionale incondizionato nella lotta al terrorismo, che comprenda l'interruzione di ogni forma di sostegno finanziario alle reti terroristiche e dell'indottrinamento ideologico che alimenta l'estremismo e il terrorismo;
 16. accoglie con favore la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo da parte del Pakistan e plaude alle misure adottate dalle autorità pakistane in merito ai diritti dell'infanzia; invita il Pakistan a ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e a istituire la commissione nazionale sui diritti dell'infanzia;
 17. invita la Commissione, il vicepresidente/alto rappresentante Federica Mogherini, il Servizio europeo per l'azione esterna e il Consiglio a collaborare appieno con il governo del Pakistan per affrontare la minaccia costituita dal terrorismo e ad assistere ulteriormente il governo e il popolo del Pakistan nel proseguire gli sforzi per eliminare il terrorismo; invita il vicepresidente/alto rappresentante Federica Mogherini a informare regolarmente il Parlamento in merito ai progressi compiuti nell'ambito di tali sforzi bilaterali;
 18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché al governo e al parlamento del Pakistan.
-

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0129

Honduras: situazione dei difensori dei diritti umani**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sull'Honduras: situazione dei difensori dei diritti umani (2016/2648(RSP))**

(2018/C 058/17)

Il Parlamento europeo,

- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI),
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽¹⁾,
- vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea sulle elezioni politiche del 2013 in Honduras e la relativa missione di follow-up del 2015 per quanto concerne l'impunità,
- visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),
- viste le raccomandazioni della revisione periodica universale delle Nazioni Unite all'Honduras dell'8 maggio 2015,
- vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle minacce globali cui sono esposti i difensori dei diritti umani e sulla situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani,
- vista la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Honduras, rilasciata a Ginevra il 18 marzo 2016,
- visto l'articolo 25 del regolamento della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, concernente il sistema di misure cautelari,
- vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti (convenzione 169 dell'OIL),
- vista la dichiarazione resa il 17 febbraio 2016 dai capimissione dell'UE sulla difficile situazione della comunità LGBTI in Honduras,
- viste le dichiarazioni delle autorità dell'Unione europea, tra cui la dichiarazione della delegazione dell'UE in Honduras, del 3 marzo 2016, e quella del portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, del 16 marzo 2016,
- viste le clausole sui diritti umani dell'accordo di associazione UE-America centrale e dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) UE-America centrale, in vigore dal 2013,
- visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 434 del 23.12.2015, pag. 181.

Giovedì 14 aprile 2016

- A. considerando che, secondo varie relazioni delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, in Honduras attivisti ambientali, difensori dei diritti delle popolazioni indigene, giornalisti, operatori della giustizia, sindacalisti, contadini, attivisti dei diritti delle donne e persone LGBTI, tra gli altri, continuano a essere oggetto di abusi, violenze, detenzioni arbitrarie, minacce e uccisioni;
- B. considerando che il governo honduregno si è impegnato in senso positivo e ha introdotto una legislazione a tutela dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti e degli operatori della giustizia, che comprende l'apertura di un Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, la disponibilità delle autorità nazionali a consentire missioni internazionali di monitoraggio nell'ambito dei diritti umani, nonché l'adozione della legge del 2015 relativa alla tutela dei difensori dei diritti umani;
- C. considerando che, nonostante ciò, l'Honduras è diventato oggi uno dei paesi della regione più pericolosi per i difensori dei diritti umani; che esso rappresenta anche uno degli stati al mondo più violenti verso gli attivisti ambientali, visto che almeno 109 attivisti sarebbero stati uccisi tra il 2010 e il 2015;
- D. considerando che, secondo le informazioni a disposizione, il 3 marzo 2016 Berta Cáceres, eminente ambientalista e leader dei diritti delle popolazioni indigene nonché fondatrice del Consiglio civico di organizzazioni popolari e indigene dell'Honduras (COPINH), è stata assassinata nella sua abitazione da individui non identificati; che la sua morte ha provocato sdegno a livello internazionale e ha sollevato timori generali per quanto concerne la questione dei difensori dei diritti delle popolazioni indigene e dei diritti ambientali e fondiari in Honduras;
- E. considerando che appena due settimane dopo, il 16 marzo 2016, un altro membro del COPINH, Nelson García, è stato assassinato; che il rapido intervento delle autorità honduregne ha portato all'arresto del presunto colpevole dell'omicidio;
- F. considerando che al cittadino messicano Gustavo Castro Soto, unico testimone oculare dell'assassinio di Berta Cáceres e vittima anch'egli di ferite di arma da fuoco, è stato impedito di lasciare il paese per quasi un mese per motivi legati alle indagini; che il 6 aprile 2016 ha ricevuto l'autorizzazione a lasciare il paese;
- G. considerando che il governo honduregno ha condannato prontamente l'abominevole crimine, ha dichiarato le indagini sull'omicidio di Berta Cáceres una priorità nazionale e ha informato l'opinione pubblica dei progressi raggiunti al riguardo; che il governo ha ufficialmente chiesto la cooperazione dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) per condurre le indagini sull'omicidio;
- H. considerando che Berta Cáceres, che viveva sotto continua minaccia, beneficiava delle misure cautelari concesse dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo (CIDH), le quali, stando a quanto riferito, non erano state attuate in modo efficace dall'Honduras; che Berta Cáceres è tra i 15 difensori dei diritti umani a essere stati uccisi tra il 2010 e il 2016 in Honduras, nonostante godessero delle suddette misure cautelari;
- I. considerando che le recenti uccisioni dovrebbero essere considerate nel contesto della decennale resistenza pacifica condotta dal COPINH e da altri attivisti contro la centrale idroelettrica di Agua Zarca sul fiume Gualcarque, un progetto gigantesco fortemente dipendente da investitori e tecnologia europei, che, secondo quanto riferito, sarebbe stato avviato senza una previa consultazione libera e informata delle comunità indigene interessate al fine di ottenerne il consenso, come richiesto dalla convenzione 169 dell'OIL; che l'FMO, banca olandese per lo sviluppo, e il Finnfund hanno sospeso i finanziamenti al progetto idroelettrico di Agua Zarca, di cui Berta Cáceres era uno dei principali oppositori;
- J. considerando che l'uccisione, il 24 gennaio 2016, di Paola Barraza, difensore dei diritti delle persone LGBTI, donna transessuale e membro dell'associazione Arcoíris, pone in rilievo il crescente pericolo a cui è esposta la comunità LGBTI in Honduras; che il suo assassinio è l'ultimo in ordine di tempo di una lunga sequenza di morti violente di membri attivi delle organizzazioni dei diritti umani delle persone LGBTI, avvenute negli ultimi 11 mesi, tra cui quelle di Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (conosciuta come Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros e Josselin Janet Aceituno Suazo; che, secondo quanto riferito, dal 1994 in Honduras sarebbero state uccise 235 persone LGBTI e che solo 48 casi sarebbero stati deferiti alla giustizia; che, come denunciato dal commissario nazionale per i diritti umani, il 92 % dei reati non sarebbe oggetto di indagini adeguate e resterebbe quindi irrisolto;

Giovedì 14 aprile 2016

- K. considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Michel Forst, ha dichiarato il 18 marzo 2016 che un simile ciclo di violenza sarà interrotto solo quando sarà contrastata l'impunità e i responsabili degli attacchi saranno consegnati alla giustizia, e ha sottolineato la necessità che le autorità honduregne adottino immediatamente provvedimenti concreti per garantire la sicurezza di tutti i difensori dei diritti umani del paese e delle loro famiglie;
- L. considerando che l'Honduras è attualmente impegnato in un processo di riforma del codice penale, che dovrebbe fondarsi su convenzioni internazionali e costituire uno strumento importante per garantire i diritti dei gruppi vulnerabili;
- M. considerando che l'UE e i suoi Stati membri sostengono il rafforzamento del settore giudiziario e dei diritti umani attraverso vari programmi e progetti di cooperazione, in particolare il programma di sostegno ai diritti umani (PADH) ed EuroJusticia;
- N. considerando che numerosi Stati membri non hanno ancora ratificato l'accordo di associazione UE-America centrale, il che significa che il pilastro del «dialogo politico» non è entrato in vigore; che il rispetto della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, civili e politici dei cittadini di entrambe le regioni rappresentano elementi fondamentali dell'accordo di associazione UE-America centrale;
1. condanna con la massima fermezza la recente uccisione di Berta Cáceres, Nelson García e Paola Barraza, nonché tutti i precedenti assassinii di altri difensori dei diritti umani in Honduras; esprime il proprio sincero cordoglio ai familiari e agli amici di tutti i difensori dei diritti umani in questione;
 2. rende omaggio a Berta Cáceres, un'attivista ambientale e leader indigena honduregna della popolazione Lenca, nonché cofondatrice e coordinatrice del COPINH, che ha dedicato tutta la sua vita a combattere per una società più democratica nel suo paese; sottolinea che il suo assassinio rappresenta un caso emblematico in un paese caratterizzato da un numero estremamente elevato di omicidi e da un'impunità generalizzata;
 3. esprime profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante le misure cautelari emesse dalla CIDH, le autorità honduregne non sono riuscite a fornire a Berta Cáceres un'adeguata protezione; invita il governo dell'Honduras a mobilitare tutti i mezzi a sua disposizione al fine di mettere efficacemente in pratica le 92 misure cautelari della CIDH attualmente attive nel paese ed evitare che vengano commessi atti simili ai danni di altri attivisti ambientali e indigeni in pericolo;
 4. chiede con urgenza l'avvio di indagini immediate, indipendenti, obiettive e approfondite sugli omicidi menzionati e su quelli commessi in precedenza, al fine di consegnare alla giustizia i mandanti e gli autori materiali e porre fine all'impunità; accoglie con favore il fatto che, su richiesta del governo dell'Honduras, l'inchiesta sull'omicidio di Berta Cáceres coinvolga rappresentanti dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dell'Organizzazione degli Stati americani; è del parere che gli strumenti disponibili nel quadro dell'ONU e della CIDH, quali un'inchiesta internazionale indipendente, sollecitata dalle vittime, potrebbero contribuire a garantire un'indagine imparziale ed equa su tali omicidi;
 5. esprime viva preoccupazione per il clima di estrema violenza, specialmente nei confronti delle persone LGBTI e di coloro che ne difendono i diritti; sottolinea la necessità di svolgere immediatamente un'indagine scrupolosa e imparziale sull'uccisione di una serie di membri attivi di varie organizzazioni per i diritti umani delle persone LGBTI;
 6. evidenzia che occorre rafforzare la protezione contro la discriminazione e i reati generati dall'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, nonché elaborare orientamenti in materia di buone pratiche, in stretta collaborazione con la società civile; chiede l'introduzione di nuove e adeguate misure volte a prevenire gli atti di discriminazione e i reati generati dall'odio, e chiede che un'eventuale revisione del codice penale preveda la tutela della comunità LGBTI;
 7. accoglie con favore, pur essendo profondamente preoccupato per la situazione generale dei diritti umani in Honduras, le ultime riforme giuridiche e gli sforzi del governo dell'Honduras intesi ad alleviare l'attuale situazione dei difensori dei diritti umani nel paese; invita le autorità honduregne a dare attuazione, elaborandola pienamente, alla vigente legge del 2015 relativa alla tutela dei difensori dei diritti umani, nonché a garantire, collaborando opportunamente con la società civile, che il sistema nazionale di protezione di difensori dei diritti umani, giornalisti e operatori della giustizia sia pienamente operativo e dotato di adeguate risorse finanziarie; invita il governo dell'Honduras a dare piena attuazione alle raccomandazioni ricevute nel quadro dell'ultima revisione periodica universale;

Giovedì 14 aprile 2016

8. apprezza il lavoro svolto dal capo della delegazione UE in Honduras, Ketil Karlsen, e dalla sua squadra a sostegno dei difensori dei diritti umani honduregni; invita la delegazione dell'UE e le ambasciate e i consolati degli Stati membri nel paese a seguire attivamente e monitorare i processi associati alle indagini sulle uccisioni di difensori dei diritti umani, e a intensificare gli sforzi per avviare un dialogo con i difensori dei diritti umani in situazione di pericolo;
 9. reputa che le attività degli investitori europei debbano inserirsi all'interno di un solido insieme di politiche di salvaguardia ambientale e sociale; sostiene fermamente l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, con chiari requisiti di dovuta diligenza, garanzie di gestione dei rischi e mezzi di ricorso efficaci in caso di necessità; si compiace che sia l'FMO sia il Finnfund abbiano condannato pubblicamente l'assassinio di Berta Cáceres e abbiano sollecitato un'indagine approfondita, come pure che il 16 marzo 2016, in seguito alla denuncia dell'uccisione di Nelson García, entrambi abbiano sospeso tutte le loro attività;
 10. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire che l'assistenza europea non promuova o autorizzi progetti di sviluppo a meno che non rispettino l'obbligo di una consultazione preliminare, libera e informata delle comunità indigene, garantiscano una consultazione significativa di tutte le comunità interessate e presentino forti garanzie in materia di ambiente, diritti umani e diritti del lavoro;
 11. invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato l'accordo di associazione UE-America centrale a ratificarlo senza indugio; esorta il Consiglio a definire una politica unitaria nei confronti dell'Honduras in base alla quale i 28 Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea si impegnino a mandare un forte messaggio comune sul ruolo dei diritti umani nelle relazioni UE-Honduras e nell'intera regione;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali dei 28 Stati membri, al presidente, al governo e al parlamento dell'Honduras, al Segretario per l'integrazione economica centramericana, al Parlamento centroamericano, all'Assemblea parlamentare EuroLat nonché alla Comunità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi.
-

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0130

Nigeria**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla Nigeria (2016/2649(RSP))**

(2018/C 058/18)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria,
- visto il discorso pronunciato dal presidente Muhammadu Buhari al Parlamento europeo il 3 febbraio 2016,
- viste le precedenti dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla situazione in Nigeria,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla situazione in Nigeria, in particolare quelle del 9 febbraio 2015,
- viste le precedenti dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione in Nigeria,
- viste le precedenti dichiarazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Nigeria,
- viste le dichiarazioni del VP/AR e del ministro degli Affari esteri della Repubblica federale della Nigeria in occasione del sesto dialogo ministeriale UE-Nigeria, tenutosi a Bruxelles il 15 marzo 2016,
- vista la decisione del Consiglio di aggiungere Boko Haram all'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche, entrata in vigore il 29 maggio 2014,
- vista la seconda revisione dell'accordo di Cotonou per il periodo 2007-2013, ratificata dalla Nigeria il 27 settembre 2010,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 1979,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, del 1981,
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dalla Nigeria il 22 giugno 1983,
- vista la Costituzione della Repubblica federale della Nigeria, in particolare le disposizioni sulla protezione della libertà di religione contenute nel titolo IV sul diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
- visto l'esito delle elezioni presidenziali nigeriane del marzo 2015,
- vista la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle violazioni e gli abusi commessi da Boko Haram e l'impatto sui diritti umani nei paesi colpiti, del 29 settembre 2015,

Giovedì 14 aprile 2016

- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottati nel settembre 2015,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Nigeria il 16 aprile 1991,
 - vista la relazione di Amnesty International dal titolo «Nigeria: Still waiting for justice, still waiting for change. Government must prioritise accountability in the north-east» (Nigeria: ancora in attesa di giustizia, ancora in attesa di cambiamento. Il governo deve chiarire in via prioritaria le responsabilità nel nord-est),
 - vista la relazione di Human Rights Watch del gennaio 2016 sulla Nigeria,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, con le sue cospicue risorse, la Nigeria è la più grande economia africana nonché la nazione più popolosa e culturalmente diversificata in Africa; che svolge un ruolo fondamentale nella politica regionale e africana e rappresenta un motore dell'integrazione regionale attraverso la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS); che, tuttavia, si colloca fra i paesi con le maggiori disuguaglianze al mondo, con una diffusa corruzione che contribuisce notevolmente alla disparità economica e sociale e con la minaccia per la sicurezza rappresentata dal gruppo estremista violento Boko Haram;
- B. considerando che anni di dittatura militare, corruzione, instabilità politica e cattiva governance hanno portato il paese a investire in misura insufficiente nelle infrastrutture, nell'istruzione e nei servizi sociali e che ciò continua a minare i diritti sociali ed economici in Nigeria;
- C. considerando che più di sei nigeriani su dieci vivono con meno di 2 dollari USA al giorno; che questa estrema povertà è ancora più accentuata negli Stati settentrionali, i meno sviluppati del paese; che questa povertà contribuisce direttamente al divario sociale, all'ostilità di matrice religiosa e alla divisione regionale; che il coefficiente di Gini relativo alla Nigeria è aumentato drasticamente e ha raggiunto il valore di 48,8 nel 2010;
- D. considerando che l'organizzazione Transparency International, nell'indice di percezione della corruzione del 2015, ha classificato la Nigeria al 136° posto su 175 paesi; che, secondo alcune stime, ogni anno vengono rubati tra i 3 e gli 8 miliardi di dollari USA in petrolio nigeriano;
- E. considerando che, nonostante la transizione pacifica che ha condotto il presidente Buhari al potere nel marzo 2015, la pace e la stabilità della Nigeria sono state minacciate da un'ondata di aggressioni, uccisioni e rapimenti da parte del gruppo estremista violento Boko Haram, da un'economia in crisi a causa dei prezzi bassi del petrolio sul mercato mondiale, dalla debolezza delle istituzioni politiche, dall'incapacità di affrontare la corruzione e dai conflitti irrisolti nel delta del Niger e nella fascia centrale del paese;
- F. considerando che Boko Haram ha ucciso almeno 8 200 civili nel 2014 e nel 2015; che, secondo le stime, oltre 2,6 milioni di persone sono sfollate e oltre 14,8 milioni di persone sono state colpite dall'insurrezione di Boko Haram;
- G. considerando che il terrorismo è una minaccia globale, ma che la capacità della comunità internazionale di cooperare con le autorità nigeriane nella lotta contro Boko Haram dipende dalla piena credibilità, assunzione di responsabilità e trasparenza della nuova amministrazione; che l'incapacità del governo di contrastare l'impunità per i crimini di guerra al livello più alto rimane uno dei problemi principali del paese; che il presidente Buhari ha promesso di avviare indagini al riguardo;
- H. considerando che Boko Haram mira a instaurare uno Stato integralmente islamico in Nigeria, in cui prevede tra l'altro di istituire tribunali penali che applichino la sharia in tutto il paese e di vietare l'istruzione occidentale; che Boko Haram ha rapito donne e ragazze per coinvolgerle in attentati suicidi; che i recenti attentati dinamitardi suicidi, compresi quelli del 16 marzo, dell'11 febbraio e del 31 gennaio 2016 nel nord-est della Nigeria, hanno provocato numerose morti;

Giovedì 14 aprile 2016

- I. considerando che la violenza sessuale e di genere e la violenza contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) continua a imperversare nelle regioni tormentate della Nigeria nord-orientale e che i diritti fondamentali come l'istruzione per le bambine e le ragazze, la giustizia sociale e un'equa distribuzione degli introiti statali nella società, così come la lotta alla corruzione, si stanno deteriorando drammaticamente;
- J. considerando che il 14-15 aprile 2014 circa 270 studentesse sono state rapite da Boko Haram da una scuola a Chibok, nella Nigeria nord-orientale e che la maggior parte di esse risulta ancora scomparsa; che la loro esatta sorte rimane avvolta nel mistero, anche se si teme che siano state in larga parte costrette a sposare gli insorti o entrare esse stesse nelle loro fila, siano state sottoposte a violenza sessuale o vendute come schiave, e che le ragazze non musulmane siano state costrette a convertirsi all'Islam; che dal 2009 a ora Boko Haram ha rapito più di 2 000 donne e ragazze, di cui circa 400 a Damasak, nello stato di Borno, il 24 novembre 2014;
- K. considerando che l'esercito nigeriano ha annunciato il 6 aprile 2016 che nelle tre settimane precedenti si erano arresi almeno 800 combattenti; che dal 26 febbraio 2016 a oggi le truppe nigeriane hanno liberato 11 595 ostaggi durante le incursioni nel territorio controllato da Boko Haram nella regione montagnosa tra la Nigeria, il Ciad e il Camerun;
- L. considerando che la drammatica situazione delle studentesse rapite ha messo in luce problemi più ampi, tra cui attacchi regolari contro scuole, la mancanza di insegnanti e l'urgente necessità di fondi internazionali per riparare e ricostruire gli edifici distrutti; che la mancanza di opportunità di istruzione significa che alcuni bambini non ricevono da molti anni nessun insegnamento scolastico;
- M. considerando che l'estremismo violento di Boko Haram è indiscriminato e nella sua ondata di violenza ha causato sofferenze immense a persone di tutte le fedi ed etnie; che nel corso dell'ultimo anno è stato riportato un aumento del numero di cristiani uccisi nella Nigeria settentrionale;
- N. considerando che la fascia centrale del paese è stata per anni teatro di tensioni economiche e politiche tra comunità etniche e religiose e che le recenti violenze sono alimentate dalla competizione per il potere e l'accesso alla terra tra comunità nomadi e agricole;
- O. considerando che i settori del petrolio e del gas restano le principali fonti di introito in Nigeria, anche se la ripartizione dei benefici della ricchezza economica del paese è estremamente iniqua; che i livelli di povertà e disoccupazione nella Nigeria settentrionale sono di gran lunga superiori a quelli del sud ricco di petrolio; che, secondo la Banca Mondiale, dal 1960 a oggi la Nigeria ha perso circa 400 miliardi di USD di entrate petrolifere a causa della corruzione e che negli ultimi due anni dalle casse dello Stato sono scomparsi altri 20 miliardi di USD di proventi petroliferi;
- P. considerando che il Gabinetto del Presidente ha istituito un comitato d'inchiesta speciale incaricato di indagare sulle accuse di violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, tra cui uccisioni, torture e sparizioni forzate;
- Q. considerando che la legislazione proposta è attualmente all'esame del Senato nigeriano e mira a punire la diffusione di «dichiarazioni offensive» sui media sociali o di posizioni critiche contro il governo o altri tramite mezzi di comunicazioni cartacei ed elettronici;
1. accoglie con favore la transizione pacifica del potere in Nigeria a seguito delle elezioni presidenziali e trova incoraggianti le elevate aspettative che circondano l'ambizioso programma di riforme del Presidente Buhari e del suo governo;
 2. esprime profonda preoccupazione per le sfide significative sul piano sociale, economico, politico e della sicurezza cui si trova dinanzi la Nigeria e deplora la mancanza di un progresso reale nell'affrontare la corruzione che da decenni logora la società nigeriana;

Giovedì 14 aprile 2016

3. riconosce che la Nigeria ha la capacità latente di diventare una potenza economica e politica in Africa, ma che il suo sviluppo è stato frenato da una cattiva governance economica, da istituzioni democratiche deboli e da una massiccia disuguaglianza; chiede inoltre all'Unione europea e ai suoi Stati membri di onorare il proprio impegno di fornire un'ampia gamma di assistenza sul piano politico, dello sviluppo e umanitario per sostenere a tutti i livelli di governo i programmi che affrontano la povertà, la disoccupazione giovanile e la mancanza di affrancamento delle donne;
4. ritiene che la lotta contro la corruzione debba essere guidata dalle autorità nigeriane e ritiene che un fallimento in tal senso significherebbe più anni di povertà, disuguaglianza, danni di immagine e riduzione degli investimenti esteri e pregiudicherebbe le opportunità di vita dei giovani; offre inoltre il proprio sostegno per raggiungere questo obiettivo e cercare di spezzare il legame tra corruzione e terrorismo;
5. elogia gli sforzi profusi dal governo Buhari per rafforzare le proprie credenziali anti-corruzione e per imporre che tutte le transazioni finanziarie del governo passino attraverso un unico conto bancario al fine di monitorare la spesa; chiede che l'UE e i suoi Stati membri adottino misure concrete per frenare efficacemente i flussi finanziari illeciti e l'evasione e l'elusione fiscali e per stimolare la cooperazione internazionale democratica in materia fiscale;
6. esprime la propria solidarietà al popolo nigeriano, vittima degli atti di terrorismo perpetrati da Boko Haram che hanno provocato migliaia di morti e lo sfollamento di oltre due milioni di persone; esorta il governo nigeriano ad adottare ogni misura necessaria per garantire la protezione dei civili in virtù dei suoi obblighi regionali e internazionali in materia di diritti umani, anche avviando indagini esaustive, indipendenti ed efficaci su tali reati;
7. condanna con fermezza le violenze e gli attacchi recentemente compiuti da Boko Haram, e invita il governo federale a proteggere la popolazione e a combattere le cause profonde della violenza garantendo pari diritti a tutti i cittadini, anche affrontando questioni come la disuguaglianza, il controllo dei terreni agricoli fertili, la disoccupazione e la povertà; respinge ogni rappresaglia violenta operata dall'esercito nigeriano in violazione del diritto umanitario; accoglie con favore, tuttavia, l'operazione «corridoio sicuro» dell'esercito nigeriano, messa a punto per riabilitare i combattenti di Boko Haram;
8. deplora il massacro di donne, uomini e bambini innocenti, gli stupri e le torture, nonché il reclutamento di bambini soldato, ed è solidale con i cittadini nigeriani nella loro determinazione a combattere ogni forma di violenza nel paese;
9. invita il governo nigeriano a elaborare una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo e a verificare, come promesso, le prove secondo cui l'esercito nigeriano avrebbe commesso violazioni dei diritti umani; accoglie con favore il vertice sulla sicurezza di Abuja, che si terrà nel maggio 2016, e invita tutti i portatori di interesse a identificare soluzioni concrete e plausibili per combattere il terrorismo senza rinunciare al rispetto dei diritti umani e alla democrazia; sottolinea altresì l'importanza della cooperazione regionale nell'affrontare la minaccia rappresentata da Boko Haram;
10. chiede che sia svolta, sotto l'egida delle Nazioni Unite, un'indagine internazionale volta a determinare la responsabilità di paesi terzi nell'organizzazione e nel finanziamento di gruppi terroristici nella regione, quali ad esempio Boko Haram;
11. ritiene che il secondo anniversario del rapimento delle studentesse di Chibok, che ricorre il 14 aprile, dovrebbe dare nuovo slancio alle azioni del governo nigeriano e della comunità internazionale volte a ottenere la loro liberazione immediata e incondizionata, così come il rilascio delle 400 persone tra donne e bambini sequestrate dalla città di Damasak nel novembre 2014, e di tutte le altre donne e tutti gli altri bambini rapiti;
12. chiede alle autorità di garantire che donne e ragazze possano facilmente accedere all'offerta completa di servizi per la salute sessuale e riproduttiva;

Giovedì 14 aprile 2016

13. prende atto con preoccupazione degli attacchi contro le scuole della Nigeria settentrionale, che privano i minori di opportunità di istruzione e rischiano di alimentare la radicalizzazione dalla quale dipendono i gruppi estremisti violenti come Boko Haram;
 14. rileva che Boko Haram ha attaccato indistintamente musulmani, cristiani, seguaci di altre confessioni e persone che non professano alcuna religione, e condanna l'ondata di violenza che ha colpito, tra l'altro, istituzioni religiose e fedeli;
 15. condanna altresì gli attacchi nei confronti degli agricoltori e i conflitti interetnici tra pastori di bestiame e agricoltori nella fascia centrale del paese, segnatamente negli Stati di Plateau e Taraba, che comportano gravi violazioni dei diritti umani e hanno portato all'uccisione di migliaia di persone dal 2014;
 16. invita il governo nigeriano e i partner internazionali a investire maggiormente nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti tra le comunità di pastori di bestiame e di agricoltori, sostenendo la cooperazione attraverso iniziative per la gestione condivisa delle risorse economiche e naturali;
 17. invita il presidente Buhari a garantire che il suo governo difenda il diritto dei nigeriani alla libertà di culto e, più in generale, i diritti di tutti i suoi cittadini, in linea con la costituzione e le leggi della Nigeria, e chiede ai leader religiosi del paese di contribuire a combattere l'estremismo e la radicalizzazione;
 18. esorta il VP/AR e gli Stati membri a mantenere il loro impegno sul fronte degli sforzi diplomatici in Nigeria, al fine di ottenere la pace, la sicurezza, la buona governance e il rispetto dei diritti umani; li esorta in particolare a proseguire il dialogo politico con la Nigeria a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou riveduto e ad affrontare, in tale contesto, le questioni legate ai diritti umani universali, come la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, e il divieto di discriminazione fondata su qualsiasi criterio, quali sanciti dagli strumenti sui diritti umani universali, regionali e nazionali;
 19. chiede che le autorità nigeriane respingano il disegno di legge sul divieto di petizioni futili e altre questioni connesse, attualmente al vaglio del senato nigeriano, in quanto esso pregiudica la libertà di stampa e la libertà di espressione in Nigeria;
 20. invita il governo nigeriano e le autorità regionali a porre fine alla criminalizzazione della comunità LGBTI nigeriana e a garantire il suo diritto alla libertà di espressione;
 21. invita il governo nigeriano ad adottare misure di emergenza nel delta del Niger, tra cui azioni intese a far cessare le attività illecite legate al petrolio;
 22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al presidente della Repubblica federale della Nigeria, al presidente dell'Unione africana, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al Parlamento panafricano nonché ai rappresentanti dell'ECOWAS.
-

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0133

Relazione 2015 sulla Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Turchia (2015/2898(RSP))

(2018/C 058/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione 2015 della Commissione sulla Turchia (SWD(2015)0216),
- viste le conclusioni del Consiglio del 15 dicembre 2015 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione e le precedenti conclusioni in materia del Consiglio e del Consiglio europeo,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 novembre 2015, sulla strategia di allargamento dell'UE (COM(2015)0611),
- viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con la Repubblica di Turchia («partenariato di adesione»), nonché le precedenti decisioni del Consiglio del 2001, 2003 e 2006 sul partenariato di adesione,
- visti la dichiarazione congiunta che ha fatto seguito al vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015 e il piano d'azione UE-Turchia,
- vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno ⁽¹⁾,
- vista la conferenza intergovernativa del 14 dicembre 2015 durante la quale è stato ufficialmente aperto il capitolo 17 concernente la politica economica e monetaria,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 10 febbraio 2010 sulla relazione concernente i progressi realizzati dalla Turchia nel 2009 ⁽²⁾, del 9 marzo 2011 sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Turchia ⁽³⁾, del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 relativa ai progressi compiuti dalla Turchia ⁽⁴⁾, del 18 aprile 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Turchia ⁽⁵⁾, del 13 giugno 2013 sulla situazione in Turchia ⁽⁶⁾, del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dalla Turchia ⁽⁷⁾, del 13 novembre 2014 sulle azioni della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro ⁽⁸⁾, del 15 gennaio 2015 sulla libertà di espressione in Turchia ⁽⁹⁾ nonché del 10 giugno 2015 sulla relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia ⁽¹⁰⁾,
- visto il suo appello alla Commissione, nella risoluzione sulla relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia, a riesaminare il modo in cui sono stati condotti finora i negoziati e il modo in cui potrebbero essere migliorate e intensificate le relazioni e la cooperazione UE-Turchia,
- visto il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0094.

⁽²⁾ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 59.

⁽³⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 98.

⁽⁴⁾ GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 5.2.2016, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU C 65 del 19.2.2016, pag. 117.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0235.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0052.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0014.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0228.

Giovedì 14 aprile 2016

- visti la dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 2005, che prevede che il riconoscimento di tutti gli Stati membri sia una componente necessaria dei negoziati ed evidenzia la necessità che la Turchia attui pienamente il protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara eliminando tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci senza pregiudizi né discriminazioni,
 - visto il fatto che l'adesione della Turchia all'UE dipende dalla piena osservanza dei criteri di Copenaghen e dalla capacità di integrazione dell'UE, conformemente alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del dicembre 2006,
 - visto l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in cui si afferma che le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle controversie nelle quali sono parti,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visti la crisi in Siria, gli sforzi volti a un cessate il fuoco e a una soluzione pacifica, nonché il dovere della Turchia di rafforzare la stabilità e promuovere rapporti di buon vicinato, compiendo intensi sforzi per risolvere le questioni bilaterali in sospeso, le controversie e i conflitti con i paesi limitrofi sulle frontiere terrestri e marittime e sullo spazio aereo, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e i valori e principi sui quali l'UE è fondata,
 - vista l'importanza fondamentale attribuita, nel processo negoziale, al rispetto dello Stato di diritto, compresi, in particolare, la separazione dei poteri, la democrazia, la libertà di espressione, i diritti umani, i diritti delle minoranze e la libertà di religione;
 - vista l'approvazione dello stanziamento di tre miliardi di euro per la gestione della crisi dei rifugiati in Turchia, di cui un miliardo proveniente dal bilancio dell'UE e il resto dagli Stati membri,
 - visto il lavoro svolto da Kati Piri come relatore permanente sulla Turchia della commissione per gli affari esteri del Parlamento,
 - visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il 3 ottobre 2005 sono stati avviati i negoziati di adesione con la Turchia e che l'apertura di negoziati di questo tipo rappresenta il punto di partenza di un processo duraturo e aperto basato su un'equa e rigorosa condizionalità e un impegno a effettuare riforme;
- B. considerando che l'UE dovrebbe continuare a sostenere le riforme in Turchia, data la capacità dei negoziati di adesione e del processo di allargamento di indurre il cambiamento,
- C. considerando che, conformemente alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del dicembre 2006, dovrebbero essere pienamente rispettati i criteri di Copenaghen e la capacità di integrazione dell'UE; che la Turchia si è impegnata a soddisfare i criteri di Copenaghen, ad attuare riforme adeguate ed efficaci e a porre in atto un progressivo allineamento all'aquis dell'UE; che tali sforzi dovrebbero essere visti come un'opportunità per la Turchia di rafforzare le sue istituzioni e portare avanti il processo di democratizzazione e ammodernamento;
- D. considerando che nel processo negoziale riveste un'importanza fondamentale lo Stato di diritto, compresi, in particolare, la separazione dei poteri, la libertà di espressione e dei media, i diritti umani e la democrazia, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, le relazioni di buon vicinato, la libertà di religione, la libertà di associazione e di manifestazione pacifica, i diritti delle minoranze, i diritti delle donne e il contrasto della discriminazione contro i gruppi vulnerabili, quali i rom, le persone con disabilità e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI);

Giovedì 14 aprile 2016

- E. considerando che, con riferimento ai criteri politici, il ritmo delle riforme è rallentato e si è registrata un'involuzione significativa negli ambiti della libertà di espressione e della libertà di associazione;
- F. considerando che la Turchia rimane tra i paesi al mondo con il maggior numero di giornalisti detenuti in carcere;
- G. considerando che, in base alla graduatoria sulla libertà di stampa e dei media stilata da Freedom House, in Turchia la stampa è ancora classificata come non libera e la libertà di Internet è considerata solo parziale;
- H. considerando che in Turchia si sta rapidamente deteriorando la situazione della sicurezza, sia interna che esterna;
- I. considerando che la Turchia ha subito numerosi attacchi terroristici attribuiti al cosiddetto Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL/Daesh), nelle città di Diyarbakir, Suruç, Ankara e Istanbul, in cui hanno perso la vita 150 persone innocenti;
- J. considerando che il bombardamento da parte della Russia su Aleppo e altre parti della Siria ha provocato un forte aumento del numero di rifugiati che cercano protezione in Turchia;
- K. considerando che l'UE e la Turchia hanno concordato di rilanciare il processo negoziale e di cooperare intensamente in materia di migrazione;
- L. considerando che la popolazione turca ha dimostrato un'ammirevole ospitalità nei confronti dell'elevato numero di rifugiati che vivono nel paese; considerando che la Turchia ospita il più grande numero di rifugiati al mondo, tra cui circa 2,7 milioni di rifugiati registrati provenienti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan, secondo l'UNHCR;
- M. considerando che le autorità turche non hanno acconsentito alla riapertura del seminario ortodosso nell'isola di Heybeliada;

I. *Situazione delle relazioni UE-Turchia*

1. manifesta profonda preoccupazione, alla luce dell'involuzione registrata nel rispetto della democrazia e dello Stato di diritto in Turchia, per il notevole rallentamento del ritmo complessivo delle riforme in Turchia e per i passi indietro riscontrati in alcuni settori fondamentali, quali l'indipendenza del sistema giudiziario, la libertà di assemblea, la libertà di espressione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, che allontanano sempre di più l'adempimento dei criteri di Copenaghen, richiesto ai paesi candidati;
2. sottolinea che la Turchia è un partner strategico fondamentale per l'UE e che lo svolgimento di negoziati attivi e credibili rappresenterebbe un quadro adeguato per sfruttare appieno il potenziale delle relazioni UE-Turchia; prende atto del rilancio del processo negoziale da parte dell'UE e auspica che l'apertura dei capitoli dia luogo a risultati concreti; sollecita, a tal proposito, il conseguimento di risultati concreti da parte della Turchia nonché il suo impegno effettivo; invita nuovamente la Commissione a riesaminare il modo in cui sono stati condotti finora i negoziati e il modo in cui potrebbero essere migliorate e intensificate le relazioni e la cooperazione UE-Turchia; sostiene fermamente un dialogo politico di alto livello strutturato, aperto e più frequente su questioni tematiche fondamentali di comune interesse quali la migrazione, la lotta contro il terrorismo, l'energia, l'economia e il commercio;
3. ritiene che il differimento della relazione 2015 della Commissione sui progressi compiuti a dopo le elezioni di novembre in Turchia sia stato una decisione sbagliata, poiché ha dato l'impressione che l'UE sia disposta a tacere sulle violazioni dei diritti fondamentali in cambio della cooperazione del governo turco nella questione dei rifugiati; chiede alla Commissione di impegnarsi a pubblicare le relazioni annuali sui progressi compiuti secondo un calendario specifico e definito; invita la Commissione e il Consiglio a non ignorare gli sviluppi interni in Turchia e a sostenere chiaramente il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Turchia, conformemente ai criteri di Copenaghen e indipendentemente da altri interessi;

Giovedì 14 aprile 2016

4. prende atto dei risultati delle elezioni parlamentari svoltesi il 1° novembre 2015 e della formazione di un nuovo governo; invita nuovamente ad abbassare la soglia elettorale del 10 % e a garantire la trasparenza riguardo al finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali; plaude alla partecipazione attiva dei volontari della società civile durante le elezioni e l'elevata affluenza alle urne; condanna, tuttavia, le intimidazioni e le vessazioni ai danni dei media e la discriminazione dei partiti di opposizione in termini di copertura pre-elettorale, il clima violento e intimidatorio, segnato in particolare da attacchi contro singoli candidati e uffici dei partiti di opposizione, in particolare del Partito democratico del popolo (HDP), come pure l'intensa polarizzazione politica; plaude al fatto che, in seguito alle ultime due elezioni, la Grande assemblea nazionale turca sia diventata più inclusiva nei confronti delle minoranze in Turchia, nonostante la soglia del 10 %;

5. invita a potenziare l'unione doganale e a estenderla a nuovi settori, quali ad esempio i prodotti agricoli, i servizi e gli appalti pubblici; prende atto che l'avvio dei relativi negoziati è previsto nella seconda metà del 2016; rammenta che le potenzialità dell'unione doganale possono realizzarsi appieno solo quando la Turchia attuerà integralmente il protocollo aggiuntivo nei confronti di tutti gli Stati membri; ritiene opportuno tenere conto degli interessi della Turchia nei futuri accordi di libero scambio che l'UE firmerà con terzi, in particolare nel caso dei negoziati tra l'UE e gli Stati Uniti relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP); chiede un miglioramento della libera circolazione delle persone e un incremento degli scambi interculturali;

6. prende atto con favore dell'intensificazione del dialogo politico tra l'UE e la Turchia in materia di politica estera e di sicurezza, come pure del maggiore allineamento della Turchia alle dichiarazioni dell'UE e alle decisioni del Consiglio nel 2015; si rammarica del mancato allineamento della Turchia alla decisione del Consiglio in seguito all'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa e agli eventi nell'Ucraina orientale, ivi incluse le misure restrittive;

7. ribadisce che la Turchia dovrebbe allineare maggiormente la propria politica estera a quella dell'UE, secondo le disposizioni del quadro negoziale; ritiene essenziale incrementare gli scambi di informazioni sulle questioni di politica estera e invitare il ministro degli Esteri turco a partecipare alle riunioni del Consiglio «Affari esteri», ove opportuno; rammenta l'importanza strategica della Turchia per la sicurezza energetica dell'UE in quanto paese di transito fondamentale; attribuisce estrema importanza al rapido sviluppo della cooperazione energetica e all'espansione del corridoio di transito dell'energia attraverso la Turchia verso l'Unione europea;

8. ribadisce la necessità di rafforzare i rapporti di buon vicinato, che costituiscono una parte fondamentale del quadro negoziale e un elemento essenziale del processo di allargamento; a tale riguardo invita la Turchia a intensificare gli sforzi intesi a risolvere le questioni bilaterali in sospeso, tra cui gli obblighi giuridici irrisolti e le vertenze frontaliere terrestri e marittime e in materia di spazio aereo con i paesi limitrofi, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale, invita il governo turco a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), sollecita il governo turco a porre fine alle ripetute violazioni dello spazio aereo e delle acque territoriali della Grecia nonché al sorvolo delle isole greche da parte di aerei militari turchi; si rammarica che la minaccia di casus belli formulata dalla Grande assemblea nazionale turca contro la Grecia non sia ancora stata ritirata; esorta la Turchia e l'Armenia a procedere a una normalizzazione delle loro relazioni stabilendo relazioni diplomatiche senza precondizioni e invita all'apertura delle frontiere tra i due paesi, che potrebbe indurre un miglioramento delle relazioni, in particolare nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e dell'integrazione economica;

II. Rispetto dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali

9. ritiene che, in linea con l'impegno dell'UE a favore dello Stato di diritto e dei valori fondamentali, in Turchia sia urgentemente necessario introdurre riforme negli ambiti del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali, nonché della giustizia, della libertà e della sicurezza; invita il Consiglio dell'UE a proporre, ferme restando le posizioni degli Stati membri e una volta soddisfatti i parametri ufficiali di apertura, l'apertura dei capitoli 23 (potere giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza) e a garantire che il processo di riforma in Turchia sia improntato ai valori e alle norme dell'UE; invita la Turchia a impegnarsi pienamente con il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia nei settori della riforma giudiziaria;

Giovedì 14 aprile 2016

10. deplora la grave involuzione nell'ambito della libertà di parola, espressione e opinione, online come offline, registrata in Turchia, che occupa la 149^a posizione su 180 paesi nella classifica sulla libertà di stampa redatta da Reporter senza frontiere; rammenta che, in base ai dati delle autorità turche, la Turchia è il paese che detiene il numero maggiore di giornalisti detenuti in carcere; ribadisce che le libertà di opinione, espressione e parola, ivi inclusa l'indipendenza dei media, sono valori fondamentali dell'UE; plaude alla sentenza della corte costituzionale che ha riconosciuto la violazione dei diritti di Can Dündar e Erdem Gül; rammenta che essi sono ancora sottoposti a giudizio e che l'accusa chiede di condannarli a vari ergastoli, esprime preoccupazione per la decisione di escludere il pubblico per l'intera durata del processo e chiede un'indagine esaustiva e oggettiva in merito alle accuse dei giornalisti relative al trasporto di armi in Siria; condanna le recenti dichiarazioni del presidente della Turchia contro la corte costituzionale; chiede il rilascio immediato di tutti i giornalisti detenuti in carcere e incoraggia i diplomatici europei a continuare a monitorare con attenzione tutti i procedimenti penali in atto contro giornalisti; deplora gli attacchi personali ai danni di giornalisti e oppositori da parte di funzionari di spicco del governo, nonché le tendenze sempre più autoritarie dei dirigenti turchi; sollecita la Turchia ad agire contro qualsiasi forma di intimidazione ai danni dei giornalisti, in particolare indagando su tutti gli attacchi fisici e le minacce rivolte ai giornalisti e prevenendo attivamente gli attacchi agli organi d'informazione, ma anche disinnescando le tensioni del clima politico che creano un ambiente che limita la libertà di espressione nei media e su Internet;

11. prende atto dell'indice di percezione della corruzione 2015, pubblicato da Transparency International il 27 gennaio 2016, che evidenzia un incremento della corruzione in Turchia durante lo scorso anno, collocando attualmente il paese al 66° posto in classifica; sottolinea la necessità che il governo turco invii segnali chiari e coerenti in merito alla sua effettiva intenzione di combattere la corruzione a tutti i livelli del potere;

12. rammenta che la lotta alla corruzione dovrebbe essere una delle priorità della Turchia; chiede, pertanto, alla Turchia di aggiornare la propria strategia e il piano d'azione sulla lotta alla corruzione, di istituire un ente per la lotta alla corruzione e di ottenere risultati credibili nel campo delle indagini, dei procedimenti giudiziari e delle condanne, anche per i casi di alto livello;

13. chiede il ripristino dell'indipendenza dei media dei gruppi Koza Ipek Holding e Feza, l'allontanamento di tutti i rappresentanti del governo dai consigli di amministrazione, la riassunzione delle decine di lavoratori licenziati per aver espresso il proprio disaccordo sull'acquisizione da parte dello Stato e il ritiro delle accuse di terrorismo;

14. condanna l'acquisizione illegale e violenta di numerosi giornali turchi, tra cui recentemente Zaman, e manifesta preoccupazione per la decisione di Digiturk, presumibilmente dettata, tra le altre cose, da motivi politici, di interrompere le trasmissioni dei suoi canali televisivi; chiede al governo turco di porre fine alla pressione politica ed economica esercitata sui media indipendenti; condanna fermamente gli attacchi verbali e fisici contro i giornalisti e il crescente ricorso alla diffamazione e alla legislazione antiterrorismo nei loro confronti; constata la censura applicata agli articoli online e su carta e il blocco dei siti web, in particolare dei social network, il che ha portato a casi di autocensura tra i giornalisti per paura che le critiche alle autorità possano aggravare ulteriormente le ritorsioni; è seriamente preoccupato per il blocco di decine di migliaia di siti web, per gli emendamenti della legge sulla regolamentazione dei media e di internet adottati a marzo 2015 e per i poteri del Direttorato delle telecomunicazioni (TIB) che gli consentono di bloccare siti web nell'arco di quattro ore per un'ampia gamma di motivi vaghi; esprime preoccupazione per il fatto che il fornitore satellitare turco Turksat abbia interrotto le trasmissioni da IMC TV venerdì 26 febbraio 2016 su richiesta di un procuratore di Ankara che sta conducendo indagini per verificare se il canale appoggia un gruppo «terroristico»; manifesta preoccupazione per le sanzioni eccezionalmente elevate imposte alle aziende del settore mediatico; chiede una revisione della legge in materia di internet al fine di sostenere un ambiente favorevole alla libertà di espressione su internet e alla tutela del diritto alla privacy e dei diritti personali; condanna i tentativi dei funzionari del governo turco di intimidire e in alcuni casi di espellere numerosi giornalisti internazionali; chiede un'indagine indipendente sugli omicidi, commessi in territorio turco, dei giornalisti Naji Jerf, Ibrahim Abdel Qader e Fares Hammadi del blog «Raqa is Being Slaughtered Silently» dedicato alla situazione siriana; deplora, inoltre, le indagini, gli arresti, le condanne a pene detentive e ammende per presunti insulti contro il capo di Stato, sulla base dell'articolo 299 del codice penale; chiede al governo turco di occuparsi di queste questioni in modo prioritario e urgente allo scopo di salvaguardare il pluralismo, in conformità degli standard internazionali; ritiene che un dibattito pubblico aperto sia un elemento fondamentale di qualsiasi democrazia sana;

Giovedì 14 aprile 2016

15. chiede al governo turco di adottare una legge forte sulla protezione dei dati e di istituire un'autorità indipendente per la protezione dei dati, in linea con le norme europee, creando le condizioni necessarie per una cooperazione di polizia e giudiziaria nonché una condivisione di informazioni a livello internazionale che funzionino in modo efficiente ed efficace, contribuendo, nel contempo, a soddisfare i criteri per la liberalizzazione dei visti; chiede alle autorità turche di definire chiaramente le eccezioni all'ambito di applicazione della legge, in particolare in materia di trattamento dei dati relativi alla salute, e di mettere in atto una procedura di selezione che garantisca l'indipendenza dei membri dell'autorità per la protezione dei dati;

16. ribadisce la propria preoccupazione in merito alla legge antiterrorismo, in particolare per l'ampia e troppo vaga definizione di terrorismo, criminalità organizzata e propaganda in essa contenuta, rendendo evidentemente impossibile determinare la natura precisa di tali reati; insiste sulla necessità di conformare la legislazione penale e antiterrorismo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che dovrebbe essere pienamente rispettata e attuata dalla Turchia; chiede alla Turchia di creare un ambiente politico e giuridico che consenta al sistema giudiziario di svolgere i propri compiti in modo indipendente e imparziale, anche nella pratica, affinché esso non diventi uno strumento di repressione dell'opposizione interna; chiede alla Turchia di applicare tutte le sentenze dei tribunali europei; manifesta preoccupazione per le numerose riassegnazioni, i trasferimenti forzati e i licenziamenti di giudici e procuratori, che mettono in pericolo l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficienza del sistema giudiziario, come pure il rispetto dei principi del giusto processo e della separazione dei poteri; chiede l'urgente ripristino della separazione dei poteri e l'adozione di misure significative per garantire la piena indipendenza della magistratura; deplora le alterazioni del corso della giustizia a favore di certi politici, ormai pratica usuale in Turchia a seguito dello scandalo sulla corruzione del 2013; sottolinea che il ruolo e l'influenza del potere esecutivo all'interno del Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri devono essere limitati e che sono necessarie garanzie adeguate contro i trasferimenti forzati dei giudici;

17. evidenzia che la straordinaria crescita economica della Turchia degli ultimi dieci anni ha condotto a un'espansione senza precedenti dell'edilizia residenziale e delle infrastrutture, spesso a discapito delle considerazioni ambientali e di salvaguardia del patrimonio; esprime particolare preoccupazione per i vari megaprogetti nel paese e chiede con urgenza al governo di avvalersi di valutazioni dell'impatto ambientale e sociale e di coinvolgere adeguatamente la popolazione locale nella progettazione, in modo da evitare, per quanto possibile, effetti negativi a lungo termine relativi all'urbanizzazione, al consumo dello spazio e al degrado ambientale;

18. è del parere che il processo di riforma costituzionale debba sfociare in una società secolare, pluralista, inclusiva e tollerante; sottolinea che una nuova costituzione dovrebbe basarsi su un ampio consenso da parte di tutto il panorama politico e della società nel suo complesso, rispettando pienamente i diritti delle minoranze, indipendentemente dalla loro cultura o religione, e fornendo, in tal modo, una base solida per le libertà fondamentali e lo Stato di diritto; esorta la Turchia a rispettare pienamente lo Stato di diritto e i diritti e le libertà fondamentali, in particolare la libertà delle minoranze religiose ed etniche; evidenzia la necessità di adottare una legislazione globale contro la discriminazione, che preveda il divieto di discriminazioni e incitamento all'odio basati sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sul genere e sull'identità di genere, e che il divieto di siffatte forme di discriminazione sia incluso in una nuova costituzione; sottolinea che ciò non dovrebbe impedire alla Turchia di concedere diritti specifici ai cittadini sulla base dell'origine etnica, della religione o della lingua, in modo da preservare la loro identità; rileva, a tal proposito, la necessità di ulteriori iniziative intese ad affrontare i problemi con cui si misurano i membri della minoranza greca, segnatamente in relazione all'istruzione e ai diritti di proprietà; sollecita le autorità turche ad adottare provvedimenti giudiziari contro le persone e gli enti responsabili di aver commesso qualsiasi tipo di crimine generato dall'odio, tra cui l'antisemitismo, come dichiarato nel «pacchetto di democratizzazione» del governo del 2013; condanna l'atteggiamento passivo del governo turco a proposito delle gravi minacce contro i cristiani e i loro parroci nei social media; si aspetta che il governo turco tratti ogni cittadino turco senza pregiudizi basati sulla fede religiosa; chiede alle autorità turche, considerando che in Turchia si trova la più grande minoranza rom del mondo, di attuare misure concrete ed efficaci per conseguire un'effettiva parità di diritti per i rom nella società turca e per migliorare la loro situazione, dedicando un'attenzione particolare alla situazione dei bambini e all'inclusione delle donne;

19. chiede alla Turchia di continuare a lavorare a stretto contatto con la Commissione europea sulla nuova legislazione in fase di preparazione e sull'attuazione delle leggi esistenti, al fine di garantire la compatibilità con l'acquis dell'UE;

Giovedì 14 aprile 2016

20. sottolinea la necessità di rispettare pienamente, in linea con i valori europei, il diritto a differenti stili di vita, sia secolari sia basati sulla fede, e di mantenere la separazione tra Stato e religione;

21. sottolinea l'importanza di proseguire il processo di riforma nell'ambito della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, offrendo alle comunità religiose la possibilità di ottenere personalità giuridica, eliminando qualsiasi limitazione alla formazione, alla nomina e alla successione del clero, rispettando tutte le pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e le raccomandazioni della Commissione di Venezia ed eliminando ogni forma di discriminazione o barriera sulla base della religione; invita la Turchia a rispettare il carattere distinto e l'importanza del Patriarcato ecumenico e a riconoscerne la personalità giuridica; ribadisce la necessità di consentire la riapertura del seminario di Halki e di eliminare tutti gli ostacoli al suo corretto funzionamento e di permettere altresì l'uso pubblico del titolo ecclesiastico del Patriarca ecumenico;

22. invita il governo turco a sospendere i piani di costruzione della centrale nucleare di Akkuyu; rileva che il sito previsto è ubicato in una regione altamente sismica e che ciò costituisce una seria minaccia non solo per la Turchia, ma anche per la regione del Mediterraneo nel suo insieme; chiede pertanto al governo turco di aderire alla convenzione di Espoo, che impone alle parti l'obbligo di notifica e di consultazione per quanto riguarda tutti i grandi progetti suscettibili di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sull'ambiente; chiede a tal fine al governo turco di coinvolgere o almeno consultare i governi dei paesi limitrofi, quali Grecia e Cipro, nel corso di eventuali sviluppi ulteriori dell'iniziativa di Akkuyu;

23. esprime preoccupazione per i livelli elevati di violenza contro le donne e la mancata attuazione del diritto nazionale al fine di prevenire tali episodi e di proteggere le donne da tale violenza; insiste, inoltre, affinché le autorità applichino in modo efficace le leggi esistenti in materia di violenza contro le donne e abusi domestici, problemi molto diffusi sia nelle zone rurali che in quelle urbane, affrontino il problema delle omesse segnalazioni delle violenze di genere, forniscano servizi di sostegno e accoglienza alle vittime di tali violenze e impongano sanzioni agli autori di tali crimini, nonché aumentino la consapevolezza sociale e contrastino l'accettazione sociale della violenza di genere; raccomanda fermamente al governo di promuovere la parità di genere in campo politico, economico, sociale, culturale, civile e in qualsiasi altro settore;

24. chiede alla Turchia di compiere seri sforzi per proteggere i diritti della comunità LGBTT; esprime profonda preoccupazione per l'assenza di tutele garantite alle persone LGBTI contro gli atti di violenza; sottolinea, a questo proposito, la sua delusione per la mancata inclusione della protezione contro i crimini generati dall'odio per motivi di orientamento sessuale e identità di genere nella legge sui crimini generati dall'odio; deplora la frequente impunità dei reati dettati dall'odio contro le persone LGBTI o la riduzione delle pene nei confronti degli autori di tali reati per presunta «ingiusta provocazione» da parte delle vittime;

III. Processo di pace curdo e situazione nel sud-est della Turchia

25. esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione nel sud-est della Turchia; ricorda che al governo turco incombe la responsabilità di proteggere tutte le popolazioni che vivono sul suo territorio, a prescindere dalle loro origini culturali e religiose; riconosce il diritto legittimo della Turchia di combattere il terrorismo, nel rispetto del diritto internazionale; sottolinea, tuttavia, che le misure di sicurezza devono essere attuate nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani; evidenzia che tutte le operazioni condotte dalle forze di sicurezza devono essere proporzionate e non assumere la forma di punizioni collettive; condanna il comportamento scorretto delle forze speciali di sicurezza e chiede che i responsabili siano assicurati alla giustizia; chiede l'applicazione del diritto umanitario in modo che tutti i feriti possano ricevere le cure a cui hanno diritto;

26. condanna e non ritiene giustificato il ritorno alla violenza del PKK, che figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche; sottolinea che la questione curda non può essere risolta con la violenza ed esorta il governo turco a farsi carico della ripresa dei negoziati al fine di pervenire a una soluzione globale e sostenibile della questione curda; invita il PKK a deporre le armi, ad abbandonare le tattiche terroristiche e ad utilizzare mezzi pacifici e legali per dar voce alle sue aspettative; condanna fermamente gli attacchi contro le forze di sicurezza e i civili; manifesta profonda preoccupazione, a questo proposito, per la costruzione di barricate e lo scavo di trincee da parte dei militanti dell'unità di protezione popolare (YPG-H); insiste, tuttavia, affinché siano consentite le proteste pacifiche;

Giovedì 14 aprile 2016

27. invita le autorità turche a revocare immediatamente i coprifuochi che sono stati attuati in violazione della costituzione turca; esprime preoccupazione particolarmente profonda per la situazione in Cizre e Sur/Diyarbakir e condanna il fatto che i civili vengano uccisi, feriti e lasciati senza acqua, cibo e cure mediche; chiede alla Turchia di permettere alla Mezzaluna Rossa internazionale di alleviare la crisi umanitaria in corso a Cizre e Diyarbakir; esorta il governo a consentire il trasporto dei feriti in ospedale, rispettando le misure provvisorie della CEDU, e ad assicurare una via di uscita sicura per i civili nelle città sotto coprifuoco; esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di morti e di feriti registrati tra i civili, che deve essere oggetto di indagini esaustive, e per il fatto che vi siano ormai circa 400 000 sfollati interni; sottolinea che, nel rispetto della dignità umana, le famiglie devono essere autorizzate a recuperare dalle strade i corpi delle vittime e a dar loro sepoltura; evidenzia la responsabilità del governo turco di assicurare i diritti umani, e di garantire sicurezza e accesso a beni e servizi a tutta la popolazione civile nelle zone a predominanza curda della Turchia interessate dai combattimenti; chiede al governo turco di istituire un meccanismo formale volto a fornire aiuti urgenti e compensazioni a coloro che sono stati costretti a fuggire dalle proprie case e che hanno perso il lavoro e i propri mezzi di sussistenza; deplora la distruzione del patrimonio storico;

28. prende atto con preoccupazione dei progetti di trasformazione urbana e di ricollocazione in zone di conflitto presentati recentemente dal governo turco e deplora la decisione di procedere a un ampio esproprio a Sur, un distretto di Diyarbakir, che comprende proprietà appartenenti al comune e alla chiesa, il che rappresenterebbe una violazione dei diritti delle minoranze religiose; invita il governo turco a rispettare il carattere culturale distintivo della regione e ad astenersi dal conferire ulteriori poteri alla struttura centralizzata del governo locale della regione; chiede che sia rivista la decisione relativa all'esproprio e ai piani di ricostruzione con l'avvio di una fase di dialogo e cooperazione con i comuni metropolitani e del distretto, nel rispetto dei diritti dei residenti e dei proprietari immobiliari;

29. è costernato dinanzi alle azioni delle forze speciali di polizia note come «gruppi Esedullah», che sembrano essere responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui l'uccisione deliberata di civili nel sud-est della Turchia; chiede alle autorità turche di svolgere un'indagine approfondita sulle azioni di detti gruppi, con piena responsabilità e punizione delle persone colpevoli delle violazioni dei diritti umani;

30. sollecita un cessate il fuoco immediato e la ripresa del processo di pace per raggiungere una soluzione negoziata della questione curda; sottolinea la priorità di compiere progressi verso la democratizzazione e la riconciliazione; chiede a tale proposito che in seno alla Grande assemblea nazionale turca sia istituita una commissione speciale per la risoluzione della questione curda, per contribuire alla pace duratura ristaurando un senso di giustizia e lenendo i traumi, che sono vulnerabili agli abusi politici; esorta l'UE ad assumere senza indugio un ruolo attivo nel processo di pace; sottolinea l'importanza di dare priorità al potenziamento dei diritti sociali, culturali e politici nonché della parità di trattamento delle persone di origine curda; ribadisce la sua richiesta alla Turchia, come membro del Consiglio d'Europa, di ritirare le riserve fatte alla Carta europea dell'autonomia locale per garantire una piena attuazione di tutti i suoi aspetti;

31. deplora fortemente le intimidazioni e i procedimenti penali a carico di oltre 1 000 esponenti del mondo accademico firmatari di una petizione per la pace; condanna la revoca o la sospensione degli incarichi subita da almeno 50 di loro, nonché la reclusione di altri quattro firmatari; insiste affinché i responsabili dell'uccisione di Tahir Elçi, avvocato che ha dedicato la propria vita alla pace e ai diritti umani, siano assicurati alla giustizia; esprime forti preoccupazioni per le indagini giudiziarie svolte principalmente a carico di membri dell'HDP, nonché per la reclusione ancora in corso degli eletti a livello locale e la revoca dei loro mandati, tra cui figurano 25 co-sindaci, e le minacce che pesano su numerosi politici curdi;

32. condanna con determinazione gli attacchi terroristici attribuiti all'ISIL/Daesh a Diyarbakir, Suruç, Ankara e Istanbul; esprime la propria solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai cittadini turchi che sono in prima linea nella lotta contro l'estremismo; condanna con pari determinazione le bombe fatte esplodere ad Ankara il 17 febbraio 2016 che sono state rivendicate dal gruppo di militanti TAK (Aquila della libertà del Kurdistan) nonché gli attacchi di Ankara del 13 marzo 2016 ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e alle persone in lutto; sottolinea l'importanza di svolgere indagini esaustive in merito a tali attacchi con l'intento di assicurare i responsabili alla giustizia; crede che una più stretta collaborazione tra l'Europol e le forze dell'ordine turche sia la chiave per combattere con efficacia il terrorismo;

Giovedì 14 aprile 2016

33. accoglie con favore la partecipazione della Turchia alla coalizione internazionale per combattere l'ISIL e l'apertura delle sue basi alle forze degli Stati Uniti e della coalizione; sollecita la Turchia ad agire con la necessaria moderazione e in piena collaborazione con i suoi alleati occidentali;

34. esorta la Turchia a continuare a intensificare il suo impegno per impedire che i combattenti stranieri, il denaro o le attrezzature raggiungano l'ISIL/Daesh e gli altri gruppi estremisti attraverso il suo territorio; esprime inquietudine rispetto alla possibilità che le autorità turche non abbiano adottato tutte le misure possibili per bloccare e impedire le attività dell'ISIL/Daesh, in particolare per contrastare il traffico illegale di petrolio attraverso i suoi confini; chiede all'UE di migliorare la sua capacità di scambio di informazioni e di collaborare strettamente con le autorità turche in tale ambito per sostenere ulteriormente la lotta alle reti del traffico di migranti; nota alcune carenze nell'arresto dei combattenti stranieri e nel controllo delle frontiere con l'Iraq e la Siria;

35. plaude al sostegno e al contributo da parte della Turchia all'accordo raggiunto tra le grandi potenze per cessare le ostilità in Siria e fornire aiuti umanitari alle persone che ne hanno bisogno; lo apprezza come un passo importante verso la soluzione della crisi in Siria; rileva che la cessazione delle ostilità dovrebbe applicarsi a tutte le parti del conflitto diverse dai gruppi designati come organizzazioni terroristiche dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita tutte le parti a implementare rapidamente e integralmente questi impegni; ricorda la sua convinzione che non esiste una soluzione militare al conflitto in Siria e insiste sul bisogno di raggiungere una soluzione politica; condanna l'intervento militare della Turchia contro le forze curde nella Siria settentrionale, che mette a repentaglio la lotta contro l'ISIL/Daesh e pregiudica gli sforzi per la pace e la sicurezza;

IV. Cooperazione tra l'UE e la Turchia sulla crisi dei rifugiati / della migrazione

36. sostiene un impegno politico rinnovato tra l'UE la Turchia sulle sfide geopolitiche, in particolare la crisi dei rifugiati e della migrazione; riconosce l'importante contributo umanitario della Turchia nell'ospitare il numero più elevato di rifugiati al mondo; sollecita l'UE e la Turchia ad unire le forze per migliorare e garantire condizioni di vita dignitose e capacità di base nei campi profughi e a facilitare l'operato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per evitare un esodo massiccio di migranti; sollecita l'UE a continuare a collaborare con gli ufficiali del governo turco per assicurare la corretta documentazione dei migranti; ricorda che la Turchia è uno dei paesi di transito cruciali per i migranti e i richiedenti asilo diretti nell'UE, non solo dalla Siria ma anche da molti altri paesi; sottolinea l'importanza di cooperare con la Turchia per gestire la crisi dei rifugiati ed evitare la perdita di vite umane in mare; si compiace della missione di vigilanza della NATO nel mar Egeo;

37. accoglie con favore l'attivazione in data 29 novembre 2015 del piano d'azione comune UE-Turchia sui rifugiati e la gestione dei flussi migratori, quale elemento di un'agenda globale per la cooperazione fondata sulla responsabilità condivisa, gli impegni reciproci e l'ottenimento di risultati e sottolinea la necessità di procedere immediatamente alla sua attuazione; sottolinea che la cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione non dovrebbe essere connessa al calendario, al contenuto e alla condizionalità del processo negoziale; reputa che esternalizzare la crisi dei rifugiati in Turchia non sia una soluzione credibile al problema nel lungo termine; lancia un appello alla solidarietà tra gli Stati membri affinché aumenti il numero di paesi disposti ad accettare i rifugiati per il reinsediamento in uno spirito di condivisione degli oneri e delle responsabilità;

38. sottolinea che i 3 miliardi di EUR, e i fondi aggiuntivi, dello strumento a favore dei rifugiati in Turchia dovranno essere utilizzati in modo adeguato e rapido a vantaggio diretto dei rifugiati e delle comunità che li ospitano, mediante l'attuazione di progetti volti a rispondere ai bisogni immediati di cibo, cure mediche, servizi igienico-sanitari e istruzione; chiede il pieno coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale in quanto co-legislatore e autorità di bilancio; chiede che i fondi previsti siano erogati più rapidamente; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare, in cooperazione con la Turchia, che sia istituito un meccanismo per verificare che i fondi siano correttamente utilizzati a tal fine, che tale meccanismo sia strettamente monitorato e che il Parlamento europeo informi regolarmente la Commissione in merito all'utilizzo dei fondi; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili quali le donne e i bambini, in particolare gli orfani, nonché le minoranze religiose quali i cristiani e gli yazidi; sottolinea il bisogno urgente di affrontare la violenza di genere e gli abusi contro donne e bambine sulle rotte dei migranti che attraversano la Turchia;

Giovedì 14 aprile 2016

39. plaude alla recente decisione del governo turco di aprire il mercato del lavoro ai rifugiati siriani; incoraggia ulteriori misure urgenti volte a garantire che tutti i 700 000 minori siriani abbiano accesso all'istruzione; elogia il governo turco per la fornitura gratuita di servizi sanitari e d'istruzione ai rifugiati siriani; deplora che non sia stata data una risposta sufficiente all'appello dell'UNHCR per un aumento dei finanziamenti e che il Programma alimentare mondiale abbia dovuto ridurre l'apporto nutritivo all'80% a causa di tagli ai fondi; elogia la Turchia per aver colmato unilateralmente questa lacuna finanziaria e sollecita gli altri Stati membri e l'UE ad aumentare i fondi diretti alle agenzie delle Nazioni Unite e le ONG partner in Turchia;

40. apprezza che la Turchia abbia mantenuto fino a poco tempo fa una politica di apertura delle frontiere per i rifugiati siriani; elogia l'introduzione di nuove regole nel regime dei visti turco le quali hanno aperto la strada per un forte calo degli ingressi irregolari; sottolinea, tuttavia, la necessità di applicare una politica assai più rigorosa in materia di visti nei confronti di paesi terzi, in linea con la politica dell'UE in materia di visti, onde ridurre l'afflusso in Europa attraverso la Turchia di quei migranti che non hanno bisogno di protezione internazionale; sottolinea che la Turchia necessita di ogni forma di assistenza per rafforzare la sicurezza alle frontiere e per intensificare la lotta contro i trafficanti di esseri umani; sollecita la Turchia a mostrare tolleranza zero e ad adottare misure efficaci per arrestare la tratta di esseri umani e il flusso di rifugiati verso le isole greche, fenomeni dai quali derivano gravi problemi umanitari, politici, sociali e di sicurezza nell'UE; incoraggia una maggiore cooperazione tra la Turchia, la Bulgaria e la Grecia nell'ambito delle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mar Egeo e invita Frontex a offrire sostegno alla guardia costiera turca e a potenziare lo scambio bilaterale di informazioni; riconosce che le misure contro il traffico criminale di migranti possono essere efficaci solamente se affiancate dall'introduzione di vie sicure e legali per i rifugiati e i richiedenti asilo per entrare nell'Unione europea;

41. sottolinea che il contenimento della migrazione verso l'UE non dovrebbe comportare il respingimento dei rifugiati o detenzioni illegali; invita la Commissione, per quanto riguarda il piano d'azione comune UE-Turchia, a indagare sulle denunce contenute nella relazione di Amnesty International del 1° aprile 2016, secondo cui la Turchia sta attuando rimpatri forzati di rifugiati siriani; insiste sul fatto che tutte le procedure di rimpatrio forzato dalla Grecia alla Turchia devono essere pienamente in linea con le norme internazionali e dell'UE relative all'accesso all'asilo e alla protezione internazionale nonché all'applicazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali; invita, a tale proposito, la Commissione a seguire con attenzione le modalità con cui le autorità turche attuano l'accordo e a verificare se il principio di non respingimento è rispettato nel caso delle persone rimpatriate in Turchia; ribadisce il proprio appello al governo turco affinché abolisca la riserva geografica posta alla convenzione di Ginevra del 1951; insiste sull'importanza fondamentale di predisporre vie sicure e legali per i rifugiati ed esorta gli Stati membri a intensificare in misura sostanziale gli sforzi di reinsediamento; ritiene che sia assolutamente necessario trovare una soluzione politica alla crisi siriana; esorta la Turchia a intensificare notevolmente i suoi sforzi per trovare una soluzione politica, in particolare a superare le sue riserve rispetto alla partecipazione dei curdi ai colloqui di pace a Ginevra;

42. accoglie con favore il fatto che le autorità turche e l'UNHCR in Turchia stiano armonizzando le loro banche dati per la registrazione dei profughi in un solo sistema di registrazione; considera urgente studiare modalità tecniche per rendere tale banca dati interoperabile e compatibile con la banca dati europea per la registrazione dei richiedenti asilo, Eurodac; sottolinea come sia altresì importante che i rifugiati vengano cancellati dalla banca dati turca una volta che abbiano lasciato la Turchia per recarsi in Europa;

43. sottolinea che l'attuazione dell'accordo di riammissione nei confronti di tutti gli Stati membri è fondamentale per l'UE, in quanto offre l'opportunità di applicare una politica di rimpatrio più efficace per i migranti che non necessitano di protezione internazionale; accoglie favorevolmente il consenso politico raggiunto in occasione del vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015 dalle due parti affinché l'accordo UE-Turchia per la riammissione diventi pienamente applicabile dal giugno 2016; invita tutte le parti ad attuare pienamente ed efficacemente gli accordi di riammissione bilaterali esistenti e a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti rimpatriati;

44. incoraggia il governo a rispettare pienamente e in maniera non discriminatoria tutti i criteri definiti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti nei confronti di tutti gli Stati membri; ribadisce che la liberalizzazione dei visti è un processo fondato sul merito e che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini turchi sarà possibile soltanto una volta soddisfatti i requisiti; chiede alla Commissione di prestare maggiore assistenza tecnica per l'adempimento delle condizioni della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti;

Giovedì 14 aprile 2016

V. *Avanzamento delle trattative sulla riunificazione di Cipro*

45. elogia i notevoli progressi compiuti nelle trattative sulla riunificazione di Cipro, sotto l'egida delle Nazioni Unite; accoglie con favore la dichiarazione congiunta resa dai due leader l'11 febbraio 2014 quale base per una soluzione; sostiene la trasformazione della Repubblica di Cipro in una federazione composta da due comunità e due zone caratterizzata da un'unica sovranità, un'unica personalità internazionale e un'unica cittadinanza, che garantisca uguaglianza politica tra le due comunità e pari opportunità per tutti i cittadini, lasciando impregiudicato l'accordo finale e in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e il diritto internazionale; plaude all'approccio costruttivo dei leader delle comunità greca cipriota e turca cipriota dell'isola, nonché alla loro determinazione e agli sforzi che compiono instancabilmente per il raggiungimento di un accordo equo, globale e realizzabile al più presto possibile; sottolinea che il raggiungimento di una soluzione alla questione di Cipro, che si protrae da decenni, è fondamentale per l'intera regione e per l'Europa/l'Unione Europea; accoglie quindi favorevolmente la possibilità di un nuovo referendum sulla riunificazione ed esorta tutte le parti ad adoperarsi affinché sia raggiunto un risultato positivo;

46. sottolinea che la mancata risoluzione della questione di Cipro influenza lo sviluppo delle relazioni UE-Turchia e invita pertanto tutte le parti interessate a compiere uno sforzo verso la sua risoluzione;

47. invita la Turchia ad adempiere al proprio obbligo di attuare, integralmente e in modo non discriminatorio, il protocollo aggiuntivo all'accordo di associazione CE-Turchia nei confronti di tutti gli Stati membri, inclusa la Repubblica di Cipro, la cui realizzazione potrebbe imprimere un notevole slancio al processo negoziale;

48. deplora la politica d'insediamento illegale della Turchia e chiede a quest'ultima di astenersi da ulteriori insediamenti di cittadini turchi nelle zone occupate di Cipro, che sono in contrasto con la Convenzione di Ginevra e i principi del diritto internazionale; esorta la Turchia a porre fine a tutte le azioni che alterano l'equilibrio demografico dell'isola ostacolando in tal modo una soluzione futura;

49. chiede alla Turchia di astenersi da qualsiasi azione nella zona economica esclusiva di Cipro che possa portare ad attriti e a una crisi in una regione molto sensibile e che possa avere effetti negativi sui negoziati per una soluzione democratica che porrebbe quindi fine all'inaccettabile situazione di dicotomia esistente; riconosce il diritto dei suoi Stati membri di firmare accordi bilaterali e di altro genere, nel contesto dei loro diritti sovrani al fine di sfruttare le risorse nazionali nella loro ZEE;

50. accoglie con favore l'accordo raggiunto dai due leader in merito a diverse misure intese a rafforzare la fiducia, tra cui l'apertura di due nuovi valichi di frontiera e l'interconnessione tra le reti elettriche; osserva tuttavia che i progressi compiuti per l'interoperabilità della telefonia mobile sono stati scarsi, se non nulli; esorta quindi entrambe le parti ad attuare tutte le misure concordate senza ulteriori ritardi; invita l'UE a sostenere pienamente l'accordo, a livello politico e finanziario; invita la Turchia a sostenere attivamente il processo negoziale e una sua conclusione positiva; invita la Turchia a dare inizio al ritiro delle sue truppe da Cipro e a trasferire la zona chiusa di Famagosta alle Nazioni Unite, come previsto dalla risoluzione 550(1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; plaude al fatto che al Comitato per le persone scomparse (che si occupa delle persone scomparse sia turche che cipriote) sia stato concesso l'accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le zone militari; sollecita, tuttavia, la Turchia a concedere l'accesso agli archivi pertinenti in quanto massimizzerebbe l'efficacia del comitato;

51. accoglie positivamente l'iniziativa del presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades volta a far sì che il turco diventi una lingua ufficiale dell'UE ed esorta tutte le parti ad accelerare tale processo; osserva che i preparativi per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE nel futuro Stato costituente turco-cipriota, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, devono essere già in una fase avanzata; accoglie positivamente, a tal proposito, la creazione di una commissione ad-hoc delle due comunità sulla preparazione all'UE; esorta sia il Parlamento europeo che la Commissione ad intensificare gli sforzi di collaborazione con i turco-ciprioti per preparare una piena integrazione nell'UE; esorta il Presidente del Parlamento europeo ad adottare i provvedimenti necessari in caso di accordo;

o

o o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Turchia.

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0134

Relazione 2015 sull'Albania**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sull'Albania (2015/2896(RSP))**

(2018/C 058/20)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra,
- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonico del 19-20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'UE,
- viste la decisione del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 di concedere lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea all'Albania e le conclusioni del Consiglio del 15 dicembre 2015,
- vista la settima riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e l'Unione europea, tenutasi a Bruxelles il 18 maggio 2015,
- vista l'adesione dell'Albania all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) il 1° aprile 2009,
- viste la dichiarazione finale del presidente del vertice dei Balcani occidentali, tenutosi a Vienna il 27 agosto 2015, nonché le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Vienna 2015,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2015 dal titolo «La strategia di allargamento dell'UE» (COM(2015)0611), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Albania 2015 Report» (SWD(2015)0213),
- viste le conclusioni comuni del quinto dialogo ad alto livello sulle priorità chiave adottate a Tirana il 24 marzo 2015,
- vista la relazione definitiva dell'8 settembre 2015 della missione di osservazione elettorale OSCE/ODIHR concernente le elezioni locali del 21 giugno 2015,
- vista la nona riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania, svoltasi a Bruxelles il 9-10 novembre 2015,
- viste le sue precedenti risoluzioni concernenti l'Albania,
- visto il lavoro svolto da Knut Fleckenstein come relatore permanente sull'Albania della commissione per gli affari esteri,
- visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Albania ha compiuto progressi costanti sulla via dell'adesione all'UE;

Giovedì 14 aprile 2016

- B. considerando che i (potenziali) paesi candidati saranno giudicati in base ai propri meriti e che la qualità delle necessarie riforme determinerà il calendario per l'adesione;
- C. considerando che permangono ancora sfide alle quali occorre rispondere con rapidità ed efficacia per progredire ulteriormente nel cammino di adesione all'UE;
- D. considerando che l'adozione coerente e l'attuazione integrale delle riforme relative alle cinque priorità chiave nonché il continuo impegno politico costituiscono fattori essenziali per compiere ulteriori passi in avanti nel processo di adesione all'UE;
- E. considerando che la protezione della libertà religiosa e del patrimonio culturale e la gestione dei beni in conformità dello Stato di diritto rappresentano valori fondamentali dell'Unione europea;
- F. considerando che un dialogo politico costruttivo e sostenibile tra le forze politiche sulle riforme correlate all'UE è essenziale per conseguire ulteriori progressi nel processo di adesione all'Unione europea; considerando che un dialogo costruttivo e leale, la cooperazione e la volontà di compromesso tra governo e opposizione sono essenziali ai fini di un processo di riforme riuscito e sostenibile;
- G. considerando che vi è un consenso politico ed un ampio sostegno pubblico a favore del processo di adesione all'UE in Albania; che il successo del programma di riforme dipende fortemente dall'esistenza di un contesto politico democratico nel paese;
- H. considerando che nel processo di riforma rivestono un'importanza cruciale progressi continui soprattutto in materia di Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, riforma della pubblica amministrazione e diritti fondamentali; che l'Albania deve intensificare gli sforzi di riforma in tali settori e in altri settori prioritari, al fine di avviare i negoziati di adesione e consolidare la sua transizione democratica; che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del suo processo di allargamento ed ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare la governance economica e l'amministrazione pubblica in tutti i paesi dei Balcani occidentali;
1. plaude ai progressi costanti conseguiti dall'Albania in relazione alle riforme sulle priorità chiave, richieste per l'avvio dei negoziati di adesione; incoraggia il governo, il parlamento e i partiti politici a mantenere lo slancio delle riforme e ad accelerare l'attuazione di queste ultime; invita i partiti politici a procedere rapidamente ad una riforma sostanziale del sistema giudiziario; insiste sull'importanza di un'attuazione adeguata e tempestiva di tali riforme;
 2. invita tutti i partiti politici a compiere ulteriori sforzi per avviare un dialogo politico più costruttivo e autentico, che consentirà l'adozione e l'attuazione delle riforme chiave; è fermamente convinto che una cooperazione sostenibile tra governo e opposizione in seno al parlamento è essenziale per il processo di adesione all'UE dell'Albania e per il rispetto dei criteri di adesione; sottolinea con forza l'importanza che essi rispettino il proprio impegno di costruire una cultura politica democratica che includa l'apertura al dialogo, al negoziato e al compromesso e la totale esclusione di boicottaggi e del radicalismo; accoglie con favore l'istituzione e il lavoro del Consiglio nazionale per l'integrazione europea, che è inteso rendere più inclusivo il processo di riforma connesso con l'UE; sollecita un'ulteriore potenziamento della capacità del parlamento di monitorare l'attuazione e la conformità con l'*acquis*;
 3. loda in uguale misura i partiti al governo e all'opposizione per la loro cooperazione costruttiva e per aver adottato all'unanimità in parlamento la normativa sull'esclusione dai pubblici uffici degli autori di illeciti penali (la cosiddetta legge sulla moralizzazione della vita pubblica); chiede l'adozione di disposizioni di legge in Parlamento e una rapida e completa attuazione secondo lo spirito e la lettera di tale normativa; esorta risolutamente il Parlamento a dare l'esempio nell'attuazione delle leggi, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini e della comunità imprenditoriale nei loro rappresentanti politici e nelle istituzioni pubbliche;

Giovedì 14 aprile 2016

4. plaude all'impegno dell'Albania a favore di una completa e profonda riforma del sistema giudiziario e la esorta risolutamente a continuare rapidamente i preparativi per questa riforma cruciale, al fine di favorire la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario; valuta positivamente il lavoro svolto dalla commissione parlamentare ad hoc sulla riforma del sistema giudiziario nella preparazione della riforma; apprezza la stretta cooperazione con la commissione di Venezia; incoraggia altresì ad avere un atteggiamento cooperativo verso l'adozione di tale riforma; invita tutti i partiti, tenendo conto delle raccomandazioni della commissione di Venezia, ad adoperarsi per raggiungere un compromesso sulle modifiche essenziali del sistema giudiziario, che riguardano tra l'altro la piena indipendenza e responsabilità dei giudici e dei pubblici ministeri nonché l'imparzialità dei tribunali, in particolare dell'Alta Corte e della Corte costituzionale e del Consiglio superiore di giustizia;

5. sottolinea la necessità di affrontare le attuali carenze nel funzionamento del sistema giudiziario, inclusa la sua indipendenza da altri rami del potere, l'interferenza politica, la giustizia selettiva e la responsabilità limitata, un elevato livello di corruzione, meccanismi di controllo insufficienti, risorse insufficienti, la durata globale dei procedimenti giudiziari e la mancanza di criteri professionali chiari per la nomina e la promozione dei giudici; sottolinea la necessità di aumentare la trasparenza e di attuare le raccomandazioni pertinenti formulate dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) nella relazione del quarto ciclo di valutazione sulla prevenzione della corruzione nei confronti di giudici e procuratori;

6. raccomanda alla Commissione di monitorare da vicino i progressi compiuti nella riforma del sistema giudiziario e la incoraggia a riferire al Parlamento e al Consiglio non appena l'Albania abbia compiuto progressi sufficienti nella sua riforma nonché a tenere conto di tali conclusioni e dei progressi dell'Albania nell'attuazione delle cinque priorità chiave, al momento di valutare di raccomandare l'apertura dei negoziati di adesione;

7. accoglie con favore l'adozione della strategia di riforma della pubblica amministrazione 2015-2020 nonché della strategia di riforma della gestione dei finanziamenti pubblici 2014-2020; sottolinea la necessità di una funzione pubblica civile professionale e trasparente al fine di servire l'interesse dei cittadini, offrire loro servizi migliori e prepararsi ad una conduzione efficiente dei futuri negoziati di adesione; prende atto degli sforzi verso un'amministrazione pubblica più vicina ai cittadini; sollecita il governo a perseguire i suoi sforzi intesi a rafforzare le capacità amministrative, depoliticizzare la pubblica amministrazione, lottare contro la corruzione nella funzione pubblica e migliorare le procedure di assunzione sulla base del merito e delle prestazioni; chiede un'applicazione piena ed efficace della legge sulla funzione pubblica e della nuova legge sulle procedure amministrative; chiede che siano potenziate l'autorità, l'autonomia, l'efficienza e le risorse delle strutture per i diritti umani, come l'ufficio del difensore civico; richiede che siano messi a disposizione appropriati stanziamenti di bilancio per i due nuovi commissari, per l'infanzia e per la prevenzione della tortura; plaude all'adozione della strategia di decentramento 2015-20 e della legge sulle autonomie locali, che accresce le capacità amministrative e finanziarie degli enti locali e prevede la consultazione tra autorità centrali e locali; prende atto della necessità di chiarire ulteriormente le funzioni e le responsabilità dei governi locali e di proseguire uno stretto dialogo con i soggetti pertinenti, inclusi i rappresentanti della società civile;

8. continua ad essere preoccupato per la corruzione diffusa, in particolare in materia di istruzione, sanità, sistema giudiziario, appalti pubblici, concessioni di partenariati pubblico-privato, edilizia e pianificazione territoriale, enti locali e funzione pubblica; chiede di rafforzare gli enti locali; accoglie con favore l'adozione della strategia nazionale anticorruzione 2015-2020 e del piano d'azione 2015-2017; invita le autorità competenti a monitorare e rivedere il piano d'azione in modo approfondito, al fine di migliorare i risultati in materia di indagini, azioni giudiziarie e condanne nei casi di corruzione a tutti i livelli, ad applicare in modo rigoroso la legislazione contro la corruzione ed a rafforzare l'indipendenza delle istituzioni anticorruzione e la cooperazione tra di esse; accoglie con favore la proposta di legge volta a proteggere gli informatori ed a migliorare la trasparenza e il controllo dei finanziamenti dei partiti politici; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità delle autorità incaricate dell'applicazione della legge per condurre indagini proattive ed efficaci; ritiene fermamente che i progressi relativi alla riforma giudiziaria rafforzeranno notevolmente anche la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

Giovedì 14 aprile 2016

9. prende atto dell'impegno del governo nella lotta contro la criminalità organizzata, che ha portato a diverse e positive operazioni di polizia su larga scala, anche in cooperazione con le autorità dei paesi vicini e degli Stati membri dell'UE; rimane tuttavia preoccupato per lo scarso numero di condanne definitive; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra le procure e la polizia e di garantire un seguito giudiziario efficace; chiede che siano stanziati risorse adeguate a favore dei servizi di polizia e delle procure al fine di lottare contro la criminalità organizzata; plaude alle recenti operazioni contro i trafficanti di stupefacenti, ma nota che il traffico rimane un problema significativo per l'Albania; invita le autorità competenti ad intensificare gli sforzi nella lotta contro la produzione e il traffico di stupefacenti e narcotici, anche rafforzando la cooperazione internazionale e regionale; chiede una più forte cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge in materia di traffico di esseri umani, migliore protezione e risarcimento delle vittime, e migliori risultati in materia di indagini, azioni giudiziarie e condanne; invita le autorità competenti ad intensificare gli sforzi contro il traffico di armi;

10. prende atto della valutazione e delle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR concernenti il processo elettorale in seguito alle elezioni locali di giugno 2015, durante le quali gli osservatori internazionali hanno rilevato diverse irregolarità; sottolinea che le elezioni parlamentari del 2017 saranno un test importante per il processo di integrazione nell'UE dell'Albania; invita le autorità competenti ad adoperarsi al massimo per preparare elezioni libere e regolari; plaude all'istituzione di una commissione parlamentare ad hoc sulla riforma elettorale nel gennaio 2016 ed incoraggia un'attuazione efficace delle sue raccomandazioni, in particolare in vista di preparare e gestire le prossime elezioni; esprime preoccupazione per la generale politicizzazione del processo elettorale ed invita le autorità competenti a far fronte, tra l'altro, alle lacune procedurali, incluse le controversie elettorali, all'indipendenza delle commissioni elettorali, alla trasparenza e all'efficacia del finanziamento dei partiti politici, ai presunti casi di compravendita di voti e intimidazione dei votanti e abuso di risorse pubbliche, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nel processo elettorale; osserva che la commissione elettorale centrale deve istituire responsabilità interne chiare per vigilare sulle finanze dei partiti ed andare oltre controlli puramente formali basati su dichiarazioni rese dai partiti politici;

11. plaude all'adozione di una risoluzione parlamentare sul ruolo della società civile nello sviluppo democratico del paese e osserva un miglioramento della cooperazione tra le istituzioni statali e le organizzazioni della società civile, compresa la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio nazionale per l'integrazione europea; loda in egual misura l'adozione della tabella di marcia sulla società civile e ne incoraggia l'agevole attuazione; raccomanda che siano adottate misure per istituzionalizzare la cooperazione con le organizzazioni della società civile al fine di rafforzare la democrazia e la tutela dei diritti umani e delle libertà civili attraverso la partecipazione pubblica e aumentare la trasparenza dei processi decisionali; invita le autorità competenti a ridurre l'onere amministrativo per le organizzazioni della società civile e a rivedere le norme fiscali e altre normative pertinenti al fine di agevolare le donazioni da parte di privati; invita le autorità competenti a incoraggiare le organizzazioni della società civile a partecipare attivamente al controllo del processo elettorale e a essere coinvolte nella fornitura di informazioni complete e tempestive ai cittadini in merito al processo di adesione all'UE;

12. esorta il governo albanese a prestare particolare attenzione al miglioramento delle prospettive per i giovani e a investire nella modernizzazione e nella riforma del sistema di istruzione, al fine di aumentare le possibilità di impiego e le prospettive professionali, in particolare per i giovani; sottolinea la necessità di trasformare l'attuale fuga di cervelli in una circolazione di cervelli che supporti la mobilità e, al contempo, crei solide potenzialità per adeguate prospettive di carriera in Albania; plaude al sostegno IPA dedicato all'istruzione, all'impiego e alle politiche sociali;

13. rinnova il suo invito alle autorità competenti a procedere a dare giustizia alle vittime degli eventi del 21 gennaio 2011;

14. condanna i maltrattamenti di cui sono vittime i sospettati nelle stazioni di polizia, il sovraffollamento delle carceri nonché la carenza di cure mediche e le cattive condizioni che regnano negli istituti di detenzione;

Giovedì 14 aprile 2016

15. ricorda che i meccanismi istituzionali per la tutela dei diritti dei minori restano carenti; sollecita le autorità a riformare il sistema di giustizia minorile in modo conforme agli standard internazionali; invita ad accrescere in misura significativa gli stanziamenti finanziari per il sistema di tutela dei minori, in particolare per le unità di tutela dei minori a livello locale e regionale; deplora che alcune unità di tutela dei minori siano state costrette a interrompere le proprie attività per mancanza di risorse finanziarie; sollecita le autorità a garantire l'accesso dei minori alle unità di tutela dei minori anche nelle aree rurali;

16. loda il clima di tolleranza religiosa nel paese, la buona cooperazione tra le comunità religiose e le loro relazioni positive con lo Stato; invita tutte le autorità competenti e le comunità religiose a lavorare insieme per preservare e promuovere l'armonia religiosa;

17. ricorda, tra le principali priorità, la necessità di efficaci misure legislative e politiche per migliorare la tutela dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e le politiche antidiscriminatorie; rileva che Rom ed egiziani vivono in condizioni di difficoltà e sono spesso esposti a esclusione e discriminazione sociale; loda l'adozione del piano d'azione nazionale 2015-2020 per l'integrazione di Rom ed egiziani nonché un'attuazione più efficace delle politiche sull'inclusione dei Rom; osserva che i tassi di iscrizione e abbandono scolastico tra i bambini Rom e la situazione dei bambini di strada Rom ed egiziani, compresi i casi di sfratti forzati di tali bambini senza le dovute procedure o la fornitura di adeguati alloggi alternativi, continuano a destare preoccupazione; invita a migliorare la protezione dei diritti dei minori e della giustizia minorile; accoglie con favore la risoluzione parlamentare sulla protezione dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti alla comunità LGBTI; nota che il secondo evento Tirana Pride si è svolto senza incidenti di rilievo nel giugno 2015; raccomanda che siano rimosse dalla legislazione vigente le disposizioni discriminatorie nei confronti dei transessuali e intersessuali; sollecita le autorità competenti a continuare a migliorare il clima per quanto concerne l'inclusione e tolleranza nei confronti di tutte le minoranze del paese, anche attraverso un potenziamento del ruolo del comitato statale per le minoranze;

18. raccomanda di affrontare la disuguaglianza di genere, la discriminazione di genere e la violenza domestica mediante opportuni meccanismi; valuta positivamente le modifiche al codice elettorale adottato nell'aprile 2015, che prevede una quota di genere del 50 % nelle liste di candidati ai consigli comunali;

19. rileva che l'attuazione dei diritti di proprietà deve ancora essere garantita; sollecita il completamento del processo di registrazione, restituzione e risarcimento della proprietà e un'effettiva attuazione della strategia 2012-2020 sui diritti di proprietà; sottolinea che una migliore applicazione dei diritti di proprietà avrà un impatto positivo sugli investimenti locali e stranieri;

20. ribadisce l'importanza decisiva di un'emittente pubblica e di mezzi d'informazione privati professionali, indipendenti e pluralistici; esprime preoccupazione per la diffusa autocensura tra i giornalisti, ai quali talvolta viene fisicamente impedito di coprire eventi specifici e subiscono aggressioni e minacce a causa del loro lavoro, e sui casi di diretta interferenza sull'autonomia editoriale; deplora, in tale contesto, che la rete regionale d'indagine dei Balcani occidentali sia stata minacciata di diffamazione dopo le indagini relative ai precedenti penali di un candidato sindaco durante le elezioni locali del 2015; chiede che siano adottate misure volte a rafforzare gli standard professionali ed etici dei giornalisti; invita a rafforzare l'attuazione della Legge sui media audiovisivi; sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza della pubblicità di Stato nei media e di perseguire ulteriori sforzi per garantire l'indipendenza dell'autorità per i media audiovisivi (AMA) e dell'emittente pubblica; è preoccupato per la modifica delle procedure per l'elezione del direttore generale del servizio radiotelevisivo pubblico albanese (RTSh); invita sia il governo che l'opposizione a garantire il buon funzionamento dell'emittente nazionale attraverso l'individuazione di un candidato consensuale per il posto di direttore; evidenzia la necessità di completare il processo di digitalizzazione in che ha subito ritardi;

21. prende atto che l'Albania è moderatamente preparata a sviluppare un'economia di mercato funzionante; plaude al miglioramento del prelievo fiscale e alla campagna del governo contro l'economia sommersa; è preoccupato, pur rilevando un aumento dei posti di lavoro, per l'elevato tasso di disoccupazione, in particolare quella giovanile e di lunga durata, che rappresenta oltre il 50 % della disoccupazione totale; sollecita una maggiore attenzione alle pari opportunità e alle ulteriori misure da adottare per aumentare il tasso di occupazione delle donne nel mercato del lavoro; rimane preoccupato per le

Giovedì 14 aprile 2016

carenze persistenti e significative in materia di Stato di diritto, contesto normativo, applicazione dei diritti di proprietà e lotta alla corruzione, che stanno frenando gli sforzi tesi a migliorare il contesto imprenditoriale; esorta l'Albania ad affrontare in modo globale il problema ancora acuto della sua vasta economia sommersa, associato a una corruzione diffusa, perseguendo riforme economiche efficaci; sollecita l'adozione di misure atte ad affrontare le carenze in materia di applicazione dei contratti e Stato di diritto, a contrastare l'economia sommersa ancora ampiamente diffusa e a dare priorità al programma di risanamento del bilancio e riduzione del debito pubblico; esorta a un maggiore supporto ai meccanismi di tutela dei consumatori;

22. invita l'Albania a compiere ulteriori sforzi per conformarsi alla legislazione ambientale dell'UE e ai requisiti del capitolo 27; plaude al riguardo all'istituzione di un'agenzia nazionale per le aree protette e di un'agenzia per il litorale albanese;

23. invita il governo albanese a controllare lo sviluppo delle centrali idroelettriche nelle aree ecologicamente sensibili, come il territorio circostante il fiume Vjosa e nelle aree protette, e a mantenere l'integrità dei parchi nazionali esistenti; raccomanda di migliorare la qualità delle valutazioni di impatto ambientale che dovrebbero tenere conto delle norme dell'UE definite dalle direttive sugli uccelli e sugli habitat e dalla direttiva quadro sull'acqua; incoraggia il governo albanese ad aumentare la trasparenza attraverso la partecipazione e la consulenza del pubblico ai progetti previsti;

24. invita l'Albania ad attuare le opportune misure relative alla tutela dell'ambiente e alla gestione dei rifiuti e ad adottare provvedimenti supplementari contro lo smaltimento abusivo e la rimozione dei rifiuti, in particolare i rifiuti marini;

25. invita il governo ad adottare e attuare una strategia nazionale in materia di energia; esprime preoccupazione per la mancata presentazione, da parte dell'Albania, di un piano di azione per le energie rinnovabili alla Comunità dell'energia che ha fatto scattare un procedimento d'infrazione; esprime altresì preoccupazione per il fatto che l'Albania non ha rispettato il termine, previsto dalla Comunità dell'energia, per allineare la propria legge con la direttiva sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici del 2006; esorta il governo a impegnarsi maggiormente in materia di efficienza energetica adottando una nuova legge sull'efficienza energetica degli edifici;

26. loda l'Albania per essere rimasta un partner costruttivo nella regione e per il ruolo proattivo nella cooperazione regionale; sottolinea l'importanza di garantire relazioni di buon vicinato, che restano fondamentali; valuta in modo positivo l'impegno dell'Albania nei confronti delle iniziative di cooperazione regionale adottate in occasione del vertice dei Balcani occidentali a Berlino nel 2014 e a Vienna nel 2015; si compiace del ruolo costruttivo dell'Albania nell'agenda per la connettività; invita le autorità competenti a garantire la piena e rapida attuazione delle norme tecniche e delle misure non vincolanti nel settore dei trasporti concordate al vertice di Vienna dei Balcani occidentali del 2015, prima del prossimo vertice del 2016 a Parigi;

27. plaude alla costante volontà politica di migliorare le relazioni con la Serbia ed incoraggia l'Albania e la Serbia ad adottare ulteriori misure per promuovere la cooperazione e la stabilità regionale e le relazioni di buon vicinato; incoraggia l'Albania, alla luce dei suddetti sforzi, a portare avanti lo sviluppo dell'ufficio per la cooperazione giovanile regionale con sede a Tirana, il quale riveste un'importanza fondamentale per l'ulteriore riconciliazione nella regione, in particolare tra i giovani; raccomanda di accelerare la costruzione dei grandi progetti infrastrutturali, quali, ad esempio, il collegamento ferroviario e la moderna autostrada tra Skopje e Tirana nell'ambito del Corridoio VIII; si congratula con l'Albania per essersi pienamente allineata alle pertinenti dichiarazioni della PESC e alle conclusioni del Consiglio europeo e per la sua disponibilità a contribuire ai programmi di reinsediamento e assistenza europei a favore dei rifugiati siriani; esorta il governo a esplicitare ulteriori sforzi per far fronte al numero elevato di richieste di asilo palesemente infondate presentate agli Stati membri e ad intervenire in modo risoluto attraverso il meccanismo di monitoraggio successivo alla liberalizzazione dei visti per avviare una più stretta cooperazione operativa ed uno scambio di informazioni con gli Stati membri dell'UE e i paesi vicini; invita altresì il governo a prendere in considerazione altre misure al fine di migliorare le condizioni di vita socio-economiche; plaude alla proposta della Commissione di stilare un elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri e sostiene l'inclusione dell'Albania in tale elenco;

Giovedì 14 aprile 2016

28. è favorevole, nel contesto del processo di Berlino, alla creazione del Forum della società civile dei Balcani occidentali, che offra ai rappresentanti della società civile della regione la possibilità di scambiare idee, esprimere le loro preoccupazioni e formulare raccomandazioni concrete per i decisori, e chiede di proseguire tale processo nel corso del prossimo vertice di Parigi del 2016, come pure di organizzare workshop preparatori per le organizzazioni della società civile della regione;

29. plaude all'impegno dell'Albania nella lotta contro la radicalizzazione e il terrorismo e all'adozione di strategie di sicurezza e di un piano d'azione in materia; si compiace che il rinnovato quadro strategico comprenda anche una specifica strategia per contrastare l'estremismo violento; è preoccupato per il fatto che l'Albania, come altri paesi, sia interessata dal fenomeno dei combattenti stranieri che rientrano nel paese di origine, dalla radicalizzazione islamica e dall'estremismo violento; accoglie con favore, a tale proposito, le misure adottate dal governo albanese per impedire il flusso di combattenti stranieri intenzionati ad arruolarsi nell'ISIS in Iraq e in Siria; ritiene necessario continuare ad attuare una politica efficace volta a prevenire la radicalizzazione islamica, contrastare l'estremismo violento, anche tramite il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile e delle comunità religiose, prevenire e interrompere il flusso di combattenti stranieri, combattere il finanziamento del terrorismo ed elaborare uno specifico approccio basato sullo Stato di diritto da parte delle agenzie di intelligence e di contrasto e una politica giudiziaria coerente nei confronti degli autori di reati; raccomanda, inoltre, di intensificare una cooperazione regionale efficace e una cooperazione con i servizi competenti degli Stati membri su tale questione, compreso lo scambio di informazioni; ritiene che tutte le misure adottate in tal senso dovrebbero assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alle norme e agli strumenti internazionali;

30. si rammarica che, a causa della mancanza di spirito di cooperazione e compromesso in seno alla delegazione albanese, attualmente non sia possibile tenere alcun dibattito significativo nell'ambito della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione e che non sia stato possibile adottare alcuna raccomandazione nel corso della sua nona riunione; auspica che siano adottate misure per rafforzare la commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione onde consentirle di apportare un contributo positivo al processo di adesione dell'Albania all'UE;

31. chiede alla Commissione di includere nelle sue future relazioni informazioni dettagliate sul sostegno preadesione (IPA) a favore dell'Albania e l'esecuzione di misure, in particolare il sostegno preadesione destinato all'attuazione delle priorità chiave e dei relativi progetti, tenendo conto della dichiarazione della Commissione sul dialogo strategico con il Parlamento europeo;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento dell'Albania.

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0135

Relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Bosnia-Erzegovina (2015/2897(RSP))

(2018/C 058/21)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽¹⁾,
- vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Bosnia-Erzegovina il 15 febbraio 2016,
- vista la decisione del Consiglio del 21 aprile 2015 con la quale si concludeva l'ASA con la Bosnia-Erzegovina,
- visti le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo «Agenda di Salonico per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea»,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo, del 12 ottobre e del 15 dicembre 2015 sulla Bosnia-Erzegovina,
- vista la prima riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Sarajevo il 5-6 novembre 2015 e le prime riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e associazione tra la Bosnia-Erzegovina e la UE tenutesi rispettivamente l'11 e il 17 dicembre 2015,
- viste la dichiarazione finale del presidente del vertice dei Balcani occidentali, tenutosi a Vienna il 27 agosto 2015, e le raccomandazioni delle organizzazioni della società civile per il vertice di Vienna 2015,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2015 intitolata «La strategia di allargamento dell'UE» (COM(2015)0611), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Bosnia and Herzegovina 2015 Report» (SWD(2015)0214),
- visto l'impegno scritto a favore dell'integrazione nell'UE adottato dalla Presidenza della Bosnia-Erzegovina il 29 gennaio 2015 e approvato dall'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina il 23 febbraio 2015, nonché il programma di riforme 2015-2018 per la Bosnia-Erzegovina, adottato da tutti e tre i livelli di governo nel mese di luglio 2015,
- viste le sue precedenti risoluzioni sul paese, tra cui le sue risoluzioni del 9 luglio 2015 sulla commemorazione dei fatti di Srebrenica ⁽²⁾ e del 17 dicembre 2015 sul 20° anniversario dell'accordo di pace di Dayton ⁽³⁾,
- vista la conferenza sul «Futuro europeo della Bosnia-Erzegovina — 20 anni dopo l'accordo di pace di Dayton-Parigi», tenutasi presso il Parlamento europeo il 9 dicembre 2015,
- vista l'attività svolta da Cristian Dan Preda come relatore permanente sulla Bosnia-Erzegovina della commissione per gli affari esteri,

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0276.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0471.

Giovedì 14 aprile 2016

— visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

- A. considerando che l'UE ribadisce il proprio impegno nei confronti della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e della sua integrità, sovranità e unità territoriale;
- B. considerando che l'adesione all'UE è un processo inclusivo, che richiede un consenso sul programma di riforme; che i cittadini della Bosnia-Erzegovina devono essere posti al centro delle riforme istituzionali, economiche e sociali;
- C. considerando che l'UE ha avviato un nuovo approccio per la Bosnia-Erzegovina affinché il paese possa compiere progressi nei confronti dell'UE e affrontare le straordinarie sfide socio-economiche e dello Stato di diritto, consentendo in questo modo al paese di prepararsi alla futura adesione; che, a seguito di detto approccio, l'ASA è entrato in vigore il 1° giugno 2015;
- D. considerando che è indispensabile un meccanismo di coordinamento efficace sulle tematiche dell'UE tra i vari livelli di governo al fine di garantire una migliore interazione con l'UE, facilitare l'allineamento, l'attuazione e l'applicazione delle normative dell'UE, favorendo l'esito positivo della domanda di adesione all'UE della Bosnia-Erzegovina; che il Consiglio dei ministri (CdM) della Bosnia-Erzegovina ha adottato la «Decisione relativa a un sistema di coordinamento nel processo di integrazione europea in Bosnia-Erzegovina» il 26 gennaio 2016; che i progressi relativi al coordinamento sulle questioni UE prepareranno il terreno affinché la Bosnia-Erzegovina benefici pienamente dei finanziamenti UE;
- E. considerando che ci sono ancora 84 500 sfollati interni e un gran numero di rifugiati della Bosnia-Erzegovina nei paesi limitrofi, in tutta Europa e nel mondo;
- F. considerando che un forte sostegno politico è un fattore chiave per rendere più efficace l'assetto istituzionale del paese;
1. accoglie con favore la prima relazione della Commissione sulla Bosnia-Erzegovina contenente una valutazione più positiva e ribadisce il suo impegno inequivocabile nei confronti della prospettiva europea del paese; invita le autorità a dar prova di determinazione nel perseguire le riforme istituzionali e socio-economiche, compresa la loro effettiva attuazione, e a compiere progressi costanti in direzione dell'UE; invita alla trasparenza nel processo di pianificazione e di attuazione delle riforme; accoglie con favore il piano d'azione comune dello Stato e delle entità per attuare il programma di riforme 2015-2018, e chiede un'attuazione armonizzata per conseguire un reale cambiamento, visibile in tutto il paese, e migliorare la vita di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina;
 2. accoglie con favore la presentazione della domanda di adesione all'UE da parte della Bosnia-Erzegovina il 15 febbraio 2016; invita il Consiglio a valutarla alla prima occasione utile e a trasmetterla senza indugio alla Commissione al fine di avviare l'elaborazione del parere;
 3. accoglie favorevolmente l'adozione da parte del CdM della Bosnia-Erzegovina, il 26 gennaio 2016, di una decisione che istituisce un meccanismo di coordinamento sulle questioni relative all'UE e, il 9 febbraio 2016, della posizione di negoziato per l'adeguamento dell'ASA in seguito all'adesione della Croazia all'UE; ricorda che, insieme ai progressi significativi nell'attuazione del programma di riforma, tali elementi sono necessari affinché l'UE valuti come credibile la domanda di adesione; chiede che le posizioni delle entità sul meccanismo di coordinamento adottato vengano armonizzate senza indugio e incoraggia la cooperazione fra tutte le parti interessate per migliorarlo ulteriormente; chiede una sua rapida attuazione e sollecita una collaborazione costruttiva sulle questioni europee; sottolinea che questo meccanismo è indispensabile per un efficiente processo decisionale nel processo di adesione all'UE; accoglie con favore le concrete consultazioni iniziali, a livello parlamentare, ai fini della piena attuazione del meccanismo di coordinamento, e incoraggia vivamente l'ulteriore intensificazione di tali riunioni tra gli attori istituzionali; insiste nuovamente sull'adeguamento delle concessioni commerciali accordate nell'ambito dell'ASA; ritiene che la piena attuazione dell'ASA, ivi incluso il suo adeguamento, sia un elemento importante dell'impegno della Bosnia-Erzegovina nei confronti dell'UE e uno dei prerequisiti per l'approvazione della sua candidatura all'adesione; raccomanda che la Bosnia-Erzegovina si impegni altresì con gli Stati membri dell'UE per quanto concerne i suoi progressi verso l'UE;

Giovedì 14 aprile 2016

4. ribadisce la necessità di portare avanti anche le riforme costituzionali, giuridiche e politiche che trasformerebbero la Bosnia-Erzegovina in uno Stato pienamente efficace, inclusivo e funzionale, garantendo l'uguaglianza e la rappresentanza democratica di tutti i suoi popoli costitutivi e di tutti i suoi cittadini, e garantendo che tutti i cittadini possano candidarsi, siano eleggibili e possano svolgere attività a tutti i livelli politici, in maniera paritaria e indipendentemente dalle loro origini etniche o religiose, in conformità con i principi espressi nella sua risoluzione precedente, includendo i criteri di Copenaghen, l'acquis dell'UE, le raccomandazioni formulate dalla Commissione di Venezia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nonché le pertinenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; invita le autorità a promuovere attivamente i principi della legittima rappresentanza, del federalismo, del decentramento e della sussidiarietà, nonché i valori europei e l'importanza della prospettiva europea; invita le istituzioni dell'UE a partecipare attivamente agli sforzi finalizzati alla ricerca di una soluzione sostenibile nei confronti dell'ordinamento costituzionale della Bosnia-Erzegovina;

5. esorta i leader politici e religiosi ad astenersi dalla divisiva retorica nazionalistica e secessionista che polarizza la società e a portare avanti il dialogo politico e le attività volte al reciproco rispetto, al consenso e alla cooperazione tra i rappresentanti politici legittimi tutelando l'eterogeneità della sua società; invita tutti i cittadini a fare proprie la riconciliazione e la cooperazione, che sono prerequisiti fondamentali per soddisfare la prospettiva europea;

6. sottolinea il ruolo importante che le organizzazioni di base della società civile svolgono nel processo di costruzione della pace e di riconciliazione, e in particolare la partecipazione dei giovani al dialogo e agli scambi interculturali, nonché alla sfera politica; prende atto del contributo significativo che gli attivisti culturali, gli artisti, gli scrittori e gli accademici apportano alla promozione del dialogo e alla comprensione tra gruppi sociali diversi; sollecita la promozione dell'istruzione ai fini della democrazia, dei diritti fondamentali e della cittadinanza in Bosnia-Erzegovina;

7. prende atto dell'annuncio del Presidente della Repubblica Srpska (RS) relativo al rinvio del referendum previsto nella RS sul sistema giudiziario a livello statale della Bosnia-Erzegovina; si rammarica, tuttavia, che tale decisione non sia stata approvata dall'Assemblea nazionale della RS; chiede di abbandonare del tutto l'idea di un referendum, in quanto rappresenta una sfida per la coesione, la sovranità e l'integrità del paese e rischia di minare gli sforzi per migliorare la situazione socio-economica di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina e compiere ulteriori progressi sul fronte dell'integrazione europea; sottolinea che eventuali carenze del sistema giudiziario della Bosnia-Erzegovina dovrebbero essere affrontate in uno spirito di cooperazione piuttosto che attraverso iniziative unilaterali, nel quadro ampliato del dialogo strutturato sulla giustizia; ricorda che l'accordo di Dayton non riconosce alla RS un diritto di secessione;

8. è profondamente preoccupato per le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Interni della Repubblica Srpska per quanto concerne il futuro addestramento di unità speciali di polizia della RS nella Federazione russa, il rafforzamento della cooperazione, in particolare in merito allo scambio di informazioni, e l'intenzione di acquistare attrezzature militari russe; invita le autorità della RS a non perseguire una politica estera e di sicurezza indipendente suscettibile di compromettere la politica a livello statale;

9. accoglie con favore l'entrata in vigore dell'ASA e il fatto che il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione sia stato il primo organismo comune costituito su tale base; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che esso non sia riuscito ad adottare il proprio regolamento a causa dei tentativi di introdurre il veto etnico nelle disposizioni di votazione del comitato; ricorda che l'ASA richiede l'adozione del regolamento e che la sua mancata adozione costituisce una violazione diretta dell'attuazione dell'ASA; esorta la delegazione bosniaca ad adoperarsi costruttivamente e senza indugio per quanto riguarda l'adozione del regolamento in occasione della prossima riunione del comitato; accoglie con favore le prime riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione tra la Bosnia-Erzegovina e l'UE tenutesi l'11 dicembre 2015;

10. deplora il fatto che la corruzione, compresa quella ai massimi livelli, continui ad essere diffusa e che gli impegni politici non si siano tradotti in risultati concreti; resta preoccupato per la debolezza del quadro giuridico e istituzionale nel combattere la corruzione che consente di perseguire pratiche di corruzione impunemente e per l'esiguo numero di condanne definitive nei casi di corruzione; invita a migliorare i risultati relativi all'efficacia delle indagini e delle azioni penali nei casi di corruzione ad alto livello che coinvolgono politici, funzionari di alto livello e istituzioni di

Giovedì 14 aprile 2016

regolamentazione, anche nel quadro degli appalti pubblici e della privatizzazione; plaude all'adozione della strategia e del piano d'azione 2015-2019 contro la corruzione e sollecita lo stanziamento di risorse di bilancio sufficienti per la sua attuazione; chiede il rafforzamento significativo della cooperazione tra le agenzie a livello nazionale; sollecita l'istituzione di apposite strutture prevenzione e monitoraggio della corruzione e l'adozione di documenti strategici per la prevenzione della corruzione a tutti i livelli di governo; sollecita l'attuazione integrale e senza indugio delle raccomandazioni formulate dal GRECO;

11. sottolinea che un sistema giudiziario funzionante e stabile è di fondamentale importanza per assicurare lo Stato di diritto nel paese e per l'ulteriore progresso della Bosnia-Erzegovina verso l'UE; è preoccupato per l'aumento della pressione sul sistema giudiziario da parte degli attori politici; afferma l'urgente necessità di rafforzare l'indipendenza della magistratura in Bosnia-Erzegovina; esprime preoccupazione in particolare per i casi di interferenze politiche nei procedimenti giudiziari, la politicizzazione delle procedure di nomina nella magistratura, il protrarsi della frammentazione in quattro diversi sistemi giuridici e la mancanza di un sistema efficace e obiettivo per valutare e le qualità professionali dei giudici; accoglie con favore l'aggiornamento della strategia di riforma del settore giudiziario per il periodo 2014-2018 e chiede un piano d'azione per la sua attuazione il quale sia fortemente incentrato sugli sforzi di armonizzazione in tutto il paese; ritiene fondamentale garantire un sistema giudiziario più professionale, indipendente e responsabile, compresa l'applicazione sistematica di criteri oggettivi per le nomine; accoglie con favore il protocollo firmato dai ministri della Giustizia a livello di entità e a livello statale con l'obiettivo di riformare il sistema giudiziario nazionale, il Consiglio giudiziario superiore e il Consiglio delle procure; accoglie con favore la nomina di difensori civici, ma esprime preoccupazione per le continue difficoltà finanziarie e in termini di risorse umane incontrate dall'ufficio del difensore civico; chiede che venga adottata rapidamente la legge sulla riforma del difensore civico;

12. continua ad esprimere preoccupazione per il fatto che l'accesso al patrocinio gratuito rimane molto limitato; sollecita le autorità competenti ad adottare una legge sul patrocinio gratuito a livello statale come prerequisito per garantire un accesso alla giustizia equo, efficace e non discriminatorio; ritiene che l'attuazione di una tale legge sia fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto;

13. condanna fermamente la legge ancora vigente sull'ordine pubblico nella RS che mina i diritti democratici fondamentali della libertà di riunione, della libertà di associazione e della libertà dei media; sollecita la piena attuazione della legge sulla libertà di accesso alle informazioni, in quanto ancora irregolare e spesso limitata dal diritto alla privacy e dalla tutela degli interessi commerciali delle aziende che collaborano con i governi, privando così i cittadini di mezzi di ricorso efficaci da utilizzare quando le informazioni sono negate; elogia l'adozione di modifiche al codice penale della Bosnia-Erzegovina che adegua le sue disposizioni in materia di tortura, sparizione forzata e stupro agli standard internazionali; sollecita le autorità ad includere i reati elencati nel protocollo addizionale alla Convenzione internazionale sulla criminalità informatica nel codice penale;

14. ritiene importante migliorare la cooperazione tra i parlamenti a livello di Stato, delle entità e del distretto di Brčko e organizzare riunioni congiunte tra di loro; prende atto degli impegni assunti nel quadro del gemellaggio parlamentare e sollecita l'urgente attuazione delle raccomandazioni risultanti, così come l'operatività del quadro concordato per la cooperazione; accoglie con favore, a tale riguardo, la firma del «Concetto del meccanismo di cooperazione dei parlamenti in Bosnia-Erzegovina in attività legate al processo di integrazione europea»; chiede miglioramenti del coordinamento generale con le assemblee cantonali;

15. prende atto del ruolo svolto dalla commissione parlamentare mista per la sicurezza e la difesa nel garantire il controllo democratico sulle forze armate della Bosnia-Erzegovina; manifesta preoccupazione per la diffusa presenza di armi detenute illegalmente dalla popolazione e per le grandi scorte di munizioni e armi ancora sotto la responsabilità delle forze armate; elogia i progressi compiuti dalle forze armate nello smaltimento delle munizioni più instabili e la costruzione di capacità sostenibili per gestire il resto delle scorte; sollecita l'adozione di un approccio globale alle sfide che ancora restano aperte per quanto riguarda lo sminamento del paese entro il 2019; invita la Commissione e la VP/HR a incrementare il contributo per queste attività;

Giovedì 14 aprile 2016

16. esorta i membri del gruppo di lavoro per la preparazione delle modifiche alla legge elettorale della Bosnia-Erzegovina a garantire che le modifiche alla legge creino le basi per elezioni veramente democratiche come espressione della sovranità; sottolinea che le elezioni democratiche non possono tenersi se non è possibile esercitare costantemente una vasta gamma di altri diritti umani e libertà fondamentali senza discriminazioni in base a etnia, religione, sesso, opinione politica o di altra natura, patrimonio, nascita o altro status, e senza limitazioni arbitrarie e irragionevoli;

17. ritiene che la frammentazione della pubblica amministrazione, la sua politicizzazione e lo scarso coordinamento delle politiche ostacolano le riforme istituzionali e legislative e abbiano un impatto sull'offerta di servizi pubblici ai cittadini; invita le autorità competenti a tutti i livelli a potenziare la pianificazione politica a medio termine e a sviluppare un quadro strategico globale di riforma della pubblica amministrazione a livello nazionale, nonché un programma di gestione delle finanze pubbliche, in linea con i principi europei per la pubblica amministrazione identificati dall'OCSE / SIGMA per i candidati all'adesione all'UE;

18. riconosce che l'agricoltura è un settore economico chiave per la Bosnia-Erzegovina, in quanto circa il 20 % della popolazione della Bosnia-Erzegovina fa affidamento direttamente o indirettamente sul settore; accoglie con favore, quindi, i progressi compiuti nel campo della sicurezza alimentare e della politica veterinaria e la decisione della Commissione di approvare l'esportazione verso l'UE di latte e prodotti lattiero-caseari della Bosnia-Erzegovina; incoraggia maggiori sforzi per allineare il sistema di controllo veterinario e fitosanitario ufficiale agli standard europei e creare le necessarie strutture istituzionali che permettano l'uso dello strumento di aiuto preadesione per lo sviluppo rurale; invita il governo a sostenere la creazione di un ministero statale dell'agricoltura e ad accompagnare la strategia di sviluppo;

19. esprime preoccupazione per gli insufficienti meccanismi di cooperazione tra il governo e le organizzazioni della società civile, compresa la loro limitata capacità di partecipare al dialogo politico sul programma di riforme; ritiene essenziale migliorare il ruolo della società civile e coinvolgere i cittadini nel processo di adesione all'UE; rinnova la sua richiesta di istituire e attuare meccanismi di consultazione pubblica trasparenti e inclusivi; invita le autorità competenti a tutti i livelli a migliorare il pertinente quadro giuridico e finanziario, ad adottare una strategia nazionale in materia di organizzazioni della società civile e a garantire finanziamenti pubblici trasparenti a favore di queste ultime, onde promuovere una democrazia più partecipativa e inclusiva in tutto il paese; invita le OSC e gli attivisti a rafforzare in modo significativo le proprie capacità e strutture e ad impegnarsi con le autorità della Bosnia-Erzegovina, l'Unione europea e la comunità internazionale; invita questi ultimi organi ad assisterli in questi sforzi;

20. prende atto dell'attuazione non coordinata della strategia 2014-2016 sulla lotta alla criminalità organizzata; sollecita l'adozione e l'attuazione di una nuova strategia e di un piano d'azione sul riciclaggio del denaro in linea con le raccomandazioni MONEYVAL; sottolinea la necessità di un approccio orientato alle vittime e una strategia multidisciplinare e globale di lotta al traffico di droga e di esseri umani; invita le autorità dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina a lavorare insieme per combattere efficacemente la tratta degli esseri umani e a fornire protezione alle vittime; accoglie con favore l'adozione del piano d'azione 2016-2019 per la lotta alla tratta degli esseri umani nella Bosnia-Erzegovina, inclusa l'enfasi sui problemi connessi ai lavoratori migranti e all'accattonaggio forzato dei bambini, e ne chiede un'efficace attuazione; resta preoccupato per il grande volume di armi illegali in Bosnia, facilmente trasferite verso l'UE; invita le autorità competenti ad intensificare i loro sforzi per perseguire i commercianti e i contrabbandieri di armi e ad adoperarsi maggiormente per combattere la proliferazione incontrollata e il traffico illecito di armi, segnatamente leggere e di piccolo calibro, anche attraverso una più stretta cooperazione regionale e la cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e l'UE;

21. invita le autorità a sviluppare un piano d'azione per l'attuazione della strategia 2015-2020 per quanto concerne la prevenzione e la lotta contro il terrorismo; chiede alle autorità di intensificare i loro sforzi per garantire in tutto il paese una cooperazione più efficace tra la polizia, l'intelligence e i servizi di sicurezza nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento; chiede il rafforzamento della capacità antiterroristica della Bosnia-Erzegovina; sollecita le autorità competenti ad intraprendere maggiori sforzi nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, compresa la creazione di un quadro giuridico per consentire il congelamento dei beni di gruppi terroristici; ritiene essenziale che le operazioni di sicurezza in Bosnia-Erzegovina siano coordinate e che i dati siano condivisi all'interno del paese; sottolinea l'importanza fondamentale di una più stretta cooperazione tra i servizi di sicurezza regionali e incoraggia un'ulteriore cooperazione in questo senso;

Giovedì 14 aprile 2016

22. sottolinea che la Bosnia-Erzegovina è stata gravemente colpita dal fenomeno dei combattenti stranieri e dalla radicalizzazione; esprime preoccupazione per la radicalizzazione tra i giovani e per il fatto che un numero alto di essi, rispetto ad altri paesi della regione, abbia aderito al Daesh; chiede la prosecuzione e il rafforzamento delle misure contro la radicalizzazione e il terrorismo; accoglie positivamente gli sforzi volti a rafforzare il dialogo interreligioso, inclusa la dichiarazione congiunta dei leader politici e religiosi che condanna il terrorismo e l'estremismo violento; accoglie con favore le prime sentenze emanate sui combattenti stranieri sulla base dei reati di finanziamento di attività terroristiche, istigazione pubblica di attività terroristiche, organizzazione del Daesh e adesione a quest'ultimo; chiede l'urgente sviluppo di efficaci programmi di deradicalizzazione e urgenti sforzi per offrire una migliore prospettiva economica ai giovani della Bosnia-Erzegovina, in linea con l'agenda positiva per la gioventù dei Balcani occidentali, dissuadendoli così dall'associarsi ad ideologie radicali ed estreme; incoraggia gli sforzi intesi a coinvolgere i media, la comunità accademica e la società civile nel contribuire alla sensibilizzazione nei confronti dei fattori di rischio che consentono alla radicalizzazione di trasformarsi in estremismo violento; incoraggia lo sviluppo di reti di sensibilizzazione nazionale e regionale al problema della radicalizzazione sulla base delle migliori pratiche e degli strumenti disponibili nella rete UE per la sensibilizzazione al problema della radicalizzazione; incoraggia una maggiore collaborazione con i servizi di sicurezza dei paesi dell'UE e vicini, anche sullo scambio di informazioni; incoraggia le operazioni di polizia svolte in tutta la Bosnia-Erzegovina, che hanno portato all'arresto di persone sospettate dell'organizzazione, del supporto e del finanziamento di attività terroristiche;

23. rileva che il quadro giuridico e istituzionale per il rispetto dei diritti umani richiede miglioramenti sostanziali; chiede lo sviluppo di una strategia di lotta contro la discriminazione a livello nazionale in collaborazione con le OSC; esorta ancora una volta a includere nella legge anti-discriminazione una definizione chiara di identità di genere, orientamento sessuale, età e disabilità come motivi di discriminazione; chiede la sua efficace attuazione e un rafforzamento del ruolo del difensore civico per i diritti umani; manifesta preoccupazione per la discriminazione contro le persone con disabilità nel mondo del lavoro, nell'istruzione, nell'accesso all'assistenza sanitaria e nella fornitura di altri servizi; è preoccupato per la violenza dettata dall'odio, per l'istigazione all'odio e per l'aumento registrato per quanto riguarda le minacce nei confronti delle persone LGBT; incoraggia il governo ad affrontare questo problema anche mediante l'attuazione di azioni di sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBT dirette alla magistratura, alle forze dell'ordine e al pubblico in generale; prende atto dei progressi significativi per quanto concerne il completamento del processo di iscrizione all'anagrafe dei rom ma resta preoccupato per le azioni limitate tese a migliorare la loro salute, l'istruzione e le prospettive di occupazione; esorta in particolare le autorità a combattere la discriminazione basata sul genere; esorta ad abrogare la norma sulla pena di morte nella Costituzione dell'entità della RS;

24. deplora il fatto che non siano stati compiuti progressi per quanto riguarda l'attuazione dei casi Sejdić-Finč e Zornić, e ricorda che la Bosnia-Erzegovina continua a violare le pertinenti sentenze della CEDU; sottolinea ancora una volta che la loro mancata attuazione continua a costituire una discriminazione contro i cittadini della Bosnia-Erzegovina e può pertanto ostacolare il paese sul percorso verso l'adesione all'UE;

25. chiede con forza che i casi di odio e di incitamento all'odio, anche per motivi etnici, nonché la diffusione di ideologie estremiste attraverso i social media, siano oggetto di indagini e provvedimenti più forti e adeguati; deplora che la Federazione rimanga l'unico paese nei Balcani occidentali in cui la sanzione del crimine motivato dall'odio non è regolamentata dalla legge penale e sollecita l'inserimento di una tale disposizione; invita, allo stesso modo, a inserire una disposizione contro l'incitamento all'odio nel codice penale di tutti i soggetti;

26. ribadisce che la legge elettorale e il sistema elettorale devono fornire l'opportunità a tutti e tre i popoli costitutivi e a tutti gli altri cittadini di eleggere liberamente e autonomamente i propri rappresentanti politici legittimi nelle istituzioni e nelle autorità;

27. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla società civile nel proteggere e promuovere i diritti delle minoranze nel paese, nonché nel favorire l'armonia sociale e la tolleranza e nel rafforzare la comprensione dei benefici della diversità da parte delle persone; chiede una maggiore partecipazione della società civile nell'affrontare le sfide della divisione etnica, al fine di aiutare il paese ad avanzare verso l'UE; chiede un migliore coordinamento tra le autorità competenti e le OSC al fine di garantire una migliore applicazione della legge sulle minoranze;

Giovedì 14 aprile 2016

28. accoglie con favore l'adozione della strategia 2015-2018 per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; chiede l'urgente adozione e applicazione della strategia quadro per l'attuazione della Convenzione di Istanbul; è preoccupato in merito alla mancanza di un quadro giuridico globale a livello statale sulle aggressioni sessuali e di un adeguato meccanismo di risarcimento delle vittime; chiede alle autorità competenti di garantire l'idoneo finanziamento e una migliore normativa in materia di «case protette» e di stabilire un sistema armonizzato per il monitoraggio e la raccolta dei dati sui casi di violenza nei confronti delle donne; chiede inoltre che si compia ogni sforzo per rafforzare la partecipazione delle donne alla politica e all'occupazione, migliorarne la situazione socio-economica — soprattutto per quanto riguarda l'accesso al diritto al congedo e ai benefici di maternità — nonché promuovere, tutelare e rafforzare i diritti delle donne; esorta i governi a tutti i livelli a rafforzare la sensibilizzazione in merito a queste tematiche, con l'aiuto della società civile, affinché le donne si servano della tutela che la legge prevede;

29. sottolinea il ruolo essenziale dell'istruzione nel creare e promuovere una società tollerante e inclusiva, nonché favorire la cooperazione e la coesione attraverso gli spartiacque culturali, religiosi ed etnici; rileva con preoccupazione il lento progresso compiuto nell'affrontare la questione delle «due scuole sotto un tetto» e altre forme di segregazione e discriminazione nelle scuole, e deplora che non si stia ancora sviluppando una comune offerta formativa di base; sollecita l'adozione di misure concrete per avviare la desegregazione del sistema educativo; sottolinea la necessità di sforzi significativi volti a migliorare l'efficienza del frammentato sistema educativo, garantendo nel contempo il diritto alle pari opportunità di istruzione in tutte le lingue ufficiali della BiH e il diritto di ogni comunità all'istruzione nella propria lingua; esorta le autorità a garantire l'efficace attuazione di principi inclusivi in materia di istruzione per quanto riguarda i bambini disabili;

30. si compiace della partecipazione attiva della BiH alla Piattaforma dei Balcani occidentali in materia di istruzione e formazione, nonché della sua costante partecipazione ad Erasmus+ e alla Finestra dei giovani per i Balcani occidentali, che svolgono un importantissimo ruolo nella lotta contro gli assai elevati livelli di disoccupazione giovanile; accoglie con favore l'impegno della BiH a partecipare allo studio PISA dell'OCSE nel 2018; considera questo studio un utile strumento per discutere la qualità dell'istruzione e le necessarie riforme; elogia la volontà espressa da tutti i 13 ministeri dell'istruzione e da tutte le agenzie correlate di prendere parte a questo sforzo comune; invita la Commissione a prendere in considerazione l'opportunità di finanziare la partecipazione della BiH allo studio a titolo dei fondi preadesione;

31. sottolinea che organi mediatici indipendenti e professionali costituiscono una delle componenti fondamentali di una prospera società democratica; esprime quindi preoccupazione in merito ai regressi nel settore della libertà di espressione, ai casi di pressione politica e di intimidazione dei giornalisti, fra cui l'assoggettamento di alcuni organi di stampa a fasulle ispezioni finanziarie e di altro tipo da parte delle autorità locali e nazionali, nonché in merito alla costante polarizzazione dei media lungo linee politiche ed etniche; invita le autorità competenti ad effettuare una indagine completa sugli attacchi nei confronti dei giornalisti e a creare un quadro giuridico per la loro protezione; sollecita inoltre un intervento urgente per garantire l'indipendenza politica, istituzionale e finanziaria dell'autorità regolamentare delle comunicazioni e garantire la trasparenza della proprietà dei media, colmando tutte le lacune legislative che ostacolano sistematicamente la piena trasparenza; rileva che l'attuazione di queste misure è indispensabile per garantire l'assenza di ogni indebita influenza politica; chiede un intervento per garantire il pluralismo dei media e la diffusione radiotelevisiva in tutte le lingue ufficiali; chiede inoltre che sia rafforzata l'indipendenza editoriale e la stabilità finanziaria delle emittenti del servizio pubblico, vista l'importanza dell'esistenza di un'emittente di servizio pubblico per l'unità della BiH; è preoccupato per il fatto che non vengono perseguiti gli attacchi informatici mirati contro i siti di informazione;

32. si compiace dei progressi compiuti nel ridurre l'arretrato delle cause di crimini di guerra; rileva le preoccupazioni dell'ICTY in merito allo scarso seguito dato dalla procura dello Stato alle reiterate richieste di portare a termine le cause sui crimini di guerra; chiede una revisione della strategia nazionale in materia di crimini di guerra, una più efficace e migliore azione giudiziaria nei confronti degli atti di violenza sessuale compiuti in tempo di guerra e miglioramenti nella tutela delle vittime; chiede un intervento per garantirne il diritto a un effettivo risarcimento;

33. prende atto di un qualche intervento e chiede maggiori progressi sul rientro sostenibile degli sfollati interni e dei rifugiati, compreso in materia di occupazione, istruzione, protezione sociale, restituzione dei beni e assistenza sanitaria a livello locale; ribadisce l'importanza di incoraggiare il loro rientro sostenibile nella BiH, in particolare nella Repubblica

Giovedì 14 aprile 2016

Srpska; invita tutti i livelli di governo a proteggerli e ad accelerare il processo del rientro, introducendo e applicando tutte le misure legislative e amministrative necessarie; chiede l'efficace applicazione della strategia rivista in merito all'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton; esorta la Commissione a fornire adeguata assistenza finanziaria e di progetto che faciliterebbe tale processo; prende atto del numero tuttora elevato di scomparsi e chiede alle autorità competenti di avviare un'intensa cooperazione e di incrementare i propri sforzi per reperire le 7 019 persone tuttora disperse in seguito alla guerra; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente approcci alternativi alla giustizia, prendendo anche le mosse dalla strategia dell'UNDP in merito alla giustizia di transizione; esorta le autorità della BiH ad investire cospicue risorse nei programmi interessati;

34. rileva che, sebbene la ripresa e la ricostruzione postbelliche nella BiH abbiano conseguito ampi successi avvicinando il paese all'UE, permangono tuttora sfide in materia di sostenibilità del processo di riconciliazione; sottolinea pertanto l'importanza dell'istruzione sulla riconciliazione e la comprensione reciproca nella società;

35. si compiace dell'aumento dell'occupazione ufficiale nonché dei primi passi adottati per rafforzare il coordinamento della politica e migliorare il clima delle imprese; nutre tuttora preoccupazione per quanto riguarda l'influenza dello Stato sull'economia, la qualità delle finanze pubbliche e l'elevato livello di dipendenza dai finanziamenti a titolo di prestiti internazionali, l'origine oscura degli investimenti internazionali e le difficili condizioni del mercato del lavoro; sottolinea l'esigenza di affrontare il tasso tuttora elevato della disoccupazione a lungo termine (27,6 %), fra cui una elevatissima disoccupazione giovanile (62,7 %), e l'ampia economia informale e di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro;

36. accoglie con favore l'adozione della nuova legislazione in materia lavorativa da parte delle due entità; deplora la mancanza di un'unificazione dello spazio economico unico che ostacola l'ambiente delle imprese; sollecita inoltre il miglioramento dell'ambiente delle imprese rafforzando lo Stato di diritto, semplificando l'applicazione dei contratti e lottando contro la corruzione; si rammarica che la Bosnia-Erzegovina non abbia sviluppato una strategia per le PMI a livello statale;

37. sottolinea la necessità di riformare e armonizzare i sistemi di tutela sociale frammentati sulla base delle esigenze dei cittadini, al fine di fornire parità di trattamento per tutti; rileva che i diritti sindacali e del lavoro, comprese le leggi in materia di salute e sicurezza, sono ancora limitati, e sottolinea l'importanza di rafforzare e armonizzare ulteriormente queste leggi in tutto il paese;

38. sollecita l'adozione di strategie settoriali a livello di paese in materia di trasporti, energia e ambiente; sottolinea che tali strategie sono necessarie, fra l'altro, per beneficiare pienamente dell'assistenza di preadesione UE;

39. accoglie con favore la partecipazione della BiH all'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali; evidenzia l'importanza di due grandi progetti di investimento — «Stara Gradiška» e «Svilaj» — che faciliteranno il commercio, l'integrazione regionale e la crescita sostenibile; esorta le autorità a garantire la piena e rapida attuazione delle norme tecniche e di misure dolci nel settore dei trasporti che sono state concordate durante il vertice dei Balcani occidentali del 2015 a Vienna (ad esempio, allineare/semplificare le procedure di attraversamento delle frontiere, sistemi di informazione, regimi di manutenzione, disaggregazione e accesso di terzi alle reti) prima del prossimo vertice 2016 a Parigi;

40. chiede che i risultati del censimento demografico e catastale siano pubblicati senza ulteriore indugio in quanto strumentali per la pianificazione economica e sociale; evidenzia inoltre che i dati del censimento 2013 saranno necessari per compilare il questionario che la BiH riceverà dalla Commissione;

Giovedì 14 aprile 2016

41. esorta le agenzie statistiche della BiH ad allineare le proprie statistiche agli standard Eurostat;
42. è preoccupato in merito ai regressi nel campo della società dell'informazione; chiede l'urgente attuazione del passaggio verso il digitale; sollecita l'istituzione di un organismo di vigilanza per l'accreditamento della normativa in materia di commercio digitale e firma digitale a livello statale, visto che deve ancora essere attuata per la mancanza di questo organismo; sollecita le autorità competenti ad accelerare il buon esito dell'attuazione del 112, numero per le chiamate di emergenza europeo, che è stata decisa nel 2009;
43. prende atto delle limitate misure e attività effettuate in materia di adattamento al cambiamento climatico e dei timidi passi compiuti per mettere a punto la rete Natura 2000 sulla protezione della natura; esorta le autorità competenti a stabilire un quadro giuridico armonizzato in materia di protezione dell'ambiente e azione climatica e a rafforzare la pianificazione e l'allineamento strategico con l'*acquis* in questi settori; esorta le autorità competenti a prevenire un eccessivo inquinamento atmosferico, in linea con gli standard ambientali dell'UE, compreso l'inquinamento provocato dalla raffineria petrolifera di Bosanski Brod; ribadisce la necessità che la BiH soddisfi pienamente i suoi obblighi per quanto riguarda la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 1991) e il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003);
44. invita il governo della Bosnia-Erzegovina a regolamentare e a monitorare lo sviluppo delle centrali idroelettriche nelle aree ecologicamente sensibili, nonché nelle aree protette e potenzialmente protette, e a mantenere l'integrità dei parchi nazionali esistenti, quali il parco nazionale Sutjeska e il parco nazionale Una; raccomanda di migliorare la qualità delle valutazioni di impatto ambientale affinché tengano conto delle norme dell'UE stabilite dalle direttive Uccelli e Habitat e dalla direttiva quadro sulle acque; incoraggia il governo della Bosnia-Erzegovina ad aumentare la trasparenza attraverso la partecipazione e la consultazione del pubblico nell'ambito dei progetti previsti insieme alle comunità locali, agli esperti scientifici e al settore civile;
45. si congratula con la BiH che ha assunto la presidenza della Comunità dell'energia nel 2016; è tuttavia preoccupato per l'imposizione di sanzioni della Comunità dell'energia nei confronti della BiH; ribadisce il suo invito alla BiH ad adottare misure per collegare le infrastrutture energetiche dei paesi confinanti e ad onorare tutti i propri obblighi contrattuali previsti dal trattato sulla Comunità dell'energia;
46. denuncia la legge sull'ordine pubblico e la pace adottata nella Republika Srpska nel febbraio 2015, che criminalizza gli interventi postati sui social media che disturbano l'ordine pubblico o che comportano un contenuto indecente, offensivo o insultante, in quanto ciò apre la strada a restrizioni giuridiche in materia di libera espressione online e di libertà dei media e potrebbe creare un'autocensura tra gli utenti dei social media;
47. elogia il ruolo costruttivo e proattivo della BiH nel promuovere la cooperazione regionale; ritiene che la concreta cooperazione in settori di reciproco interesse possa contribuire alla stabilizzazione dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'accordo sulle frontiere con il Montenegro; chiede ulteriori sforzi per risolvere le questioni bilaterali in sospeso, fra cui le questioni di demarcazione delle frontiere con la Serbia e la Croazia, e di affrontare le questioni legate all'inquinamento ambientale transfrontaliero; si compiace della prima sessione congiunta del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina con il governo serbo svoltasi il 4 novembre 2015 a Sarajevo;
48. si compiace dell'aumento del tasso di allineamento con le decisioni PESC, passato dal 52 al 62 %; ritiene necessario, alla luce della domanda di adesione all'UE presentata dalla BiH, coordinare in misura maggiore la politica estera alla PESC dell'UE;
49. invita le autorità della BiH, nel quadro delle prossime elezioni locali, ad attuare le pertinenti raccomandazioni avanzate dagli osservatori internazionali e locali nonché dall'OSCE/ODIHR, al fine di garantire la credibilità e l'integrità del processo elettorale; sollecita le autorità a regolamentare in via d'urgenza le elezioni locali a Mostar;

Giovedì 14 aprile 2016

50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al VP/HR, al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza della BiH, al Consiglio dei ministri della BiH, all'Assemblea parlamentare della BiH, ai governi e ai parlamenti della Federazione della BiH e della RS nonché ai governi dei 10 cantoni.

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0136

Raggiungimento dell'obiettivo di lotta contro la povertà alla luce dell'aumento delle spese delle famiglie

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie (2015/2223(INI))

(2018/C 058/22)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 9,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1 e 34, paragrafo 3,
- visto il regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 ⁽⁴⁾,
- vista la proposta di regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive n. 2009/125/CE e n. 2010/30/UE e abroga le direttive n. 2004/8/CE e n. 2006/32/CE ⁽⁷⁾ e la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.

⁽⁷⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 66.

Giovedì 14 aprile 2016

- vista la direttiva n. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell'edilizia ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2015, dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2016 — È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione» (COM(2015)0610),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2014 dal titolo «Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2014)0130),
- visti la comunicazione della Commissione intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758), il parere del Comitato economico e sociale europeo, il parere del Comitato delle regioni sull'argomento, e la sua risoluzione del 15 novembre 2011 ⁽²⁾ su questo tema,
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), nonché la sua risoluzione del 16 giugno 2010 su UE 2020 ⁽³⁾,
- vista la risoluzione 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, dal titolo «The human right to water and sanitation» ⁽⁴⁾,
- visto il progetto pilota della Commissione per lo sviluppo di una metodologia comune sui bilanci di riferimento in Europa,
- visto il rapporto del Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF (2012) «Misurare la povertà tra i bambini e gli adolescenti: un nuovo quadro comparativo della povertà infantile in alcuni paesi a reddito medio-alto» ⁽⁵⁾,
- visto il rapporto del Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF (2014) «Figli della recessione: l'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei paesi ricchi» ⁽⁶⁾,
- vista la rassegna trimestrale della Commissione sulla situazione occupazionale e sociale nell'UE del settembre 2015 ⁽⁷⁾,
- visto il Pacchetto investimenti sociali della Commissione del 20 febbraio 2013,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 giugno 2011, sul tema «La piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» ⁽⁸⁾,
- vista la relazione dell'OCSE dal titolo «In It Together: Why Less Inequality Benefits All», (Dentro tutti: perché una minore disuguaglianza è di beneficio per tutti) del 21 maggio 2015,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 settembre 2013, sul tema «Per un'azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica» ⁽⁹⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 10 dicembre 2013, sul tema «Reddito minimo europeo e indicatori di povertà» ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 57.

⁽³⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

⁽⁴⁾ http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F

⁽⁵⁾ http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_fre.pdf

⁽⁶⁾ https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/2014_Bilan12_Innocenti.pdf

⁽⁷⁾ <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2345&furtherNews=yes>

⁽⁸⁾ GU C 248 del 25.8.2011, pag. 130.

⁽⁹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ GU C 170 del 5.06.2014, pag. 23.

Giovedì 14 aprile 2016

- visto il parere del Comitato delle regioni, del 31 marzo 2011, sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale ⁽¹⁾,
- visto il parere congiunto del comitato per la protezione sociale (CPS) e del comitato per l'occupazione (EMCO), del 3 ottobre 2014, intitolato «Revisione intermedia della strategia Europa 2020» ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale del CPS, del 10 marzo 2015, intitolata Social situation in the European Union (2014) («La situazione sociale nell'Unione europea (2014)») ⁽³⁾,
- visti gli studi dal titolo «The State of Lending: The Cumulative Costs of Predatory Practices» ⁽⁴⁾, giugno 2015 e «Le panier de la ménagère ... pauvre» ⁽⁵⁾, agosto 2008,
- visto il parere del Comitato per la protezione sociale, del 15 febbraio 2011, sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale — iniziativa faro della strategia Europa 2020 ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è un diritto» (Right2Water) ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro ⁽⁸⁾,
- vista la decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 ⁽⁹⁾ e la sua posizione dell'8 luglio 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione, del 27 novembre 2014, sul 25° anniversario della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base ⁽¹³⁾,
- vista la sua risoluzione, del 20 ottobre 2010, sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa ⁽¹⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 166 del 7.6.2011, pag. 18.

⁽²⁾ Parere congiunto del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale, Consiglio dell'UE, 13809/14, SOC 662, EMPL 120, EDUC 297, ECOFIN 876, 3 ottobre 2014.

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7744&visible=0>

⁽⁴⁾ Center for responsible lending, Durham, <http://www.responsiblelending.org/state-of-lending/cumulative/>, http://www.uvcw.be/no_index/cpas/panier-etude-qualitative.pdf

⁽⁵⁾ Ricardo Cherenti, Belgian Federation of public local social action center (Federazione belga del centro pubblico di azione sociale), http://www.uvcw.be/no_index/cpas/panier-etude-quantitative.pdf

⁽⁶⁾ Parere del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, al Consiglio dell'Unione europea, 6491/11, SOC 124 del 15 febbraio 2011.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0294.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0264.

⁽⁹⁾ GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0261.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0070.

⁽¹²⁾ GU C 65 del 19.2.2016, pag. 40.

⁽¹³⁾ GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 74.

⁽¹⁴⁾ GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.

Giovedì 14 aprile 2016

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0040/2016),
- A. considerando che tra il 2008 e il 2013 il numero delle persone esposte al rischio di povertà o di esclusione sociale nell'Unione è aumentato da 117 a 122,6 milioni; che, nel 2013, il 16,7 % della popolazione dell'UE era a rischio di povertà dopo l'erogazione delle prestazioni sociali, il 9,6 % era in una situazione di grave privazione materiale e il 10,7 % delle famiglie erano considerate a intensità di lavoro molto bassa; considerando che tale evoluzione va contro l'obiettivo strategico dell'UE definito nella sua strategia Europa 2020, che mira a ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in uno stato di povertà e di esclusione sociale, entro il 2020;
- B. considerando che, secondo la metodologia di Eurostat, la soglia di rischio di povertà è fissata al 60 % dell'equivalente reddito disponibile medio nazionale;
- C. considerando che il risparmio energetico e il potenziamento dell'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda gli alloggi disponibili, potrebbe consentire a molte famiglie di sfuggire alla povertà energetica; e che, secondo le statistiche sul reddito e le condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions — SILC), il 10 % dei cittadini dell'UE ha ritardato il pagamento delle bollette nel 2015 (il 37 % negli Stati membri più colpiti); che il 12 % dei cittadini dell'UE non ha potuto riscaldare sufficientemente la propria casa nel 2014 (il 60 % negli Stati membri più colpiti); e che, nel 2014, il 16 % della popolazione dell'UE viveva in abitazioni con tetti infiltrati e pareti umide (il 33 % negli Stati membri più colpiti);
- D. considerando che il numero di disoccupati di lungo periodo supera i 12 milioni di persone, di cui il 62 % è senza lavoro da più di due anni consecutivi; che i disoccupati di lungo periodo hanno maggiori possibilità di essere colpiti dalla povertà e dall'esclusione sociale;
- E. considerando l'importanza del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e la sua sostenibilità in un momento in cui la crisi sociale colpisce un numero sempre crescente di europei;
- F. considerando l'articolo 34 (paragrafo 3) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che, al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti;
- G. considerando che i prezzi dei beni e dei servizi essenziali, e pertanto le spese sostenute dalle famiglie, in alcuni momenti e in determinati paesi, sono aumentati in maniera relativamente rapida;
- H. considerando che fra le categorie più vulnerabili vengono sistematicamente collocati i «poveri cronici», spesso disoccupati di lunga durata, ma talvolta lavoratori a basso reddito, genitori single con figli minori a carico che non hanno un impiego o che lavorano in media meno ore rispetto alla persona che costituisce la principale fonte di reddito;
- I. considerando che, ad oggi, non esistono ancora indicatori certi sulla povertà assoluta;
- J. considerando che le cattive o inadeguate condizioni degli alloggi riducono notevolmente le possibilità di condurre una vita normale; che la qualità degli alloggi (ivi compreso un adeguato isolamento, ecc.) forniti alle persone in situazioni vulnerabili si è deteriorata durante la crisi, a causa dell'incapacità di finanziare la manutenzione; che vivere per lunghi periodi in alloggi di scarsa qualità può incidere sulla salute fisica;
- K. considerando che l'aumento delle spese delle famiglie correlate al costo dell'alloggio, dell'alimentazione, delle utenze (elettricità, gas e acqua), del trasporto, delle spese mediche o delle spese relative all'istruzione, ostacola il raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà stabilito nella strategia Europa 2020;
- L. considerando che in molti paesi dell'UE il costo dei beni e dei servizi di base o essenziali è aumentato rapidamente negli ultimi anni, facendo lievitare le spese generali dei nuclei familiari;

Giovedì 14 aprile 2016

- M. considerando che la combinazione della crisi economica e finanziaria e della riduzione dei redditi delle famiglie ha determinato un aumento della disoccupazione e dell'esclusione sociale all'interno dell'UE, specie tra le fasce più vulnerabili della popolazione, con un conseguente incremento degli oneri a carico dei servizi di assistenza sociale;
- N. considerando che, con la crisi, la disoccupazione giovanile, già più elevata che fra altre fasce di età, è esplosa nell'Unione europea e supera attualmente il 20 %, con il rischio per gli interessati di cadere in povertà fin dalla più giovane età; considerando le osservazioni conclusive del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite sulle ultime relazioni periodiche di alcuni paesi europei in merito all'aumento del tasso di povertà e/o del tasso di rischio di povertà infantile a causa della crisi economica, e che tale aumento influisce sui diritti alla salute, all'istruzione e alla protezione sociale;
- O. considerando che la povertà, che da molti anni ha raggiunto negli Stati membri un livello elevato, ha un impatto sempre più significativo sull'economia, è dannosa per la crescita economica, aumenta il deficit di bilancio pubblico e riduce la competitività europea;
- P. considerando che la mancanza di alloggio e riscaldamento adeguati incide negativamente sulla salute, l'istruzione e l'inclusione sociale e professionale delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili; che, sia negli Stati membri settentrionali che in quelli meridionali, le persone risentono del fatto di non poter riscaldare le proprie abitazioni; considerando che i dati EU-SILC indicano che il sovraccarico dei costi di alloggio (per stato di possesso) è superiore per i locatari di alloggi nel settore locativo privato di alcuni Stati membri, il che può essere riconducibile alla scarsa qualità degli alloggi e ai prezzi elevati; e che molte famiglie hanno difficoltà a far fronte ai costi di beni e servizi di base, anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia;
- Q. considerando che la povertà energetica è correlata alla povertà generale e scaturisce da una serie di condizioni di base, tra cui questioni riguardanti la salute e la disabilità, mancanza di accesso a offerte o servizi online personalizzati, bassi redditi, tipo di impianto di riscaldamento utilizzato nell'abitazione e qualità e rendimento energetico degli alloggi;
- R. considerando che i disoccupati, le famiglie monoparentali, le famiglie a basso reddito, le persone vedove, le persone affette da malattie croniche, gli anziani, i giovani, le persone con disabilità e le minoranze sono spesso tra i più vulnerabili e a rischio di povertà e risentono in particolare dell'elevato costo della vita;
- S. considerando che l'ampio divario tra gli Stati membri in termini di protezione sociale e reddito minimo indica che in alcuni Stati membri la protezione sociale riduce il rischio di povertà del 60 % e in altri solo del 15 %; che l'impatto medio della protezione sociale sulla riduzione del rischio di povertà nell'UE è pari al 35 %;
- T. considerando che la prossima relazione di Eurofound, intitolata «Housing in Europe» (L'edilizia abitativa in Europa) comprenderà un modello in base al quale si stima che, a causa dell'attuale livello di inadeguatezza degli alloggi (abitazioni) (stando ai dati del 2011), il costo complessivo della spesa medica supera i 170 miliardi di euro all'anno per le economie dell'UE a 28; che, se fossero effettuati tutti gli interventi di riparazione, si potrebbero realizzare risparmi in termini di spese mediche di circa 8 miliardi di euro nel primo anno, con ripercussioni positive anche in futuro;
- U. considerando che l'ONU ha affermato che il diritto umano all'approvvigionamento idrico e alle strutture igienico-sanitarie riconosce a chiunque il diritto ad un'acqua di buona qualità, sicura, accessibile fisicamente, a un prezzo abbordabile, sufficiente e accettabile per uso personale e domestico; che, secondo un'ulteriore raccomandazione dell'ONU, i pagamenti per i servizi idrici, laddove siano previsti, dovrebbero ammontare al massimo al 3 % del reddito familiare; che la privatizzazione dei servizi idrici incide negativamente sulle famiglie che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà;

Giovedì 14 aprile 2016

- V. considerando che la povertà energetica è un problema di rilevanza crescente in Europa, e che è probabile che tale problema si aggravi nei prossimi anni come conseguenza degli incrementi dei prezzi previsti dell'energia, dell'aumento concorrente della disuguaglianza dei redditi e della povertà in generale, dell'assenza di sistemi di riscaldamento adeguati, nonché della scarsa qualità generale dei sistemi di isolamento delle abitazioni, specialmente nei paesi mediterranei;
- W. considerando che, nell'UE, il numero di donne che vivono in condizioni di povertà supera di 12 milioni quello degli uomini; che i fattori che contribuiscono a tale disuguaglianza comprendono il divario di genere a livello retributivo e pensionistico, la grande percentuale di donne nei posti di lavoro precari e il fatto che le donne sono spesso costrette a essere economicamente inattive a causa del costo proibitivo dell'assistenza all'infanzia;
- X. considerando che i divari di genere in termini di retribuzione, orario di lavoro e durata della vita lavorativa che le donne devono affrontare nel corso della loro vita professionale hanno un effetto diretto sulla loro vita pensionistica; che le donne di età superiore ai 65 anni sono esposte a un rischio di povertà o di esclusione sociale notevolmente maggiore rispetto alle controparti maschili, in quanto, attualmente, il reddito pensionistico medio di una donna è inferiore, e spesso in misura sostanziale, a quello di un uomo;
- Y. considerando che l'Unione dell'energia deve fornire una risposta efficace alla povertà energetica, che colpisce oltre 100 milioni di europei, attraverso il rafforzamento della posizione dei consumatori più vulnerabili, il miglioramento dell'efficienza energetica per i più vulnerabili e lo sviluppo di misure correttive che consentano alle persone bisognose di disporre di energia a costi accessibili;
- Z. considerando che la direttiva 2012/27/UE esorta gli Stati membri a elaborare programmi intesi a sensibilizzare i singoli e le famiglie, e a fornire loro informazioni e consulenza in materia di efficienza energetica;
- AA. considerando che, essendo la situazione di povertà di una famiglia un'entità indivisibile, occorre sottolineare l'effetto dell'aspetto energetico sulla povertà;
- AB. considerando che una ristrutturazione del parco nazionale di edifici ai fini del miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia inciderà direttamente sulla riduzione dei costi per l'energia, in particolare per le famiglie meno abbienti e promuoverà la creazione di posti di lavoro;
- AC. considerando che 22 348 834 famiglie (circa l'11 % della popolazione dell'UE) spendono oltre il 40 % del reddito disponibile per l'alloggio; che il Semestre europeo ha identificato il sovraccarico dei costi di alloggio come una tendenza sociale da tenere sotto controllo; che 21 942 491 famiglie (circa il 10,8 % della popolazione dell'UE) incontrano difficoltà a mantenere una temperatura adeguata in casa; e che l'UE e gli Stati membri dovrebbero individuare, attuare e mantenere con urgenza misure politiche che consentano alle famiglie di sostenere le spese di alloggio, ivi compresa l'indennità di alloggio;
- AD. considerando che in Europa i prezzi del mercato dell'energia, da un lato, e il potere di acquisto, dall'altro, non stanno convergendo alla stessa velocità;
- AE. considerando che l'accesso all'alloggio costituisce un diritto fondamentale, che può essere considerato una condizione preliminare per l'esercizio di altri diritti fondamentali e l'accesso a questi ultimi nonché a una vita in condizioni rispettose della dignità umana; che la garanzia dell'accesso all'assistenza per un alloggio dignitoso e adeguato è un obbligo internazionale in capo agli Stati membri che l'Unione è tenuta a prendere in considerazione, dal momento che il diritto di accesso ad un alloggio e all'assistenza abitativa è riconosciuto dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dagli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea riveduta del Consiglio d'Europa e dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché da numerose costituzioni degli Stati membri;
- AF. considerando che l'alloggio rappresenta la voce di spesa più importante delle famiglie europee; che l'impennata dei prezzi legati all'alloggio (in termini fondiari, di proprietà, di affitto e di consumo di energia) è una fonte di instabilità e di inquietudine e va considerata un elemento di forte preoccupazione;

Giovedì 14 aprile 2016

- AG. considerando che i livelli di disagio abitativo e di povertà energetica sono più alti nei paesi in cui la quota di edilizia a scopo di locazione sociale è inferiore (vale a dire nei paesi orientali e mediterranei);
- AH. considerando che la percentuale di alloggi a scopo di locazione sociale rispetto al numero complessivo di alloggi disponibili indica che il livello di edilizia pubblica popolare dei paesi occidentali e settentrionali è maggiore rispetto alla media dell'UE, mentre, nel caso dei paesi del Mediterraneo e dell'Europa orientale, la quota degli alloggi popolari è minima (circa il 5 %) o il settore dell'edilizia popolare è completamente inesistente;
- AI. considerando che dalla ricerca di Eurofound emerge che per molte persone con redditi bassi il pagamento ritardato delle bollette costituisce una delle principali tipologie di debito, aspetto talvolta sottovalutato;
- AJ. considerando che l'edilizia popolare svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento dell'obiettivo di riduzione della povertà stabilito dalla strategia Europa 2020, in quanto contribuisce a garantire livelli elevati di occupazione e di inclusione e coesione sociali, promuove la mobilità professionale e contribuisce a contrastare la povertà;
- AK. considerando che la relazione di Eurofound dal titolo «Access to benefits: reducing non-take-up» (Accesso alle prestazioni: ridurre il fenomeno del mancato utilizzo dei sussidi) sottolinea chiaramente che non sempre coloro che ne hanno diritto ricevono prestazioni sociali e beneficiano di regimi di reddito minimo; che non è sufficiente istituire predetti sistemi, ma è opportuno garantirne la fruizione da parte delle persone aventi diritto; che occorre altresì tenere conto del risparmio realizzato a più lungo termine grazie alla capacità di far sì che le prestazioni raggiungano i destinatari in maniera rapida, efficace ed efficiente;
- AL. considerando che la crisi ha avuto un impatto sulle condizioni di accesso all'alloggio da parte delle famiglie, nonché sugli investimenti nell'edilizia popolare nell'Unione, che la spesa pubblica destinata agli investimenti nell'edilizia popolare è stata in larga parte influenzata da tale circostanza e che ciò impone agli Stati membri e all'Unione di intervenire con urgenza al fine garantire il diritto di accesso a un alloggio dignitoso a costi accessibili;
- AM. considerando che la povertà e l'esclusione sociale continuano a essere un fattore sociale determinante per quanto concerne le condizioni di salute e di vita, inclusa l'aspettativa di vita, visto in particolare l'impatto della povertà infantile sulla salute e sul benessere dei bambini; che il divario tra ricchi e poveri in materia di salute resta considerevole, in termini di accessibilità ai servizi sanitari, reddito e ricchezza, e in taluni settori continua ad allargarsi,
- AN. considerando che il comitato per la protezione sociale dell'Unione europea, nel suo parere del 20 maggio 2010, ha manifestato preoccupazione per il fatto che l'attuale crisi economica e finanziaria potrebbe avere un impatto negativo sull'accesso dei cittadini alle cure sanitarie e sulla spesa sanitaria degli Stati membri;
- AO. considerando che l'attuale crisi economica e finanziaria può avere conseguenze gravi sul settore sanitario in numerosi Stati membri, sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda;
- AP. considerando che le restrizioni causate dall'attuale crisi economica e finanziaria potrebbero compromettere seriamente la sostenibilità finanziaria e organizzativa a lungo termine dei sistemi sanitari degli Stati membri e, quindi, ostacolare la parità di accesso alle cure sul loro territorio;
- AQ. considerando che la combinazione tra la povertà e altri fattori di vulnerabilità, quali l'infanzia o la vecchiaia, la disabilità o l'appartenenza a una minoranza, aumenta ulteriormente i rischi di disuguaglianze in termini di salute e che, viceversa, cattive condizioni di salute possono condurre a povertà e/o esclusione sociale;

Giovedì 14 aprile 2016

- AR. considerando che, secondo gli ultimi dati di Eurostat, il 21 % delle famiglie dell'UE a 28 non ha accesso a Internet e il 20 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni dichiara di non avere mai usato Internet; che i Paesi Bassi sono il paese con la più alta percentuale di famiglie con accesso a Internet (95 %), mentre la Bulgaria, dove solo il 54 % delle famiglie ha accesso a Internet, occupa l'ultimo posto della classifica;
- AS. considerando che il mercato unico digitale è una delle dieci priorità della nuova Commissione e che, in futuro, il 90 % dei posti di lavoro richiederà un certo livello di competenze informatiche; che, sebbene il 59 % dei cittadini europei abbia accesso alla rete 4G, nelle zone rurali la percentuale non supera il 15 %;
- AT. considerando che un lavoro dignitoso rimane il modo migliore per allontanarsi dal rischio di povertà e di esclusione sociale e che la padronanza e l'accessibilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono punti di forza innegabili nella ricerca di un'occupazione;
- AU. considerando che la risoluzione 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, dal titolo «Il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari» riconosce il diritto all'acqua potabile sicura e pulita quale diritto fondamentale, essenziale per il pieno esercizio del diritto alla vita e di tutti i diritti umani;
- AV. considerando che la trasversalità degli aspetti della povertà legati al genere rende necessario un approccio olistico per contrastare la discriminazione multipla e affrontare questioni quali l'alloggio, il costo dell'energia, i servizi pubblici, la sicurezza occupazionale, il lavoro precario e le politiche fiscali;
- AW. considerando che non sarà possibile raggiungere gli obiettivi in materia di lotta alla povertà senza combattere la povertà femminile, poiché l'uguaglianza di genere, l'autonomia economica e l'emancipazione delle donne sono necessarie per una convergenza verso l'alto nell'ambito della riduzione della povertà;
- AX. considerando che l'impostazione in base alla quale si considerano i nuclei familiari quali unità costitutive per la raccolta dei dati e il processo decisionale in materia di povertà, costo della vita e reddito presuppone l'uniformità e l'eguale distribuzione delle risorse tra i componenti dei nuclei stessi; che, di fatto, i nuclei familiari variano e la distribuzione può essere impari e legata al genere, tanto da rendere necessario un approccio al processo decisionale basato su spese e redditi individuali;
- AY. considerando che il 17 % dei nuclei familiari monoparentali, per la stragrande maggioranza con capofamiglia di sesso femminile, non riesce a riscaldare la casa, rispetto al 10 % soltanto della popolazione in generale; che i prezzi all'ingrosso dell'energia sono scesi, mentre quelli al dettaglio sono saliti, determinando un aumento delle spese; che purtroppo manca, a livello dell'UE, una definizione comune di povertà energetica, sebbene il fenomeno interessi in misura spropositata le donne;
- AZ. considerando che i tassi di disoccupazione tra le giovani donne sono più elevati che in altre fasce di età, il che espone tale categoria al rischio di un impoverimento in età precoce;
- BA. considerando che l'aumento delle spese sostenute dalle famiglie e l'onere supplementare rappresentato dalle spese di alloggio sono tra i motori del fenomeno delle donne senza fissa dimora, e che pertanto è necessario studiare in maniera più approfondita le percentuali di donne che perdono o che abbandonano la loro casa nonché le cause del fenomeno stesso; che l'indebitamento dei nuclei familiari e dei singoli è direttamente legato alle spese sostenute dalle famiglie e rappresenta un fattore chiave della povertà e dell'esclusione sociale;

Giovedì 14 aprile 2016

Raccomandazioni principali

Sulla base delle raccomandazioni formulate nella presente risoluzione:

1. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi con forza nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e ad adottare una strategia integrata volta a combattere le diverse forme di tale fenomeno per mezzo di un approccio olistico che stabilisca un collegamento più stretto tra le politiche economiche, quelle in materia di istruzione, occupazione, energia e trasporti e quelle sociali, sulla base delle migliori prassi;
2. invita gli Stati membri a sottoscrivere una moratoria europea sulla sospensione del servizio di riscaldamento in inverno, in modo da assicurare che in un determinato periodo di questa stagione a nessun nucleo familiare possa essere sospesa la fornitura di energia, oppure che a coloro a cui è stata sospesa venga ripristinata la fornitura, sottolineando che i costi connessi sono, data la loro natura, una responsabilità del settore pubblico, dal momento che le politiche sociali rientrano principalmente fra le competenze dei governi; invita gli Stati membri a valutare le misure necessarie per rispettare gli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relativi alla temperatura adeguata negli alloggi;
3. invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto dei regimi di reddito minimo nell'Unione e a prendere in esame ulteriori provvedimenti tenendo conto delle condizioni economiche e sociali di ciascuno Stato membro nonché valutando se i regimi consentono alle famiglie di soddisfare le loro esigenze personali di base; invita la Commissione a valutare, su tale base, le modalità e gli strumenti per garantire, a livello di Stati membri, un salario minimo adeguato, in linea con le prassi e gli usi nazionali e nel rispetto delle caratteristiche di ciascun paese, al fine di sostenere la convergenza sociale in tutta l'Unione;
4. esorta gli Stati membri ad assicurare un impiego più efficace, mirato e maggiormente controllato dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) da parte delle autorità nazionali e degli enti regionali e locali, allo scopo di contrastare la povertà energetica, l'aumento del costo della vita, l'esclusione sociale, il disagio abitativo e la scarsa qualità degli alloggi disponibili; ritiene che la Commissione dovrebbe consentire maggiore flessibilità in questo settore;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a dedicare un vertice al tema della riduzione della povertà, della povertà estrema e dell'esclusione sociale nonché al tema dell'accesso a una vita dignitosa;

Le politiche dell'UE volte a raggiungere l'obiettivo della lotta alla povertà

6. ritiene deplorabile il fatto che il numero delle persone a rischio o in condizioni di povertà o esclusione sociale sia aumentato sebbene la strategia Europa 2020 si prefigga di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone in tale situazione; si rammarica inoltre che l'indice della povertà indichi miglioramenti solo in alcuni Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri a un rinnovato impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della povertà, che risulta sempre più fuori portata;
7. invita gli Stati membri a fornire a tutti un sostegno adeguato e accessibile, tra cui un reddito minimo, per quanto necessario, nonché a garantire diversi tipi di indennizzi essenziali per far fronte a una situazione di povertà in cui i costi non possono essere ridotti nel breve termine; sottolinea l'importanza di definire criteri di ammissibilità per beneficiare di un adeguato regime di reddito minimo;
8. invita gli Stati membri a riconsiderare e ad adattare eventuali politiche che possano comportare un aumento della povertà;
9. invita la Commissione a valutare la possibilità di prorogare la durata del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti oltre il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo inoltre un migliore coordinamento con altri fondi europei, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE), e politiche attive in materia di occupazione, al fine di agevolare l'accesso degli indigenti al mercato del lavoro, nonché a valutare in che misura i gruppi più indigenti e vulnerabili, come le donne più giovani, le famiglie monoparentali, i disabili e le donne anziane, hanno beneficiato del programma;

Giovedì 14 aprile 2016

10. chiede agli Stati membri di agevolare l'accesso, da parte delle strutture associative che lottano contro la povertà, ai finanziamenti europei del FEAD senza aggiungere oneri amministrativi a carico di tali strutture, che spesso non dispongono di personale sufficiente;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi per il riconoscimento delle competenze acquisite in maniera informale e non formale;
12. sottolinea che, laddove vengano implementati strumenti come la garanzia per i giovani, tali strumenti devono avere una visione complessiva del bacino occupazionale dove vengono attuati; questo richiede la riqualificazione dei centri per l'impiego, ovvero la presa in carico degli utenti, tenendo conto di tutte le specificità degli utenti stessi, la riqualificazione delle competenze e l'attenzione mirata ai settori di sviluppo attraverso un contatto diretto con gli imprenditori affinché presentino le loro necessità in termini di competenze;
13. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre la creazione di un pilastro europeo dei diritti sociali; rammenta che tale pilastro dovrebbe rispettare l'articolo 9 TFUE;
14. appoggia l'intenzione della Commissione di ottenere un punteggio di «tripla A sociale» per l'Unione mediante la presentazione di nuove misure al fine di migliorare l'efficacia delle politiche sociali e occupazionali, il che prevede una strategia chiara in materia di lotta agli aspetti dell'esclusione sociale legati alla dimensione di genere;
15. esorta la Commissione e gli Stati membri ad elaborare, adottare e attuare un quadro dell'UE, volto a ridurre la povertà e l'esclusione sociale in linea con la strategia Europa 2020, che consista di misure e azioni concrete anche in rapporto alla povertà energetica;
16. rammenta il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Per un'azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica» e prende atto della sua raccomandazione «di creare un osservatorio europeo della povertà che sia incentrato principalmente sulla povertà energetica, coinvolga tutte le parti interessate e contribuisca a definire degli indicatori europei di povertà energetica (in coordinamento con Eurostat), tracciare un quadro della situazione, individuare le migliori pratiche e formulare raccomandazioni per prevenire e affrontare con maggiore efficacia il problema e per definire una solidarietà europea in questo settore»; sottolinea l'importanza di elaborare indicatori e raccogliere dati sui consumi delle famiglie e sui costi connessi alla povertà energetica, al fine di fornire informazioni affidabili e consentire la definizione di politiche basate su elementi concreti e un monitoraggio efficace;
17. ritiene che la povertà e l'esclusione sociale presentino una componente intergenerazionale e, pertanto, sottolinea la necessità di garantire ai bambini che vivono in famiglie al di sotto della soglia di povertà l'accesso all'istruzione; sostiene politiche destinate a prevenire l'abbandono scolastico;
18. invita il Consiglio e gli Stati membri, in un contesto di crescente povertà, a intensificare gli sforzi volti ad aiutare le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, il che include una forte prospettiva di genere, ad esempio sotto forma di una raccomandazione del Consiglio, nell'ottica di raggiungere l'obiettivo di riduzione della povertà stabilito dalla strategia Europa 2020;
19. ribadisce l'importanza di conferire maggiore potere alle donne e alle ragazze attraverso l'istruzione, compresa l'istruzione formale e non formale, nonché il ruolo dell'istruzione nella lotta agli stereotipi di genere e alla stigmatizzazione della povertà, come anche nell'innalzamento del livello di reddito delle donne attraverso la loro inclusione in settori in cui sono state sottorappresentate, come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e l'imprenditoria; invita la Commissione a integrare obiettivi in materia di formazione professionale delle donne nelle raccomandazioni specifiche per paese;
20. chiede a ogni Stato membro di indicare la traiettoria dettagliata del suo piano di riduzione della povertà e le modalità con cui la sua strategia affronta gli aspetti della povertà e dell'esclusione sociale legati al genere;

Giovedì 14 aprile 2016

Risorse e reddito delle famiglie povere

21. sottolinea che un reddito dignitoso rappresenta un fattore essenziale per poter vivere in modo decoroso; sottolinea che, sebbene l'occupazione possa essere un elemento fondamentale per uscire dalla povertà, è importante disporre di un reddito minimo sufficiente in modo da consentire alle persone di soddisfare le esigenze di base; ricorda che nel 2013, dopo l'erogazione delle prestazioni sociali, il 16,7 % della popolazione dell'UE a 28 Stati membri rimaneva esposta al rischio di povertà, il che significa che il suo reddito disponibile era inferiore alla soglia di rischio di povertà nazionale e che la povertà lavorativa e quella assoluta restano a livelli inaccettabilmente elevati;

22. invita la Commissione, nel quadro del semestre europeo, a formulare raccomandazioni agli Stati membri sulle politiche da attuare e le riforme da effettuare ai fini di un'efficace lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nell'ottica di promuovere la convergenza sociale e tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro;

23. ricorda il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Reddito minimo europeo e indicatori di povertà»; osserva che il parere sostiene un quadro europeo su un reddito minimo adeguato che stabilisca norme e indicatori comuni, fornisca metodi per il monitoraggio della sua attuazione e migliori il dialogo tra i soggetti interessati, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione; ritiene che un quadro di questo tipo dovrebbe fondarsi su elementi concreti e sui diritti e tenere presente il contesto sociale ed economico di ciascuno Stato membro, oltre a dover rispettare il principio di sussidiarietà,

24. sottolinea che i regimi di reddito minimo dovrebbero prevenire le situazioni di grave privazione materiale e far uscire le famiglie da tali situazioni, oltre a prendere in considerazione l'erogazione di un reddito al di sopra della soglia di povertà; ricorda che i regimi di reddito minimo a livello nazionale potrebbero essere uno strumento fondamentale per rispettare l'articolo 9 TFUE, che garantisce una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale, la partecipazione alla società e la tutela della salute umana, nonché maggiore uguaglianza in materia di pari opportunità; condivide il parere del Comitato economico e sociale, secondo cui i regimi di reddito minimo dovrebbero essere accompagnati dall'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, dal coinvolgimento dei soggetti interessati e da politiche attive del mercato del lavoro volte ad aiutare le persone disoccupate a reinserirsi nel mercato del lavoro e a trovare un'occupazione dignitosa;

25. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire informazioni, consulenza e sostegno alle persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale affinché scelgano consapevolmente in merito al proprio consumo di energia, e a sostenere gli attori non governativi e gli enti locali nel fornire consulenza mirata in materia di energia così come nel formare consulenti energetici, come pure a imporre ai fornitori di energia l'obbligo di inserire nelle bollette energetiche destinate alle famiglie informazioni sulle misure intese a ridurre il consumo di energia e ad aumentare l'efficienza energetica;

26. incoraggia gli Stati membri e la Commissione, se del caso, a elaborare in maniera proattiva politiche in materia di alloggi adeguati, al fine di garantire l'accesso a un alloggio di qualità; invita gli Stati membri ad applicare politiche ragionevoli in materia di affitti ove si rendano necessarie misure sociali urgenti ed evidenzia che ciò andrebbe associato a programmi di edilizia abitativa e comunitari a lungo termine per aumentare il parco immobiliare destinato a diverse categorie socialmente svantaggiate; sottolinea che occorre ancora adottare misure efficaci in tutta l'UE al fine di impedire ulteriori bolle immobiliari, come ad esempio un'efficace regolamentazione in materia di tutela dei consumatori sul mercato dei prestiti ipotecari; incoraggia, a tale riguardo, politiche volte ad aiutare le famiglie con difficoltà finanziarie a restare nella loro abitazione principale;

27. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il diritto fondamentale dei cittadini europei all'assistenza abitativa quale presupposto inderogabile della dignità umana; chiede che si riconosca l'importanza di alloggi con affitti accessibili in quanto si tratta di uno strumento per agevolare l'accesso agli alloggi per le persone a basso reddito, ed esorta gli Stati membri a garantire un numero sufficiente di abitazioni economicamente accessibili;

28. sottolinea che la povertà tra gli anziani è un grave problema in molti Stati membri; invita pertanto gli Stati membri a riformare i sistemi pensionistici al fine di garantire un adeguato livello dei redditi da pensione nonché la sostenibilità e la sicurezza dei sistemi pensionistici;

Giovedì 14 aprile 2016

29. invita la Commissione ad affrontare il problema dei senzatetto in quanto forma estrema di povertà, in particolare il problema della mortalità invernale tra i senzatetto e le persone che vivono in abitazioni fredde; invita gli Stati membri a riesaminare i loro progressi finalizzati a porre fine a tali forme estreme di povertà;

30. invita la Commissione e gli Stati membri a individuare, attuare e mantenere con urgenza misure politiche che consentano alle famiglie di sostenere le spese di alloggio, ivi compresa l'indennità di alloggio, dato che 22 348 834 famiglie (circa l'11 % della popolazione dell'UE) spendono oltre il 40 % del loro reddito disponibile per l'alloggio e che 21 942 491 famiglie (circa il 10,8 % della popolazione dell'Unione) hanno difficoltà a mantenere la propria abitazione ad una temperatura adeguata;

31. ricorda che le famiglie a basso reddito e quelle che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà dipendono maggiormente dalla fornitura di servizi pubblici a prezzi accessibili e di qualità; invita gli Stati membri a far fronte alla necessaria spesa pubblica per fornire alle famiglie a basso reddito servizi pubblici di qualità e a prezzi accessibili;

Spesa per consumi privati delle famiglie povere

32. valuta positivamente i lavori della Commissione su un bilancio di riferimento e ritiene che rappresentino un passo nella giusta direzione dal momento che trattare in modo più equilibrato la questione del reddito e della spesa delle famiglie povere, attraverso un approccio basato sui dati, è tuttora problematico; sottolinea che i bilanci di riferimento che riflettono i costi delle famiglie potrebbero essere utilizzati per elaborare le misure di sostegno da attuare ed esaminarne l'adeguatezza; ritiene che tale strumento sia fondamentale per ridare slancio alla coesione sociale dell'Unione, ridurre le disuguaglianze e conseguire l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di povertà e di esclusione sociale; sottolinea che la riduzione della spesa per consumi privati delle famiglie povere avrà effetti positivi non solo su queste famiglie, ma anche sull'economia, in particolare su quella locale, e sulla coesione sociale;

33. ricorda che le famiglie povere spendono la maggior parte del loro reddito per gli alimenti, l'alloggio e le utenze; invita pertanto la Commissione a stabilire un miglior collegamento tra le proprie politiche ai fini della lotta alla povertà, a migliorare lo scambio di buone prassi e ad agevolare un dialogo regolare con chi vive in condizioni di povertà, al fine di assicurare che tali persone possano contribuire alla valutazione delle politiche che le riguardano;

34. sottolinea che non esiste ancora una definizione di povertà energetica a livello dell'Unione e che pertanto risulta molto difficile valutare adeguatamente la gravità, le cause e le conseguenze di questo aspetto della povertà nell'UE; esorta la Commissione a formulare assieme alle parti interessate una definizione comune di povertà energetica e a determinare i fattori che contribuiscono alla vulnerabilità delle famiglie;

35. invita la Commissione a fornire valutazioni d'impatto e informazioni sulle migliori pratiche per combattere la povertà energetica negli Stati membri in questo contesto; sottolinea che l'energia deve essere accessibile a tutti i cittadini dell'Unione;

36. pone l'accento sull'estrema importanza di impedire che ancora più giovani divengano vittime della povertà energetica in futuro;

37. osserva che è stato dimostrato che l'educazione economico-finanziaria in giovane età migliora l'assunzione di decisioni economiche in età più avanzata, anche nella gestione delle spese e del reddito; raccomanda lo scambio di migliori prassi e la promozione di programmi educativi rivolti alle donne e alle ragazze appartenenti a gruppi vulnerabili e a comunità emarginate che si trovano ad affrontare la povertà e l'esclusione sociale;

38. sottolinea che una percentuale significativa di persone colpite da povertà energetica è a rischio di povertà ed esclusione sociale e come conseguenza non può permettersi i necessari investimenti iniziali in materia di efficienza energetica, come l'isolamento o l'utilizzo di fonti rinnovabili; sottolinea che ciò crea un circolo vizioso determinato dal continuo dispendio di una parte di reddito familiare maggiore del necessario per pagare le bollette, il che rende impossibile affrontare tra i vari problemi quello dell'inefficienza energetica o della mancanza di energia;

Giovedì 14 aprile 2016

39. invita la Commissione, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e gli Stati membri a condurre ricerche sul fenomeno delle donne senza fissa dimora, nonché sulle relative cause e i relativi fattori determinanti, in quanto i dati attuali non lo descrivono adeguatamente; osserva che fra gli elementi specifici al genere che dovrebbero essere presi in considerazione figurano la dipendenza economica basata sul genere, la temporaneità dell'alloggio e la rinuncia a ricorrere ai servizi sociali;

40. appoggia l'iniziativa volta a definire un bilancio di riferimento a titolo di orientamento, e invita la Commissione a concepirlo includendovi considerazioni legate alla dimensione di genere, senza dimenticare le disuguaglianze di genere che esistono all'interno dei nuclei familiari;

41. ritiene che occorra tenere conto anche della maggiore aspettativa di vita delle donne quale potenziale fattore di vulnerabilità e di esclusione;

Orientare i finanziamenti e le politiche verso la lotta alla povertà e alla povertà energetica

42. invita gli Stati membri e l'UE a fornire microcrediti o prestiti esenti da interessi o a tassi bassi (ad esempio tramite la BEI) alle famiglie a basso reddito per sostenerle negli investimenti iniziali in fonti di energia rinnovabili o in efficienza energetica, ad esempio isolamento, energia solare e apparecchiature efficienti sul piano energetico;

43. esorta gli Stati membri a far sì che ogni investimento realizzato, sia esso destinato alla costruzione di nuove abitazioni o alla ristrutturazione di quelle già esistenti, si fondi sull'efficienza energetica;

44. ricorda che orientare determinate politiche e determinati finanziamenti dell'Unione alla riduzione dei costi per l'energia sostenuti dalle famiglie povere mediante investimenti in fonti di energia rinnovabili o in efficienza energetica potrebbe produrre molteplici effetti positivi nel medio termine, quali il miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle persone interessate, il calo delle spese domestiche con conseguenti ripercussioni positive sul bilancio delle famiglie povere, un aumento degli investimenti locali, la creazione di posti di lavoro a livello locale e un contributo agli obiettivi della strategia UE 2020;

45. sottolinea inoltre la necessità di monitorare l'utilizzo dei fondi e di semplificare le informazioni e l'accesso a tali risorse;

46. insiste sull'importanza di far fronte alla lotta alla povertà dal punto di vista non solo sociale o politico, ma anche economico, con effetti a medio termine; ribadisce che la Commissione deve inserire tra le sue priorità la necessità di contrastare l'attuale dinamica della disuguaglianza che compromette notevolmente la crescita producendo un impatto oltremodo negativo sulla coesione e sulla povertà;

47. sottolinea che l'Unione e gli Stati membri hanno un ruolo nella riduzione dei costi dell'energia per le famiglie, la prima garantendo un approvvigionamento sicuro per prevenire considerevoli oscillazioni dei prezzi e speculazioni sul mercato dell'energia, creando interconnessioni migliori, una maggiore integrazione del mercato e investimenti in energia sostenibile, nonché aumentando gli investimenti nella ricerca in materia di energia rinnovabile, i secondi rafforzando le proprie politiche a sostegno dell'efficienza energetica nelle abitazioni, prestando particolare attenzione ai nuclei familiari esclusi dalla rete in condizioni di povertà e di esclusione sociale; ritiene che la protezione dei consumatori dovrebbe costituire una delle priorità dell'Unione;

48. ritiene deplorabili le speculazioni finanziarie sulle risorse naturali e sulle fonti di energia, specialmente su quelle non delocalizzabili, come l'energia idroelettrica, e di conseguenza esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere i necessari provvedimenti per ridurre i costi per l'energia sostenuti dalle famiglie povere, ad esempio impiegando il gettito ottenuto da una tassazione adeguata;

49. accoglie con soddisfazione il fatto che gli investimenti in efficienza energetica e in fonti di energia rinnovabili siano ammissibili nel quadro dei fondi SIE 2014-2020, data la loro importanza nel ridurre le spese energetiche delle famiglie; esorta la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale dei fondi europei in relazione alla lotta alla povertà energetica; sottolinea che è necessario affrontare gli ostacoli a un assorbimento efficace, come ad esempio l'accessibilità dei fondi di coesione per le organizzazioni più piccole o una mancanza di informazioni, in particolare sui requisiti di applicazione;

Giovedì 14 aprile 2016

50. ricorda che la selezione dei beneficiari che si occupano di famiglie povere o che ne fanno parte deve rispondere a certe condizioni preliminari, che sono soddisfatte meglio con i fondi SIE che con i fondi di portata più ampia come il FESR;

51. esorta gli Stati membri e la Commissione a facilitare l'impiego di meccanismi di finanziamento incrociato, in particolare tra il FSE e il FESR, per quanto riguarda i progetti sulle fonti di energia rinnovabili o in materia di efficienza energetica, indirizzandoli alle famiglie in condizioni di povertà energetica; sottolinea i molteplici benefici dei programmi plurifondo per affrontare questioni trasversali come quelle connesse alla povertà energetica;

52. sottolinea che la qualità degli alloggi delle famiglie a basso reddito nelle regioni rurali tende a essere molto scarsa, sia per i locatari che per i proprietari; rammenta che ciò si aggiunge al cosiddetto effetto «lock-in» causato dall'elevato costo delle utenze che non lascia margine per investire nella riduzione dei costi energetici; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le modalità con cui LEADER e FEASR mirano alla lotta alla povertà energetica nelle zone rurali, indirizzando i programmi operativi e i finanziamenti verso la creazione di energia rinnovabile diversificata, in particolare all'interno di reti locali, prevedendo misure di efficienza energetica per le abitazioni destinate alle famiglie in condizioni di povertà energetica;

53. ricorda che i locatari hanno un accesso limitato ai finanziamenti a favore dell'efficienza energetica in quanto non sono proprietari dell'immobile; ricorda che i locatari possono essere meno incentivati a investire dal momento che cambiano casa con maggiore facilità e frequenza rispetto ai proprietari; accoglie con favore il progetto pilota della Commissione dal titolo «Penuria di combustibili — Valutazione dell'impatto della crisi e riesame delle misure già esistenti e delle possibili nuove misure negli Stati membri», che si pone l'obiettivo di affrontare la questione; invita la Commissione, sulla base dei risultati di tale progetto pilota, a elaborare disposizioni per aprire i finanziamenti dell'UE a favore delle misure di efficienza energetica adottate dai locatari;

54. ricorda agli Stati membri che in ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali del FSE dovrebbe essere attribuito all'obiettivo tematico «Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione» e che il Fondo di aiuti europei agli indigenti può essere utilizzato anche per misure di inclusione sociale;

55. sottolinea il beneficio immediato e le migliori condizioni di vita per le famiglie indigenti derivanti da fonti energetiche rinnovabili a basso costo e su piccola scala, quali i pannelli solari per le abitazioni non collegate alla rete energetica;

Collegare gli obiettivi sociali e la politica energetica

56. si compiace che la legislazione europea relativa alla politica sull'energia riconosca gli obiettivi sociali nelle politiche per l'efficienza energetica, in particolare nella direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e nella direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia; ritiene deplorabile che le pertinenti disposizioni della direttiva 2012/27/UE destinate a famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali (articolo 7, paragrafo 7) non siano impiegate al massimo delle loro potenzialità dagli Stati membri; esorta la Commissione, in sede di revisione e valutazione d'impatto del pacchetto sull'efficienza energetica, a valutare l'attuazione e l'uso dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva; esorta inoltre la Commissione, sulla base di questa valutazione, a prendere in considerazione il rafforzamento dell'articolo 7 della direttiva, in particolare il paragrafo 7, in modo da incoraggiare gli Stati membri a inserire obiettivi sociali nei loro regimi obbligatori di efficienza energetica;

57. ricorda che anche gli enti locali svolgono un ruolo nella promozione di strumenti di finanziamento alternativi, compresi i modelli cooperativi, e nella promozione di accordi di acquisto collettivi volti a consentire ai consumatori di far confluire la loro domanda di energia ottenendo così prezzi dell'energia più convenienti; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il ruolo degli enti locali nella riduzione della povertà energetica;

58. esorta gli Stati membri a rispettare gli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relativi alla temperatura adeguata negli alloggi, offrendo sostegno alle categorie più vulnerabili, in particolare i bambini nella prima infanzia, gli anziani, i malati cronici e le persone disabili, in modo da tutelarne la salute e il benessere;

Giovedì 14 aprile 2016

59. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure immediate per affrontare il problema del lavoro precario, che impedisce ai soggetti di avere un reddito regolare e sicuro e che quindi ostacola un'efficace gestione del bilancio e il pagamento delle utenze domestiche;

60. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire l'accesso a un'energia che abbia prezzi accessibili e sia affidabile, sostenibile e moderna per tutti, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Alloggio e povertà

61. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare misure decisive per l'edilizia abitativa sociale e a migliorare gli investimenti in efficienza energetica nell'edilizia a scopo di locazione sociale attraverso i fondi europei; raccomanda agli Stati membri di sviluppare l'offerta di alloggi popolari di qualità al fine di garantire a tutti, soprattutto ai più bisognosi, l'accesso a un alloggio adeguato; incoraggia gli Stati membri a ricorrere ulteriormente alle loro opportunità di fornire alloggi sociali con negozi giuridici alternativi; raccomanda agli Stati membri di dare sostegno alle alleanze dei consumatori;

62. sottolinea l'importanza che riveste l'assistenza all'infanzia di qualità e accessibile in quanto consente ai genitori il ritorno al lavoro e l'aumento dei loro redditi, in particolare per i genitori soli, e invita la Commissione e gli Stati membri a porre in essere misure per migliorare immediatamente le disposizioni relative all'assistenza all'infanzia;

63. osserva che l'aumento dell'efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici e lo sviluppo delle energie rinnovabili sono fondamentali per combattere la povertà energetica; esprime preoccupazione quanto al fatto che spesso le politiche di ristrutturazione dell'edilizia abitativa non sono mirate ai più vulnerabili; ribadisce che le politiche di ristrutturazione dell'edilizia abitativa devono avere come primo e più importante obiettivo i nuclei familiari poveri, economicamente esclusi e vulnerabili, con particolare riguardo a quanti subiscono disegualanze di genere e discriminazioni multiple;

64. segnala l'importante ruolo dell'impresa sociale e di modelli economici alternativi, come le cooperative e le mutue, nel facilitare l'inclusione sociale e l'autoaffermazione economica delle donne, in particolare nelle comunità emarginate, nonché il rafforzamento della loro indipendenza economica;

65. invita la Commissione e gli Stati membri a incentivare la partecipazione degli attori interessati e a creare processi deliberativi che promuovano e facilitino la partecipazione diretta delle persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, in particolare le donne e le ragazze, all'elaborazione delle politiche in materia di inserimento sociale a tutti i livelli;

66. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure per porre fine all'oltraggioso divario retributivo di genere nell'UE, che si colloca attualmente al 16 % e raggiunge il 39 % per le pensioni, e sottolinea l'importanza fondamentale di questa misura per le madri sole le cui spese familiari possono dimostrarsi realmente onerose;

67. osserva che i genitori soli, la maggior parte dei quali è rappresentata da donne, sono esposti a un rischio di povertà maggiore rispetto alla media (34 %); osserva che un fattore importante che contribuisce a questo aumento del rischio è rappresentato dal fatto che, a causa delle spese sostenute per l'assistenza all'infanzia, i genitori soli sono esclusi dal lavoro o svolgono un lavoro precario o sottopagato; esorta gli Stati membri a intervenire per introdurre disposizioni in merito a un salario di sussistenza che garantisca la possibilità di soddisfare le esigenze di base dei lavoratori;

68. osserva che il divario retributivo e pensionistico dovuto al genere contribuisce in maniera determinante alla povertà femminile; rileva gli effetti a lungo termine sulla povertà femminile dell'esclusione delle donne dai settori dell'economia tradizionalmente dominati dagli uomini, come la tecnologia, la scienza, l'alta dirigenza e i processi decisionali, e l'eccessiva presenza di donne in settori a reddito comparativamente basso, come il lavoro di assistenza, i servizi pubblici, il lavoro a tempo parziale e il lavoro precario sottopagato; esprime preoccupazione quanto al fatto che la femminizzazione della povertà sia in parte determinata da norme di vecchia data non paritarie dal punto di vista del genere, il che conduce all'attribuzione di priorità a settori a prevalenza maschile, come quello finanziario, nella politica industriale e negli accordi per la determinazione dei salari;

Giovedì 14 aprile 2016

69. invita gli Stati membri e la Commissione ad affrontare la povertà e l'esclusione sociale delle donne attraverso iniziative volte a garantire posti di lavoro di elevata qualità con un salario minimo nei settori dominati dalle donne; sottolinea il ruolo che i sindacati possono svolgere nella rappresentanza e l'autoaffermazione delle donne sul posto di lavoro, nonché nella lotta all'esclusione; invita gli Stati membri a proporre e a condurre indagini salariali specifiche per datore di lavoro e per settore, onde farsi un'idea della disparità dei piani retributivi vigenti per donne e uomini che esercitano la stessa professione, come modo per accelerare i progressi verso la parità retributiva;

70. sottolinea che, nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, è necessario porre in atto politiche mirate per affrontare le particolari condizioni dei gruppi vulnerabili e delle comunità emarginate, che si confrontano a specifiche disuguaglianze di genere e discriminazioni multiple; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a elaborare politiche volte a combattere la povertà e l'esclusione sociale con cui devono misurarsi le donne disabili, le donne anziane, le donne profughe e migranti, le donne rom e quelle appartenenti a minoranze etniche, le donne delle zone rurali e dei quartieri svantaggiati, le madri sole, nonché le studentesse di livello secondario e universitario;

Povertà e accesso all'assistenza sanitaria

71. ricorda che la parità di accesso a un'assistenza sanitaria universale di qualità è un diritto fondamentale riconosciuto in tutto il mondo e in particolare nell'Unione europea;

72. ricorda che l'accesso alle cure sanitarie è spesso limitato a causa dei vincoli finanziari o regionali (ad esempio, nelle zone scarsamente popolate) e ciò, in particolare, per quanto concerne le cure ordinarie (quali quelle dentistiche o oculistiche) e la loro prevenzione;

73. sottolinea che la combinazione tra la povertà e altri fattori di vulnerabilità, quali l'infanzia o la vecchiaia, la disabilità o l'appartenenza a una minoranza, aumenta ulteriormente i rischi di disuguaglianze in termini di salute e che cattive condizioni di salute possono condurre a povertà;

74. sottolinea l'importanza dei servizi sanitari e di assistenza per colmare le lacune in termini di capacità, promuovendo l'integrazione sociale degli individui e contrastando la povertà e l'esclusione sociale;

75. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione eHealth 2012-2020: assistenza sanitaria innovativa per il 21° secolo», che stabilisce azioni supplementari, in particolare al fine di migliorare l'accesso ai servizi sanitari, ridurre i costi sanitari e garantire una maggiore eguaglianza tra i cittadini europei;

76. invita la Commissione europea e gli Stati membri a perseverare negli sforzi per risolvere le disuguaglianze socioeconomiche, il che permetterebbe in prospettiva di ridurre alcune delle disuguaglianze in materia di assistenza sanitaria; invita altresì la Commissione e gli Stati membri, sulla base dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, a concentrare la loro attenzione sulle esigenze dei gruppi vulnerabili, quali le persone che vivono in povertà;

77. invita gli Stati membri a risolvere i problemi di disparità di accesso all'assistenza sanitaria che hanno ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone, ad esempio nell'ambito delle cure dentistiche e oftalmologiche;

78. esorta la Commissione ad adoperarsi con ogni mezzo e con urgenza per incoraggiare gli Stati membri a prevedere il rimborso dei pazienti e a fare tutto il necessario per ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle terapie per il trattamento di patologie o malattie quali l'osteoporosi post-menopausale e il morbo di Alzheimer, che non sono rimborsabili in taluni Stati membri;

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e povertà

79. deplora il fatto che la strategia per il mercato unico digitale in Europa, pubblicata dalla Commissione, non tenga conto della necessità di garantire un accesso universale, equo e senza ostacoli alle nuove tecnologie, ai nuovi mercati e alle nuove telecomunicazioni digitali, in particolare alle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale;

Giovedì 14 aprile 2016

80. incoraggia gli Stati membri e la Commissione ad attuare strategie volte a ridurre il divario digitale e a promuovere la parità di accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare per le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale;

Acqua e povertà

81. ricorda che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite riconosce il diritto all'acqua potabile pulita e di qualità e a servizi igienico-sanitari quale diritto umano; riconosce tuttavia che in alcune regioni, in particolare quelle rurali e ultraperiferiche, non è garantito l'accesso all'acqua potabile e che un numero sempre maggiore di persone ha difficoltà a pagare le bollette per i servizi idrici; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi al massimo per assicurare, senza indugio, che tutti abbiano accesso all'acqua potabile; esorta gli Stati membri a garantire una fornitura minima di acqua e a proteggere i diritti umani delle famiglie vulnerabili;

82. incoraggia pertanto gli Stati membri ad adoperarsi al fine di garantire che l'intera popolazione abbia accesso al più presto all'acqua potabile;

o

o o

83. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0137

Settore privato e sviluppo**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sul settore privato e lo sviluppo (2014/2205(INI))**

(2018/C 058/23)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste la comunicazione della Commissione intitolata «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo» (COM(2014)0263) e le conclusioni del Consiglio al riguardo, del 23 giugno 2014 e del 12 dicembre 2014,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015» (COM(2015)0044),
- viste la comunicazione della Commissione intitolata «Una vita dignitosa per tutti» (COM(2013)0092) e le conclusioni del Consiglio al riguardo, del 25 giugno 2013,
- viste la comunicazione della Commissione intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637) e le conclusioni del Consiglio al riguardo, del 14 maggio 2012,
- visto il piano d'azione per gli investimenti privati negli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), contenuto nella relazione dell'UNCTAD sugli investimenti mondiali per il 2014 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla promozione dello sviluppo di pratiche commerciali responsabili, compreso il ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015 ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo ⁽⁴⁾ e, in particolare, l'invito rivolto al settore privato ad allinearsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sul ruolo dei diritti di proprietà, del regime di proprietà e della creazione di ricchezza per l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo ⁽⁵⁾,
- vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività della piattaforma dell'UE per un'azione combinata nella cooperazione esterna a partire dalla sua istituzione fino alla fine di luglio 2014 (COM(2014)0733),
- visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto, del 2 marzo 2005, e il programma d'azione di Accra, del 4 settembre 2008,

⁽¹⁾ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0163.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0196.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0250.

Giovedì 14 aprile 2016

- vista la relazione speciale n. 16/2014 della Corte dei conti europea dal titolo: «L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE»,
- visto il partenariato di Busan per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo, concluso il 1° dicembre 2011 ⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 32 facente riferimento alla necessità di riconoscere il ruolo centrale del settore privato nel promuovere l'innovazione, creare ricchezza, reddito e posti di lavoro e nel mobilitare le risorse interne, contribuendo in tal modo a ridurre la povertà,
- visti la dichiarazione congiunta sulla cooperazione pubblico-privato ⁽²⁾ e il partenariato per la prosperità ⁽³⁾ istituito in esito al capitolo «settore privato» del forum di Busan,
- visto il documento finale «Il futuro che vogliamo» della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20 del 20-22 giugno 2012 ⁽⁴⁾,
- visti i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite ⁽⁵⁾,
- visti l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite e i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali: Complementarities and Distinctive Contributions" (Orientamenti per le imprese multinazionali: complementarità e contributi specifici), ⁽⁶⁾
- visto il quadro politico per gli investimenti destinati allo sviluppo sostenibile dell'UNCTAD ⁽⁷⁾,
- vista la strategia di sviluppo del settore privato del gruppo della Banca africana di sviluppo per il periodo 2013-2017 intitolata: «Supporting the transformation of the private sector in Africa» (Sostenere la trasformazione del settore privato in Africa) ⁽⁸⁾,
- vista la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL concernente le imprese multinazionali e la politica sociale ⁽⁹⁾,
- vista la dichiarazione di Lima dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), dal titolo: Towards Inclusive and Sustainable Industrial Development (ISID) (Verso uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile) ⁽¹⁰⁾,
- vista l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso,
- visto l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che sancisce l'obbligo per gli organismi privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico di tenere conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità ⁽¹¹⁾,
- vista la strategia dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, (COM(2011) 0681),
- visto il quadro di sviluppo post-2015 che vede il settore privato come il principale partner incaricato dell'attuazione e il suo ruolo nella transizione verso un'economia verde,
- viste le direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre del 2010 ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ <http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf>

⁽²⁾ http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/nakano/pdfs/hlf4_5.pdf

⁽³⁾ http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/idg_home/p4p_home

⁽⁴⁾ <http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf>

⁽⁵⁾ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

⁽⁶⁾ <http://www.oecd.org/corporate/mne/34873731.pdf>

⁽⁷⁾ http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_en.pdf

⁽⁸⁾ http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/2013-2017_-_Private_Sector_Development_Strategy.pdf

⁽⁹⁾ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/emp_ent/multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

⁽¹⁰⁾ http://www.unido.org/fileadmin/Lima_Declaration.pdf

⁽¹¹⁾ http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf

⁽¹²⁾ <http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/>

Giovedì 14 aprile 2016

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A8-0043/2016),
- A. considerando che il ruolo del settore pubblico è indispensabile per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM); che il settore privato è creatore di ricchezza e di crescita economica in tutte le economie di mercato, generando il 90 % dei posti di lavoro e di reddito nei paesi in via di sviluppo; che, secondo le Nazioni Unite (NU), nei paesi in via di sviluppo il settore privato rappresenta l'84 % del PIL e ha la capacità di fornire una base sostenibile per la mobilitazione del reddito nazionale, permettendo di ridurre la dipendenza dagli aiuti, purché opportunamente regolamentato in modo che rispetti i principi in materia di diritti umani e le norme ambientali e sia legato a miglioramenti tangibili a lungo termine nei settori dell'economia nazionale, dello sviluppo sostenibile e della riduzione delle disuguaglianze;
- B. considerando che, secondo l'indice di povertà umana del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, 1,2 miliardi di persone guadagnano meno di 1,25 dollari USA al giorno; e che la disuguaglianza è in aumento e, insieme alla povertà, rappresenta una delle principali minacce per la stabilità globale;
- C. considerando la chiara correlazione esistente tra lo sviluppo di un forte settore manifatturiero e la riduzione della povertà legata al mercato, in quanto un aumento dell'1 % pro capite del valore aggiunto manifatturiero comporta una riduzione di quasi il 2 % del tasso di povertà ⁽¹⁾;
- D. considerando che occorrono cospicui investimenti, con stime dei fondi necessari nei paesi in via di sviluppo che ammontano a 2 400 miliardi di dollari USA in più all'anno rispetto a quanto viene speso attualmente; che i finanziamenti privati possono integrare ma non sostituire i finanziamenti pubblici;
- E. considerando che le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2012 Anno internazionale delle cooperative allo scopo di evidenziarne il ruolo nel garantire lo sviluppo, l'emancipazione delle persone, il miglioramento della dignità umana e il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM); considerando che, a livello mondiale, il settore delle cooperative conta circa 800 milioni di soci in oltre 100 paesi e che, in base alle stime, rappresenta oltre 100 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo;
- F. considerando che le piccole, medie e micro imprese (MPMI), che rappresentano la struttura portante di tutte le economie di mercato, sono soggette a oneri regolamentari molto più gravosi nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli dell'UE e che la maggior parte di esse opera nell'ambito dell'economia informale, che è piagata dalla volatilità, ed è priva di tutela giuridica, diritti del lavoro o accesso ai finanziamenti; che, secondo il rapporto «Doing Business» 2014 della Banca mondiale, i paesi più poveri sono quelli soggetti agli oneri più gravosi ⁽²⁾;
- G. considerando che l'industrializzazione (soprattutto tramite lo sviluppo di piccole e medie imprese e di piccole e medie industrie a livello locale) rappresenta un motore del benessere e dello sviluppo;
- H. considerando che la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo del 1986 sancisce che lo sviluppo è un diritto umano fondamentale; che tale dichiarazione impegna all'adozione di un approccio «basato sui diritti umani», caratterizzato dalla realizzazione di tutti i diritti umani (economici, sociali, culturali, civili e politici); che la dichiarazione impegna altresì al rafforzamento della cooperazione internazionale;

⁽¹⁾ http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-being.pdf

⁽²⁾ Gruppo della Banca mondiale, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 29 ottobre 2013.

Giovedì 14 aprile 2016

- I. considerando che gli investimenti esteri diretti (IED) possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), come indicato nella proposta dell'UNCTAD relativa agli investimenti negli OSS (piano d'azione per la promozione dei contributi del settore privato ⁽¹⁾), a condizione che gli investimenti esteri diretti siano adeguatamente regolamentati e subordinati a miglioramenti concreti sul piano dell'economia nazionale, segnatamente in termini di trasferimento di tecnologia e di creazione di opportunità di formazione per la forza lavoro locale, donne e giovani compresi;
- J. considerando che i dazi sulle importazioni svolgono un ruolo fondamentale nel garantire le entrate statali e permettere alle industrie nascenti di crescere nell'ambito del mercato interno dei paesi in via di sviluppo; che i dazi doganali sui prodotti agricoli trasformati possono favorire l'aggiunta di valore e la creazione di posti di lavoro nelle economie rurali, promuovendo nel contempo la sicurezza alimentare;
- K. considerando che il 60 % dei posti di lavoro nei paesi in via di sviluppo si concentra nelle piccole, medie e micro imprese (MPMI) del settore informale e che il 70 % di queste ultime non ottiene alcun finanziamento dalle istituzioni finanziarie, pur avendone bisogno per crescere e creare occupazione;
- L. considerando che 51 delle 100 massime entità economiche del mondo sono organizzazioni internazionali e considerando che le prime 500 multinazionali rappresentano circa il 70 % del commercio mondiale;
- M. considerando che il valore aggiunto manifatturiero medio pro capite dei paesi industrializzati è 10 volte superiore a quello dei paesi in via di sviluppo e 90 volte superiore a quello dei paesi meno sviluppati ⁽²⁾;
- N. considerando che il margine di bilancio dei paesi sviluppati e in via di sviluppo è di fatto limitato dalle esigenze degli investitori e dei mercati finanziari mondiali; che, secondo l'FMI, i paesi in via di sviluppo sono particolarmente danneggiati dall'elusione dell'imposta sulle società, in quanto, rispetto ai paesi dell'OCSE, vi fanno più affidamento per incrementare il gettito; che gli Stati membri dell'UE fanno ampio ricorso alle pratiche che facilitano i raggiri fiscali da parte delle società transnazionali e dei singoli individui;
- O. considerando che il Gruppo ad alto livello incaricato di prestare consulenza al Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sull'agenda per lo sviluppo post-2015, ha consultato gli amministratori delegati di 250 aziende (con un fatturato pari a 8 000 miliardi di dollari USA) provenienti da 30 paesi, concludendo che il concetto di sostenibilità deve essere integrato nelle loro strategie aziendali al fine di sfruttare le possibilità commerciali di crescita sostenibile; considerando che la volontà del settore privato di contribuire allo sviluppo sostenibile è spesso ostacolata dalla mancanza di chiari modelli di partnership delle imprese con il settore pubblico; considerando che il settore privato è potenzialmente in grado di fornire beni e servizi alle comunità e alle persone povere, riducendo i costi, ampliando la scelta e adeguando i prodotti e i servizi ai loro bisogni specifici nonché contribuendo alla diffusione di salvaguardie e norme ambientali e sociali;
- P. considerando che, in assenza di una definizione universalmente accettata, i partenariati tra settore pubblico e privato (PPP) possono essere definiti come accordi unilaterali tra soggetti privati, organismi pubblici e società civile (OSC), i quali cercano di conseguire un obiettivo pubblico reciprocamente vantaggioso attraverso la condivisione di risorse e/o competenze;
- Q. considerando che le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo (IEFS), un gruppo di 15 istituzioni bilaterali che svolgono un ruolo importante nel fornire finanziamenti a lungo termine per il settore privato in economie in fase di sviluppo e di riforma, cercano di investire in società con una gamma di diversi effetti di sviluppo che vanno dall'energia elettrica sicura e dall'acqua pulita alla fornitura di finanziamenti alle PMI e all'accesso ai mercati per le piccole aziende agricole;

⁽¹⁾ http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2014ch4_en.pdf

⁽²⁾ http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/WP4_2014_Industrialisation_and_social_well-being.pdf

Giovedì 14 aprile 2016

- R. considerando che da decenni i PPP costituiscono una forma di capitale di rischio consolidata nei paesi sviluppati, in particolare nei paesi europei e negli Stati Uniti, e sono attualmente largamente utilizzati dalla maggior parte dei donatori nei paesi in via di sviluppo, rappresentando approssimativamente il 15-20 % degli investimenti infrastrutturali totali;
- S. considerando che 2,5 miliardi di persone, la cui maggioranza vive nei paesi in via di sviluppo ed è costituita da donne e da giovani, rimangono escluse dal mondo imprenditoriale, dal settore finanziario ufficiale e dalle opportunità della proprietà immobiliare e fondiaria; che, nei gruppi di reddito all'interno dei paesi in via di sviluppo, persiste un divario di genere pari a 6-9 punti percentuali; considerando che il dialogo sociale è uno strumento importante per sostenere la parità di genere sul posto di lavoro e invertire la tendenza alla sottorappresentanza delle comunità imprenditoriali nei paesi in via di sviluppo;
- T. considerando che i PPP ben congegnati ed efficacemente attuati hanno la capacità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati a lungo termine, generare innovazione tecnologica e modelli imprenditoriali, e fare propri meccanismi interni volti a garantire che tali partenariati rispondano dei risultati in termini di sviluppo;
- U. considerando che i PPP nei paesi in via di sviluppo si sono ormai prevalentemente concentrati nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, mentre il loro potenziale in settori quali l'agricoltura, l'istruzione, le tecnologie «verdi», la ricerca e l'innovazione, la sanità e i diritti di proprietà rimane ancora poco sfruttato;
- V. considerando che quasi i due terzi dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) ai paesi ACP (Asia, Caraibi e Pacifico) negli ultimi dieci anni sono stati orientati verso operazioni del settore privato; considerando che il Fondo investimenti BEI di Cotonou è stato riconosciuto come fondo rotativo di rischio unico per il finanziamento di investimenti ad alto rischio a sostegno dello sviluppo del settore privato;
- W. considerando che, sebbene ogni anno 45 milioni di persone in cerca di lavoro entrino a far parte della forza lavoro del mondo in via di sviluppo ⁽¹⁾, il 34 % delle imprese in 41 paesi ammette di non riuscire a trovare i lavoratori di cui ha bisogno;
- X. considerando che, nel contesto del «Programma di cambiamento», il finanziamento combinato è stato riconosciuto come uno strumento importante per mobilitare risorse complementari combinando sovvenzioni dell'UE con prestiti o finanziamenti azionari da finanziatori pubblici o privati; considerando, tuttavia, che la relazione speciale n. 16/2014 della Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento combinato conclude che, per quasi la metà dei progetti esaminati, non vi erano prove sufficienti per considerare che le sovvenzioni fossero giustificate, mentre in un determinato numero di questi casi, vi erano indicazioni che gli investimenti sarebbero stati realizzati senza il contributo dell'UE;
- Y. considerando che il settore manifatturiero, con circa 470 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo nel 2009 e circa mezzo miliardo di posti di lavoro in tutto il mondo nel 2013 ⁽²⁾, fornisce un elevato potenziale di occupazione e di generazione di ricchezza, nonché di lavoro dignitoso e altamente qualificato;
- Z. considerando che la ricchezza mondiale si concentra sempre più nelle mani di una piccola élite agiata e che, stando alle previsioni, nel 2016 la quota di patrimonio mondiale detenuto dall'1 % dei più ricchi supererà il 50 %;
- AA. considerando che una imposizione equa e progressiva, improntata a criteri di benessere e giustizia sociale, svolge un ruolo fondamentale nel ridurre le disuguaglianze, permettendo una redistribuzione delle ricchezze dai cittadini a reddito più elevato a quelli più bisognosi in un paese;

⁽¹⁾ Building an employment-Oriented Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth (Istituire un quadro orientato all'occupazione per una crescita forte, sostenibile ed equilibrata) — in «The Challenges of Growth, Employment and Social Cohesion» (Le sfide della crescita, dell'occupazione e della coesione sociale), documento di riferimento per la conferenza ad alto livello OIL-FMI, OIL, 2010.

⁽²⁾ https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Research_and_Statistics/ UNIDO_IDR_2013_main_report.pdf

Giovedì 14 aprile 2016

Strategia a lungo termine di collaborazione con il settore privato

1. riconosce che gli investimenti del settore privato nei paesi in via di sviluppo, se adeguatamente regolamentati, possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; accoglie con favore e condivide le conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2014 su un ruolo più incisivo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di appoggiare il settore privato nel divenire, insieme ad altre organizzazioni di sviluppo governative e non governative e ai modelli imprenditoriali inclusivi come le imprese cooperative e sociali, un partner importante nel raggiungimento di uno sviluppo inclusivo e sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, il che presuppone un impegno da parte del settore privato a favore del buon governo, la riduzione della povertà e la creazione di ricchezza attraverso investimenti sostenibili nonché la riduzione delle disuguaglianze, la promozione dei diritti umani e delle norme ambientali e la responsabilizzazione delle economie locali; sottolinea che i ruoli diversi degli attori del settore pubblico e del settore privato devono essere pienamente compresi e riconosciuti da tutte le parti interessate;
2. invita la Commissione a continuare a impegnarsi attivamente nelle discussioni sull'agenda 2030, pur riconoscendo la diversità del settore privato e le sfide che si incontrano nell'alleviare la povertà dei più emarginati e più difficili da raggiungere; ritiene che qualsiasi politica dell'Unione che cerchi di coinvolgere il settore privato nello sviluppo debba specificare a quale settore privato intende rivolgersi;
3. evidenzia che i futuri partenariati nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dovranno incentrarsi maggiormente sulla lotta alla povertà e alla disuguaglianza; ricorda che l'aiuto pubblico allo sviluppo deve restare uno strumento essenziale per eliminare tutte le forme di povertà umana e soddisfare i bisogni sociali di base nei paesi in via di sviluppo e non può essere sostituito da finanziamenti privati; riconosce la possibilità di dinamizzare i finanziamenti privati mediante l'aiuto pubblico allo sviluppo nel rispetto di condizioni quali la trasparenza, la responsabilità, la titolarità e l'allineamento con le priorità nazionali e il rischio di sostenibilità del debito;
4. chiede maggiori investimenti pubblici nei servizi pubblici accessibili a tutti, in particolare nel settore dei trasporti, nell'accesso all'acqua potabile, alla sanità e all'istruzione;
5. ritiene che i settori pubblico e privato siano maggiormente efficienti quando collaborano per creare un ambiente sano per gli investimenti e l'attività delle imprese e gettano le basi della crescita economica; sottolinea che tutti i partenariati e le alleanze con il settore privato devono concentrarsi su valori prioritari condivisi che allineino gli obiettivi commerciali con gli obiettivi di sviluppo dell'UE; ritiene che essi debbano essere coprogettati e co-gestiti con i paesi partner in modo che i rischi, le responsabilità e i profitti siano condivisi, siano efficienti sotto il profilo dei costi e abbiano obiettivi precisi in materia di sviluppo, una valutazione periodica e una chiara responsabilità e trasparenza;
6. accoglie con favore il ruolo svolto dagli investimenti esteri nel settore privato dei paesi in via di sviluppo per accelerare lo sviluppo interno; sottolinea altresì l'importanza di incoraggiare investimenti responsabili che sostengano i mercati locali e contribuiscano a ridurre la povertà;
7. sostiene il lavoro dell'Associazione delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo (IEFD), dato che i suoi membri forniscono capitale alle imprese nei paesi in via di sviluppo attraverso investimenti diretti nelle imprese e indirettamente con impegni di capitale presso banche commerciali e private equity nei mercati emergenti, concentrandosi sulle microimprese e sulle piccole e medie imprese (MPMI); sollecita la Commissione a favorire questi tipi di programmi nei suoi finanziamenti e nella cooperazione allo sviluppo, dato che il settore privato dei paesi in via di sviluppo riveste la massima importanza;
8. chiede l'elaborazione di norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese dell'UE attive nel settore tecnologico riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani, favorire la corruzione o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;
9. sottolinea che le politiche UE in materia di commercio, investimenti, sicurezza e sviluppo sono interconnesse e hanno un impatto diretto sui paesi in via di sviluppo; ricorda che l'articolo 208 del trattato di Lisbona sancisce il principio della coerenza della politica per lo sviluppo, prevedendo che gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenza sui paesi in via di sviluppo; chiede una valutazione generale delle politiche commerciali e di investimento sotto il profilo dell'incidenza sullo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'accesso universale a beni e servizi di interesse generale; sottolinea l'importanza di migliorare i capitoli destinati allo sviluppo sostenibile in tutti i futuri accordi commerciali bilaterali, al fine di farvi figurare efficaci regimi di rendicontazione per il settore privato;

Giovedì 14 aprile 2016

10. sottolinea la necessità di verificare in che modo il settore privato può essere ulteriormente coinvolto nel quadro della politica europea di vicinato, per contribuire a creare crescita economica e posti di lavoro nel vicinato dell'Europa, ad esempio attraverso la condivisione delle competenze nel fornire accesso al capitale;
11. invita la Commissione a promuovere, sostenere e finanziare come prima opzione i partenariati pubblico-pubblici e ad includere valutazioni di impatto ex ante obbligatorie ed accessibili al pubblico in materia di povertà e sociali quando i programmi di sviluppo vengono attuati insieme al settore privato;
12. invita l'Unione ad inserire una consultazione formale con le organizzazioni della società civile e con le comunità direttamente e indirettamente interessate da progetti di sviluppo;
13. evidenzia le ampie potenzialità del valore aggiunto dell'Unione nei partenariati con il settore privato, in stretto coordinamento con il rispettivo Stato membro e le pertinenti organizzazioni internazionali, molti dei quali hanno una comprovata esperienza nel lavorare con il settore privato; sottolinea che un'economia di mercato interamente funzionante, basata sullo Stato di diritto, resta un importante fattore trainante per lo sviluppo economico e sociale e che la politica di sviluppo dell'UE dovrebbe riflettere tale aspetto;
14. accoglie con favore il «Quadro d'impegno delle imprese con le Nazioni Unite» che sottolinea che un solido settore privato in grado di generare crescita economica è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e che il settore privato «sta apportando contributi importanti al progresso economico, sociale e ambientale condiviso»;
15. accoglie con favore il coinvolgimento del settore privato nel forum di alto livello dell'OCSE sull'efficacia degli aiuti; accoglie con favore in particolare le iniziative adottate in tale contesto sui modi innovativi per sfruttare i finanziamenti per lo sviluppo nel settore privato e la dichiarazione congiunta formulata a Busan nel 2011 relativa all'espansione e al miglioramento della cooperazione del settore pubblico e privato per una crescita ampia, inclusiva e sostenibile;
16. si compiace del costante aumento della proporzione di aiuti bilaterali svincolati, ma esprime preoccupazione per il perdurare di tipologie formali e informali di aiuti vincolati ⁽¹⁾; invita l'Unione e i suoi Stati membri a tenere fede all'impegno assunto nell'ambito del consenso europeo per lo sviluppo di «promuovere un ulteriore svincolo degli aiuti che vada al di là delle attuali raccomandazioni dell'OCSE»; sottolinea il potenziale di crescita di ulteriori aiuti svincolati che potrebbero andare a vantaggio delle industrie locali nei paesi in via di sviluppo; sollecita un aumento degli aiuti reali e lo sviluppo sostenibile di catene di valore regionali/locali; sollecita l'ulteriore responsabilizzazione dei soggetti locali e un maggiore accento sulla messa a punto di catene di valore regionali/locali sostenibili; sottolinea l'importanza della titolarità locale e regionale, delle strategie nazionali proprie dei paesi partner e delle agende per le riforme, del coinvolgimento dei progetti di sviluppo e del valore aggiunto disponibile grazie alla creazione di filiere locali; ritiene che la politica sviluppo possa svolgere un ruolo importante nell'affrontare le cause alla base degli attuali flussi migratori verso l'UE;
17. riconosce inoltre il diritto di tutti i paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, a imporre limitazioni temporanee relative ai capitali per prevenire il manifestarsi di crisi finanziarie dovute a flussi finanziari privati a breve termine e volatili; chiede l'eliminazione dei vincoli relativi a tale diritto da tutti gli accordi commerciali e di investimento, anche presso l'OMC;
18. sottolinea che l'Unione deve tener conto dell'accessibilità nel suo sostegno al settore privato, poiché l'esclusione di ampie fasce della popolazione, come le persone con disabilità, priva le imprese private di un mercato di dimensioni non trascurabili;

Sostegno al settore privato locale dei paesi in via di sviluppo

19. sottolinea che le MPMI nei paesi in via di sviluppo possono essere soggette a oneri molto più gravosi rispetto a quelli all'interno dell'Unione e che questi paesi non dispongono di tutela legale e di diritti di proprietà e operano in un'economia informale caratterizzata da volatilità; sottolinea a questo proposito l'importanza dei sistemi di registrazione catastale; sottolinea la necessità di promuovere il settore privato locale nei paesi in via di sviluppo, ad esempio mediante l'accesso ai finanziamenti e promuovendo l'imprenditoria; invita la Commissione, gli altri donatori e le agenzie per lo sviluppo a rafforzare il loro sostegno volto ad accrescere la capacità delle PMI nazionali;

⁽¹⁾ ActionAid (2005): Real Aid An Agenda for Making Aid Work, pag. 4.

Giovedì 14 aprile 2016

20. esorta l'Unione a promuovere strategie di sviluppo a titolarità nazionale che definiscano i contributi del settore privato allo sviluppo coinvolgendo tale settore in un quadro di sviluppo incentrato sulle cooperative, le PMI e le microimprese nazionali, in particolare le piccole aziende agricole, in quanto esse dispongono delle maggiori potenzialità per dare impulso a uno sviluppo equo nei paesi;

21. sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno nei confronti del partenariato con i paesi in via di sviluppo per modernizzare i loro assetti normativi creando un ambiente favorevole alle iniziative private, fornendo meccanismi di sostegno alle imprese e trovando nel contempo il giusto equilibrio tra la creazione di un contesto favorevole agli investimenti e la protezione degli interessi pubblici e dell'ambiente attraverso la regolamentazione; prende atto della necessità di facilitare la creazione di sistemi bancari e amministrazioni fiscali affidabili nei paesi in via di sviluppo in grado di fornire una governance finanziaria e una gestione efficienti dei fondi pubblici e privati; invita i governi partner a introdurre una clausola di caducità in virtù della quale le misure ridonanti possono essere annullate; rileva che la legislazione dovrebbe essere soggetta a valutazioni d'impatto destinate a misurare la creazione in negativo di posti di lavoro e le minacce alle norme ambientali;

22. chiede all'Unione di rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di mobilitare le entrate nazionali per combattere l'evasione fiscale, la corruzione e i flussi finanziari illegali e in particolare di consentire ai paesi meno sviluppati e agli Stati fragili di creare istituzioni di governance più efficaci e più stabili anche attraverso la messa a punto di sistemi tributari equi ed efficaci; invita, a tal fine, l'Unione a potenziare la propria assistenza finanziaria e tecnica ai paesi in via di sviluppo per garantire un livello più elevato di trasparenza e responsabilità; sollecita l'Unione, i suoi Stati membri, tutte le organizzazioni e i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo firmatari del partenariato di Busan del 2011 per un'efficace cooperazione allo sviluppo a onorare il loro impegno di per intensificare gli sforzi di lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illegali;

23. invita la DG DEVCO a lavorare con la DG Crescita nel replicare secondo il modello della rete Enterprise Europe le strutture di sostegno a livello regionale per le MPMI nei paesi in via di sviluppo, volte ad aiutarle a entrare nella legalità e ad avere accesso a finanziamenti e a capitali, ottenere l'accesso ai mercati e superare gli ostacoli giuridici, sostenendo in particolare il rafforzamento delle loro organizzazioni di rappresentanza intermedie; sottolinea che tali strutture potrebbero inoltre divenire a tempo debito sbocchi di lancio per i partenariati pubblico-privato a livello locale e regionale nei settori che spaziano dall'agroalimentare a programmi di formazione e di assistenza sanitaria, facilitando quindi lo sviluppo delle capacità, lo scambio di conoscenze ed esperienze e la messa in comune di risorse locali e internazionali;

24. ribadisce la responsabilità dell'Unione di sostenere un sistema fiscale globale equo, il che presuppone di introdurre requisiti effettivamente obbligatori di rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali, creare registri pubblici dei beneficiari effettivi di società, fondazioni e simili entità giuridiche, assicurare lo scambio automatico delle informazioni fiscali e una distribuzione equa dei diritti fiscali, negoziando nel contempo trattati in materia fiscale e di investimento con i paesi in via di sviluppo; ritiene inoltre che le istituzioni di finanziamento allo sviluppo debbano investire soltanto in società e fondi disposti a rendere pubblici le titolarità effettive e a comunicare la propria contabilità finanziaria paese per paese;

25. ricorda che i regimi tariffari sono una componente essenziale di un contesto regolamentare calibrato su uno sviluppo del settore privato favorevole ai poveri e sulla creazione di posti di lavoro; osserva tuttavia con preoccupazione che gli accordi di partenariato economico (APE) prevedono riduzioni degli importi tariffari in una vasta gamma di settori economici dei paesi ACP, mentre l'eliminazione di tutte le tariffe sulle importazioni UE ridurrebbe considerevolmente il gettito tariffario, in alcuni casi sino al 15-20 % delle entrate governative; esorta l'Unione a definire la propria politica commerciale nel rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

26. accoglie con favore i 500 milioni di EUR della dotazione di finanza d'impatto della BEI nell'ambito del Fondo investimenti di Cotonou che consente alla BEI di intensificare il proprio impegno con il settore privato nelle aree più a rischio e in contesti più impegnativi; deplora il taglio dei finanziamenti della BEI nei confronti dell'Asia; sottolinea che tutti gli investimenti della BEI nell'ambito del Fondo investimenti di Cotonou dovrebbero essere allineati alle strategie di sviluppo a titolarità nazionale, in conformità con il principio della titolarità democratica;

Giovedì 14 aprile 2016

27. sottolinea che negli Stati fragili e in quelli in situazione post-conflittuale, gli ostacoli posti dal settore privato allo sviluppo sono maggiori che altrove e chiede un approccio più mirato per migliorare il contesto degli investimenti ed eliminare le normative commerciali soffocanti e obsolete, i comportamenti predatori e la corruzione dilagante; raccomanda in proposito che la Commissione si impegni con i paesi partner e il settore privato in un dialogo sulle riforme strategiche, al fine di superare la profonda sfiducia tra i governi e il settore privato dovuta tradizionalmente a comportamenti opportunistici, clientelismo e mancanza di legittimazione;

28. invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo a intensificare il loro impegno a favore dell'emancipazione delle donne e a istituire meccanismi di supporto per l'imprenditoria femminile; rileva che l'approccio basato sui risparmi per l'inclusione finanziaria delle donne ha dimostrato la sua efficacia; raccomanda che tutti i programmi di partenariato comprendano un approccio all'integrazione della dimensione di genere che sia abbinato a una formazione d'impresa destinata alle donne, ai giovani, alle persone con disabilità e alle reti mirate di investitori informali («business angel») per l'imprenditoria femminile; invita a fornire un sostegno maggiore alle imprenditrici per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato; raccomanda che siano adottate misure per monitorare il processo di emancipazione femminile e osserva che, secondo l'FMI, il reddito pro capite aumenterebbe significativamente se la presenza delle donne nella forza lavoro fosse pari a quella degli uomini;

Coinvolgere il settore imprenditoriale europeo e internazionale per raggiungere uno sviluppo sostenibile

29. sottolinea che il potenziale del contributo del settore privato a uno sviluppo sostenibile nel lungo termine va al di là delle sue risorse finanziarie e delle sue esperienze e competenze, e include la creazione locale di catene del valore e canali di distribuzione, con conseguenti nuovi posti di lavoro, una riduzione della povertà e della disuguaglianza, la promozione dei diritti della donna e delle opportunità per le donne e la sostenibilità ambientale, un aumento della portata e dell'efficacia e un più ampio accesso a prodotti, servizi e tecnologie disponibili sul mercato e a prezzi ragionevoli; chiede che gli sforzi di sviluppo europei svolgano un ruolo significativo nell'attuazione delle norme internazionali concordate quali i principi guida dell'ONU sulle imprese e i diritti dell'uomo e le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compresa la collaborazione con le imprese e gli investitori per garantire il rispetto dei principi guida e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali nelle loro attività e filiere nei paesi in via di sviluppo;

30. sottolinea che il dialogo sociale è essenziale per assicurare che il settore privato si impegni in modo efficace nello sviluppo; insiste sulla responsabilità dei paesi in via di sviluppo di sostenere il dialogo sociale tra i datori di lavoro del settore privato, i lavoratori e i governi nazionali per migliorare la governance e la stabilità statale; in particolare, invita i paesi in via di sviluppo ad assicurare che il dialogo sociale sia esteso alle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) e ai poli industriali;

31. sottolinea che il settore privato e, in particolare, le PMI locali devono prendere parte al dialogo politico insieme a tutti gli altri partner dello sviluppo, al fine di facilitare la comprensione reciproca e gestire le aspettative, assicurando l'efficienza e la trasparenza; evidenzia, a tale proposito, l'importante ruolo delle delegazioni dell'UE nei paesi in via di sviluppo in quanto piattaforma per questo dialogo; pone in evidenza il ruolo positivo delle cooperative in quanto catalizzatori di uno sviluppo socialmente inclusivo e la loro capacità di emancipare le comunità generando posti di lavoro e reddito; in particolare, sottolinea che i lavoratori hanno formato cooperative e associazioni di servizi comuni per sostenere il lavoro autonomo nell'economia informale, mentre nelle zone rurali le cooperative di risparmio e di credito consentono di accedere a servizi bancari che mancano in molte comunità e finanziano la creazione di piccole imprese e microimprese; riconosce che il settore privato include attori quali imprese sociali e organizzazioni di commercio equo e solidale che hanno interiorizzato nelle proprie attività principi sociali e ambientali; esorta la Commissione a riconoscere tali sforzi nel suo lavoro sul ruolo del settore privato nello sviluppo;

32. invita la Commissione a sostenere la proposta degli investitori e degli altri soggetti interessati a favore di norme vincolanti sulla rendicontazione in materia di diritti sociali, ambientali e umani da parte delle imprese, in linea con la direttiva dell'UE sulle comunicazioni non finanziarie, da includere tra i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Giovedì 14 aprile 2016

33. invita l'UE a contribuire al rafforzamento e alla costituzione di strutture, reti e istituzioni di attori del settore privato nazionale, in particolare le imprese di piccole e medie dimensioni, assumendo il loro ruolo nell'elaborazione delle politiche nazionali e regionali;

34. sottolinea che uno dei fattori chiave nell'aumentare la partecipazione privata nei paesi in via di sviluppo è la mancanza di progetti finanziabili a causa di assetti legali, istituzionali e fiscali e capacità di attuazione deboli, così come delle risorse per la pianificazione degli investimenti e la preparazione dei progetti; chiede un incremento dell'assistenza tecnica al settore delle imprese pubbliche dei paesi partner per aumentare la loro capacità di assumere la responsabilità per la gestione dei progetti di PPP e rivendicare la titolarità al termine del processo; sottolinea la necessità che gli attori del settore privato prevedano dei ritorni sugli investimenti a lungo termine, poiché, in funzione dei loro azionisti, potrebbero altrimenti mancare della visione a lungo termine necessaria per i ritorni nei settori sociali, che sono fondamentali per lo sviluppo umano;

35. rileva che la partecipazione privata in operazioni di infrastruttura nei paesi in via di sviluppo è notevolmente aumentata, da 18 miliardi di USD nel 1990 a 150 miliardi nel 2013; chiede un impegno costante a tale riguardo e osserva che la mancanza di accesso alle infrastrutture costituisce uno dei principali ostacoli alla crescita del settore privato e mina il rendimento e la creazione di occupazione;

36. evidenzia le ampie potenzialità dei PPP in agricoltura, nell'ambito di un quadro legislativo solido e chiaramente definito sui diritti di proprietà e la sicurezza della proprietà fondiaria, per prevenire il fenomeno dell'accaparramento delle terre e assicurare una produzione agricola maggiore e più efficace; accoglie con favore il lancio nel 2014 di un programma dell'UE per rafforzare la governance fondiaria nei paesi africani; raccomanda che l'UE e le sue delegazioni svolgano un ruolo sempre maggiore collaborando con i governi partner, così come con la BEI, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e altri organismi analoghi, per coinvolgere il settore privato nella messa a punto di soluzioni basate sul mercato per rispondere alle sfide nel settore agricolo; sottolinea la necessità di creare incentivi finanziari onde evitare l'esclusione di popolazioni e agricoltori poveri e isolati che coltivano varietà prive di grande interesse commerciale o che difficilmente potrebbero presentare un'attrattiva per i partner del settore agroalimentare; sottolinea che le salvaguardie dovrebbero includere una valutazione dei rischi sociali e ambientali, la consultazione con i rappresentanti legittimi delle comunità colpite, con il consenso libero, previo e informato delle medesime quale condizione per l'avvio del progetto e del sostegno giuridico, ove ne abbiano necessità; invita la Commissione ad accompagnare i progetti con procedure di monitoraggio e a negoziare una revisione dei contratti nei casi che si sono rivelati dannosi per la popolazione locale;

37. evidenzia i rischi associati ai PPP in agricoltura, tra cui l'accaparramento delle terre, che sono da evitare; sottolinea l'importanza di concentrare l'assistenza sui piccoli agricoltori, in particolare le donne; invita la Commissione a collegare qualunque PPP nel settore agricolo che comporti fondi europei all'introduzione di misure globali volte a proteggere i piccoli agricoltori, i pastori e gli altri utilizzatori vulnerabili dei terreni contro la potenziale perdita di accesso alla terra o all'acqua; sottolinea che le salvaguardie dovrebbero includere una valutazione dei rischi sociali e ambientali quale condizione per l'avvio del progetto e del sostegno giuridico, ove ne abbiano necessità; raccomanda di sostituire i progetti della nuova alleanza del G8 con le iniziative nell'ambito del programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa (CAADP); sottolinea che le compensazioni finanziarie e sociali devono costituire impegni vincolanti e che dovrebbero essere sempre presi in considerazione piani di sviluppo alternativi;

38. raccomanda che l'UE continui a intensificare l'impegno dei PPP in progetti di energia rinnovabile e rispettosi dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo, in particolare nelle zone rurali remote; accoglie con favore il fatto che una delle priorità dell'IFE della BEI siano gli investimenti nel settore dell'energia, ampiamente riconosciuto come elemento chiave dello slancio alla crescita economica in Africa; si attende che gli strumenti di finanziamento innovativi fungano da catalizzatori per gli investimenti del settore privato nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nell'accesso all'energia; incoraggia altresì la BEI e le istituzioni finanziarie europee di sviluppo a finanziare progetti di investimento a sostegno della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento alle loro conseguenze in Africa, in linea con l'impegno e gli obblighi dell'UE nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC); ricorda che si dovrebbe dare priorità a progetti di energia rinnovabile su scala ridotta, non collegati alla rete e decentrati per garantire l'accesso all'energia delle aree rurali, evitando il potenziale impatto sociale e ambientale negativo delle infrastrutture energetiche su larga scala;

Giovedì 14 aprile 2016

39. sollecita l'UE a sviluppare un quadro normativo solido, basato su criteri di efficacia dello sviluppo, in cui il settore privato dovrà operare, anche per la promozione di PPP contrattuali a lungo termine; esorta l'UE a promuovere i PPP solamente qualora non siano disponibili altre opzioni di finanziamento meno costose e rischiose, sulla base di un'analisi costi/efficacia; invita l'UE ad attuare politiche di salvaguardia efficaci per i progetti PPP, a garanzia dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle donne;

40. accoglie con favore i risultati raggiunti nella condivisione delle risorse tra settore pubblico e privato per la sanità e un migliore accesso alle medicine, in vista di una valorizzazione sempre maggiore del potenziale per il trasferimento delle tecnologie nei paesi in via di sviluppo; ritiene che l'UE dovrebbe assumere un ruolo di facilitatore dando vita ad una cooperazione che vada oltre l'accesso ai farmaci e che miri a riformare i sistemi sanitari carenti nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che il sostegno alle piccole e medie imprese e industrie locali può essere migliorato non soltanto attraverso gli strumenti di finanziamento, ma anche grazie al trasferimento di tecnologie, al potenziamento delle capacità, allo sviluppo sostenibile dei fornitori e alla creazione di legami commerciali;

41. sottolinea l'importanza di colmare il divario tra il sistema educativo e il mercato del lavoro esistente nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a facilitare i programmi e a sostenere i PPP che coinvolgono tutti i soggetti interessati delle scuole, delle università, dei centri di formazione nonché gli attori del settore privato per offrire opportunità di formazione e istruzione che siano rilevanti per il mercato; incoraggia la creazione di istituti di formazione professionale bivalenti, nei quali i giovani possano seguire lezioni di teoria presso scuole professionali specializzate e, nel contempo, un programma di apprendistato professionale incentrato sugli aspetti concreti di una professione;

42. sottolinea che le capacità dei governi dei paesi in via di sviluppo di fungere da regolatori devono essere rafforzate per realizzare pienamente uno sviluppo sostenibile;

Principi dell'impegno con il settore privato

43. sottolinea il fatto che l'impegno con il settore delle imprese richiede un approccio flessibile, concepito su misura non solo in funzione dei risultati previsti, ma anche tenendo conto di quanto le condizioni locali siano favorevoli alle imprese private e agli investimenti; raccomanda l'adozione di un approccio differenziato in considerazione dei paesi meno sviluppati e degli Stati fragili; rileva che gli investimenti e l'impegno del settore privato nei settori degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) variano notevolmente tra i paesi in via di sviluppo; invita i donatori a destinare la maggior parte dei loro aiuti ai paesi meno sviluppati sotto forma di sovvenzioni;

44. accoglie con favore i criteri delineati della comunicazione della Commissione in merito al settore privato e allo sviluppo, per l'erogazione di sostegno diretto al settore privato; invita a creare un quadro chiaramente definito che disciplini tutti i partenariati con il settore privato definendo i parametri da seguire quali le azioni a favore delle microimprese, le strategie per l'accesso al credito e l'inclusione nel lavoro dei gruppi svantaggiati, delle donne e dei giovani, assicurando il rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, dei principi di efficacia dello sviluppo e degli obiettivi della politica di sviluppo, nella fattispecie la riduzione della povertà e della disuguaglianza; è del parere che qualsiasi decisione adottata per promuovere l'uso dei PPP attraverso il meccanismo di prestiti e sovvenzioni nei paesi in via di sviluppo dovrebbe fondarsi su una minuziosa valutazione di questi meccanismi in termini di impatto sullo sviluppo, di responsabilità e di trasparenza, nonché sulle lezioni apprese dall'esperienza passata;

45. è preoccupato per il fatto che non sempre sono presenti tutele a garanzia dell'opportuno utilizzo delle finanze pubbliche; sottolinea che occorre accordarsi su indicatori di risultato e meccanismi di monitoraggio e di valutazione nella fase preparatoria dei progetti, assicurando nel contempo che gli investimenti rispettino i diritti umani, le norme sociali e ambientali e la trasparenza, e che il settore privato versi la parte di tasse che gli spetta; sottolinea l'importanza della valutazione del rischio, sostenibilità del debito, trasparenza e protezione degli investimenti; evidenzia l'importanza del ruolo consultivo e di controllo ufficiale svolto dai parlamenti nazionali e dalla società civile nel garantire una piena trasparenza e responsabilità; raccomanda che, nei paesi in via di sviluppo in cui si sta realizzando un progetto di sviluppo, sia garantito un effettivo accesso alla giustizia e al risarcimento per le vittime di reati societari;

Giovedì 14 aprile 2016

46. invita la Commissione e gli Stati membri ad accertarsi che le imprese coinvolte nei partenariati di sviluppo tengano conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile e rispettino i principi di responsabilità sociale delle imprese (RSI); sostiene fermamente una diffusione e un'attuazione efficaci e globali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani all'interno e all'esterno dell'UE ed evidenzia la necessità di adottare tutti i provvedimenti politici e legislativi necessari per colmare le lacune esistenti nell'efficace attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda l'accesso alla giustizia; raccomanda che tutte le imprese europee che operano nei paesi in via di sviluppo garantiscano un livello di trasparenza conforme alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, contribuendo positivamente al benessere sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo e cooperando in partenariato con le organizzazioni della società civile; sottolinea la necessità che gli Stati membri elaborino piani nazionali per applicare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e in particolare il regolamento sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio;

47. sottolinea la necessità che la politica commerciale e dello sviluppo dell'UE rispetti lo spazio politico e della politica economica dei paesi in via di sviluppo, segnatamente i paesi meno sviluppati, in modo da mantenere i principali dazi all'importazione, ove necessario, e promuovano la creazione di posti di lavoro qualificati e dignitosi nelle industrie manifatturiere e agroalimentari locali come possibili fattori abilitanti di un valore aggiunto, una crescita industriale, una crescita e una diversificazione dell'esportazione maggiori a livello nazionale, che sono componenti chiave della riqualificazione economica e sociale inclusiva; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a promuovere misure concrete per garantire che le società multinazionali paghino le tasse nei paesi in cui sono generati i loro profitti e a promuovere una rendicontazione efficace paese per paese da parte del settore privato, aumentando così la capacità di mobilitazione delle risorse interne e una concorrenza leale;

48. incoraggia l'UE a sostenere l'attuale processo di elaborazione di uno strumento internazionale dell'ONU giuridicamente vincolante sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani, poiché chiarirebbe gli obblighi delle società transnazionali nel settore dei diritti umani nonché delle grandi imprese nei confronti degli Stati, e provvederebbe all'istituzione di mezzi di ricorso efficaci per le vittime nei casi in cui la giurisdizione nazionale sia palesemente incapace di perseguire tali imprese in modo efficace;

49. accoglie positivamente il parere della Commissione secondo cui occorre promuovere l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso per affrontare le disuguaglianze e l'esclusione sociale, in particolare tra i soggetti più emarginati, incluse le donne, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità; sottolinea la necessità che le imprese sostengano un equo trattamento dei lavoratori nonché condizioni di lavoro sicure e igieniche e agevolino l'instaurazione di relazioni costruttive tra i lavoratori, i dirigenti e i contraenti;

La via da seguire: misure da intraprendere per rendere il settore privato un partner sostenibile nella politica di sviluppo

50. invita le istituzioni e gli organismi europei a stabilire un quadro chiaro e strutturato che disciplini i partenariati e le alleanze con il settore privato nei paesi in via di sviluppo e sottolinea che, parallelamente a un ruolo rafforzato per il settore privato, è importante sviluppare opportune misure di salvaguardia e capacità istituzionali;

51. invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare una strategia chiara e concreta per garantire l'allineamento del settore privato alle priorità di sviluppo dei governi nazionali e della società civile;

52. invita a istituire a livello europeo piattaforme settoriali e multilaterali che riuniscano il settore privato, organizzazioni della società civile, organizzazioni non governative, organi di riflessione, governi partner, donatori e altri soggetti interessati, al fine di superare le riserve e la mancanza di fiducia tra i partner e di risolvere le difficoltà che derivano involontariamente da interventi collaborativi in materia di sviluppo; sottolinea a tale proposito l'importanza del ruolo delle delegazioni dell'UE nei vari paesi in qualità di facilitatori di tale dialogo; osserva che la proposta della Commissione di rafforzare i meccanismi esistenti, come quello del «Forum per le politiche di sviluppo», costituirebbe un passo nella giusta direzione;

Giovedì 14 aprile 2016

53. raccoglie la raccomandazione della Corte dei conti che la Commissione dimostri chiaramente l'addizionalità finanziaria e di sviluppo delle sovvenzioni dell'Unione europea per i progetti a finanziamento combinato; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di estendere l'applicazione del finanziamento combinato per includere settori al di là delle infrastrutture, come l'agricoltura sostenibile, i settori sociali e lo sviluppo del settore privato locale; insiste, tuttavia, che tutte le operazioni di finanziamento combinato debbano essere pienamente coerenti con i principi di efficacia dello sviluppo, quali la titolarità, la responsabilità e la trasparenza, assicurandosi che persegua gli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita la Commissione a valutare il meccanismo di combinazione di sovvenzioni e prestiti e a rafforzare le proprie capacità di gestione in merito ai progetti di finanziamento combinato, come raccomandato dalla Corte dei conti; invita la Commissione a democratizzare la struttura di governance della piattaforma dell'UE per un'azione combinata nella cooperazione esterna e degli strumenti finanziari regionali combinati, impegnandosi opportunamente con tutti i soggetti interessati a livello locale, inclusi i governi partner, i parlamenti nazionali, gli attori del settore privato, i sindacati e le comunità locali; esorta altresì la Commissione a rafforzare i criteri per stabilire gli aiuti e i relativi importi e a specificare nei dettagli il valore aggiunto del finanziamento combinato per ciascuno dei suoi progetti;

54. invita all'espansione del mandato generale di prestiti esterni della BEI, per potenziare il suo ruolo nel conseguimento di uno sviluppo sostenibile e, in particolare, per partecipare più attivamente alla nuova strategia per il settore privato, mediante il finanziamento combinato e il cofinanziamento di progetti per lo sviluppo del settore privato locale; invita, inoltre, a una maggiore trasparenza e responsabilità nei partenariati e nei progetti legati alla BEI; ricorda che le operazioni di finanziamento della BEI realizzate nei paesi in via di sviluppo con la garanzia concessa alla BEI dall'UE hanno quale obiettivo primario la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà; invita la BEI e le altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo degli Stati membri ad assicurare che le società beneficiarie del loro sostegno non partecipino all'evasione fiscale;

55. invita la Commissione a garantire che i partenariati e i prestiti al settore privato nei paesi a basso reddito e negli Stati fragili siano associati ad aiuti diretti alle organizzazioni della società civile e siano allineati alle priorità di sviluppo del paese, al fine di garantire l'impegno dei cittadini e includere processi multilaterali tra tali organizzazioni, i governi locali e i sindacati;

56. invita la Commissione ad accertarsi che tutte le delegazioni dell'UE dispongano di personale formato e qualificato, preparato a incentivare e attuare partenariati con i soggetti del settore privato; rileva che l'impegno ad accelerare laubicazione degli uffici della BEI all'interno delle delegazione dell'UE rappresenta un passo nella giusta direzione; invita la Commissione ad applicare, in campo, le prassi migliori degli Stati membri, le cui ambasciate sono comunemente «il primo punto di contatto» per i soggetti del settore privato;

57. chiede un forte impegno da parte della Commissione per quanto riguarda il suo peso politico e il perseguimento del dialogo con i governi partner e le autorità a livello locale, per favorire un'interazione più forte e positiva con il settore privato; sottolinea che i documenti strategici nazionali, i programmi indicativi nazionali e il sostegno finanziario possono costituire gli strumenti più preziosi per la promozione di riforme del contesto imprenditoriale nei paesi partner e la promozione dell'industrializzazione interna; raccomanda che l'UE appoggi il piano d'azione dell'UNCTAD sugli investimenti negli obiettivi di sviluppo sostenibile; richiama l'attenzione sul fatto che l'elaborazione, la strutturazione e l'attuazione di PPP continuano ad essere difficili e complesse e che il loro successo dipende anche dalla possibilità di operare in un contesto favorevole;

58. sottolinea che la responsabilità per un'azione comune efficace non ricade unicamente sui donatori e sulle imprese coinvolte, ma anche sui governi partner; invita l'UE ad impegnarsi per rafforzare la capacità dei paesi partner di valutare quando è opportuno avviare progetti PPP; sottolinea che il buon governo, lo Stato di diritto, un quadro per la riforma delle imprese, misure anti-corrruzione, gestione delle finanze pubbliche e istituzioni pubbliche efficaci sono di primaria importanza per gli investimenti, l'innovazione e lo sviluppo del settore privato;

Giovedì 14 aprile 2016

59. chiede di accordare maggiore importanza al miglioramento del coordinamento dei donatori e di una programmazione congiunta, così come alla centralità nel fornire risultati misurabili e obiettivi di sviluppo, al fine di massimizzare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE e di garantire la piena responsabilità per le spese di sviluppo;

o

o o

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, UNCTAD, UNIDO e al Gruppo ad alto livello sull'agenda post-2015.

Martedì 12 aprile 2016

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0099

Richiesta di revoca dell'immunità di Hermann Winkler**Decisione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hermann Winkler
(2016/2000(IMM))**

(2018/C 058/24)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Hermann Winkler, trasmessa il 25 settembre 2015 dalla Procura di Lipsia, nel quadro di un'indagine preliminare riguardante un incidente stradale con il riferimento 600 AR 3037/15, e comunicata in Aula il 14 dicembre 2015,
- visto che Hermann Winkler ha rinunciato al diritto di essere ascoltato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013⁽¹⁾,
- visto l'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*),
- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0062/2016),

A. considerando che la Procura di Lipsia (Germania) ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Hermann Winkler, deputato al Parlamento europeo, nel quadro dell'avvio di un procedimento d'inchiesta in merito a un presunto reato;

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, *Wagner/Fohrmann e Krier*, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Wybot/Faure e altri*, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, *Mote/Parlamento*, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Martedì 12 aprile 2016

- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
 - C. considerando che, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della Legge fondamentale tedesca (*Grundgesetz*), un deputato può essere chiamato a rispondere di un reato perseguibile solo dopo l'autorizzazione del parlamento, a meno che non sia colto nell'atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo;
 - D. considerando che la richiesta riguarda un'indagine preliminare in merito a un grave incidente stradale che ha avuto luogo il 23 settembre 2015 e in cui è stato coinvolto Hermann Winkler;
 - E. considerando che l'azione penale non riguarda opinioni o voti espressi da un deputato del Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
 - F. considerando che, alla luce delle informazioni acquisite dalla commissione, non vi è motivo di ritenere che l'intento sotteso al procedimento penale sia di danneggiare l'attività politica del deputato (*fumus persecutionis*);
 - G. considerando che il presunto reato non è evidentemente connesso alla posizione di Hermann Winkler di deputato al Parlamento europeo;
 - H. considerando che, nel caso in questione, risulta quindi opportuno revocare l'immunità parlamentare;
 - 1. decide di revocare l'immunità di Hermann Winkler;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità tedesche e a Hermann Winkler.
-

Martedì 12 aprile 2016

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2016)0094

Prodotti originari di alcuni Stati ACP *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (COM(2015)0282 — C8-0154/2015 — 2015/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2018/C 058/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0282),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0154/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 ottobre 2015 ⁽¹⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽²⁾,
 - vista la lettera in data 16 settembre 2015 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0010/2016),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

⁽¹⁾ GU C 32 del 28.1.2016, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Martedì 12 aprile 2016

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2015)0128

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 aprile 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1076)

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0095

Accordo di partenariato nel settore della pesca con la Danimarca e la Groenlandia: possibilità di pesca e contropartita finanziaria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (11634/2015 — C8-0377/2015 — 2015/0152(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 058/26)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11634/2015),
 - visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (11633/2015),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0377/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0067/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Groenlandia.
-

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0096

Accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e Macao ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese (05255/2014 — C8-0040/2015 — 2012/0015(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 058/27)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05255/2014),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei (08179/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0040/2015),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0072/2016),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese.

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0097

Applicazione di un'aliquota normale minima dell'IVA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima (COM(2015)0646 — C8-0009/2016 — 2015/0296(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 058/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0646),
 - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0009/2016),
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0063/2016),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. si rammarica del ritardo con cui la Commissione ha presentato la sua proposta, il che significa che l'applicazione di un'aliquota normale minima dell'IVA sarà retroattiva;
 3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Articolo 1 — punto 1**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 97

*Testo della Commissione**Emendamento*

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre **2017** l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre **2018** l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0098

Accordo sulla cooperazione strategica tra il Brasile ed Europol *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell'ufficio europeo di polizia (Europol), dell'accordo sulla cooperazione strategica tra la Repubblica federativa del Brasile ed Europol (13980/2015 — C8-0010/2016 — 2016/0801(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 058/29)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (13980/2015),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0010/2016),
 - vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
 - vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,
 - vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0070/2016),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. invita la Commissione a valutare, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Europol (2013/0091(COD)), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione e, se del caso, a presentare una raccomandazione che autorizza ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.

Martedì 12 aprile 2016

P8_TA(2016)0101

Animali riproduttori e loro materiale germinale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (COM(2014)0005 — C7-0032/2014 — 2014/0032(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 058/30)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0005 — 2014/0032(COD)),
 - vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2014)0004 — 2014/0033(COD)),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0032/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0288/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. ritiene che, a seguito dell'inserimento del contenuto della proposta della Commissione (COM(2014)0004) in tale posizione, la procedura legislativa 2014/0033(COD) sia decaduta;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0032

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 aprile 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1012)

⁽¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 70.

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0111

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia) (COM(2016)0061 — C8-0033/2016 — 2016/2022(BUD))

(2018/C 058/31)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0061 — C8-0033/2016),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogio prevista al punto 13 dell'AlI del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0077/2016),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, per facilitare il reimpiego e il reinserimento dei lavoratori collocati in esubero, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AlI del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, la fissazione del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Mercoledì 13 aprile 2016

- D. considerando che la Svezia ha presentato la domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito ai collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli e rimorchi, e produttori a valle), soprattutto nella regione di livello NUTS 2 del Norrland settentrionale (SE33), e che si prevede la partecipazione alle misure di 500 lavoratori in esubero su 647 ammissibili al contributo del FEG; che di tali lavoratori 470 sono stati collocati in esubero presso Volvo Group Truck Operation EMEA in seguito alle riduzioni che hanno interessato lo stabilimento di Umeå, e altri 177 presso quattro fornitori e produttori a valle (IL Logistics AB, Lemia, Caverion e Isringhausen);
- E. considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
- F. considerando che il controllo finanziario delle misure sostenute dal FEG compete agli Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Svezia ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 793 710 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % dei costi totali (2 989 518 EUR);
 2. osserva che le autorità svedesi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 16 settembre 2015 e che la valutazione della Commissione è stata completata il 16 febbraio 2016 e notificata al Parlamento il medesimo giorno;
 3. esprime rammarico per il fatto che la Commissione non sia stata in grado di rispettare il termine ultimo per il completamento della valutazione della presente domanda a causa di una carenza eccezionale di personale; ricorda che nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG a impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG;
 4. osserva che la fabbricazione di veicoli commerciali non è più dominata dai fabbricanti europei e nordamericani, a causa di nuovi fabbricanti asiatici di autocarri; rileva che nel 2014 la produzione di autocarri pesanti nell'Unione è diminuita, così come le esportazioni di veicoli commerciali pesanti, autobus e pullman (una diminuzione di 6,3 miliardi di EUR, o - 11 %), mentre le importazioni complessive di veicoli commerciali nell'Unione sono aumentate (+10 %); osserva che per l'industria degli autocarri è stato difficile affrontare importanti trasformazioni e l'esigenza di adattarsi diventando nel contempo sempre più globale; che le autorità svedesi sostengono che la parziale delocalizzazione dello stabilimento della Volvo di Umeå è giustificata dalla necessità di aumentare l'efficienza e diminuire i costi al fine di rispondere alla concorrenza mondiale attuale e futura nel quadro del programma di ottimizzazione della Volvo;
 5. rileva che gli esuberanti rappresentano una sfida nella regione della contea di Västerbotten (di cui Umeå è la capitale), in quanto le offerte di lavoro riguardano settori altamente qualificati e la maggior parte dei lavoratori interessati possiede solo un titolo di istruzione secondaria; constata che la domanda fa riferimento a una recente relazione secondo cui nella regione Västerbotten saranno necessari 40 000 nuovi lavoratori; accoglie con favore le misure a favore dei lavoratori che necessitano di un'istruzione specializzata;
 6. invita gli Stati membri ad elaborare, di concerto con le parti sociali, delle strategie intese ad anticipare i previsti cambiamenti del mercato del lavoro e a tutelare i posti di lavoro nell'Unione e le competenze sulla base di valutazioni d'impatto globali in ambito commerciale effettuate dalla Commissione per ogni accordo commerciale;
 7. constata che i giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) non sono inclusi nella domanda, poiché la regione in questione non soddisfa i requisiti per l'intervento nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

Mercoledì 13 aprile 2016

8. valuta positivamente il fatto che le autorità svedesi abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 30 gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

9. osserva che la Svezia prevede nove tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) valutazione approfondita e pianificazione individuale, ii) varie attività di ricerca di un impiego e coaching, iii) misure per la motivazione e la salute, iv) imprenditorialità e creazione di imprese, v) istruzione e formazione, vi) convalida delle competenze, vii) assistenza per la ricerca di un impiego da parte di fornitori di servizi privati, viii) spese di viaggio e costi correlati, ix) indennità per la ricerca di un impiego;

10. accoglie positivamente le misure a favore della motivazione e della salute dei lavoratori; ritiene che tali azioni siano necessarie per rafforzare la loro motivazione e aiutare i lavoratori la cui salute ha subito ripercussioni per il fatto di essere stati collocati in esubero; apprezza inoltre le misure riguardanti la convalida delle competenze dei partecipanti;

11. prende atto dell'ammontare elevato da spendere in indennità e incentivi; osserva inoltre che il finanziamento di tali azioni è limitato a un importo massimo del 35 % dei costi complessivi previsti per il pacchetto coordinato di misure personalizzate, come stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;

12. attende la risposta della Commissione a conferma del fatto che l'indennità per la ricerca di un impiego non sostituisce l'obbligo dello Stato membro per quanto concerne le misure attive del mercato del lavoro o le misure di protezione sociale; resta altresì in attesa dell'analisi di complementarità delle misure sostenute dal FEG;

13. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati e i loro rappresentanti così come con i soggetti pubblici locali;

14. ricorda che, in linea con l'articolo 7 del regolamento FEG, l'impostazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe anticipare le future prospettive del mercato del lavoro e le qualifiche richieste nonché essere compatibile con la transizione verso un'economia sostenibile ed efficiente nell'impiego delle risorse;

15. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale e al potenziale futuro dei settori professionali;

16. chiede alla Commissione di indicare con maggiore precisione, nelle future proposte, in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare un'occupazione e se la formazione offerta è adeguata alle future prospettive economiche e alle esigenze del mercato del lavoro nelle regioni interessate dai licenziamenti;

17. osserva che le autorità svedesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18. osserva che ad oggi il settore della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi è stato oggetto di 22 domande di intervento del FEG, inclusa quella in esame, di cui 12 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi finanziaria ed economica globale;

Mercoledì 13 aprile 2016

19. invita la Commissione a esaminare con attenzione i casi in cui i fondi FEG sono richiesti per esuberi dovuti a strategie di delocalizzazione delle imprese, a garantire che le imprese abbiano rispettato appieno gli obblighi nei confronti dei lavoratori collocati in esubero, in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, e far sì che il FEG sia utilizzato come misura complementare;
 20. ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
 21. apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;
 22. ricorda alla Commissione la sua responsabilità e l'obbligo di fornire in tempo utile informazioni che confermano che la proposta indennità per la ricerca di un impiego non sostituisce l'obbligo dello Stato membro per quanto concerne le misure attive del mercato del lavoro o le misure di protezione sociale e di fornire un'analisi dettagliata per evidenziare la complementarità delle misure del FEG;
 23. chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
 24. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 25. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/
Volvo Trucks, presentata dalla Svezia)**

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/618)

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0112

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2016/000 TA 2016/Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2016)0078 — C8-0095/2016 — 2016/2025(BUD))**

(2018/C 058/32)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0078 — C8-0095/2016),
 - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (regolamento FEG) ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII del 2 dicembre 2013) ⁽³⁾ e, in particolare, il punto 13,
 - vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/000 TA — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) ⁽⁴⁾,
 - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0078/2016),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0237.

Mercoledì 13 aprile 2016

- C. considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
- D. considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che un massimo dello 0,5 % di tale importo (ossia 828 060 EUR nel 2016) può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento in parola;
- E. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente sottolineato la necessità di migliorare il valore aggiunto, l'efficienza e l'occupabilità dei beneficiari del FEG quale strumento unionale di sostegno ai lavoratori collocati in esubero;
- F. considerando che l'importo proposto di 380 000 EUR corrisponde a circa lo 0,23 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2016;
1. condivide le misure proposte dalla Commissione in quanto assistenza tecnica per finanziare le spese di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;
 2. ricorda l'importanza della creazione di reti e dello scambio di informazioni relative al FEG; sostiene pertanto il finanziamento del Gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG e i seminari per la creazione di reti sull'attuazione del FEG; si attende che questo scambio di informazioni contribuisca inoltre a relazioni migliori e più particolareggiate sul tasso di successo delle misure sostenute dal FEG negli Stati membri, in particolare in merito al tasso di raggiungimento e di rioccupazione dei beneficiari; sostiene anche tutte le iniziative comprendenti una partecipazione e una consultazione rafforzate delle autorità locali che gestiscono nel quotidiano le misure di sostegno del FEG;
 3. accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure di omologazione delle domande e la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC2014), che consente di semplificare e velocizzare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione; rileva che la Commissione intende elaborare e perfezionare il modello per le relazioni finali a chiusura dell'esecuzione di ciascun fascicolo FEG quale priorità per il 2016; osserva tuttavia che i costi comportati dalla procedura SFC2014 per il bilancio del FEG permangono relativamente alti;
 4. accoglie con favore l'integrazione delle relazioni nel sistema di scambio elettronico dei dati (SFC2014); ritiene che ciò allevierà l'onere amministrativo per gli Stati membri e faciliterà l'uso delle relazioni a fini di valutazione;
 5. osserva che la procedura per integrare il FEG nel SFC2014 è in corso da anni e che i pertinenti costi per il FEG sono stati relativamente elevati; osserva che questo livello di costi dovrà essere mantenuto per un altro anno, dopo di che i costi di gestione scenderanno;
 6. deplora che la Commissione non abbia presentato i progressi dell'integrazione nel SFC2014 dall'inizio del 2011 al 2014, come richiesto nella risoluzione del Parlamento del 24 giugno 2015 sulla proposta di assistenza tecnica nel 2015; ricorda alla Commissione di illustrare i progressi sopra richiesti, includendo i più recenti sviluppi;
 7. è dell'avviso che il sistema SFC2014 potrebbe essere impiegato anche per consentire alla Commissione di raccogliere dati dettagliati sull'impatto dei finanziamenti FEG, in particolare nel caso del tasso di rioccupazione dei lavoratori collocati in esubero che hanno beneficiato di finanziamenti del FEG; insiste sulla sua richiesta di disporre di una migliore valutazione del tipo e della qualità dei posti di lavoro trovati, e delle tendenze a medio e a lungo termine del tasso di reintegrazione nel lavoro raggiunto grazie agli interventi del FEG;

Mercoledì 13 aprile 2016

8. accoglie positivamente il fatto che la Commissione intenda investire 70 000 EUR del bilancio disponibile a titolo dell'assistenza tecnica in particolare per migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del sostegno del FEG sui singoli partecipanti; raccomanda che:

- il bilancio per il monitoraggio e la valutazione sia impiegato per valutare l'impatto a lungo termine sui beneficiari del FEG, l'efficacia e l'efficienza del sostegno sul campo, nonché un'analisi approfondita dei mutamenti economici che portano al collocamento in esubero dei beneficiari del FEG;
- il coordinatore del FEG e lo Stato membro forniscano dati affidabili e completi sui risultati occupazionali dei beneficiari dodici mesi dopo l'attuazione delle misure; la Commissione dovrebbe aggregare tali dati, compresi i tassi di reimpiego dei beneficiari, e metterli a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio;
- siano registrate e comunicate chiaramente informazioni più dettagliate sulle misure cui i singoli partecipanti hanno avuto accesso per consentire, ad esempio, una più chiara valutazione dei costi-benefici delle diverse misure, soprattutto alla luce dei più elevati costi amministrativi (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG);
- l'approvazione delle relazioni finali sui fascicoli e la chiusura definitiva di questi ultimi sia associata alla fornitura di informazioni complete sui risultati dei beneficiari (a livello aggregato);

9. sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente il collegamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle applicazioni FEG tra cui, in particolare, le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; sottolinea che l'interazione tra la persona di contatto a livello nazionale e i partner regionali o locali fornitori dovrebbe essere rafforzata e la comunicazione, l'organizzazione del sostegno e i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità) dovrebbero essere esplicitati e concordati tra tutti i partner interessati;

10. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di invitare il Parlamento, in tempi ragionevoli, alle riunioni dei gruppi di esperti e ai seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione ⁽¹⁾;

11. invita la Commissione a motivare la decisione di subappaltare a un contraente esterno la valutazione intermedia, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG; chiede che la Commissione decida come procedere sulla base di analisi costi-benefici, chiaramente incentrate sull'obiettività, i risultati, il valore aggiunto, l'occupabilità e l'efficienza;

12. chiede alla Commissione di includere nella valutazione intermedia del FEG tutti gli aspetti relativi all'efficienza in termini di costi di tutti i progetti del FEG, i dati sul sostegno alle indennità dirette e suggerimenti su come migliorare la partecipazione degli Stati membri al FEG e sinergie con misure coperte dal FSE o da programmi nazionali; osserva che tale esercizio dovrebbe essere associato a sforzi volti a creare una base di dati completa sui risultati di tutti gli interventi del FEG; chiede che si svolga una discussione sul risultato della valutazione di medio termine, al fine di accertare se il FEG costituisca lo strumento più efficace per rispondere alle sfide poste dagli esuberanti;

13. chiede alla Commissione di includere un'analisi qualitativa e quantitativa del sostegno del FEG ai giovani fino a 25 anni disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione e a prorogare questa misura oltre il dicembre 2017, secondo modalità permanenti e sostenibili, proponendo un nuovo regolamento FEG, soprattutto in vista della realizzazione della garanzia per i giovani e la continua crisi della disoccupazione giovanile;

⁽¹⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

Mercoledì 13 aprile 2016

14. pone l'accento sull'importanza di accrescere la consapevolezza del pubblico sul FEG e la visibilità di quest'ultimo; rammenta agli Stati membri richiedenti il loro ruolo consistente nel pubblicizzare le azioni finanziate dal FEG presso i beneficiari interessati, le autorità, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il pubblico generale, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG;
 15. chiede agli Stati membri e a tutte le istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare ulteriormente le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di aumentare l'impatto del FEG; osserva, a tale proposito, che il Parlamento sta elaborando una relazione d'iniziativa sulla base della valutazione della Commissione, per fare il punto sul funzionamento del regolamento FEG e sui casi esaminati;
 16. apprezza la procedura migliorata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto della pressione di tempo implicata dalla nuova tabella di marcia, e del potenziale impatto sull'efficacia del trattamento dei fascicoli; invita gli Stati membri a fare maggiormente uso dell'assistenza della Commissione prima di presentare le domande formali;
 17. invita gli Stati membri e tutte le istituzioni interessate a difendere l'uso della deroga alle soglie di ammissibilità e a favore delle PMI, la proroga dei periodi di riferimento nonché la possibilità di includere i lavoratori licenziati che forniscono servizi connessi ai lavoratori licenziati dell'impresa di riferimento, contribuendo così a un impiego più efficiente del FEG;
 18. chiede agli Stati membri di evidenziare più chiaramente l'addizionalità del finanziamento a titolo del FEG e il suo collegamento con altri fondi e di esaminare le modalità più appropriate per aggiungere valore al FEG, garantire sinergia con altre fonti di finanziamento ed evitare trasferimenti e sovrapposizioni;
 19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2016/619)

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0113

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016: nuovo strumento per la fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016, nuovo strumento che fornisce sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (07068/2016 — C8-0122/2016 — 2016/2037(BUD))

(2018/C 058/33)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,
- vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione ⁽⁶⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 adottato dalla Commissione il 9 marzo 2016 (COM(2016)0152),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 adottata dal Consiglio il 16 marzo 2016 e trasmessa al Parlamento europeo il 17 marzo 2016 (07068/2016 — C8-0122/2016),
- vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0130/2016),

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 48 del 24.2.2016.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1.

Mercoledì 13 aprile 2016

- A. considerando che l'attuale afflusso massiccio di rifugiati e migranti in Europa ha determinato una situazione eccezionale, nella quale un gran numero di persone necessita di assistenza umanitaria urgente all'interno dell'Unione; che tale situazione di emergenza ha messo a dura prova la capacità di risposta della maggior parte degli Stati membri interessati; che nell'Unione non esisteva alcuno strumento adeguato per far fronte alle esigenze umanitarie delle persone colpite da catastrofi sul territorio dell'Unione stessa;
- B. considerando che il 2 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio intesa a colmare le lacune esistenti a livello di strumenti disponibili per rispondere alle esigenze umanitarie sul territorio dell'Unione; che il regolamento si basa sull'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale non prevede alcuna partecipazione del Parlamento europeo; che il regolamento (UE) 2016/369 è stato approvato dal Consiglio il 15 marzo 2016;
- C. considerando che la Commissione ha successivamente proposto un progetto di bilancio rettificativo per creare la struttura di bilancio di tale strumento e rendere disponibili, tramite una riassegnazione all'interno della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP), 100 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e 80,2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento per le immediate necessità di finanziamento;
- D. considerando che, secondo le stime della Commissione, questo nuovo strumento richiederebbe 300 milioni di EUR nel 2016 (a cui si aggiungerebbero 200 milioni di EUR nel 2017 e 200 milioni di EUR nel 2018), ma che potrebbero sorgere ulteriori esigenze qualora il flusso di migranti e rifugiati restasse al livello attuale;
- E. considerando che la Commissione propone altresì di rafforzare l'organico del centro europeo antiterrorismo di Europol e di mettere a disposizione i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento per un importo pari a 2,0 milioni di EUR, da riassegnare a partire dal Fondo sicurezza interna;
1. accoglie con favore la proposta della Commissione di permettere al bilancio dell'Unione di fornire aiuti di emergenza nel territorio dell'Unione per rispondere alle conseguenze umanitarie dell'attuale crisi dei rifugiati; pone l'accento sul peggioramento della situazione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare a causa della risposta non coordinata dei paesi europei, che rende tali aiuti di emergenza ancor più necessari e urgenti; sottolinea la necessità di mostrare solidarietà agli Stati membri che si trovano ad affrontare una tale situazione di emergenza sul loro territorio;
 2. prende atto della soluzione proposta con urgenza dalla Commissione; rileva che, dopo la creazione di due fondi fiduciari e di uno strumento per i rifugiati in Turchia, è stato istituito un nuovo meccanismo ad hoc senza una strategia globale per far fronte alla crisi dei rifugiati e senza garantire il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento in qualità di colegislatore; fa presente che il nuovo strumento non si fonda su una proposta di regolamento della Commissione nel quadro della procedura legislativa ordinaria; sottolinea che il Parlamento ha sempre agito in modo rapido e costruttivo a sostegno di tutte le iniziative connesse con la crisi dei rifugiati, e continua a farlo anche con la rapida approvazione del presente bilancio rettificativo;
 3. ritiene opportuno prevedere un quadro giuridico e di bilancio più sostenibile in modo da consentire la futura mobilitazione degli aiuti umanitari all'interno dell'Unione, quando le circostanze lo richiedano; osserva che i suddetti finanziamenti di emergenza, destinati a rispondere alle crisi e alle situazioni impreviste, dovrebbero, per loro stessa natura, essere oggetto di speciali strumenti ed essere calcolati al di fuori dei massimali del QFP;
 4. accoglie con favore l'impegno della Commissione a non sottrarre stanziamenti dal bilancio per gli aiuti umanitari esterni; osserva che la Commissione propone di finanziare la prima rata a titolo del nuovo strumento riassegnando gli stanziamenti provenienti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), che erano già intesi a garantire una ripartizione degli oneri fra gli Stati membri nella gestione dei rifugiati; ritiene che non sia possibile coprire l'intero importo mediante riassegnazioni senza incidere sul funzionamento dell'AMIF, che si troverà inevitabilmente sotto pressione quest'anno e potrebbe aver bisogno di aumenti ulteriori qualora il meccanismo di ricollocazione dovesse diventare pienamente operativo; ritiene pertanto che la dotazione di 100 milioni di EUR costituisca un anticipo degli stanziamenti che dovrà essere compensato in una fase successiva; osserva che la rubrica 3 non dispone di margini ulteriori e che lo strumento di flessibilità è già stato utilizzato integralmente per il 2016; sostiene pertanto la mobilitazione del margine per

Mercoledì 13 aprile 2016

imprevisti per l'importo rimanente per l'anno in corso non appena necessario e invita la Commissione a presentare una proposta al riguardo; prevede che sarà inevitabile rivedere al rialzo il massimale del QFP per la rubrica 3, al fine di rispondere a tutte le esigenze legate alla crisi dei rifugiati e dei migranti;

5. approva la proposta di aumentare l'organico del centro europeo antiterrorismo di Europol, alla luce dell'attuale situazione della sicurezza nell'Unione europea; osserva che tale incremento si aggiunge a quello già concordato nell'ambito della recente revisione del quadro giuridico di Europol;

6. esorta la Commissione a escludere dall'obiettivo di riduzione del 5 % dell'organico tutte le agenzie che operano in senso lato nell'ambito della migrazione e della sicurezza, in quanto registrano una carenza di personale visto l'enorme aumento del carico di lavoro e dei compiti nel corso degli ultimi due anni; invita la Commissione a garantire un equilibrio tra le agenzie competenti in materia di giustizia e affari interni, nel rispetto del loro carico di lavoro e dei loro compiti;

7. conferma la sua volontà di approvare il bilancio rettificativo n. 1/2016 quale presentato dalla Commissione, data l'urgenza della situazione;

8. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016;

9. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2016 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0114

Nomina di un membro della Corte dei conti — Samo Jereb**Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Samo Jereb a membro della Corte dei conti (C8-0025/2016 — 2016/0804(NLE))****(Consultazione)**

(2018/C 058/34)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0025/2016),
 - visto l'articolo 121 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0060/2016),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che, nella riunione del 15 marzo 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Samo Jereb membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0115

Nomina di un membro della Corte dei conti — Mihails Kozlovs

Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Mihails Kozlovs a membro della Corte dei conti (C8-0411/2015 — 2015/0814(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 058/35)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0411/2015),
 - visto l'articolo 121 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0059/2016),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che, nella riunione del 15 marzo 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Mihails Kozlovs membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0116

Nomina di un membro della Corte dei conti — Jan Gregor**Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Jan Gregor a membro della Corte dei conti (C8-0412/2015 — 2015/0815(NLE))****(Consultazione)**

(2018/C 058/36)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0412/2015),
 - visto l'articolo 121 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0057/2016),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 15 marzo 2016, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Jan Gregor membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0117

Nomina di un membro della Corte dei conti — Ladislav Balko

Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Ladislav Balko a membro della Corte dei conti (C8-0413/2015 — 2015/0816(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 058/37)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0413/2015),
 - visto l'articolo 121 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0055/2016),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 15 marzo 2016, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Ladislav Balko membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 13 aprile 2016

P8_TA(2016)0118

Nomina di un membro della Corte dei conti — Janusz Wojciechowski**Decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 2016 sulla proposta nomina di Janusz Wojciechowski a membro della Corte dei conti (C8-0414/2015 — 2015/0817(NLE))****(Consultazione)**

(2018/C 058/38)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0414/2015),
 - visto l'articolo 121 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0061/2016),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 15 marzo 2016, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Janusz Wojciechowski membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0124

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 5 aprile 2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (C(2016)01934 — 2016/2639(DEA))

(2018/C 058/39)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)01934),
 - vista la lettera della Commissione in data 11 marzo 2016 con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera in data 7 aprile 2016 della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione⁽¹⁾, in particolare l'articolo 160 e l'articolo 284, paragrafo 5,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è scaduto il 13 aprile 2016,
- A. considerando che, successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁽²⁾, sono stati rilevati due errori;
- B. considerando che il primo errore riguarda la presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all'articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per alcuni tipi di merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato; che l'ordine delle merci riportate all'articolo 136 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è stato modificato al momento di finalizzare il medesimo regolamento delegato prima della sua adozione, ma che, per errore, i riferimenti a quelle stesse merci nell'articolo 139 del medesimo regolamento delegato non sono stati aggiornati; che occorre pertanto aggiornare i riferimenti in questione;
- C. considerando che il secondo errore riguarda l'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; che l'articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽³⁾ attualmente in corso di applicazione, che prevede la possibilità, in un numero limitato di casi molto specifici, di considerare l'attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l'ammissione temporanea, l'esportazione o la riesportazione, per errore non è stato incluso nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e che risulta pertanto impossibile la dichiarazione di talune merci all'atto di varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione; che occorre pertanto rettificare l'articolo 141, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1).

Giovedì 14 aprile 2016

- D. considerando che gli errori sopra citati avranno ripercussioni sugli scambi commerciali e incideranno molto negativamente sulle autorità doganali e sugli operatori commerciali se non saranno rettificati entro il 1° maggio 2016, data in cui le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 diverranno applicabili;
- E. considerando che tale regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né il Parlamento né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni; che l'articolo 284, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 fissa la fine del periodo di esame a due mesi dalla data di notifica, vale a dire al 5 giugno 2016, e che tale periodo può essere prorogato di altri due mesi;
- F. considerando tuttavia che, per motivi di urgenza, in data 11 marzo 2016, la Commissione ha chiesto al Parlamento una conferma anticipata del regolamento delegato entro il 1° maggio 2016;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
-

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0125

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (05419/1/2016 — C8-0140/2016 — 2012/0011(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 058/40)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05419/1/2016 — C8-0140/2016),
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco, dal Senato francese, dalla Camera dei deputati italiana e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012 ⁽²⁾,
 - visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012 ⁽³⁾ e del 19 novembre 2015 ⁽⁴⁾,
 - visto il parere della Commissione (COM(2016)0214),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽⁵⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0139/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.

⁽³⁾ GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 67 del 20.2.2016, pag. 13.

⁽⁵⁾ Testi approvati del 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0126

Trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione di reati *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (05418/1/2016 — C8-0139/2016 — 2012/0010(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 058/41)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05418/1/2016 — C8-0139/2016),
 - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Bundesrat tedesco e dal Parlamento svedese, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2012 ⁽¹⁾,
 - visti i pareri del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012 ⁽²⁾ e del 19 novembre 2015 ⁽³⁾,
 - visto il parere della Commissione (COM(2016)0213),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽⁴⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0138/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.

⁽²⁾ GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 67 del 20.2.2016, pag. 13.

⁽⁴⁾ Testi approvati del 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0127

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2011)0032 — C7-0039/2011 — 2011/0023(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 058/42)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0032),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0039/2011),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i contributi presentati dal Parlamento bulgaro, dal Senato ceco, dal Bundesrat tedesco, dal Senato italiano, dalla Prima Camera dei Paesi Bassi, dal Consiglio nazionale austriaco, dal Parlamento portoghese e dal Senato romeno sul progetto di atto legislativo,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011 ⁽¹⁾,
- visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 25 marzo 2011 ⁽²⁾,
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland e Seitlinger e altri ⁽³⁾,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 59 e 188 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0150/2013),
- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni pendenti dalla settima legislatura parlamentare,
- visti la seconda relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0248/2015),

⁽¹⁾ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 107.

⁽²⁾ GU C 181 del 22.6.2011, pag. 24.

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger e altri, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Giovedì 14 aprile 2016

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2011)0023

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 aprile 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/681.)

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0131

Protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013)0813 — C7-0431/2013 — 2013/0402(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 058/43)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0813),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0431/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 dicembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0199/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2013)0402

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 aprile 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/943.)

⁽¹⁾ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 48.

Giovedì 14 aprile 2016

P8_TA(2016)0132

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2017**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 (2016/2019(BUD))**

(2018/C 058/44)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾,
- visto il regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio ⁽⁶⁾,
- vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2017,
- visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza l'11 aprile 2016 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,
- visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,
- visti gli articoli 96 e 97 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0131/2016),

A. considerando che questa procedura è la seconda procedura di bilancio completa che si svolge nella nuova legislatura e la quarta procedura del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0376.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0407.

Giovedì 14 aprile 2016

- B. considerando che il bilancio 2017, quale proposto nella relazione del Segretario generale, sarebbe contraddistinto dal proseguimento e dall'intensificazione della politica dell'Istituzione intesa a conseguire una maggiore efficienza in tutti i settori in cui ciò sia possibile, senza compromettere la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati e il personale;
- C. considerando che il Segretario generale ha proposto quattro obiettivi prioritari per il bilancio 2017, segnatamente: rafforzare la sicurezza e la sicurezza informatica, eliminare progressivamente le misure di deroga per l'irlandese, migliorare il supporto prestato ai deputati nell'esercizio del loro mandato e rendere il Parlamento attraente per il pubblico e i visitatori;
- D. considerando che, nell'attuale contesto politico e di sicurezza che si è venuto a creare a seguito degli attentati terroristici in Europa, la procedura di bilancio 2017 dovrebbe comportare un rafforzamento della sicurezza e della sicurezza informatica al Parlamento;
- E. considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 1 910 073 000 EUR per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2017, che rappresenta un aumento globale del 3,9 % rispetto al bilancio 2016, di cui l'1,7 % è considerato spese ordinarie, e corrisponderebbe al 19,26 % della rubrica 5 del QFP 2014-2020;
- F. considerando che, tra il 2017 e il 2022, la deroga riguardante la traduzione di tutti i documenti ufficiali in irlandese sarà gradualmente eliminata, con la conseguenza che tutti i documenti ufficiali dovranno essere tradotti anche verso tale lingua, e che viene proposta una spesa supplementare straordinaria di 3,7 milioni di EUR per soddisfare questo nuovo requisito linguistico, che corrisponde allo 0,2 % dell'aumento complessivo;
- G. considerando che sono necessari investimenti supplementari straordinari pari a 47,6 milioni di EUR per rafforzare la sicurezza e la sicurezza informatica, un importo che corrisponde al 2,6 % dell'aumento complessivo;
- H. considerando che i tassi di inflazione hanno registrato un costante calo dal 2011; che il tasso di inflazione reale nei luoghi di lavoro del Parlamento nel 2015 e nel 2016 è stato inferiore all'effettivo tasso di aumento del bilancio dell'Istituzione;
- I. considerando che quasi il 60 % del bilancio è costituito da spese connesse all'indicizzazione che riguardano, per la maggior parte, le retribuzioni dei deputati e del personale, che sono adeguate a norma dello statuto dei funzionari, e gli obblighi contrattuali corrispondenti all'indicizzazione specifica per settore, che è solitamente più elevata del tasso di inflazione standard;
- J. considerando che, nella sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 ⁽¹⁾, il Parlamento ha sottolineato che il bilancio 2016 avrebbe dovuto avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria;
- K. considerando che la credibilità del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio dipende in gran parte dalla sua capacità di tenere sotto controllo le proprie spese;
- L. considerando che, il 26 ottobre 2015, l'Ufficio di presidenza ha adottato un nuovo insieme di norme per la gestione dell'indennità di assistenza parlamentare, rendendo più rigorosi i requisiti per il rimborso dei contratti con gli assistenti locali, segnatamente destinando almeno il 25 % dell'indennità di assistenza parlamentare alla copertura delle spese per gli assistenti accreditati;

Quadro generale

1. sottolinea che nel 2017 è opportuno mantenere la quota del bilancio del Parlamento al di sotto del 20 % della rubrica 5; osserva che il livello del progetto preliminare di stato di previsione per il 2017, quale stabilito nella posizione dell'Ufficio di presidenza del 9 marzo 2016, corrispondeva al 19,26 %, che è al di sotto della percentuale raggiunta nel 2016 (19,39 %) e rappresenta il secondo livello più basso della rubrica 5 negli ultimi otto anni; riduce ulteriormente la propria quota nella rubrica 5 al 19,17 % per il 2017;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0172.

Giovedì 14 aprile 2016

2. ritiene tuttavia che, tenendo conto del rallentamento dell'economia registrato negli Stati membri, il tasso di inflazione previsto per il 2017 non dovrebbe essere considerato come il parametro principale per gli aumenti delle spese ordinarie;
3. conferma la richiesta di una spesa straordinaria, che rappresenta un aumento dello 0,2 % rispetto al bilancio 2016, per la graduale eliminazione delle misure di deroga temporanee per l'uso della lingua irlandese, stabilite dal regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005 ⁽¹⁾;
4. prende atto della richiesta di un aumento del 2,6 % per la sicurezza e la sicurezza informatica, che corrisponderebbe a più del doppio delle risorse stanziati nel 2016; esorta il Segretario generale a fornire alla commissione per i bilanci informazioni dettagliate in modo trasparente sulle misure di sicurezza e di sicurezza informatica attuali e future e sulla ripartizione dei loro costi;
5. approva la dotazione per spese straordinarie per gli investimenti in materia di sicurezza nel 2017, sulla base dell'analisi presentata all'Ufficio di presidenza nel febbraio 2016 e integrata dallo screening effettuato a seguito degli eventi del 22 marzo 2016 (47,6 milioni di EUR), e la dotazione per spese straordinarie legate alla graduale eliminazione delle misure di deroga temporanee per l'uso della lingua irlandese (3,7 milioni di EUR);
6. limita l'aumento delle sue spese ordinarie per il 2017, escluse le due dotazioni straordinarie, all'1,4 % rispetto alle spese ordinarie del bilancio 2016, e allo 0,6 % rispetto al bilancio 2016;
7. fissa il livello globale del suo stato di previsione per il 2017 a 1 900 873 000 EUR, che corrisponde a un aumento complessivo del 3,4 % rispetto al bilancio 2016;
8. sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere dotato delle risorse necessarie per poter svolgere la sua funzione fondamentale di organo legislativo e di autorità di bilancio; e che, nel contesto economico attuale, tali risorse dovrebbero essere gestite con rigore, pragmatismo ed efficacia; sottolinea che, sebbene sia opportuno garantire un adeguato livello di finanziamento per il Parlamento ai fini dell'esercizio della democrazia europea, è opportuno incoraggiare fortemente gli sforzi intesi a realizzare risparmi e a migliorare ulteriormente l'efficacia nell'uso dei fondi pubblici;
9. sottolinea che la maggior parte del bilancio del Parlamento e la sua indicizzazione annuale sono fissate da obblighi statutari o contrattuali su cui il Parlamento non può influire nel quadro della procedura di bilancio;

Trasparenza, accessibilità e leggibilità

10. invita il Segretario generale a formulare una proposta volta a presentare il bilancio al pubblico in un forma sufficientemente dettagliata, leggibile e conviviale sul sito web del Parlamento, al fine di consentire a tutti i cittadini di acquisire una migliore comprensione delle attività, delle priorità e delle corrispondenti dinamiche di spesa del Parlamento; ritiene che un primo passo in tal senso potrebbe consistere nel mettere a disposizione sul sito web del Parlamento le informazioni grafiche attualmente disponibili nell'intranet;
11. ritiene che, analogamente alla procedura di bilancio, sia opportuno trasmettere ai membri dell'Ufficio di presidenza e alla commissione per i bilanci ogni informazione pertinente, in tutte le fasi della procedura, in modo tempestivo, in una forma comprensibile e con il necessario livello di dettaglio e di ripartizione, al fine di consentire all'Ufficio di presidenza, alla commissione per i bilanci e ai gruppi politici di procedere a deliberazioni appropriate e di basare le proprie decisioni su un quadro globale dello stato e dei fabbisogni del bilancio del Parlamento;
12. sottolinea la necessità di precisione e trasparenza nell'evoluzione del bilancio da un esercizio all'altro; ritiene che, sebbene determinate spese straordinarie, come quelle per la sicurezza, siano giustificabili nel bilancio 2017, il ricorso sempre più frequente a spese straordinarie annuali è problematico in termini di controllo e di stabilità del bilancio; chiede una definizione più precisa delle spese straordinarie; ritiene che, ai fini della rendicontazione e della comparabilità dei dati nel bilancio generale, occorra valutare se le spese straordinarie dovrebbero essere incluse nella base di calcolo della differenza percentuale tra gli bilanci da un esercizio all'altro;

⁽¹⁾ GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3.

Giovedì 14 aprile 2016

13. rinnova l'invito a presentare una programmazione di bilancio e medio e lungo termine, che includa una chiara distinzione tra gli investimenti e le spese operative relative al funzionamento del Parlamento e ai suoi obblighi statutari (inclusi gli affitti e le acquisizioni), in linea con la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 ⁽¹⁾; chiede pertanto una modifica della presentazione del bilancio per distinguere chiaramente le spese per investimenti dalle spese operative;

14. si congratula con l'Ufficio di presidenza e la DG ITEC per la nuova veste grafica delle pagine personali dei deputati sul sito ufficiale del Parlamento, in quanto essa offre maggiore trasparenza sulla composizione e lo status delle loro équipes di lavoro (creazione di una nuova scheda «assistenti» con le sottovoci: assistenti, assistenti accreditati, assistenti accreditati (raggruppamento), assistenti locali, prestatori di servizi, terzi erogatori, tirocinanti); chiede al Segretario generale di garantire i controlli necessari per l'attuazione delle nuove norme in materia di indennità di assistenza parlamentare approvate dall'Ufficio di presidenza il 26 ottobre 2015;

15. chiede che, almeno una volta ogni cinque anni, il bilancio sia elaborato sulla base dei fabbisogni effettivi per le singoli voci e non sulla base di un sistema di coefficienti;

Sicurezza e sicurezza informatica

16. chiede una pianificazione del bilancio a medio e lungo termine che includa informazioni chiare sulla spesa relativa alla sicurezza e alla sicurezza informatica; invita inoltre l'Ufficio di presidenza, alla luce dei recenti eventi, ad aggiornare il Concetto globale di sicurezza e a comunicarlo il prima possibile, al più tardi entro il mese di giugno 2016;

17. ritiene che qualsiasi misura in questo settore dovrebbe essere basata su una valutazione chiara dei fabbisogni del Parlamento e sulla proporzionalità rispetto ai rischi incorsi; chiede al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza di presentare alla commissione per i bilanci, in tempo utile prima della lettura del bilancio 2017 da parte del Parlamento, un Concetto globale di sicurezza che includa una valutazione generale dei rischi percepiti e delle misure di sicurezza previste come pure delle opzioni alternative, accompagnata da una valutazione dettagliata del loro impatto finanziario sul bilancio 2017 e sui bilanci successivi, facendo una distinzione chiara tra spese per investimenti e spese ricorrenti, e di illustrare le misure previste per rafforzare la sicurezza del Parlamento all'interno e all'esterno dei suoi edifici, come pure il loro impatto sul bilancio 2017; chiede informazioni sulle conseguenze finanziarie degli accordi di cooperazione amministrativa interistituzionali nel settore della sicurezza;

18. chiede al Segretario generale di valutare se sia necessario rivedere i contratti di assicurazione esistenti (per i deputati e il personale) alla luce delle minacce terroristiche e di formulare, se del caso, proposte intese a risolvere eventuali lacune;

19. ritiene che il sistema di sicurezza all'esterno degli edifici del Parlamento dovrebbe continuare a essere garantito dalle autorità belghe;

Migliorare il supporto prestato ai deputati

20. prende atto delle misure in corso per migliorare il supporto prestato ai deputati nell'esercizio del loro mandato;

21. accoglie con favore l'estensione del portale elettronico dei deputati (e-Portal), ma invita il Segretario generale a migliorare, nel quadro dell'iniziativa «Parlamento senza carta», l'attuale sistema di invio ai deputati di una copia cartacea delle distinte di pagamento, in vista di una sua eliminazione definitiva entro la fine del 2017; ritiene che l'e-Portal dovrebbe offrire questo servizio elettronicamente per default a tutti i deputati, il che permetterebbe di realizzare considerevoli risparmi sia in termini di tempo che in termini economici;

22. si compiace della crescente qualità della consulenza e degli studi forniti ai deputati e alle commissioni; ricorda che, al momento della creazione della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) nel 2013, era stata prevista una valutazione intermedia dell'efficacia della cooperazione tra l'EPRS e i dipartimenti tematici; chiede pertanto al Segretario

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2015)0172.

Giovedì 14 aprile 2016

generale di procedere a tale valutazione e di presentare i risultati alla commissione per i bilanci entro la fine del 2016; ritiene che questa valutazione dovrebbe includere proposte volte a garantire che il sostegno prestato dall'EPRS sia articolato in modo ottimale con gli sviluppi nelle rispettive commissioni tematiche, rispondendo al contempo alle esigenze dei singoli deputati, e che esso non si sovrapponga alle attività dei dipartimenti tematici e non incoraggi la competizione tra servizi;

23. è dell'avviso che occorra valutare le esigenze dei deputati nelle rispettive circoscrizioni, tenendo conto anche delle differenze tra queste ultime, al fine di sostenere in maniera più adeguata i deputati nelle loro attività a livello di circoscrizione; ritiene che gli spazi di lavoro mobili per i deputati e il sostegno nelle circoscrizioni elettorali dovrebbero essere basati sulla valutazione delle reali esigenze e del loro utilizzo e non dovrebbero generare costi aggiuntivi ingenti o ricorrenti per il Parlamento; insiste che non dovrebbero essere fornite apparecchiature informatiche, in quanto l'indennità per spese generali prevede risorse sufficienti per l'acquisto dei dispositivi più avanzati; mette in discussione la necessità di sviluppare uno spazio di lavoro mobile privato per i deputati, in quanto ciò non sembra corrispondere alle modalità organizzative di lavoro dei deputati e dei loro uffici;

24. concorda sul fatto che gli strumenti informatici sono un ausilio importante per i deputati nell'esercizio delle loro funzioni; ribadisce, tuttavia, la necessità di permettere l'installazione di software «free-source», che consentirebbe di realizzare considerevoli risparmi sui costi di comunicazione e migliorerebbe il flusso di lavoro degli uffici dei deputati, tenendo conto al contempo della sicurezza informatica e garantendo la protezione dei dati;

25. chiede che sia generalizzata la possibilità di firma elettronica per tutti i tipi di documenti interni, quali moduli, dichiarazioni scritte, ecc., garantendo al contempo l'affidabilità e la sicurezza; chiede che sia esaminata la possibilità di introdurre un sistema di verifica TAN sul cellulare dei deputati; ritiene inoltre che l'uso di apparecchi fax dovrebbe essere scoraggiato e gradualmente eliminato in base alla decisione del singolo deputato;

26. accoglie con favore la nuova riforma in materia di interrogazioni con richiesta di risposta scritta supplementari, approvata il 3 settembre 2015 dalla commissione per gli affari costituzionali su richiesta della commissione per i bilanci all'atto dell'adozione del bilancio del Parlamento per l'esercizio 2016; chiede al Segretario generale di prevedere i controlli necessari per l'applicazione della nuova interpretazione; invita la Conferenza dei presidenti a procedere a una valutazione del nuovo sistema delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta per quanto riguarda le interrogazioni supplementari, al fine di analizzare i risparmi ottenuti, nonché a informare la commissione per i bilanci dei risultati di tale valutazione entro il mese di agosto 2016, prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2016;

27. ritiene opportuno mantenere la dotazione per le indennità di assistenza parlamentare per il 2017 allo stesso livello del 2016, nel rispetto dell'indicizzazione giuridicamente vincolante applicabile a norma dello statuto dei funzionari;

28. ritiene che l'attuale descrizione delle attività parlamentari dei deputati sul sito web del Parlamento non sia accurata e non rispecchi le attività e la partecipazione reali dei deputati; propone di eliminare gradualmente l'attuale ricorso al ranking dei siti web, migliorando al contempo le informazioni sulle attività dei singoli deputati disponibili sul sito web ufficiale del Parlamento; chiede una valutazione della presentazione delle dichiarazioni di voto e degli interventi di un minuto, inclusa l'opzione di riportarli separatamente rispetto agli interventi in Aula, e una valutazione del valore aggiunto delle dichiarazioni di voto e delle possibili alternative; si attende che il gruppo di lavoro competente dell'Ufficio di presidenza, che si occupa della questione, presenti il suo programma e le sue conclusioni alla commissione per i bilanci non appena saranno disponibili;

Spese dei deputati

29. ribadisce il proprio invito all'Ufficio di presidenza affinché definisca norme più precise sulla rendicontazione delle spese autorizzate a titolo dell'indennità per spese generali, che potrebbero includere misure con un buon rapporto costo-efficacia quali la pubblicazione da parte dei deputati delle spese sostenute, una prassi che è già seguita da un crescente numero di deputati, e potrebbero essere accompagnate da un sistema semplificato di restituzione dei fondi inutilizzati; ribadisce che ciò non dovrebbe richiedere personale supplementare per l'amministrazione del Parlamento;

Giovedì 14 aprile 2016

Politica immobiliare

30. ricorda che la strategia immobiliare a medio termine, adottata dall'Ufficio di presidenza nel 2010, è attualmente in fase di revisione; deplora che l'Ufficio di presidenza non abbia ancora concluso le sue deliberazioni sulla strategia immobiliare a medio termine del Parlamento; invita il Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci la nuova strategia immobiliare a medio termine quanto prima, e al più tardi entro il mese di agosto 2016, prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2016;

31. invita l'Ufficio di presidenza a presentare una strategia a lungo termine per gli edifici del Parlamento; ribadisce la necessità di trattare con prudenza e in maniera trasparente gli investimenti di lungo periodo, come ad esempio i progetti immobiliari del Parlamento; insiste sulla necessità che la gestione dei costi e la programmazione e supervisione dei progetti siano improntate al rigore; ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, nel rispetto dell'articolo 203 del regolamento finanziario; ritiene che tale strategia dovrebbe includere una relazione sui motivi dei ritardi e del superamento dei costi della Casa della storia europea;

32. chiede che il bilancio rispecchi fedelmente la situazione del parco immobiliare del Parlamento europeo; chiede a tal fine che il costo dell'edificio KAD figuri chiaramente nel bilancio definitivo del Parlamento e che in futuro gli investimenti immobiliari siano iscritti in bilancio onde evitare di dover ricorrere a storni di recupero;

33. è del parere che, nell'attuale contesto economico, non dovrebbero essere avviati altri progetti relativi al Parlamentarium senza previa consultazione e approvazione della commissione per i bilanci;

34. propone pertanto di introdurre, a partire dal 2018, un'apposita linea per gli investimenti nella costruzione di edifici, che utilizzerebbe, come base di finanziamento nel 2018, i finanziamenti proposti nel 2017 per le spese straordinarie;

35. date le circostanze eccezionali nel 2017, che richiedono ingenti investimenti nelle infrastrutture di sicurezza, propone di impiegare tutti i finanziamenti non utilizzati entro la fine del 2017 per coprire le spese di costruzione dell'edificio KAD, onde evitare quanto più possibile il pagamento di interessi alle banche sui prestiti che devono essere contratti per il finanziamento della costruzione;

36. chiede maggiori informazioni sullo stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione dell'edificio PHS; chiede l'avvio e l'esame da parte dell'Ufficio di presidenza di uno studio sulla ristrutturazione; si attende che l'Ufficio di presidenza, nel fissare i tempi di ristrutturazione, prenda in considerazione la necessità di garantire condizioni di lavoro sane e sicure; chiede all'Ufficio di presidenza di informare la commissione per i bilanci su tutte le fasi non appena possibile; invita, a tale riguardo, l'Ufficio di presidenza a porre le basi per la trasformazione dell'edificio PHS in un edificio esemplare avanzato in termini di efficienza energetica e di procedere tempestivamente alla modernizzazione dell'edificio;

37. invita i vicepresidenti responsabili a presentare alla commissione per i bilanci una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori riguardanti l'edificio KAD;

38. ritiene che occorra portare avanti le riforme strutturali e organizzative mirate a conseguire un'efficienza, una sostenibilità ambientale e un'efficacia maggiori attraverso un esame approfondito delle sinergie e dei risparmi possibili; rammenta che potrebbero essere realizzati risparmi sostanziali se si passasse da tre sedi (Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo) a una sede unica; sottolinea che questo processo dovrebbe essere condotto senza pregiudicare l'eccellenza legislativa del Parlamento, i suoi poteri di bilancio e di controllo, nonché la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati, gli assistenti e il personale;

Questioni relative al personale

39. accoglie con favore la proposta di ridurre il suo organigramma di 60 posti nel 2017, in linea con l'accordo raggiunto con il Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio il 14 novembre 2015;

Giovedì 14 aprile 2016

40. ricorda che il livello totale del personale dei gruppi politici è escluso dall'obiettivo di riduzione del personale del 5 %, in conformità con le decisioni adottate per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016;

41. appoggia la creazione dei nuovi posti necessari per la traduzione e l'interpretazione in lingua irlandese; esclude questi posti addizionali dall'obiettivo di riduzione del 5 %, in linea con la raccomandazione della Commissione; chiede al Segretario generale di consultare i deputati irlandesi in vista di una possibile razionalizzazione dell'uso della lingua irlandese, senza compromettere i diritti garantiti ai deputati;

42. sostiene l'introduzione dell'interpretazione nella lingua internazionale dei segni per tutte le discussioni in Aula, al fine di renderle quanto meno realmente accessibili a tutti i cittadini europei;

43. si compiace dei progressi realizzati per quanto riguarda l'efficienza dei servizi di traduzione e interpretazione; riconosce la qualità e il valore aggiunto dei servizi forniti dagli interpreti; chiede che si giunga rapidamente a un accordo sostenibile tra il Segretario generale e i rappresentanti degli interpreti, che unisca condizioni di lavoro di elevata qualità e una gestione efficiente al fine di evitare situazioni di squilibrio in termini di orario di lavoro e di generale precarietà tra gli interpreti, nel rispetto dei diritti sociali; chiede al Segretario generale di presentare ulteriori proposte di razionalizzazione, come ad esempio un maggiore ricorso alla traduzione e all'interpretazione «on demand», in particolare per quanto riguarda le attività degli intergruppi del Parlamento europeo; ritiene che il sistema del profilo linguistico, in vigore dall'ottobre 2014 per gli emendamenti di commissione, costituisca un esempio dei miglioramenti di efficienza che è possibile realizzare e sviluppare ulteriormente; ritiene che l'interpretazione e la traduzione siano elementi centrali di una democrazia europea aperta a tutti e chiede pertanto che non sia ammessa alcuna riforma in contrasto con un'accessibilità il più ampia e inclusiva possibile alle attività e ai documenti del Parlamento europeo;

44. invita l'Ufficio di presidenza a valutare e, laddove necessario, a rivedere le norme che disciplinano lo statuto dei tirocinanti, introducendo tra l'altro una retribuzione minima e armonizzando le offerte tariffarie connesse dai servizi di ristorazione per tutti i tirocinanti, sia che lavorino nell'amministrazione del Parlamento o negli uffici dei deputati, allo scopo di garantire la parità di trattamento e di tutelare i loro diritti sociali;

45. invita l'Ufficio di presidenza a rivedere le norme che disciplinano il rimborso delle spese di missione connesse ai viaggi tra i luoghi di lavoro del Parlamento sostenute dagli assistenti parlamentari accreditati, al fine di allinearle alle norme applicabili al resto del personale;

46. ritiene che occorra introdurre una terza procedura per consentire di porre fine su base consensuale a un contratto stipulato tra un deputato e un assistente;

Servizio autisti/mobilità

47. nutre riserve in merito alla proposta di internalizzare il servizio autisti, sostituendo il prestatore di servizi esterno con agenti contrattuali del Parlamento, un'operazione che comporterà circa 3,7 milioni di EUR di spese addizionali immediate; ritiene che occorra considerare come opzione alternativa un contratto esterno ben organizzato, concluso in conformità delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, in cui il prestatore di servizi esterno sia chiaramente obbligato ad assumere la responsabilità per i controlli di sicurezza e i controlli dei precedenti personali, come pure a garantire condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose; intende prendere in considerazione l'internalizzazione solamente qualora i suoi costi non superino quelli connessi al sistema attuale e qualora essa consenta condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose per gli autisti, un migliore equilibrio di genere e l'utilizzo di automobili più ecologiche; chiede che, prima dell'adozione di qualsiasi decisione, siano fornite informazioni dettagliate alla commissione per i bilanci;

48. chiede al Segretario generale di consultare le autorità belghe al fine di garantire un agevole accesso e il miglior uso possibile del nuovo collegamento ferroviario diretto tra la stazione di Bruxelles-Luxembourg e l'aeroporto di Zaventem, che potrebbe includere l'accettazione dei badge di accesso dei deputati al posto dell'attuale sistema dei lasciapassare;

Giovedì 14 aprile 2016

49. ritiene che il parco veicoli dovrebbe essere costituito da automobili più sicure ed efficienti sotto il profilo dei costi e del consumo di carburante; sottolinea che dovrebbe essere data la preferenza ad autobus e minibus, da e verso l'aeroporto, a orari fissi; chiede al Segretario generale di riferire sull'opzione di un passaggio completo ai veicoli elettrici alla fine del decennio;

50. chiede al Segretario generale di procedere a colloqui con l'agenzia viaggi del Parlamento; incoraggia l'agenzia viaggi a intensificare la comparazione dei prezzi; invita l'agenzia viaggi a ricercare attivamente i biglietti più economici all'atto della prenotazione e, in generale, a offrire prezzi più competitivi ai deputati e a tutte le categorie di personale, assicurando al contempo condizioni idonee per il cambio dei biglietti;

Comunicazione

51. chiede di ricevere i risultati della valutazione *ex post* della strategia globale e della metodologia della campagna d'informazione e di comunicazione del 2014 (la relazione di valutazione avrebbe già dovuto essere presentata entro il secondo semestre del 2015);

52. ribadisce la sua richiesta al Segretario generale di riferire alla commissione per i bilanci sulla valutazione della campagna per le elezioni parlamentari del 2014, nonché sull'efficacia delle misure di comunicazione del Parlamento destinate al grande pubblico;

53. riconosce il ruolo svolto dagli uffici d'informazione del Parlamento nella sensibilizzazione sulle attività del Parlamento e dell'Unione in generale; ritiene che occorra prevedere misure di efficienza per quanto riguarda gli uffici d'informazione del Parlamento; è del parere che gli uffici d'informazione dovrebbero, per quanto possibile, essere situati nello stesso edificio occupato dalle rappresentanze della Commissione e condividere con esse i servizi di back office; chiede la valutazione degli obiettivi, dei compiti e dei risultati degli uffici d'informazione, alla luce dei quali dovrebbero essere definite le priorità;

54. chiede di valutare la possibilità di una più stretta cooperazione con ARTE a Strasburgo, al fine di creare un polo mediatico europeo per la formazione di giovani giornalisti;

55. chiede al Segretario generale di presentare una relazione sulle imprese e le organizzazioni alle quali è stato concesso l'accesso al Parlamento per tenervi seminari legati alle loro attività; chiede al Segretario generale di mantenere un equilibrio tra i diversi settori e tipi di organizzazioni cui è concesso l'accesso al Parlamento;

Altre questioni

56. esorta il Segretario generale a presentare una relazione dettagliata sull'attuazione delle parti amministrative degli accordi di cooperazione tra il Parlamento, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo e, su questa base, di elaborare modalità per un'ulteriore possibile cooperazione amministrativa in settori quali la logistica, l'infrastruttura o la sicurezza;

57. esorta il Segretario generale a fornire chiarimenti sull'attuale gestione della palestra del Parlamento e sul suo attuale utilizzo da parte del personale del Parlamento; chiede inoltre chiarimenti sulla causa in corso e sulle possibilità esistenti per assicurarne in futuro una gestione efficiente ed efficace in termini di costi;

58. ritiene che sia possibile realizzare ulteriori risparmi sulle spese relative al mobilio, dal momento che, a suo avviso, un aumento di 3 589 832 EUR per il 2016 e un aumento analogo per il 2017, rispetto alla cifra di 2 415 168 EUR relativa al 2015, sono lungi dall'essere ragionevoli;

59. accoglie positivamente l'uso più limitato ed efficiente dei bauli («cantine») e incoraggia a condividere i bauli negli spostamenti a Strasburgo;

60. chiede al Segretario generale di applicare pienamente lo spirito e la lettera del regolamento finanziario per quanto riguarda gli appalti pubblici verdi ed economicamente efficienti, rafforzando in tal senso la strategia del Parlamento in materia di appalti;

Giovedì 14 aprile 2016

61. incoraggia a rafforzare l'impegno per la realizzazione di risparmi energetici, in particolare per quanto riguarda i sistemi di illuminazione e di riscaldamento degli edifici, visto che le discussioni sul bilancio 2016 hanno dimostrato che vi è ancora margine di miglioramento;

62. incoraggia una maggiore promozione dei cibi sani e biologici; chiede inoltre all'Ufficio di presidenza di valutare la possibilità di fornire cibi sani non solo in termini di diversificazione dei servizi ma anche e soprattutto in termini di fornitura di frutta e verdure fresche a prezzi più convenienti;

o

o o

63. stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2017;

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT